Laurus
www.laurus.tv

Luigi Mone

L’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e l’ordinamento del personale

Provvedimenti intervenuti successivamente alla pubblicazione dell’edizione

© Laurus

Indice

1. Attualizzazione del **D.P.R. 335 del 24 aprile 1982** "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*" Pag. 5
2. **Decreto Ministero Interno 15 agosto 2017** in materia di modalità di esercizio da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dei compiti istituzionali nei rispettivi comparti di specialità e di misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio >> 37
3. **Circolare Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 22 settembre 2017** in materia di congedo straordinario retribuito >> 62
4. **Circolare Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 2 ottobre 2017** in materia di chiarimenti in materia pensionistica e previdenziale >> 67
5. **Circolare Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 4 ottobre 2017** riguardante innovazioni nel sistema retributivo del personale della Polizia di Stato >> 82
6. Bollettino Ufficiale del Personale del 10 ottobre 2017, supplemento straordinario n. 1/28-bis, che riporta il **Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 20/9/2017** in materia di modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo e al ruolo direttivo tecnico della Polizia di Stato >> 139
7. Bollettino Ufficiale del Personale del 10 ottobre 2017, supplemento straordinario n. 1/28-ter, che riporta il **Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza del 20/9/2017** in materia di modalità attuative per l'accesso al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato >> 156
8. **Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza dell'11 ottobre 2017** recante "*Concorso interno, per titoli di servizio, a 1500 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento*" >> 169
9. **Circolare Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 7 novembre 2017** in materia di attribuzione della denominazione di "coordinatore", in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato >> 177
10. Bollettino Ufficiale del Personale del 20 dicembre 2017, supplemento straordinario n. 1/43, che riporta **il Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 dicembre 2017** recante "*Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera II), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*" >> 184

>>

© Laurus

11. **Legge 27 dicembre 2017, n. 205** "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* *>> 194*
12. **Circolare Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 22 dicembre 2017** riguardante la disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato >> 198
13. **Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15** "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*" >> 203
14. **Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39** "*Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare triennio normativo ed economico 2016-2018*" >> 222
15. **Decreto Interdirettoriale 5 aprile 2018** recante "*Determinazione dei distintivi di qualifica per il personale delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 45, comma 20, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95*" >> 290
16. **Decreto del Ministro dell'Interno 5 aprile 2018** recante "*Determinazione delle dotazioni organiche dei settori d'impiego e dei profili professionali, dei ruoli e delle carriere del personale tecnico-scientifico e tecnico, ai sensi dell'articolo I, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337, come modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95*" >> 318
17. **Decreto del Capo della Polizia 9 aprile 2018 –** Direttore Generale della pubblica sicurezza del 9 aprile 2018 recante "*Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori tecnici della Polizia di Stato mediante un concorso interno ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), del Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*" >> 321
18. **Circolare Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 24 maggio 2018** riguardante l'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento >> 328
19. **Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 10 luglio 2018** recante "*Modalità attuative del ruolo d'onore dell'amministrazione della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95*" >> 346
20. **Decreto del Ministro dell'Interno 13 luglio 2018, n. 103** "*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato*" >> 352

© Laurus

21. **Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018** recante "Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato" >> 367

22. **Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, n. 112** *"Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno"* >> 397

23. **Decreto Legislativo 5 ottobre 2018, n. 126** *"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95"* >> 400

© Laurus

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Vigente al: 17-11-2018

TITOLO I
ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.
Capo I

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

VISTO l'art. 36 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

SENTITI i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA
il seguente decreto:

TITOLO I
ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.

Capo I
Art. 1.
Istituzione dei ruoli

1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli ((**e la seguente carriera**)) del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia:
a) ruolo degli agenti e assistenti;
b) ruolo dei sovrintendenti;
c) ruolo degli ispettori;
((c-bis) carriera dei funzionari)).

2. Salvo quanto specificato nei successivi articoli, il personale appartenente ai predetti ruoli ((**e alla predetta carriera**)), nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. (15)

AGGIORNAMENTO (15) Il d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 ha disposto (con l'art. 14, commi 1 e 2) che "Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, e' istituito il ruolo direttivo speciale, articolato nelle seguenti qualifiche:
-vice commissario del ruolo direttivo speciale, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; -
-commissario del ruolo direttivo speciale;
-commissario capo del ruolo direttivo speciale;
-vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale".

Il predetto d.lgs. ha, inoltre, disposto che "La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 e' costituita, per mille unità, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e, per trecento unità, con contestuale riduzione della dotazione organica del ruolo degli ispettori, come indicato nella tabella 1 che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335".

Art. 2
Dotazioni organiche

La dotazione organica dei ruoli ((**e della carriera**)) del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto legislativo. ((**COMMA ABROGATO DAL d.lgs. 29 MAGGIO 2017, N. 95**)).

Art. 3
Gerarchia

1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli **((e alla carriera**))del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e' determinata come segue: **((funzionari**)), ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, nell'ambito dello stesso ruolo ((**o della stessa carriera**)) la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianità'.

3. ((**COMMA ABROGATO DAL d.lgs. 29 MAGGIO 2017, N. 95**)).

4. L'anzianità' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parità delle predette condizioni, dall'età', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.

Capo II
Art. 4
(((Ruolo degli agenti ed assistenti)

1. **Il ruolo degli agenti e assistenti e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:**
agente;
agente scelto;
assistente;
assistente capo))**.**

Art. 5
(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti)

1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

2. Detto personale svolge mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Può, altresì, in relazione ad una eventuale specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

3. Al personale delle qualifiche di assistente e assistente capo possono essere altresì conferiti incarichi di coordinamento o comando di uno o più agenti in servizio operativo.

((3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di

cui al primo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.

3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))

Art. 6
(Nomina ad agente)

1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
***b*) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento**;
c) ((efficienza e)) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
***d*) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario**;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici; che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti della Polizia di Stato del personale assunto ai sensi dada legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,e dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuita agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi agenti di polizia.

5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne faccino richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

7. **Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale**.

Art. 6-bis
(Corsi di formazione per allievi agenti).

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.

2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attività previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneità al servizio di polizia secondo le modalità stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attività del secondo semestre.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialità di appartenenza.

4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità, sono assegnati agli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.

5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.

6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.

7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento e la durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese le prove d'esame, nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità ((, le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di formazione della graduatoria finale del corso)).

Art. 6-ter
(Dimissioni dai corsi)

1. Sono dimessi dal corso:
a) gli allievi ((**e gli agenti in prova**)) che non superino le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4;
b) gli allievi ((**e gli agenti in prova**)) che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;
c) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;
d) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermità contratta durante il corso, in quest'ultimo caso gli allievi e gli agenti in prova, dopo la riacquistata idoneità fisico-psichica, sono ammessi, rispettivamente, a partecipare al primo corso successivo e a ripetere, per una

sola volta, il periodo di applicazione pratica; gli agenti in prova e gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a ripetere il periodo di applicazione pratica e a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri;

e) **gli agenti in prova che non superano il periodo di applicazione pratica di cui all'articolo 6-bis, comma 6**.

2. Gli allievi e gli agenti in prova inquadrati nei gruppi sportivi della "Polizia di Stato-Fiamme Oro" e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui al comma 1, lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola. 5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 6-quater
(Addestramento e corsi di specializzazione e di aggiornamento per agenti)

1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base (**(...)**) di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal funzionario responsabile del reparto o dal funzionario dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo di applicazione pratica, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione, la cui durata e' stabilita con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ad un quarto della sua durata, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

3. Entro il biennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 6-bis, gli agenti di polizia svolgono presso gli uffici o reparti in cui prestano servizio periodi di addestramento di durata complessiva non inferiore a tre mesi.

Art. 7
Promozione ad agente scelto

La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 48 della legge 1 aprile 1981, n. 121. ((**16**))
Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, ai fini del precedente comma, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' computato per intero.

AGGIORNAMENTO (16)

Il d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, ha disposto (con l'art. 15, comma 2) che: "all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, al primo comma, le parole "di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis,".

Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 10
(((Promozione ad assistente)

1. **La promozione alla qualifica di assistente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto)).**

Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 12
(Promozione ad assistente capo)

1. La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto ((**quattro anni**)) di effettivo servizio nella qualifica di assistente.

Art. 12-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 SETTEMBRE 1987, N. 387, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 20 NOVEMBRE 1987, N. 472 ((13))

AGGIORNAMENTO (13) Il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) la soppressione del Capo III.

((Capo III))
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 17
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)

Art. 19
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 20
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 21
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 22
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 23
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 24
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 24-bis
(((Ruolo dei sovrintendenti)

1. Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: vice sovrintendente; sovrintendente; sovrintendente capo)).

Art. 24-ter
(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti)

1. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive richiedenti una adeguata preparazione professionale, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresì, affidato il comando di uno o più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento.

3. Al personale della qualifica di sovrintendente capo, oltre a quanto già specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici, richiedenti particolari conoscenze ed attitudini, e può essere, altresì, affidato il comando di posti di polizia o di unità equivalenti**.((In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni di cui al comma 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresì mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali)).**

((3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, il personale:
***a*) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;**
***b*) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma.**
Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))

4. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale della Polizia di Stato.

Art. 24-quater
(Immissione nel ruolo dei sovrintendenti)

1. **L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda:**

***a*) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;**

***b*) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato ((anche)) con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.**

2. **Alle procedure di cui al comma 1** e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;

b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica.

4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, **ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a),** risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).

6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.

7. I frequentatori che al tendine dei corsi di cui ai comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio. (16) (27)

AGGIORNAMENTO (16) Il d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2000 al 31 dicembre 2004, le aliquote di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti sono fissate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente decreto, nel settanta per cento per il concorso di cui al medesimo articolo 24-quater, comma 1, lettera a), e nel trenta per cento per quello di cui alla successiva lettera b)".

AGGIORNAMENTO (27) Il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente delle Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per

l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b)".

Art. 24-quinquies.
(Dimissioni dal corso)

1. E' dimesso dai corsi di cui all'articolo 24-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso **((per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio**)). Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste ((**per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater**)).

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternità, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore dell'Istituto.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed e' restituito al servizio d'istituto.

Art. 24-quinquies.1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 24-sexies
(Promozione a sovrintendente)

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che abbiano compiuto ((**cinque anni**)) di effettivo servizio nella qualifica. (**16**)

AGGIORNAMENTO (16) Il d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, citando erroneamente l'art. 24-sexies, anziché l'art. 24-quinquies.1 del presente D.P.R., ha disposto (con l'art. 17, comma 1) la modifica dell'art. 24-sexies.

Art. 24-septies
(Promozione e sovrintendente capo)

1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a ruolo aperto mediante ((**scrutinio per merito assoluto**)) al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto ((**cinque anni**)) di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 24-octies
((ARTICOLO ABROGATO DAL DLgs 30 MAGGIO 2003, N. 193)

((Capo IV))

Art. 25
(Ruolo degli ispettori)

1. **((Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato in cinque qualifiche**)), che assumono le seguenti denominazioni:
vice ispettore;
ispettore;
ispettore capo;
((**ispettore superiore; sostituto commissario**.))

Art. 26
(Funzioni degli ispettori)

1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Nell'espletamento dei compiti di istituto gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono diretti collaboratori dei superiori gerarchici.

3. In relazione alla professionalità e alle attitudini possedute, gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa. Agli stessi può essere affidata la direzione di distaccamenti o di uffici o unità operative equivalenti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti, nonché compiti di addestramento o istruzione del personale della Polizia di Stato. Tenuto conto dei rapporti di gerarchia, agli stessi possono essere attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive superiori con piena responsabilità per l'attivita' svolta, ovvero di direzione di sottosezioni o di unità equivalenti.

4. In caso di assenza o impedimento, il personale del ruolo degli Ispettori può sostituire il superiore gerarchico.

((5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.))

((5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non e' previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma restando la

qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.

5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:
***a*) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;**
***b*) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.))**

Art. 27
(Nomina a vice ispettore)

1. La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:
a) ((**nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno**)), mediante pubblico concorso, comprendente una prova scritta ed un colloquio secondo le modalità stabilite dagli articoli 27-bis e 27-ter, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359. Un sesto dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio; ((**27)**)
b) ((**nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno**)), mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di ((**un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni**)), del titolo di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera d) e che, nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono". ((**PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95**)).

((1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).))

2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata non inferiore a sei mesi.

3. Il corso semestrale di cui al comma 2 può essere ripetuto una sola volta. Conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo.

4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i 60 giorni di assenza.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 24-quinquies.

6. Il personale già appartenente ai ruoli della Polizia di Stato ammesso ai corsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

((7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione.)) (16)

AGGIORNAMENTO (16) Il d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, ha disposto (con l'art. 13, commi 1 e 2) che "Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e alla riserva del sesto dei posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto, come segue:

a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dagli articoli 27, comma 1, lettera a), 27-bis e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 3,comma 1, lettera a), del presente decreto;

b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale della Polizia di Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a "buono", sulla base delle seguenti aliquote:

1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;

3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.

Per quanto non previsto dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 27-bis, 27-ter e 27-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (27) Il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95,ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...]

d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalità di cui alla lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017."

Art. 27-bis
(Nomina a vice ispettore di polizia)

1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

***b*) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento**;

c) ((**efficienza e**)) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53.

2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescrivi requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

3. A perita di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici che hanno riporto condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.

Art. 27-ter
(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia)

1. Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, ((**un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonché**)) alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.

2. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudine per l'assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.

((3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore a un anno.))

((4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.))

((5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.))

((6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3)).

7. ((COMMA ABROGATO DAL d.lgs. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).

Art. 27-quater
(((Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia)

1. **Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), gli allievi vice ispettori che:**
***a*) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;**
***b*) dichiarano di rinunciare al corso;**
***c*) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi ovvero di centoventi giorni se l'assenza e' stata determinata da infermità contratta durante il corso o da infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.**

2. **Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni e' stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.**

3. Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.))

Art. 27-quinquies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 28
(Promozioni a ispettore)

1. La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, ((**oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-ter**)).

Art. 28-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193)

Art. 29
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197))

Art. 30
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 197)

Art. 31
(Promozione a ispettore capo)

1. La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto ((**mediante scrutino per merito assoluto**)), al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 31.1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 31-bis
(((Promozione alla qualifica di ispettore superiore).))

((1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di una delle lauree triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.)) ((27))

AGGIORNAMENTO (27) Il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95,ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera s)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...] s) fino all'anno 2026, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e' richiesto il possesso della laurea ivi previsto".

Art. 31-ter
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 31-quater
(((Promozione a sostituto commissario).))

((1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.)) ((27))

AGGIORNAMENTO (22) Il D. LGS. 30 maggio 2003, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma 7, lettera a)) che la modifica del primo comma del presente articolo ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2005.

AGGIORNAMENTO (27) Il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera m)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto: [...]
m) con decorrenza 1° gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianita' di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione".

Art. 31-quinquies
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS 30 MAGGIO 2003, N. 193))

Art. 32
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)

Art. 33
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334))

Art. 34
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201))

Art. 35
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201))

Art. 36
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201))

Art. 37
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 3 MAGGIO 2001, N. 201)

Capo VII

Art. 38
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)

Art. 39
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334))

Art. 40
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334))

Art. 41
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334))

Art. 42
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334))

Art. 43
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334)

Art. 44
Collocamento a riposo d'ufficio dei primi dirigenti

I primi dirigenti allorché abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato e dieci nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo. La relativa domanda deve essere prodotta entro e non oltre sessanta giorni dalla data in cui l'interessato abbia maturato entrambi i requisiti suddetti; se tali requisiti siano già maturati alla data di entrata in vigore della presente norma, il termine di presentazione decorre da questa ultima data. Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico. ((**9**))

AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale, con sentenza 30 novembre - 11 dicembre 1989, n. 531 (in G.U. 1a s.s. 13/12/1989, n. 50) ha dichiarato l'illegittimità' costituzionale del presente articolo.

Art. 45
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2000, N. 334))

Art. 46
Collocamento a riposo d'ufficio

Ai dirigenti generali e dirigenti superiori della Polizia di Stato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 249 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

TITOLO II
NORME PARTICOLARI DI STATO
Capo I

Art. 47
Diritti e doveri

I diritti e i doveri del personale della Polizia di Stato sono previsti e disciplinati dal capo V della legge 1 aprile 1981, n. 121, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché dalle norme del presente decreto legislativo.

Art. 48
Obbligo di residenza

Il personale di cui al presente decreto legislativo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio o reparto cui e' destinato. Il capo dell'ufficio o reparto, per rilevanti ragioni, autorizza il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere. Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

Art. 49
Congedi

I congedi per il personale di cui al presente decreto legislativo sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.
Per il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.
I congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova, vice ispettore in prova e vice commissario in prova, sono disciplinati dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione. ((**3**))

AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 27 marzo 1984, n. 69 ha disposto (con l'art. 8) che a parziale modifica dell'art. 49 del presente decreto del Presidente della Repubblica, il congedo ordinario per il personale con oltre quindici anni di servizio e' elevato a 35 giorni.

Art. 50
Incompatibilità

Il personale di cui al presente decreto legislativo non può esercitare il commercio, l'industria ne' alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.
Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello Stato.
Il personale può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro o del capo dell'ufficio da lui delegato.

Art. 51
Diffida

Il personale di cui al presente decreto legislativo, che contravvenga al divieto previsto dall'art. 50, viene diffidato dal Ministro dell'interno, o dal capo dell'ufficio da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilità.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego.
Il relativo provvedimento e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, sentito ((**il**)) consiglio di amministrazione.
La circostanza che il dipendente abbia obbedito alla diffida di cui al primo comma del presente articolo non preclude l'eventuale azione disciplinare.

Art. 52
Aspettativa

Salvo quanto previsto dal successivo art. 53, e ferme restando le disposizioni degli articoli 81, secondo comma, 88 e 89 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il personale di cui al presente decreto legislativo l'aspettativa e' disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.
((Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa)).

Art. 53
Mandato amministrativo o politico

Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si e' presentato come candidato. Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove e' stato eletto per tutta la durata

del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.
Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.
Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente, e' autorizzato ad assentarsi dal servizio dal Capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato amministrativo, con diritto oltre che al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato ed ai servizi di istituto effettivamente svolti.
I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.

Art. 54
Revisione delle piante organiche degli uffici e reparti periferici

Le piante organiche degli uffici o reparti periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, determinati ai sensi dell'art. 31 della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere modificati con decreto del Ministro dell'interno, in relazione ai mutamenti di carattere non temporaneo che intervengano nelle situazioni locali.

Art. 55
Trasferimenti

I trasferimenti di sede del personale di cui al presente decreto legislativo, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 88 della legge 1 aprile 1981, n. 121, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella stessa sede ininterrottamente per ((**due anni**)). A tal fine l'Amministrazione rende noto semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale di polizia. (**27**)

Il personale che presta servizio nelle sedi disagiate può chiedere il trasferimento dopo ((un anno)) di permanenza in sede.
Nel disporre il trasferimento d'ufficio l'Amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.
Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.
La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e' disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

AGGIORNAMENTO (27) Il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera aaaa)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
[...] aaaa) i frequentatori del 10° corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato possono presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e i conseguenti trasferimenti sono disposti a domanda, anche se il dipendente non ha maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio".

Art. 56
Comando presso altra amministrazione

Il personale di cui al presente decreto legislativo può essere comandato a prestare servizio presso altre amministrazioni, o enti che svolgono attività di polizia.

Il comando e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione.
Per i dirigenti generali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti od uffici non dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza.
Al personale comandato si applica, altresì, per quanto compatibile, la disposizione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.

Art. 57
Collocamento fuori ruolo

Il collocamento fuori ruolo del personale di cui al presente decreto legislativo continua ad essere disciplinato dalla normativa vigente in materia, in quanto compatibile.

Art. 58
Cause di cessazione dal servizio

Le cause di cessazione dal servizio del personale di cui al presente decreto legislativo sono quelle previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
I limiti di età per il collocamento a riposo sono quelli previsti dalla tabella B allegata al presente decreto.

Art. 59
Richiamo in servizio

((Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.
Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.
Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.
Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 620 anno di età.
Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.
Il personale del ruolo dei sovrintendenti cui spetta la promozione alla qualifica di vice ispettore o di ispettore ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, può essere richiamato in servizio rispettivamente con la qualifica di sovrintendente principale o di sovrintendente capo. In tal caso le disposizioni di cui all'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, si applicano dal giorno precedente a quello della cessazione del richiamo)).

Art. 60
Riammissione in servizio

La riammissione in servizio del personale di cui al presente decreto e' disciplinata dall'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Non può essere riammesso il personale dispensato dal servizio per infermità. ((**14**))

AGGIORNAMENTO (14) La Corte costituzionale, con sentenza 5 - 9 luglio 1999, n. 284 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1999, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità' costituzionale dell'art. 60, comma 2.

Capo II
Art. 61
Norme relative agli scrutini

Non e' ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto legislativo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto legislativo, sono disciplinati dall'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.
Negli scrutini per merito comparativo si dovrà tener conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte anche in relazione alla sede di servizio.
Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 62
Rapporti informativi

Per il personale di cui al presente decreto legislativo ((con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate)), deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente".
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".
Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:
1) competenza professionale;
2) capacità di risoluzione;
3) capacità organizzativa;
4) qualità dell'attivita' svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64, 65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.

Art. 63
Giudizio complessivo

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi articoli, può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.
Ha altresì facoltà di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.
L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione de rapporto informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al consiglio di amministrazione, con facoltà di inoltrare il ricorso in piego chiuso.

Art. 64

Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza

Il rapporto informativo, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato:

a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126));

b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126));

c) ((**per il commissario capo, il commissario**)) ed il vice commissario o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso ((**dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio**));

d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale presta servizio;

e) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione presso la quale il personale interessato presta servizio.

Per il personale in servizio presso l'ufficio per il coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5, lettera a) della legge 1 aprile 1981, n. 121, competente alla compilazione del rapporto informativo e' il direttore dell'ufficio predetto.

((**Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate**)) in servizio presso uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n 121, competenti alla compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa acquisizione degli elementi di valutazione da parte del competente capo dell'ufficio.

Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalità ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma precedente.

Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.

Art. 65

Organi competenti alla compilazione del rapporto Informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti

Il rapporto informativo, per il personale di cui al presente decreto legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' compilato:

a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126));

b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126));

c) ((**per il commissario capo, il commissario**)), il vice commissario ed il personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal questore;

d) per il personale dei ruoli degli assistenti e degli agenti, dal funzionario dall'ispettore o dal sovrintendente dal quale direttamente dipende.

Il giudizio complessivo e' espresso dal primo dirigente o dal vice questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da un primo dirigente.

Alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e le Preture sono competenti gli organi previsti dal precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 66

(((Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

1. Gli organi competenti per la compilazione del rapporto informativo per il personale del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 4, 5, 6 e 7, e lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del suddetto regolamento di semplificazione, gli organi competenti sono individuati con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.))

Art. 66-bis

(((Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per i commissari capo).))

((1. A partire dalle valutazioni per l'anno 2018, il rapporto informativo del commissario capo e' compilato dagli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto informativo del commissario e del vice commissario e ne segue la medesima procedura.))

Art. 67

Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo

Per il personale di cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.

Art. 68

Consiglio di amministrazione

Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera d), dell'art 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.

I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale, in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari.

Art. 69

Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato

Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello dei ruoli degli assistenti e degli agenti, presiedute da un vice capo della Polizia o da un dirigente generale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari ((**con qualifica fino a vice questore**)).

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al Consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, i criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto.

Art. 70

Preposizione all'istituto superiore di polizia ed alla scuola di perfezionamento per le forze di polizia

I dirigenti generali dell'Amministrazione civile dell'interno, provenienti dal ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, possono essere preposti all'istituto superiore di polizia ed alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

Capo III

Art. 71

(((Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti).))

((1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti e agli agenti scelti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità' pubblica.))

Art. 72

Promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti

((La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità' pubblica.))

Al personale con qualifica di sovrintendente capo, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Art. 73

Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori

((La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità' pubblica.))

Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste dal precedente comma, possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Art. 74

(((Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari).))

((1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità' pubblica.))

Art. 75
Decorrenza delle promozioni per merito straordinario

Le promozioni di cui agli articoli precedenti decorrono dalla data del verificarsi ((**dei fatti**)) e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma precedente.
((La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.))
((Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali,)) della commissione per la progressione in carriera, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente capo, sulla quale il parere viene espresso dalla Commissione per i sovrintendenti.
((Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni.)) In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio, o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

Art. 75-bis
(((Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario).))

((1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, e' disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato.))

Art. 75-ter
(((Armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento per attività di servizio).))

((1. Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.))

Capo IV
Art. 76
Richiamo in caso di mobilitazione

Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato in caso di mobilitazione rimane a disposizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed e' indisponibile al richiamo alle armi nelle Forze armate dello Stato.
Il personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo. Il predetto personale rimane a disposizione della Polizia di Stato e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'art. 59.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano al personale di cui alla legge 8 luglio 1980, n. 343, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.

Il personale destituito dal servizio ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.

Art. 77
Accertamenti medico-legali

Nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'art. 1 del presente decreto legislativo si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali ((**e le relative procedure**)) previste per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
((Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094)).

Art. 78
Orario di servizio

Ai sensi del secondo comma dell'art. 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, per il periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, l'orario di servizio del personale della pubblica sicurezza e' di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.

Art. 79
Tessera di riconoscimento

Agli appartenenti ((**ai**)) ruoli di cui all'art. 1 viene rilasciata dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche saranno stabilite dal Regolamento di servizio.
La stessa tessera viene rilasciata ai dirigenti preposti agli uffici e direzioni centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché ai vice capo della Polizia.

Art. 80
Norme particolari

I direttori dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e dell'ufficio centrale ispettivo, nonché quelli delle Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, operano alle dirette dipendenze del capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza -, il quale può delegare i vice capo della Polizia a sovrintendere ad uno o più settori del dipartimento.
Il direttore dell'ufficio di cui alla lettera a) dell'art. 5 della legge 1 aprile 1981, n. 121, opera con la sovraintendenza del vice capo della Polizia preposto all'attivita' di coordinamento e pianificazione.

Art. 81
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

TITOLO III
CLAUSOLA FINANZIARIA

Art. 82
Clausola finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'art. 115 della legge 1 aprile 1981, n. 121, con i fondi stanziati sul cap. 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1982 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1982

PERTINI

SPADOLINI - ROGNONI

ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1982

(**Tabella A**)

((Tabella A

Livello di funzione	***Qualifica***	***Posti di qualifica e di funzione***	
	Carriera dei funzionari di Polizia		
C	*Dirigente generale di pubblica sicurezza*	*32*	*Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di pubblica sicurezza ufficio speciale di; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.*
D	*Dirigente superiore*	*195*	*Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.*
			Vicario del questore; dirigente di divisione o di ufficio equiparato

			delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale;
E	*Primo Dirigente*	*709 (628 a decorrere dal 1 gennaio 2017*	*direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di gennaio ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza; direttore di divisione o di a ufficio equiparato nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali.*
	Vice questore e Vice questore aggiunto	*1595 (1.295 a decorrere dal 1 gennaio 2027)*	*Dirigente di ufficio di prima articolazione interna delle questure; vice vice dirigente di divisione o di ufficio equiparato delle questure, nonché di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare*

	rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza; direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici territoriali
Commissario capo	*1.969*
Commissario	*(1.550 a*

Vice Commissario	*decorrere dal 1 Gennaio 2027*	
Dotazione complessiva Carriera funzionari	*4.500 (3.700 a decorrere dal 1 Gennaio 2027*	
Ruolo degli ispettori Vice ispettore		*17.901 18.611 a decorrere dal 1 gennaio 2027*
Ispettore Ispettore Capo		
Ispettore Superiore- sostituto Ufficiale di p.s		
Sostituto Commissario – sostituto Ufficiale di pubblica Sicurezza	*5.900*	
Dotazione Complessiva ispettori	*23.801 24.511 a (decorrere dal 1 gennaio 2027)*	
Ruolo dei sovraintendenti	*21.562 24.000 (a decorrere dal 1 gennaio 2027)*	
Vice sovraintendente Sovraintendente Sovraintendente capo		
Ruolo degli agenti e assistenti Agente Agente scelto Assistente Assistente capo))	*50.270”*	

AGGIORNAMENTO (15) *Il d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che: "I primi dirigenti della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella 1 allegata, che sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono preposti alle funzioni vicarie presso le questure, alle divisioni presso il dipartimento della pubblica sicurezza, nonché ai commissariati di particolare rilevanza e agli altri uffici e reparti determinati con decreto del Ministro dell'interno".*

Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 6) che: "I dirigenti superiori della Polizia di Stato, oltre a svolgere le funzioni indicate nella tabella A di cui al comma 5, sono preposti alle questure, ai servizi presso il

dipartimento della pubblica sicurezza, nonché agli uffici di particolare rilevanza determinati con decreto del Ministro dell'interno".

AGGIORNAMENTO (21) *Il D.M. 7 febbraio 2003, n. 55, ha disposto (con l'art. 1) che: "La dotazione organica, prevista per la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituita dalla tabella 1, allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' incrementata di tre unità".*

AGGIORNAMENTO (27) *Il d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettere gg) e ii)) che "Nella fase di prima applicazione del presente decreto:*

[...]

gg) con decorrenza 1° gennaio 2018, il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;

[...]

ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018:

***1**) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 1.300 unità di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);*

***2**) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);*

***3**) a seguito delle cessazioni dal servizio dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, i relativi posti sono utilizzati per il concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari, riservato al personale del ruolo degli ispettori, nonché per l'utilizzo dei posti indisponibili nel ruolo degli ispettori, di cui al numero 2, secondo le modalità determinate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;*

***4**) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari;*

***5**) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di età previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;*

***6**) fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, e' bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello già destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;*

***7**) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia e' ridotta, entro il 1° gennaio 2027, da 4.500 unità a 3.700 unità. Le unità da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera t). Con il medesimo decreto e' gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto nonché la dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;".*

(Tabella B)

TABELLA B

((LIMITI DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

Ruolo degli agenti e assistenti:	*al compimento degli anni 60*
Ruolo dei sovrintendenti:	*al compimento degli anni 60*
Ruolo degli ispettori:	*al compimento degli anni 60*
Ruolo dei commissari e ruolo direttivo speciale:	*al compimento degli anni 60*
Ruolo dei dirigenti: _	
- primo dirigente	*al compimento degli anni 60*
- dirigente superiore	*al compimento degli anni 63*
dirigente generale di pubblica _ sicurezza e dirigente generale di _ pubblica sicurezza di livello B	*al compimento degli anni 65))*

Il Ministro dell'Interno

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*" e, in particolare, gli articoli n. 6, 13 e 16, rispettivamente in materia di "*Attribuzioni del Ministro dell'Interno*", "*Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia*", "*Prefetto*" e "*Forze di polizia*";

VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "*Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria*";

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "*Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia*" e, in particolare, l'articolo 16 in materia di "*Funzioni di coordinamento e direzione del Ministro dell'Interno*";

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante "*Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.78*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n.78*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000 n.78*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2001, n. 155, recante "*Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante "*Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato*";

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*";

VOLO ARIO
INTERNO 204

Il Ministro dell'Interno

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* e, in particolare l'articolo 1, comma 147;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 8, comma 1 lettera a), con il quale il Governo è stato delegato, tra l'altro, ad adottare misure di *"razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze"*;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 5, rispettivamente, in materia di *"Comparti di specialità delle Forze di polizia"*, *"Razionalizzazione dei presidi di polizia"*, *"Razionalizzazione dei servizi navali"* e *"Gestione associata dei servizi strumentali delle Forze di polizia"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1999 n. 34, concernente *"Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, recante *"Regolamento per il riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78"*;

VISTI i propri decreti del 12 febbraio 1992, del 25 marzo 1998, del 12 febbraio 2001 e del 28 aprile 2006, recanti direttive nelle materie di coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia e di riassetto dei compiti di specialità delle Forze di polizia;

VISTA la propria direttiva n.11001/110(23) datata 30 aprile 2015 recante *"Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio"*;

SENTITO il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge n.121 del 1981, nella seduta del 15 agosto 2017;

>

Il Ministro dell'Interno

RITENUTO di dare attuazione a quanto stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 177 del 2016, con l'adozione di un unico decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 121 del 1981 nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria delle Forze di polizia di cui all'articolo 6, comma 1, della richiamata legge 121 del 1981;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di esercizio, in via preminente o esclusiva, da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dei compiti istituzionali nei rispettivi comparti di specialità definiti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Determina, inoltre, le misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio.
2. Le modalità e le misure di cui al comma 1 sono definite nell'allegata direttiva, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è responsabile dell'attuazione della direttiva adottata con il presente decreto.
2. I vertici delle Forze di polizia provvedono ad impartire le necessarie conseguenti disposizioni nell'ambito di rispettiva competenza.
3. I Prefetti sovraintendono all'attuazione della presente direttiva nell'ambito territoriale di competenza, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
4. Continuano ad applicarsi le disposizioni previste nelle precedenti proprie direttive, ove compatibili con quanto disposto nella direttiva allegata al presente decreto.

Roma, 15 AGO. 2017

IL MINISTRO

MODULARIO
INTERNO - 264

Il Ministro dell'Interno

DIRETTIVA
SUI COMPARTI DI SPECIALITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA E SULLA RAZIONALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI POLIZIA

PREMESSA

Il sistema di amministrazione della pubblica sicurezza, delineato dalla legge n. 121 del 1981, si è dimostrato un efficace strumento per assicurare un adeguato livello di sicurezza generale al Paese, anche grazie alle direttive in materia di coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia nonché di riassetto dei relativi comparti di specialità, emanate nel tempo con i decreti del Ministro dell'interno n. 11001/150/93 del 12 febbraio 1992, n. 1070/M/22(1) del 25 marzo 1998 e 28 aprile 2006.
Tali linee di intervento sono state confermate, da ultimo, con il decreto legislativo n. 177 del 2016 che ha demandato al Ministro dell'interno, nel quadro delle sue attribuzioni di alta direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordinamento, l'adozione dei provvedimenti necessari a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio e a definire coordinate modalità di esercizio dei compiti istituzionali nei comparti di specialità.
Gli importanti risultati quotidianamente conseguiti dalle Forze di polizia nell'assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rappresentano la tangibile testimonianza dell'efficacia del delineato assetto ordinamentale e organizzativo, imperniato sulla Amministrazione della pubblica sicurezza.
In questo quadro sempre maggiore importanza assume il ruolo di indirizzo e coordinamento svolto dal Prefetto, nonché di sovrintendenza sull'attuazione delle direttive emanate in materia di ordine e sicurezza pubblica, avvalendosi del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.
In relazione ai mutamenti intervenuti nello scenario economico e sociale del Paese, delle modifiche del quadro legislativo di riferimento e dell'evolversi delle metodiche criminali, si ritiene ora, alla luce del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di individuare misure volte a un più razionale impiego delle risorse destinate ai servizi di ordine e sicurezza pubblica e finalizzate al miglior coordinamento delle Forze di polizia, tenuto conto dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, dell'attribuzione al Corpo della guardia di finanza del comparto di specialità della sicurezza del mare, nonché delle peculiarità del Corpo di Polizia penitenziaria. Ciò anche con l'obiettivo di sviluppare un'azione in grado di soddisfare, con celerità, efficacia e accresciuta incisività, le esigenze di sicurezza e legalità avvertite in misura sempre crescente dai cittadini.
La prima parte della presente direttiva, quindi, declina le modalità attraverso le quali la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza esercitano i compiti nei rispettivi comparti di specialità, tenendo conto dei due criteri alternativi della preminenza e della esclusività dell'espletamento del servizio.
La scelta, in relazione a tali criteri, ha tenuto conto dell'esperienza consolidata e della vocazione maturata dalle componenti specialistiche delle Forze di polizia nel corso degli

Il Ministro dell'Interno

anni, secondo una linea di continuità e coerenza con gli indirizzi in precedenza già assunti.
Nella seconda parte, la direttiva individua misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio, con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili e conferire un maggiore impulso all'azione operativa che deve essere sempre più orientata al perseguimento dell'efficienza, efficacia ed economicità e deve essere costantemente modulata sulle evoluzioni della minaccia.
In questo senso, l'attuazione delle previsioni recate dall'art. 3 del D. Lgs. n. 177/2016 è funzionale anche ad operare quegli interventi di razionalizzazione capaci di portare a recuperi di unità di personale da destinare al potenziamento delle attività operative.
Inoltre, la dislocazione dei presidi corrisponde all'esigenza di alimentare – oltre ai prescritti flussi di notizie in direzione delle Autorità di pubblica sicurezza – anche la conoscenza delle situazioni locali, necessaria per modulare il servizio istituzionale in chiave di servizio di prossimità al cittadino al fine di passare dal modulo tradizionale del controllo del territorio a quello più incisivo ispirato alla filosofia del "territorio sotto controllo".
Da questo punto di vista, il presente atto di indirizzo, nel riconfermare, sulla base delle precedenti direttive ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 del citato decreto legislativo 177/2016, il criterio che privilegia l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluoghi e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio, intende imprimere un particolare impulso all'attività di pianificazione generale che l'articolo 6 della legge n. 121 del 1981 assegna al Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

1. COMPARTI DI SPECIALITA'

1.1 *Sicurezza stradale*.

La Polizia di Stato nell'ambito del comparto di specialità "sicurezza stradale" provvede, in via preminente, attraverso la Specialità polizia stradale, all'espletamento dei servizi di polizia stradale, individuati dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito Codice della strada).
In autostrada tali servizi sono svolti, in via esclusiva, dalla Specialità polizia stradale, in ragione della elevata e specifica capacità di operare in tale peculiare contesto, acquisita e consolidata nel tempo.
Sulla viabilità ordinaria, le Forze di polizia, nonché i Corpi e i servizi di polizia locale, nei limiti delle competenze assegnate dall'art. 12, c. 1, lett. e) del Codice della strada, concorrono con la Specialità della Polizia di Stato nello svolgimento dei servizi di polizia stradale.
Tale concorso è assicurato in via preminente dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri, in relazione alla dislocazione dei presidi sul territorio.
Una specifica attenzione deve essere riservata allo svolgimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità dei centri urbani; si tratta di un ambito di azione che può fornire importanti occasioni per realizzare forme coordinate di razionalizzazione dell'impiego delle risorse, in grado di valorizzare le specifiche capacità operative delle diverse

ATTO LASC
N. 4881 - 2014

componenti del "sistema di sicurezza urbana". Per consentire agli organi territoriali delle Forze di polizia di garantire in modo più efficace il controllo del territorio e di rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto dei reati appare, infatti, necessario che, in una logica di leale collaborazione istituzionale, i Corpi e i servizi di polizia locale dei comuni assumano un ruolo preminente nell'espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana lungo l'intero arco delle ventiquattro ore.
L'assunzione di queste crescenti responsabilità deve avvenire secondo modalità che tengano conto anche della variegata realtà degli enti locali, la maggioranza dei quali è costituita da comuni di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e, conseguentemente, della diversa consistenza organica dei dipendenti Corpi e servizi di polizia municipale.
In considerazione di questi fattori, appare opportuno che venga avviato, anche attraverso un preliminare accordo-quadro da stipularsi con l'ANCI, un percorso destinato a coinvolgere, in una prima fase, le città metropolitane e i capoluoghi di provincia, le cui Polizie locali dispongono di professionalità e mezzi più ampi, estendendo successivamente l'iniziativa a tutte le municipalità.
All'interno della cornice definita dalla predetta intesa, i Sigg. Prefetti, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, promuoveranno forme di collaborazione con i Sigg. Sindaci, preordinate alla progressiva estensione del ruolo delle Polizie municipali nello svolgimento dei compiti di polizia stradale all'interno dei centri urbani.
I Sigg. Prefetti assicureranno, altresì, il monitoraggio sull'attuazione di questi modelli di cooperazione e sui risultati raggiunti, secondo modalità che saranno definite dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, con apposito atto di indirizzo.

1.2 *Sicurezza ferroviaria.*

Nell'ambito del sistema nazionale dei trasporti, un ruolo fondamentale continua ad essere svolto dal mezzo ferroviario che, anche in conseguenza della realizzazione di linee ad alta velocità, ha fatto registrare un rilevante incremento del numero degli utenti.
Si inquadra all'interno di questa dinamica anche il cambiamento della configurazione delle stazioni ferroviarie che in alcune grandi realtà metropolitane sono diventate, per un verso, gli *hub* della mobilità urbana, per un altro, centri di aggregazione in ragione della presenza di grandi realtà commerciali. Questi fattori stanno alla base delle accresciute presenze quotidiane nei più importanti scali del traffico passeggeri, con un conseguente incremento delle diversificate esigenze di tutela della sicurezza pubblica.
A questo proposito, si precisa che le attività riconducibili al comparto "sicurezza ferroviaria" sono state enucleate dall'art. 1, cc. 1 e 2, del D.M. 16 marzo 1989, adottato sulla base delle previsioni recate all'epoca dall'art. 31 della l. n. 121/1981, attualmente disciplinate all'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 2001, n. 208.
Tali previsioni devono essere declinate tenendo conto dell'evoluzione registratasi nel trasporto ferroviario, connotato da un elevato tasso tecnologico, che ha fatto emergere esigenze di tutela della sicurezza, fronteggiabili solo attraverso azioni e servizi espletati da strutture ed organi in possesso di specifici *know how*.
In tale contesto, nell'ambito delle attività del comparto in esame, appare opportuno distinguere i servizi di polizia ferroviaria in senso stretto, da quelli riconducibili alle attività di prevenzione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Ministro dell'Interno

I primi riguardano la vigilanza degli impianti, delle infrastrutture, della rete e del materiale rotabile, nonché le altre attività volte ad assicurare la sicurezza della circolazione dei convogli e l'integrità degli utenti e delle merci. Ricadono, in questo alveo, i servizi di scorta "a bordo treno", diversi da quelli effettuati in favore di persone sottoposte a misure tutorie, i controlli e le verifiche circa la regolarità del trasporto di merci pericolose su ferrovia, nonché le altre attività di polizia che richiedono una qualificata capacità tecnico-specialistica nel settore.
L'altra categoria di servizi riguarda compiti diretti alla prevenzione generale dei reati e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, espletati nelle stazioni, secondo modalità non dissimili da quelle attuate nell'ambito dell'ordinaria azione di controllo del territorio.
Ciò premesso, si conferma che le funzioni di sicurezza ferroviaria fanno capo alla responsabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
A tali funzioni provvede, a livello centrale, il Dipartimento della pubblica sicurezza, in primo luogo attraverso la Specialità della polizia ferroviaria della Polizia di Stato che, in tale ambito, costituisce punto di raccordo sia informativo che operativo per le altre forze di polizia.
Alla Specialità è affidato, in via esclusiva, l'espletamento di tutti i compiti di polizia ferroviaria in senso stretto, ivi compresi quelli che richiedono particolari competenze tecniche o specialistiche. Rientrano in tale alveo anche le attività info-investigative relative ad accertamenti su disastri o incidenti ferroviari, per le quali opera l'apposito Nucleo operativo incidenti ferroviari (N.O.I.F.) della stessa Specialità, istituito il 14 novembre 2011. La Specialità continuerà anche ad assolvere il ruolo di referente unico delle società che gestiscono la rete ed il traffico ferroviario, nonché degli enti ed amministrazioni, titolari di competenze nel settore della sicurezza della circolazione dei convogli.
I servizi di polizia ferroviaria riconducibili alle attività di prevenzione generale e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica sono assolti, in via preminente, dalla Specialità. Quest'ultima, infatti, vi provvede nelle stazioni dove è presente un proprio presidio, fermo restando l'eventuale concorso di altri uffici o reparti della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri in presenza di particolari esigenze di prevenzione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico.
Negli scali in cui non siano presenti articolazioni o presidi della polizia ferroviaria, i servizi di prevenzione generale e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica sono svolti dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri, in relazione alla dislocazione dei presidi sul territorio e avuto riguardo ai piani coordinati di controllo del territorio, adottati dai Prefetti.
In considerazione delle peculiarità che caratterizzano il comparto, appare in questa sede opportuno fornire indirizzi anche con riguardo alla dislocazione dei presidi di polizia sulla rete degli scali ferroviari.
A questo proposito, si rileva la necessità che anche in questo ambito siano perseguiti obiettivi di razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse.
Seguendo tale logica, si conferma la scelta secondo cui è affidato in via esclusiva alla Specialità della polizia ferroviaria assicurare la presenza e l'istituzione di presidi di polizia sulla rete ferroviaria, attesa l'idoneità ad assolvere l'intero complesso di servizi e compiti relativi a tale comparto. In tale ambito, i presidi dell'Arma continueranno a

operare per le esclusive finalità di polizia militare, assicurando il raccordo operativo con la Specialità. La distribuzione delle predette articolazioni è costantemente aggiornata dal Dipartimento della pubblica sicurezza che provvederà ad adottare anche le conseguenti misure organizzative, secondo un'impostazione che tenga conto anche dell'evoluzione del trasporto ferroviario e della sua interconnessione con altri sistemi di mobilità urbana, regionale, nazionale e sovranazionale.

1.3 ***Sicurezza delle frontiere.***

Le sfide connesse all'afflusso crescente dei migranti e le aumentate preoccupazioni per la sicurezza derivanti dall'avanzare della minaccia terroristica hanno dato il via, nel corso di questi ultimi anni, ad una rinnovata strategia in materia di sicurezza delle frontiere, anche alla luce del processo di rafforzamento della politica comunitaria nel settore, necessario corollario al principio di libera circolazione delle persone garantito in ambito UE.
In tale contesto, alla Specialità polizia di frontiera della Polizia di Stato, che fa capo alla Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, continua ad essere affidato, in via preminente, l'espletamento dei servizi in materia di sicurezza e di sorveglianza delle frontiere.
Tali servizi sono svolti anche nella più ampia cornice europea, nonché per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'istituzione della Guardia di frontiera e costiera europea.
Nell'assolvimento di questi compiti, concorrono - oltre alle Questure e ai Commissariati di pubblica sicurezza - anche l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza secondo le modalità di seguito indicate, ferma la responsabilità del Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere e delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza, nella gestione e nel coordinamento del servizio.
Il D.M. 16 marzo 1989 consente di affidare il presidio degli scali marittimi e aerei, caratterizzati da un "traffico passeggeri" di minore entità, presso i quali non siano istituiti uffici della Specialità della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri.
Nel confermare la piena attualità di tale previsione, si ritiene opportuno allargare il ventaglio degli organi di polizia che possono assicurare i servizi di polizia di frontiera presso i citati scali minori, secondo una logica volta ad ottimizzare l'impiego di tutte le risorse disponibili.
In particolare, appare utile coinvolgere anche la Guardia di finanza che opera già alle frontiere per lo svolgimento di compiti relativi al settore doganale.
In questo senso, si ravvisa la necessità che, laddove non sia possibile fare ricorso all'Arma dei carabinieri, i servizi di polizia di frontiera siano affidati alla Guardia di finanza, in ragione della presenza di propri comandi o reparti.
Nell'attuale scenario internazionale, indicazioni particolari devono essere impartite in tema di eventuale ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, ai sensi dell'artt. 25 e ss. del Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le misure da attuare in una simile ipotesi devono formare oggetto di un'accurata pianificazione, che dovrà essere messa a punto e costantemente aggiornata dalle

competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza, a cui concorreranno, secondo le rispettive disponibilità e tenendo conto delle più generali esigenze, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

I piani dovranno prevedere che il presidio e la sicurezza delle frontiere siano assicurati in via preminente dal comparto di specialità della Polizia di Stato, con il fattivo concorso dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Sulla "sicurezza delle frontiere", anche per i riflessi sul fronte delle politiche di sicurezza in ambito UE, incide altresì il tema dei flussi dei migranti, che si sviluppa attraverso il Mediterraneo centrale in direzione delle nostre coste.

Le disposizioni del D.M. 14 luglio 2003 - che definiscono il modello coordinato di contrasto all'immigrazione clandestina, con il coinvolgimento sia delle forze di polizia che delle forze armate - devono essere oggi rilette alla luce dell'art. 2 del citato d.lgs. n. 177/2016.

Quest'ultimo, infatti, ha affidato alla competente Specialità del Corpo della guardia di finanza le attività operative di "sicurezza del mare", prevedendo il trasferimento ad essa delle unità navali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, salvo alcune limitate eccezioni qui non di interesse.

Sulle attività afferenti al comparto della "sicurezza del mare", specifiche disposizioni sono dettate al successivo punto 1.10.

In questo contesto, preme precisare i termini secondo cui le novità recate dal d.lgs. n. 177/2016 si armonizzano con l'assetto delle competenze in materia di controllo delle frontiere.

Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che spetta al Ministro dell'interno l'emanazione delle misure necessarie per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, ai sensi dell'art. 11, c. 1 *bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e al Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, il raccordo degli interventi operativi in mare finalizzati alla prevenzione e al contrasto dell'immigrazione clandestina, secondo quanto previsto anche dall'art. 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, incluso l'eventuale concorso del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, in ragione delle proprie competenze accertative a carattere specialistico.

A tale riguardo, la citata Direzione centrale è deputata ad essere il terminale unico di tutti i dati e le informazioni riguardanti lo specifico settore e a sviluppare le conseguenti analisi, di livello operativo e tattico, ai sensi dell'art. 6, c.1, lett. a) della l. n. 121/1981 e dell'art. 5, c.1, del Regolamento (UE) 1052/2013, è inoltre deputata a svolgere le funzioni di impulso e coordinamento delle attività di polizia di frontiera, nonché di contrasto all'immigrazione clandestina e al traffico di migranti via mare. Come pure va qui richiamata la piena attualità delle attribuzioni riservate dall'art. 11, c. 3, del d. lgs. n. 286/1998 che affida ai Prefetti dei capoluoghi di regione il compito di promuovere le misure di coordinamento dei controlli di frontiera marittima e di contrasto dell'immigrazione clandestina.

Nell'ambito della cornice delineata da tali misure, alla cui definizione saranno chiamate a contribuire anche le Autorità provinciali di pubblica sicurezza, al comparto di specialità del Corpo della guardia di finanza, che opera per la sicurezza del mare, è affidata in via

esclusiva la responsabilità operativa nell'azione di sorveglianza in mare, ai fini del contrasto all'immigrazione clandestina.
Più in dettaglio, la Specialità provvederà a svolgere - coerentemente alle citate direttive emanate dalla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e alle misure di coordinamento promosse dai Prefetti - i compiti afferenti a questo specifico "ramo" della sicurezza della frontiera, operando sia nelle acque territoriali, sia nella cosiddetta "zona contigua", anche in relazione alle attività connesse allo sviluppo di operazioni di cooperazione internazionale sotto egida dell'Agenzia della Guardia di frontiera e costiera europea-Frontex.
In tale ambiente marittimo, la stessa Specialità garantisce il coordinamento tattico delle attività navali, espletate da unità appartenenti ad altre amministrazioni, in conformità alle previsioni recate dall'art. 6, c. 2, del citato D.M. 14 luglio 2003.

1.4 ***Sicurezza postale e delle comunicazioni.***

Con l'ingresso nell'era della società informatica, il ricorso al web ha assunto un carattere sempre più pervasivo, assumendo il ruolo non solo di "veicolo" indispensabile per lo scambio di informazioni e l'accesso alle grandi banche dati, ma anche come strumento irrinunciabile per lo sviluppo e il funzionamento dell'economia e della finanza, nonché degli apparati pubblici.
L'evoluzione delle tecnologie informatiche e delle modalità di scambio dei dati ha quindi determinato un significativo incremento delle esigenze di tutela dei servizi di comunicazione.
In questo scenario, il comparto della "sicurezza postale e delle comunicazioni" assume un ruolo strategico, sia per contrastare il crimine informatico, sia per garantire la fruibilità in condizioni di sicurezza della "Rete", sia ancora per proteggere la segretezza delle comunicazioni.
Come chiaramente delineato dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, recepita nell'ordinamento nazionale con legge 18 marzo 2008, n. 48, le minacce che investono tale delicato comparto attengono da un lato alla sicurezza, riservatezza e integrità dei sistemi e delle reti e, dall'altro, all'improprio utilizzo dei nuovi strumenti informatici per realizzare condotte illecite di varia natura e significativa gravità.
La riconosciuta esistenza di un "terreno virtuale" nell'ambito del quale trovano una propria proiezione pervasive dinamiche criminali con solide radici nel mondo reale, impone dunque un'azione di prevenzione e contrasto che vede coinvolte tutte le Forze di polizia, in ragione e sulla base delle corrispondenti competenze e dei criteri di ripartizione di specialità stabiliti dalla presente direttiva e ferme restando le specifiche attribuzioni che, nel settore, fanno capo alla polizia postale e delle comunicazioni.
E' compito della Polizia di Stato, attraverso la cennata specialità, garantire la sicurezza, l'integrità e la funzionalità della rete informatica, ivi comprese le competenze affidate alla stessa in virtù di norme primarie direttamente collegate a specifiche attribuzioni del Ministro dell'Interno.
In particolare la Specialità è competente in materia di protezione delle infrastrutture critiche informatizzate, in materia di prevenzione e contrasto degli attacchi informatici

a le strutture di livello strategico per il Paese, in materia di sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazione.

Inoltre, ferme restando le competenze degli Uffici e Comandi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, deputati allo svolgimento delle attività info-investigative in materia di terrorismo ed eversione, la Polizia Postale aggiorna costantemente l'elenco dei siti utilizzati per le attività e le condotte di cui agli articoli 270-*bis* e 270- *sexies* del c.p., anche sulla base delle segnalazioni effettuate dagli organi di polizia giudiziaria specializzati, così come disposto dall'art. 2, co. 3, del decreto legge 18 febbraio 2015 n.7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43.

Sul versante della tutela delle infrastrutture critiche informatizzate la Specialità continuerà, in particolare, ad operare attraverso il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.P.I.C.), istituito nell'ambito del Servizio polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con decreto ministeriale del 9 gennaio 2008, anche attraverso forme di cooperazione con altre amministrazioni, nonché, con il mondo delle imprese pubbliche e private, stipulando apposite convenzioni per la protezione delle infrastrutture esposte a "a rischio".

Fermo restando quanto previsto dalla direttiva in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionale di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2017, il C.N.A.I.P.I.C. svilupperà un costante monitoraggio della rete Internet, proseguendo lungo le direttrici d'azione multilivello finora perseguite.

Tale struttura rafforzerà la collaborazione info-operativa con altri organi di polizia, valorizzando anche il proprio ruolo di Punto di Contatto per le emergenze tecnico-operative, connesse al verificarsi di episodi di criminalità transnazionale nell'ambito di una rete (HTC Network 24/7) che collega oggi più di 70 Paesi.

Di estremo rilievo è l'ulteriore ambito di intervento affidato da tempo alla competenza esclusiva della Specialità, relativo alla prevenzione e contrasto della pedopornografia e violenze in danno dei minori in Rete, in relazione a quanto previsto dall'art. 14 della legge 3 agosto 1998, n. 269 e artt. 14-*bis*, *ter*, *quater*, *quinquies*, come introdotti dall'art. 19 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, istitutiva del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia sulla Rete Internet, preposto al raccordo delle suddette funzioni, quale organo del Ministero dell'Interno presso il Servizio polizia postale e delle comunicazioni.

In ragione degli elevati livelli di competenza e di capacità investigativa, la Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, svolgerà attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità informatica che impiegano particolari tecniche di *hacking*, tecnologie *software* o *hardware* per carpire, riprodurre e utilizzare fraudolentemente "identità digitali", codici di utilizzo di servizi bancari *on line* e di carte di pagamento nelle transazioni elettroniche, ovvero siano incentrati sulla contraffazione e sull'illecito utilizzo dei mezzi di pagamento elettronici.

Infine, la Specialità continuerà a provvedere alla tutela dei prodotti e dei processi produttivi nel settore postale, nonché di quelli filatelici, sviluppando le necessarie azioni di prevenzione e contrasto.

Il Ministro dell'Interno

Tenuto conto delle attribuzioni di polizia tributaria, economico finanziaria, valutaria e amministrativa conferite dall'art. 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dalle normative specifiche di settore e dall'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Corpo della Guardia di Finanza ha competenza preminente per la ricerca, la prevenzione e il contrasto degli illeciti perpetrati sfruttando i mezzi tecnologici e informatici nei settori dell'evasione fiscale, degli illeciti doganali e in materia di accise, delle frodi nell'impiego di risorse pubbliche nazionali e comunitarie, degli illeciti che interessano i mercati finanziari e mobiliari, in materia di valuta, titoli, valori e mezzi di pagamento, ivi comprese le condotte di contraffazione, nonché di contraffazione di marchi, brevetti, indicazioni di origine e qualità e del diritto d'autore, attraverso il Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche.
Relativamente alle attività di illecita duplicazione, vendita e contraffazione di *software* ed altri prodotti audio, video e grafici, tutelati dalle vigenti norme sul diritto d'autore (cd. "pirateria informatica"), la Polizia postale e delle comunicazioni continuerà a dispiegare le azioni di contrasto dei fenomeni della specie che si sviluppano attraverso il *web* o comunque con l'impiego di tecnologie informatiche, operando ove necessario in raccordo con i competenti Organi investigativi della Guardia di finanza.
La Guardia di finanza collabora con l'Autorità garante per le comunicazioni ai fini dell'espletamento delle funzioni alla medesima attribuite, attraverso il Nucleo Speciale Radiodiffusione ed Editoria, istituito ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 1999, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
La Polizia di Stato collabora con l'AGCOM relativamente alla sicurezza e regolarità dei servizi di telecomunicazioni.

1.5 ***Sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari.***

Il diritto alla salute trova fondamento nell'art. 32 della Costituzione ed ha acquisito nel tempo una crescente importanza, anche in ragione delle rilevanti esigenze di controllo della produzione alimentare e di verifica della spesa pubblica connessa con le prestazioni del Servizio sanitario nazionale.
È indubbio, infatti, che tali settori costituiscono ambiti di significativo interesse per i circuiti criminali, alla luce degli ingenti interessi economici ad essi sottesi.
In tale quadro, l'Arma dei carabinieri svolge in via esclusiva le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, fronteggiando le situazioni di criticità nelle quali sia a rischio la salute dei cittadini e ponendo in essere un'ampia azione di prevenzione, in un quadro di crescente complessità normativa e tecnica.
Alle attività è preposto il Comando carabinieri per la tutela della salute, che opera con le proprie articolazioni a sostegno e con il supporto dei reparti dell'organizzazione territoriale.
In particolare, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e dei D.M. 26 febbraio 2008, D.M. 30 luglio 2015 e D.M. 19 maggio 2016, il Comando carabinieri per la tutela della salute esercita i poteri e le funzioni di vigilanza igienico-

sanitaria e di controllo raggruppate nelle seguenti macro aree di sicurezza:

- alimentare, a tutela della salubrità dei prodotti di origine animale, vegetale e delle bevande;
- veterinaria, nel settore della cura degli animali da reddito e d'affezione;
- sanitaria, per i controlli afferenti la sanità pubblica e privata, le professioni e le arti sanitarie, nonché la sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 1 *bis*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dalla normativa collegata;

  farmaceutica, per il contrasto alla vendita di medicinali contraffatti, anche attraverso Internet, che rappresenta un fenomeno in crescita esponenziale, favorito dall'anonimato della rete e dalle opportunità di speculazione offerte dai differenziali normativi nelle legislazioni di settore dei diversi Paesi.

L'Arma dei carabinieri svolge, altresì, in via prominente, attività di vigilanza e controllo in materia di sicurezza dei prodotti, per la tutela dei consumatori nell'acquisto e l'utilizzo di giocattoli, sostanze chimiche, cosmetici e dispositivi medici, nonché di quelli cui fa riferimento il Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Inoltre, con riferimento alle attività di vigilanza e controllo in materia di *doping*, svolte nell'ambito della collaborazione con la Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, il Comando carabinieri per la tutela della salute, in forza di quanto previsto dal D.M. del 14 febbraio 2012, si avvale delle specifiche competenze in possesso del personale avente la qualifica di ispettore investigativo *antidoping* (IIA), chiamato ad operare anche congiuntamente con il personale della Sezione per la vigilanza e il controllo sul *doping* (SVD) del Ministero della salute.
Gli ispettori investigativi *antidoping* del Comando carabinieri per la tutela della salute eseguono anche controlli sugli atleti di alto livello, in forza dell'Accordo quadro di collaborazione tecnico-operativa siglato con il Coni il 9 febbraio 2015.
Restano fermi i compiti della Guardia di finanza nel settore del controllo della spesa sanitaria, in attuazione della propria competenza generale in materia di polizia economica e finanziaria nonché nel comparto della vigilanza sulla sicurezza dei prodotti, della tutela della proprietà intellettuale nelle frodi alimentari, in base alla vigente normativa e secondo le direttive del Ministro dell'economia e delle finanze.

1.6 <u>Sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare.</u>

La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è un interesse primario della collettività, sancito dall'art. 117 della Costituzione a salvaguardia dei luoghi ove si svolge la vita quotidiana dei cittadini e a presidio dell'impiego sostenibile delle risorse naturali.
I settori forestale, ambientale e agroalimentare rappresentano un'opportunità economica straordinariamente attrattiva per gli interessi criminali: a partire dal ciclo dei rifiuti, attorno a cui muovono attività illecite assai diversificate, espressioni della criminalità diffusa, della criminalità organizzata e delle deviazioni corruttive dell'apparato pubblico.
Nel contempo, le risorse naturali sono oggetto di colpevoli incurie e deprecabili speculazioni: dall'abbandono incontrollato dei rifiuti al loro incendio, dal disboscamento

abusivo allo sversamento di acque reflue industriali, dall'immissione di fumi nell'atmosfera all'interramento di scorie tossiche o pericolose, che impattano negativamente anche sulla filiera agroalimentare.

In tale ambito, l'Arma dei carabinieri svolge, in via esclusiva, le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia forestale e, prominente, in materia ambientale e agroalimentare, tenuto conto delle specifiche attribuzioni riconosciute in tali settori al Corpo della Guardia di finanza, come di seguito specificato.

Alle attività è preposta l'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'art. 174 *bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che opera, con le proprie articolazioni ad alta specializzazione, a sostegno o con il supporto dei reparti dell'organizzazione territoriale.

In particolare, l'Arma dei carabinieri assicura la prevenzione e il contrasto delle violazioni in danno dell'ambiente, ai sensi dell'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e garantisce la vigilanza, la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia di inquinamento atmosferico, idrico e acustico, ai sensi degli artt. 135, 195 e 197 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In tale quadro, i Reparti specializzati dell'Arma svolgono le attività di verifica del danno ambientale, ai sensi dell'art. 7, c. 2 lett. d), del d.lgs. n. 177/2016, garantiscono l'osservanza degli indirizzi unitari e degli interventi operativi a tutela dell'equilibrio ecologico, nelle materie demandate alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e svolgono mirate attività di contrasto al traffico e allo smaltimento illecito di materiale radioattivo.

L'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 18 della legge 23 luglio 2009, n.99, svolge controlli sulla qualità delle produzioni agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura, a tutela della sicurezza del consumatore, nonché a salvaguardia delle produzioni regolamentate.

In questo contesto, alla luce dell'art. 7, c. 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 177/2016, si inseriscono anche i compiti di prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari, nonché le funzioni di controllo, previste dalle vigenti disposizioni anche in attuazione di obblighi europei, nei settori agroforestale e ambientale, anche attraverso le attività ispettive previste dal D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105.

Ulteriori funzioni sono esercitate, ai sensi del D.M. 2 dicembre 1997, per i controlli per la prevenzione e repressione degli illeciti nel settore dell'ippicoltura, e ai sensi degli artt. 2, c. 2, e 7, c. 1 del d.lgs. n. 177/2016, in materia di:

- vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
- prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;
- vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

Il Ministro dell'Interno

- sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;
- tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;
- concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;
- controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;
- attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sui livelli di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;
- adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti riguardanti i servizi di interesse delle aree montane, con gli enti locali interessati e l'UNCEM, di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- attività di supporto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali, in sede comunitaria e internazionale, e raccordo con le politiche forestali regionali;
- educazione ambientale;
- tutela del paesaggio e dell'ecosistema.

L'Arma dei carabinieri concorre nelle attività finalizzate alla prevenzione e alla repressione degli illeciti compiuti in danno delle specie animali, ai sensi degli artt. 2, c. 2, e 7, c. 1 del d.lgs. n. 177/2016.

Nell'ambito della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, l'Arma dei carabinieri esercita, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 177/2016, la funzione del contrasto al commercio illegale, nonché del controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati dal predetto accordo internazionale e dalla relativa normativa nazionale, europea e internazionale, ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1, lettera b) e 11.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 177/2016, sono, invece, demandate al Corpo della guardia di finanza le funzioni di controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, secondo quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalla relativa normativa nazionale e comunitaria, da esercitarsi, esclusivamente in relazione all'attività di cui al D.M. 8 luglio 2005, n. 176, concernente i controlli sul commercio internazionale sulle specie animali e vegetali selvatiche a rischio, anche tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri.

Nell'ambito del comparto di specialità della sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare, va sottolineato che le frodi ai danni delle risorse stanziate dall'Unione europea sono suscettibili di determinare un grave vulnus al sistema dell'economia

pubblica e privata, con evidenti ricadute negative per lo sviluppo del Paese e l'attuazione delle politiche perseguite dalla stessa Unione.
Il Corpo della guardia di finanza, in ragione delle competenze ad esso devolute, in materia di polizia economica e finanziaria e di tutela dei bilanci pubblici, dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel settore della prevenzione e del contrasto delle frodi comunitarie, anche attraverso il Nucleo della Guardia di finanza presso il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri, avente il compito di supportare le attività del Comitato interministeriale per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, previsto dall'art. 54 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e il Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie.
Più in dettaglio, il Corpo della guardia di finanza, nell'esercizio anche delle funzioni di polizia economico-finanziaria, continuerà ad esercitare in via esclusiva i compiti di accertamento e contrasto delle frodi ai danni del bilancio dell'Unione, degli illeciti in materia doganale, con riferimento soprattutto alla corretta applicazione dei dazi, nonché alla contraffazione dei marchi industriali e alla tutela della proprietà intellettuale nelle frodi agroalimentari. Tali compiti saranno dispiegati anche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato.
Conseguentemente, nel settore delle frodi comunitarie va riconosciuto un ruolo di preminenza al Corpo della guardia di finanza, anche con riguardo alla tutela degli interessi finanziari comunitari relativi al settore agricolo e della pesca.
L'Arma dei carabinieri continuerà, invece, a svolgere un ruolo preminente con riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e delle sofisticazioni di alimenti e bevande.
La Guardia di finanza continuerà a svolgere compiti di concorso in materia di vigilanza, prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali anche attraverso la propria componente aeronavale, in possesso di adeguate dotazioni tecnologiche.
Secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 177/2016, le funzioni di sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette sono attribuite al Corpo della guardia di finanza.

1.7 ***Sicurezza nella circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento.***

La Guardia di finanza è responsabile, in via preminente, nel settore della tutela dei mezzi di pagamento, essendo ad essa demandati, per effetto dell'assetto ordinamentale intervenuto con il d.lgs. n. 68/2001 e delle disposizioni contemplate dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito in legge 25 novembre 2001, n. 409, e dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, compiti di prevenzione e contrasto delle violazioni in materia di valuta, titoli, valori, mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, movimentazioni finanziarie e di capitali.
Il Corpo è parte integrante dell'UCAMP - Unità deputata all'analisi dell'impatto del fenomeno della falsificazione monetaria e degli altri mezzi di pagamento sul sistema economico e finanziario ed allo sviluppo di forme di prevenzione in via amministrativa – e partecipa al sistema di coordinamento interforze per gli aspetti di prevenzione e contrasto delle frodi sui mezzi di pagamento.

In relazione a quanto precede, la Guardia di finanza vede valorizzata, per effetto del d.lgs. n. 68/2001 e del d.lgs. 177/2016, la sua funzione di prevenzione e contrasto al riciclaggio, alla falsificazione della moneta, alle frodi concernenti i mezzi e i sistemi di pagamento diversi dal contante, nonché all'usura nell'ipotesi di coinvolgimento diretto di intermediari finanziari e bancari.
A tal fine, coordinandosi con le strutture centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, la Guardia di finanza svilupperà anche la funzione, assegnatale dalla legge, di contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.
Nel contempo, in sostanziale adesione a quanto previsto dal d.lgs. n. 297 del 2000, l'Arma dei carabinieri opererà per la repressione del falso numnario anche attraverso il proprio reparto specializzato.
La cooperazione internazionale di polizia, nello specifico settore attinente alla falsificazione di banconote e di monete, si svilupperà attraverso l'Ufficio centrale italiano del falso monetario e l'Unità nazionale Europol, attualmente incardinati nella Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.
Restano ferme le competenze degli organi del Ministero dell'economia e delle finanze deputati a curare rapporti di collaborazione in ambito europeo ed internazionale, riguardanti la materia.

1.8 *Sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale.*

L'Italia ha ereditato una ricchezza culturale unica costituita da siti archeologici, beni architettonici e artistici custoditi in musei ed esposti all'ammirazione dei cittadini in aree di scavo, piazze, palazzi e chiese, che impreziosiscono i nostri centri.
Tale patrimonio, la cui tutela trova riconoscimento costituzionale nell'art. 9 della Carta fondamentale, è costantemente oggetto di aggressione da parte delle organizzazioni criminali, attratte dai rilevanti ritorni economici del collezionismo illecito e dei circuiti commerciali connessi con il riciclaggio di denaro.
L'Arma dei carabinieri provvede, in via esclusiva, alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, avvalendosi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che opera con le proprie articolazioni a sostegno e con il supporto dei reparti dell'Organizzazione territoriale.
In particolare, il Reparto speciale dell'Arma dei carabinieri svolge le attività di prevenzione e di contrasto degli illeciti per la tutela e la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale ai sensi del D.M. 5 marzo 1992, provvedendo altresì al recupero dei beni culturali.
In tale quadro, il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale:

- assicura il proprio apporto specialistico al Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, partecipando anche ai lavori della Commissione speciale permanente per la sicurezza del patrimonio culturale nazionale, dell'Unità di crisi e coordinamento nazionale e del Comitato per le restituzioni dei beni culturali;
- esercita specifiche competenze in materia di denuncia delle attività commerciali e di tenuta della documentazione di settore, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

gestisce la *"Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti"*, sul cui modello è stata strutturata anche l'analoga banca dati di INTERPOL.

Inoltre, il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale è membro della task force nazionale *"Unite4Heritage"*, costituita per svolgere in Italia e all'estero interventi a tutela del patrimonio culturale, in caso di calamità naturali, conflitti armati o crisi internazionali, nel quadro delle azioni promosse dal Governo nazionale o dall'UNESCO, in base all'Accordo interministeriale del 5 agosto 2016.

1.9 ***Sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale.***

La Costituzione sancisce, tra i principi fondamentali dell'ordinamento, la tutela del lavoro, quale fattore essenziale di appartenenza e di partecipazione del cittadino alla vita della comunità e riferimento necessario per lo sviluppo della personalità.

In tale quadro, è confermato il consolidato ruolo dell'Arma dei carabinieri nello svolgimento dei compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tali attività, presiede il Comando carabinieri per la tutela del lavoro, che opera con le proprie articolazioni anche a sostegno e con il supporto dei reparti dell'Organizzazione territoriale, in coordinamento con l'Ispettorato nazionale del lavoro.

In particolare, il Reparto speciale dell'Arma, al cui personale sono riconosciuti, in via esclusiva, i medesimi poteri attribuiti al personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 149 del 2015, vigila sull'esecuzione delle legge in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ovunque sia prestata attività di lavoro. Il Reparto svolge altresì attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di interposizione e intermediazione di manodopera, di occupazione delle categorie protette, di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità e per il contrasto dell'illecita occupazione dei lavoratori extracomunitari e del fenomeno del caporalato.

Nell'ambito del comparto di specialità del lavoro e della legislazione sociale, la Guardia di finanza continuerà ad assicurare i controlli di sua competenza, nell'assolvimento della propria funzione di polizia economico-finanziaria, in base alle disposizioni normative vigenti e secondo le direttive del Ministro dell'economia e delle finanze.

1.10 ***Sicurezza del mare***

Il coordinamento delle attività di polizia finalizzate al contrasto dei fenomeni illeciti sul mare e il loro raccordo con le azioni da svilupparsi nella dimensione terrestre hanno formato oggetto di articolati indirizzi, contenuti nella direttiva, emanata con il D.M. del 25 marzo 1998.

Le indicazioni recate da tale provvedimento conservano la propria validità, ad eccezione di alcuni aspetti, qui di seguito affrontati, che necessitano di un'attualizzazione in conseguenza delle previsioni recate dall'art. 2, comma 2, lett. e), del D. Lgs. n. 177/2016.

Il Ministro dell'Interno

Tale disposizione ha ampliato il novero delle Specialità delle Forze di polizia, prevedendo il nuovo "comparto" della sicurezza del mare, riconducendolo alle attribuzioni della Guardia di finanza, sancite dal richiamato decreto legislativo 177/2016 e dalle altre norme in materia di ordine e sicurezza pubblica, fatti salvi i compiti e le funzioni riservati dalle vigenti normative al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.

Alla previsione si associa, peraltro, l'art. 4 del citato decreto legislativo che sancisce - salve le limitate eccezioni individuate dal comma 1 - la soppressione delle specialità nautiche della Polizia di Stato, nonché dei siti navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della polizia penitenziaria, disponendo il trasferimento alla Guardia di finanza dei relativi mezzi.

In questo nuovo quadro normativo, le funzioni operative di sicurezza del mare sono demandate, in via esclusiva, alla Guardia di finanza, che vi provvede attraverso la propria componente aeronavale, mentre la gestione e il coordinamento dei relativi servizi di ordine e sicurezza pubblica continuano a far capo alla responsabilità del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Autorità provinciali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Al precedente paragrafo 1.5 sono stati formulati indirizzi in merito alle attività che la Guardia di finanza è chiamata ad espletare per contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina via mare e, più in generale, per tutelare la sicurezza in questo specifico ambito.

Per gli altri settori di intervento si confermano le indicazioni recate dal citato D.M. 25 marzo 1998, in base alle quali il predetto Corpo sviluppa le attività di controllo del territorio sul mare, per fini di ordine e sicurezza pubblica, secondo i piani coordinati approvati dai Prefetti, individuati nel medesimo decreto ministeriale e le direttive di coordinamento tecnico-operativo impartite per lo svolgimento dei singoli servizi dai Questori.

Restano ferme le specifiche attribuzioni devolute alla Guardia di finanza dalle vigenti normative relativamente alle attività di vigilanza assolte per finalità di polizia economico-finanziaria, nonché quelle rimesse dalle vigenti normative alle altre Forze di polizia.

Il Corpo della guardia di finanza assicura con i propri mezzi navali il supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo di polizia penitenziaria per le attività connesse all'assolvimento dei rispettivi compiti d'istituto, secondo le modalità stabilite nei protocolli d'intesa adottati nell'ambito Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro dell'Interno

2.RAZIONALIZZAZIONE DEI PRESIDI DI POLIZIA

2.1

L'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, demanda al Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, la determinazione di misure volte a razionalizzare la dislocazione delle Forze di polizia sul territorio.

Si tratta di un processo da attuarsi con la necessaria gradualità in un arco temporale pluriennale e che punta a modulare l'attuale "rete dei presidi", in rapporto alle specifiche realtà locali e alla loro evoluzione, pure di carattere urbanistico, secondo una logica sistemica di livello nazionale che guarda nel contempo a superare le eventuali diseconomie di scala, con il fine di realizzare maggiori livelli di sicurezza attraverso un più incisivo controllo del territorio, che potrà così avvantaggiarsi anche degli assetti specialistici per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare transitati dal Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

Restano ferme le specifiche disposizioni e direttive che definiscono le modalità di composizione dei concorsi ai dispositivi deputati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni e riunioni pubbliche o eventi di particolare rilevanza.

2.2

Il processo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 177/2016, nel tenere conto dell'esigenza di assicurare una coordinata presenza della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, oltre che adeguati livelli di sicurezza e di presidio, è determinato, in continuità con gli indirizzi stabiliti con le richiamate direttive del 12 febbraio 1992 e del 25 marzo 1998, privilegiando l'impiego della Polizia di Stato nei comuni capoluogo e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio: criterio che considera anche le previsioni di cui all'art. 177 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché i provvedimenti di riorganizzazione degli uffici delle Forze di polizia di livello provinciale in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri.

L'art. 3 dello stesso decreto legislativo non prevede un'applicazione rigida del citato principio, ammettendo specifiche possibilità di deroga nel precipuo intento di tenere conto delle molteplici realtà esistenti sul territorio nazionale.

La norma, in particolare, ancora la possibilità di azionare tali deroghe in presenza di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica, da individuare sulla base di parametri oggettivi di riferimento che tengano conto delle situazioni rinvenibili sulle diverse realtà territoriali.

2.3

Con la presente direttiva sono quindi definiti i parametri che, in linea generale, dovranno essere utilizzati per individuare i presidi connotati da livelli di forza non commisurati, sovra/sottodimensionati, alle rispettive giurisdizioni e sui quali orientare interventi di riequilibrio e, in secondo luogo, provvedimenti di istituzione, accorpamento e soppressione.

Il Ministro dell'Interno

Ferma restando la possibilità di fare ricorso ad ulteriori elementi valutativi, dettati dalla peculiarità o eccezionalità delle situazioni, i predetti indicatori dovranno consistere in fattori espressivi - da soli o combinati tra loro – delle caratteristiche socio-economiche di ciascuna realtà e delle relative dinamiche criminali o comunque rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
In questo senso, ad esempio, potranno essere assunti come elementi di riferimento: l'estensione e la conformazione dei territori, nonché la relativa demografia; le condizioni dell'inurbamento e dei collegamenti; l'eventuale presenza di infrastrutture e complessi produttivi/industriali di rilevanti dimensioni; l'esposizione ai flussi migratori, le istanze di sicurezza avanzate dalle collettività.
Naturalmente, la modulazione dei dispositivi territoriali dovrà tenere conto, in modo particolare, degli indicatori relativi alla presenza o ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, nonché alle manifestazioni della delinquenza diffusa e predatoria, suscettibili di incidere sulla vivibilità del territorio e sul suo sviluppo, determinando una compressione significativa dei diritti di libertà.
La valutazione dovrà, altresì, considerare l'evoluzione dello scenario di rischio, alla luce dell'emersione di nuovi agenti della minaccia, ponderando attentamente anche la presenza di particolari situazioni di contesto caratterizzate da maggiori livelli di esposizione ad azioni terroristiche o dimostrative.
Tali fattori, cui si aggiungono le complesse problematiche che interessano soprattutto le grandi realtà urbane, hanno inoltre modificato profondamente anche "l'ambiente operativo" con il quale le Forze di polizia, soprattutto quelle a competenza generale, sono chiamate a confrontarsi nello sviluppo dell'azione di controllo del territorio. Per tali ragioni, a queste evoluzioni deve corrispondere una conseguente rivisitazione delle strategie di prevenzione e contrasto di cui la dislocazione e il numero di presidi delle Forze di polizia rappresentano indubbiamente un aspetto significativo.

2.4

Il processo, costante e continuo nel tempo, di individuazione della migliore dislocazione dei presidi delle Forze di polizia dovrà essere calibrato sulle necessità di rafforzamento dei livelli di sicurezza del territorio oggettivamente rilevabili in base ai citati indicatori, oltre che muoversi lungo una dimensione securitaria più ampia e mediata rappresentata dalla sicurezza percepita.
A questo fine, diventa indispensabile disporre di un modello di presidio del territorio non solo in grado di assicurare una coordinata presenza delle Forze di polizia, ma anche capace di incrementare il livello di deterrenza del crimine e quello di rassicurazione nelle comunità cittadine. Ciò, da un punto di vista metodologico, comporta che la dislocazione delle Forze di polizia dovrà assumere come punto di partenza il criterio di carattere generale che – come si è detto – privilegia l'impiego della Polizia di Stato nei capoluoghi e dell'Arma dei carabinieri nel restante territorio. Si tratta di un criterio dinamico che in un'ottica operativa è strettamente collegato a quello di presidio, rappresentandone la principale dimensione di operatività. Lo stesso, infatti, fa riferimento alla capacità del presidio di proiettare il servizio prevalentemente nel proprio ambito di competenza territoriale.

In questo senso, il criterio ricomprende e amplia quello gravitazionale della presenza dei presidi, di cui alle già richiamate direttive. Tale criterio muove dalla riconosciuta utilità della natura composita del dispositivo presidiario quando funzionale al conseguimento di maggiori livelli di sicurezza e di una migliore copertura delle aree critiche del territorio.
Su tali premesse, quindi, vanno considerate come del tutto peculiari le situazioni delle aree metropolitane e dei comuni che ne compongono l'hinterland anche per effetto delle dinamiche di conurbazione. Tali ambiti urbani dovranno formare oggetto di una valutazione specifica che tenga conto anche della necessità di assicurare una presenza delle Forze di polizia su territori assai "dilatati" e fortemente differenziati dal punto di vista delle caratteristiche urbanistiche e socio-economiche, fattori questi che sono suscettibili di incidere sulle condizioni della sicurezza pubblica.
Del pari, andranno attentamente ponderate le situazioni degli altri centri urbani di dimensioni medio-grandi che, pur non costituendo capoluoghi di provincia, possono presentare fenomeni delinquenziali o rilevanti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
È in tali ambiti, infatti, che può assumere maggiore valore la presenza composita, comunque da verificare di volta in volta, della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, con i Commissariati la prima e le Compagnie/Stazioni la seconda: presidi di legalità e punti di contatto con i cittadini, in grado di soddisfare anche le esigenze della sicurezza percepita, concretizzando una vera e propria funzione di rassicurazione sociale.

2.5

A questo riguardo si segnala l'importanza dei piani coordinati di controllo del territorio, da estendere, con le procedure di cui alla circolare n.558/A/421.2/43 del 9 dicembre 2002, anche alle località non capoluogo di provincia, ove coesistono Reparti/Uffici con capacità di garantire servizi di pronto intervento nell'arco delle ventiquattro ore.
I piani dovranno prevedere anche l'attivo coinvolgimento della Guardia di finanza per i servizi pertinenti alle attività di istituto ed il contributo delle polizie locali, secondo le linee guida definite, con appositi atti di indirizzo tecnico, dal Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, attraverso l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia, anche nel quadro delle previsioni di cui al precedente paragrafo 1.1.
Nelle restanti località, e sino alla definizione di un rinnovato modello di pianificazione, continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel piano generale di controllo del territorio del 1991 volte a garantire un costante e preventivo raccordo operativo per evitare sovrapposizioni ed al fine di assicurare il pieno e reciproco scambio informativo.
Tale modello di pianificazione dei servizi di prevenzione generale risulta anche pienamente funzionale ad assicurare l'uniforme attuazione sul territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo 112 NUE, che avrà a riferimento, per gli interventi, le sale operative della Polizia di Stato e le centrali operative dell'Arma dei Carabinieri.
Contestualmente, i Prefetti si avvarranno delle procedure informative di cui alla direttiva n. 11001/110(23) del 30 aprile 2015, recante "Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio", quale strumento di capillare conoscenza del territorio per

Il Ministro dell'Interno

adottare le strategie operative di immediata aderenza alle emergenti problematiche di ordine e sicurezza pubblica.
L'applicazione su una scala più ampia, rispetto al passato, del modello di controllo del territorio delineato dal ricordato atto di indirizzo del 9 dicembre 2002 costituisce un importante banco di prova per individuare gli spazi per un ulteriore upgrade del sistema, reso necessario dal modificarsi delle dinamiche sociali e dei fenomeni criminali.
In quest'ottica, presso l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia sarà attivata una sede di confronto congiunto interforze, volta a monitorare l'attuazione delle presenti indicazioni e i risultati raggiunti.
Le analisi sviluppate in tale sede costituiranno la base di conoscenze per il varo in prospettiva di un'organica e complessiva direttiva ministeriale finalizzata a realizzare un'ulteriore evoluzione del modello di controllo del territorio.
Tale evoluzione perseguirà l'obiettivo di mettere a disposizione dei Prefetti, costantemente supportati dai Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, strumenti in grado di realizzare una sempre più armonica pianificazione delle proiezioni di impiego delle Forze di polizia a competenza generale dislocate nei rispettivi territori.

3.6

Sul piano procedimentale, l'istituzione e la soppressione di presidi delle Forze di polizia trova la cornice di riferimento nella pianificazione a carattere generale prevista dall'articolo 6 della legge n. 121 del 1981, che comunque non esclude la possibilità, per ciascuna Forza di polizia, di promuovere mirati interventi integrativi per fronteggiare esigenze né previste né pianificate.
Il modello delineato nel citato articolo 6, che ha trovato una più dettagliata declinazione nella richiamata direttiva del 25 marzo 1998, riceve oggi rinnovato vigore dal percorso di razionalizzazione disegnato nel decreto legislativo n. 177 del 2016 di attuazione della legge n. 124/2015.
Il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, infatti, presuppone la disponibilità di strumenti di pianificazione, di carattere generale e operativo, in grado di consentire all'Autorità nazionale di avere un quadro informativo di sintesi sulla base del quale adottare le linee di azione discendenti.
In tale prospettiva, il Dipartimento della pubblica sicurezza, sotto la direzione del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, responsabile dell'effettiva attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, sulla base delle direttive del Ministro, provvede a coordinare l'attività delle Forze di polizia in coerenza con i principi contenuti nella direttiva del Ministro dell'interno n. 27- 4/A.2/UL del 12 febbraio 2001, anche in relazione alle tendenze evolutive del tema "ordine e sicurezza pubblica" e "nel rispetto degli ordinamenti e delle autonomie nonché delle vocazioni e professionalità acquisite nel tempo da ciascuna di esse".
Nel quadro suddetto, l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia attiverà un percorso che consenta di sistematizzare tale modello di pianificazione generale condiviso affinché possa costituire la cornice unitaria di riferimento, nel cui ambito collocare le strategie operative a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, veicolando verso le Forze di polizia le direttive ministeriali "arricchite di progettualità attuative" e verso l'Autorità nazionale le informazioni di ritorno dalle Forze di polizia.

2.7

Il Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, nel quadro delle proprie attribuzioni, provvederà ad analizzare, pertanto, le pianificazioni presentate dalle singole Forze di polizia a competenza generale, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 121 del 1981, anche in relazione alle proposte pervenute dai Prefetti, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e, previa comparazione delle esigenze generali e delle connesse compatibilità, elaborerà annualmente schemi generali di pianificazione

Tali pianificazioni sono presentate dal Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, entro il 30 novembre dell'anno precedente rispetto a quello di riferimento, al Ministro dell'Interno per le conseguenti valutazioni da parte del Comitato Nazionale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica e la successiva adozione, con proprio decreto.

2.8

L'attività istruttoria per la predisposizione dei predetti schemi generali, condotta dal predetto Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, oltre a prevedere una fase preliminare, curata dalla componente interna del medesimo Ufficio e volta alla predisposizione della necessaria cornice strumentale conoscitiva, si avvarrà di un'ulteriore fase di condivisione nell'ambito di un apposito Tavolo permanente presso il citato Ufficio, allargato ai rappresentanti, esterni all'Ufficio, designati dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dal Corpo della guardia di Finanza, limitatamente alle esigenze di concorso, per un confronto volto a realizzare la migliore convergenza possibile.

2.9

Per quanto attiene al Corpo della Guardia di Finanza, la relativa dislocazione territoriale è prioritariamente correlata alle specifiche finalità di polizia economico- finanziaria ed assunta anche in funzione delle esigenze di concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 2.10.

In tale ultimo contesto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 2016, la ridefinizione della dislocazione territoriale dei reparti tiene anche conto dei criteri dettati per la riorganizzazione dei presidi delle due Forze di polizia a competenza generale.

2.10

Le proposte di istituzione e soppressione dei presidi territoriali delle Forze di polizia a competenza generale sono esaminate in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nel rispetto dei richiamati criteri di valutazione.

L'analisi sviluppata in sede di Comitato, con riferimento alle Forze di polizia a competenza generale, opportunamente veicolata attraverso l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, potrà essere utile ad orientare le determinazioni che il Comandante generale della Guardia di finanza dovrà assumere, ai sensi dell'articolo

Il Ministro dell'Interno

3, comma 2, del decreto legislativo 177/2016, in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, ambito nel quale il predetto Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'Interno a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 68/2001.
In tale contesto, il Prefetto, quale Autorità provinciale di pubblica sicurezza e garante dell'attuazione delle direttive emanate in materia, provvede a fornire all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre agli elementi emersi in sede di C.P.O.S.P., ogni indicazione utile per valutare le specifiche esigenze sottese all'adozione della soluzione ordinativa proposta.

2.11

La presente direttiva deve essere applicata anche ai piani di razionalizzazione già programmati o in corso di programmazione da parte della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e, limitatamente al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza, del Corpo della guardia di finanza, senza pregiudizio, in ogni caso, per gli interventi rispetto ai quali già si siano consolidate iniziative sul piano finanziario ed infrastrutturale che ne rendano improponibile il riesame.

2.12

Il Ministro dell'interno, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, valuta, in relazione ad esigenze di carattere eccezionale, l'opportunità di istituire e sopprimere presidi territoriali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri, anche in difformità ai criteri sopra enunciati, promuovendo l'attivazione delle conseguenti procedure.

MOD 4 PSC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 333.A/9806.C.3.1/ 4496 -2017 Roma, 22 SET. 2017

OGGETTO Congedo straordinario retribuito ex art. 42, commi 5 e ss. del decreto legislativo n. 151 del 2001 - Modifiche introdotte dall'art. 45, comma 16, del decreto legislativo n. 95/2017 sulla progressione della carriera.

ALL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
CON FUNZIONI VICARIE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE
DELLA P.S. - DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
- Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
- Ufficio Ordine Pubblico SEDE
- Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
- Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
- Segreteria Tecnica del Programma Operativo "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" SEDE
- Ufficio per gli Interventi di Sviluppo delle Attività Amministrative SEDE
- Ufficio per le Relazioni Sindacali SEDE

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	SEDE
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	SEDE
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA	ROMA
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	ROMA
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE	ROMA
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	ROMA
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	ROMA
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	ROMA
AL CENTRO RICERCA SICUREZZA	ROMA

MOD. 4 P.S.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AL SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA — LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA — ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO — ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA — ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI — ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI — ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE" — SEDE

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA — PALERMO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE — LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA — LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA — LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI — LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO — LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA — LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO — LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO — LADISPOLI - ROMA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO — LA SPEZIA

AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO — NAPOLI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE — LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO — LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI — LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI — LORO SEDI

AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO — LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI — SENIGALLIA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. — LORO SEDI

E, PER CONOSCENZA:

AI SIGG.RI PREFETTI — LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DI GOVERNO — BOLZANO - TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA — AOSTA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Come noto, con Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, Supplemento Ordinario n. 30, è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente le disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Tra le prescrizioni contenute nel citato decreto si richiama, in particolare l'art. 45, comma 16, che innovativamente ha previsto:

"i periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera"

Alla luce di tale disposizione si rende necessario modificare le precedenti istruzioni fornite da questa Direzione Centrale con circolare n. 333-A/9806.G.3.1/2015-2013 del 24 aprile 2013, con la quale veniva precisato che il congedo di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 151/2001 non poteva essere ritenuto utile ai fini della progressione della carriera e che le copie dei relativi decreti dovevano essere inviate ai competenti Servizi del personale per la rideterminazione del posto di ruolo del dipendente che aveva utilizzato il congedo.

Poiché l'art. 45, comma 16 del d. lgs. 95/2017 stabilisce, invece, che tale istituto è **valido ai fini della progressione di carriera** e, conseguentemente, non produce più effetti negativi sulla posizione in ruolo dei dipendenti fruitori del beneficio, si comunica che non devono essere più trasmesse ai Servizi di questa Direzione Centrale le copie dei relativi decreti.

Si evidenzia che, per espressa previsione normativa, la disposizione in esame decorre dal **1 gennaio 2017.**

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale Doppiavela, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

IL DIRETTORE CENTRALE
Papa

555/RS/01/30/H/004524

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 555/H/NUBer

Roma, 2 ottobre 2017

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	TRENTO
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	BOLZANO
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA – SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG.	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	ROMA
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	SEDE
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO – UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI	SEDE
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI
AL SIG	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	SENIGALLIA
AI SIGG	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A	LORO SEDI
AL SIG.	DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	LADISPOLI ROMA
AL SIG	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	NAPOLI
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA
AI SIGG	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI

AL SIG	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI ED ISPETTORI	SEDE
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	SEDE
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI	SEDE

OGGETTO: **Chiarimenti in materia pensionistica e previdenziale.**

Premessa

Con la presente Circolare si vuole fornire uno strumento utile agli operatori di settore al fine di instaurare, da un lato, un corretto procedimento pensionistico, dall'altro di consentire, attraverso una opportuna divulgazione del contenuto, una adeguata informazione al personale della Polizia di Stato.

Com'è noto la gran parte delle informazioni qui contenute sono state portate a conoscenza in occasione delle intervenute modifiche normative alle norme pensionistiche che si sono succedute nel tempo.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

L'ottica che si intende perseguire con tale strumento è pertanto quella di raccogliere in un unico documento le principali informazioni che possano meglio far comprendere al personale della Polizia di Stato quali adempimenti si rendano necessari porre in atto per un corretto instaurarsi del procedimento pensionistico nonché ogni elemento utile riguardo gli istituti pensionistici che incidono sul trattamento di quiescenza

****

Nel corso degli anni 2010 e 2011 sono state emanate norme, intese alla stabilizzazione dei conti pubblici che hanno inciso in diversa misura sulle modalità di accesso al trattamento pensionistico. Questa Direzione Centrale ha emanato al riguardo le circolari esplicative:

Circolare n. 333/H/G47 del 22/11/2010
Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010
"Articolo 12 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010, n. 122 - Interventi in materia pensionistica."

Circolare n. 333/H/G49 del 26/07/2011
"Legge 15 luglio 2011, n. 111 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici. Art. 18."

Circolare n. 333/H/G49 del 21/11/2011
"Legge 14 settembre 2011, n. 148 – conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo."

Circolare n. 333/H/G49 del 11/01/2012

"Decreto legge del 6 Dicembre 2011, n. 201 recante: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità' e il consolidamento dei conti pubblici." convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici."

Circolare n. 333/H/G49 del 10/01/2013

"Adeguamento a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico. Messaggio INPS n. 545/2013 del 10/01/2013"

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Circolare n. 333/H/G49 del 20/03/2015

"Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 dicembre 2014-Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza".

Circolare n. 333/H/G55 del 20/04/2015

"Legge di stabilità 2015 -Disposizioni in materia pensionistica".

Dopo aver indicato le circolari con le quali sono state illustrate le novità legislative che hanno inciso, tra l'altro, sulle modalità di conseguimento del diritto e dell'accesso alla pensione, si illustrano i criteri in ordine al conseguimento della pensione di vecchiaia e di anzianità.

DIRITTO E ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

A) *PENSIONI DI ANZIANITA'*

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Pensione di anzianità.

ANNO	Acquisizione diritto REQUISITI	Accesso al trattamento FINESTRA MOBILE
2017	42 anni anzianità contributiva utile + 7 mesi	15 mesi
2018	42 anni anzianità contributiva utile + 7 mesi	15 mesi
2017	57anni + 7mesi e 35 anni anzianità contributiva utile	12 mesi
2018	57anni + 7mesi e 35 anni anzianità contributiva utile	12 mesi
2017	53anni + 7 e max anzianità al 31/12/2011	12mesi
2018	53anni + 7 e max anzianità al 31/12/2011	12mesi

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Le novità del nuovo sistema di calcolo pro-quota contributivo dal 1° gennaio 2012

Si rappresenta che l'articolo 24, comma 2 della legge 214 del 2011 ha previsto che la quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 sia calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza l'aliquota pensionistica maturata al 31/12/2011 non può essere ulteriormente incrementata, atteso che per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012 la relativa quota di pensione si determina con il sistema di calcolo contributivo, non più basato sulle aliquote pensionistiche, per la generalità dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell'articolo 24 della citata legge 214/2011 e quindi il Personale della Polizia di Stato.

Pertanto il requisito della massima anzianità contributiva dovrà sussistere alla data del 31/12/2011.

Di converso il requisito dell'età anagrafica dei 53 anni potrà essere raggiunto anche in data successiva al 31/12/2011

Per completezza di informazione si ritiene utile riportare quanto indicato nella circolare del 07/12/2010 in ordine al parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che, chiamato ad esprimersi sulla problematica in specie, ha avuto modo di precisare che durante il periodo dei dodici mesi dalla data di maturazione del diritto alla pensione, i dipendenti *"possono permanere regolarmente in servizio, in quanto non può esservi soluzione di continuità tra stipendio e pensione e ciò al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, in osservanza degli articoli 3 e 38 della Costituzione"*.

Pertanto, gli interessati, per evitare soluzione di continuità tra lo stipendio e la pensione, dovranno chiedere di permanere in servizio dalla data di acquisizione del diritto alla data di esaurimento della c.d. "finestra mobile", ovvero fino alla data di accesso all'assegno di pensione.

Per quanto concerne le modalità di presentazione delle istanze di collocamento a riposo si rimanda alla lettura della **Circolare n. 333/H/G47 del 07/12/2010.**

ESEMPI

requisito maturato nel 2016

Nonni e 7 mesi e 35 anni	Diritto pensione	Finestra mobile	Decor. Effettiva assegno
15/03/2016	15/03/2016	15/10/2017 (+15 mesi)	15/10/2017

Esempio 2017 57 e 7 mesi e 35 anni

57 anni e 7 mesi e 35 anni	Diritto pensione	Finestra mobile	Decor. Effettiva assegno
05/03/2017	05/03/2017	05/03/2018 (+12 mesi)	05/03/2018

Si precisa, infine, che nel caso di cessazione per dimissioni, la domanda per la prestazione pensionistica da presentarsi all'INPS on line, secondo le modalità illustrate successivamente, dovrà essere preceduta dalla domanda di dimissioni dal servizio, ai sensi dell'articolo 124 del T.U. 3/1957, da presentarsi, tramite l'Ufficio di appartenenza alla Prefettura della sede di servizio o, per il personale Dirigente e Direttivo, al Servizio Dirigenti Direttivi ed Ispettori di questa Direzione Centrale.

B)PENSIONI DI VECCHIAIA

Come già precisato nella Circolare n. 33311/G49 del 10 gennaio 2013 "*il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013 continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione*".

I limiti di età previsti dal D.Lvo. 334/200 sono i seguenti:

- Dirigente Generale 65 anni
- Dirigente Superiore 63 anni
- Qualifiche Inferiori 60 anni

Pertanto se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità, e " sono esauriti" gli effetti della finestra mobile, cesserà dal servizio ai predetti limiti di età.

Di converso, "*qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica I di appartenenza e non abbia, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi dal 2016 + 1 anno per la c.d. finestra mobile.*

ANNO	REQUISITI	FINESTRA MOBILE
2017	60/63/65 +7mesi	12 mesi
2018	60/63/65 +7mesi	12 mesi

Pertanto, in mancanza dei requisiti dell'anzianità il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra.
A. limiti ordinamentali + 7 mesi + finestra mobile
B. pensione di anzianità + finestra mobile.

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile il dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Decorrenza del trattamento pensionistico

Anche per la pensione di vecchiaia valgono le stesse riflessioni operate per la pensione di anzianità in ordine all'applicazione del differimento di 12 mesi qualora i dipendenti non abbiano già maturato alla data di conseguimento dei limiti di età i requisiti previsti e sopra illustrati per la pensione di anzianità.

ESEMPI

1) **disapplicazione degli incrementi della speranza di vita**

A. Al limite di età, maturati i 35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) ed esaurita la finestra mobile = cessazione ai limiti ordinamentali.

Esempio:

35 anni al 1/8/2016 + finestra mobile = 1/8/2017
limiti di età 1/9/2017
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 01/09/2017

B. Al limite di età, maturati i 35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio)e non ancora esaurita la finestra mobile = cessazione per limite di età all'esaurimento della finestra mobile sull'anzianità.

Esempio:
35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio)
al 15/11/2016 + finestra mobile 15/11/2017
limiti di età 1/9/2017
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 16/11/2017.

In questi due casi, come previsto dal messaggio 545/2013 INPS sui limiti di età non opera l' incremento di 7 mesi per l'adeguamento della speranza di vita

2) **applicazione degli incrementi della speranza di vita**

A. Al limite di età
maturati 30 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) = cessazione ai limiti ordinamentali aumentato di 7 mesi speranza di vita e 12 mesi di finestra mobile.

Esempio:
limiti di età 1/4/2017, con 30 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio)
COLLOCAMENTO A RIPOSO al 1/4/2017 – 7 mesi +12 mesi = DAL 1/11/2018

B Al limite di età non sono stati maturati ancora i 35 anni di anzianità contributiva utile (comprensiva delle maggiorazioni di servizio) ma vengono maturati successivamente = cessazione per limite di età avverrà al conseguimento del primo tra i requisiti di accesso alla pensione tra:

Limite ordinamentale + 7 mesi di speranza di vita+ 12 mesi e requisito per il diritto alla pensione di anzianità + finestra mobile

Esempio
limite età 1/4/2017 +7 mesi +12 mesi = 1/11/2018
35 anni 1/5/017 +12 mesi = 1/5/2018
COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 2/5/2018

C) PENSIONE PER INFERMITA'

E' la prestazione che spetta ai dipendenti della Polizia di Stato dispensati dal servizio per infermità, dipendenti o meno da causa di servizio che li rendano inidonei al servizio

Il requisito contributivo richiesto è di almeno 15 anni di servizio utile di cui 12 anni di servizio effettivo (articolo 52 del T.U.1092/1973 e art. 1 comma 32 della legge 335/1995).

La decorrenza del pagamento della pensione è il giorno successivo alla data di dispensa dal servizio

D) PENSIONE DI INABILITA' – ART. 2 COMMA 12 LEGGE 335/1995. D.M. 187/1997.

La pensione diretta di inabilità, erogata a domanda, istituita a partire dal primo gennaio 1996, è un trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, per infermità che non dipenda però da causa di servizio.

REQUISITI

- Avere almeno un'anzianità contributiva di 5 anni di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.
- Risoluzione del rapporto per infermità non dipendente da causa di servizio.
- Riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa accertata con verbale dalla competente Commissione Medico Ospedaliera.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

MISURA

Nella circolare n. 37/2012 l' INPS prevede che: " *la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate o decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al periodo mancante al raggiungimento del* ***sessantesimo anno di età*** *(articolo 1, comma 15, della legge n. 335/1995)."*

Per la richiesta della pensione di inabilità prevista dalla legge 335/1995 si rimanda alla circolare di questa Direzione Centrale n. 333H/N18 del 22 luglio 1998.

Il dipendente dovrà presentare domanda per la richiesta della pensione di inabilità prevista dalla legge 335/1995, per il tramite dell'Ufficio di appartenenza alla Prefettura della sede di servizio, unendo la specifica certificazione medica prevista dal DM387/1997 (articolo 3).

La Questura o Reparto di appartenenza provvederà ad interessare la competente Commissione Medico Ospedaliera per l'emissione del prescritto giudizio medico legale.

Come detto si rimanda alla circolare del 22 luglio 1998 in ordine alle competenze per la risoluzione del rapporto di lavoro.

E) PENSIONE INDIRETTA

Hanno diritto alla pensione indiretta, i superstiti del dipendente della Polizia di Stato deceduto in attività secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d'età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore.
E' inoltre necessario che il dipendente della Polizia di Stato abbia maturato 15 anni di anzianità contributiva o 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte.
Decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del dipendente fino a quando perdurano le condizioni soggettive richieste dalla legge per acquisire il diritto.

MISURA:

La pensione è costituita da una quota percentuale dell'importo del trattamento diretto spettante al dante causa, correlata al nucleo dei superstiti

Quote percentuali - articolo 1 punto 41 della legge 335/1995. -

Coniuge	60%
Coniuge con un orfano (60% coniuge, 20% orfano)	80%
Coniuge con due o più orfani 60% coniuge, 40% orfani)	100%
Orfano solo	70%
Due orfani	80%
Tre o più orfani	100%
Genitori	15% ciascuno
Fratelli e sorelle (fino a sei)	15% ciascuno
Fratelli e sorelle (da sette in poi)	100%

CUMULO DELLA PENSIONE INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ CON ALTRI REDDITI

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti o delle pensioni indirette sono cumulabili con i redditi del titolare nel limite stabilito dalla tabella F allegata alla legge 335 del 1995. Si riportano i limiti di reddito per l'anno 2017.

	Riduzione	% Pensione
Fino a € 19.573,71	Nessuna	
oltre € 19.573,71e fino a € 26.098,28	25%	75%
oltre € 26.098,28 e fino a € 32.622,85	40%	60%
oltre 32.622,85	50%	50%

COME SI OTTENGONO LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

L'INPS, sin con la circolare 131/2012, ha previsto l'invio telematico delle domande per ottenere le prestazioni pensionistiche

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

L'invio telematico è possibile utilizzando:

- Il Pin on Line- Pin Dispositivo
- Contact Center Integrato – n. 803164;
- Patronato

Di seguito alle direttive dell'INPS, questa Direzione Centrale ha diramato le sotto elencate circolari con le quali ha illustrato le indicazioni dell'INPS in ordine alle modalità di invio delle richieste:

n. 333/H/N18 ter	del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter	del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter	del 27 marzo 2013
n. 333/H/N18 ter	dell'01 aprile 2013
n. 333/H/N18 ter	del 6 maggio 2013

A puri scopi agevolativi si fornisce il seguente iter per richiedere la pensione Ordinaria e la pensione Privilegiata.

Qualora si intendesse produrre le richieste di prestazioni pensionistiche avvalendosi del proprio pin dispositivo, attraverso l'Home Page dell'INPS- tutti i servizi-G- Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati- inserire i dati del codice fiscale e del proprio pin **dispositivo** e seguire le indicazioni per la prestazione richiesta.

I dipendenti, prossimi al pensionamento, che intendano continuare ad avvalersi delle prestazioni creditizie fornite dall'Ente previdenziale, in sede di richiesta della pensione, dovranno chiedere l'adesione al Fondo credito evidenziando la loro scelta all'apposito campo, direttamente nel modulo di richiesta di pensione ordinaria

In particolare per la pensione di vecchiaia e di anzianità, per le quali è possibile individuare con congruo anticipo la data di cessazione, copia della predetta domanda (che si ottiene direttamente dal sito INPS provvedendo a stampare la domanda compilata e inviata all'INPS) dovrà essere trasmessa, tramite l'Ufficio di appartenenza, alla Prefettura – U.T.G. competente, almeno cinque mesi prima della data di cessazione.

Si ritiene opportuno precisare che nell'ipotesi di richiesta di pensione privilegiata sarà necessario richiedere PENSIONE DI INABILITA' e proseguire con le indicazioni richieste, tra le quali le infermità per le quali si intende richiedere la pensione privilegiata.

In relazione a quest'ultimo istituto, si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare 333H/N18TER del 24/11/2015, con la quale sono stati illustrati i " *Nuovi adempimenti relativi*

alla fase istruttoria della pensione privilegiata del personale della Polizia di Stato. Messaggio INPS 7115 del 23/11/2015."

In sintesi per le domande di pensione privilegiata presentate dal 23/11/2015, l'istruttoria delle medesime sarà a cura del Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza, al quale quindi verrà inoltrata copia della richiesta inviata in via telematica all'INPS.

ISTITUTI PARTICOLARI

a) **Maggiorazione dei servizi**

L'articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale della Polizia di Stato:

- **articoli 19, 20 e 21 del DPR n.1092/1973** concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
- **articolo 3, comma 5, della legge n.284/1977**, servizio di istituto;

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il **sistema retributivo**, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Pertanto il personale destinatario del sistema contributivo pro quota (dal 01/01/2012) avrà valorizzate le maggiorazioni di servizio sulla quota retributiva al 31/12/2011.

Nei confronti dei destinatari di un **sistema di calcolo misto**, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto – nei limiti di 5 anni- mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione **del diritto alla pensione e non della misura**

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

b) **i sei scatti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 165/1997**

In virtù dell'articolo 4 del Dlgs n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato

Liquidazione con le regole del sistema retributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sull'ultimo stipendio c.d. "parametrato", sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità,sull'eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950.

Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull'ultimo stipendio, con esclusione dell'importo relativo alle quote mensili di cui all'articolo 161 della legge n. 312/80.

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti *"in aggiunta alla base pensionabile"*, l'importo corrispondente al beneficio– rapportato all'aliquota pensionistica totale maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio – è aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.

Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio, ovvero della base di calcolo.

Per coloro i quali sono destinatari del sistema contributivo pro quota, dall'1/1/2012, tale modalità di calcolo opera da detta data.

L'ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell'imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.

Per il personale destinatario del sistema misto o contributivo pro rata rimane ferma, comunque, la valorizzazione del beneficio dei sei scatti per la quota retributiva con le modalità illustrate.

c)meccanismo di incremento della base pensionabile); (c.d. moltiplicatore)

Art. 3. D.Lvo. 165/97 comma 7

"7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliario, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato."

La norma, introdotta originariamente per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, non destinatario dell'ausiliaria e in possesso di una anzianità al 31/12/1995 inferiore ai 18 anni, diventa applicabile anche per coloro che, precedentemente destinatari del sistema retributivo, dal 01/01/2012 (con il pro-quota) entrano nel sistema misto.

A tal riguardo si richiamano le indicazioni fornite con le circolari del 30/09/2013 e 20/11/2013.

LE NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DEL TFS/TFR
IMPORTI

La legge di stabilità per il 2014 ha previste modifiche agli importi di pagamento della buonuscita, per i quali era già previsto il pagamento in tranches

In particolare, i dipendenti che cessano dal servizio dal 1° gennaio 2014 e che conseguono i requisiti pensionistici a decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 484, della legge 147/2013 e i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti:

- in unico importo se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d'importo era 90.000 euro);

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

- in due importi se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 tale limite d'importo era 90.000 euro) ma inferiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre tale limite era di 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro e la seconda è pari all'importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
- in tre importi se l'ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 100.000 euro (fino al 31 dicembre 2013 l'importo doveva superare i 150.000 euro). In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 50.000 euro, la seconda è pari a 50.000 euro e la terza è pari all'importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.

MOTIVO CESSAZIONE	TERMINI DI PAGAMENTO
Decesso	105 giorni
Inabilità	105 giorni
Limiti di età	12 mesi
Ridotto in	<u>105 giorni dalla cessazione se</u>: 1) 53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 12/08/2011 2) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati al 12/08/2011 <u>In 6 mesi dalla cessazione se</u>: 1) 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva maturati al 31/12/2013 2) 40 anni di anzianità contributiva utile maturati dal 13/08/2011 al 31/12/2013 (dal 01/01/2013 + 3 mesi) 3) 53 anni e 3 mesi di età (fino al 31/12/2013)e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza maturata entro il 31/12/2011
Dimissioni /Destituzione	24 mesi

Tenuto conto della rilevanza degli argomenti trattati che incidono sulle posizioni pensionistiche e previdenziali del personale amministrato si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti del contenuto della presente.

IL DIRETTORE CENTRALE
Papa

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Prot. nr. 333-G/ riordino 2017/aa.gg.202 Roma, 04/10/2017

- ALLE PREFETTURE-UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE V ALLE D'AOSTA AOSTA
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI BOLZANO E TRENTO
- AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA LORO SEDI
- AL SIG. DIRIGENTE DEL REPARTO A CA VALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO LADISPOLI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO LA SPEZIA
- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELL'UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-GESTIONALI SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E.C.R.A. SENIGALLIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE NAPOLI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

e, per conoscenza
-AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELL' AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI
E FINANZIARIE SEDE
-ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEDE
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio Relazioni Sindacali SEDE

OGGETTO: Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche." – Trattamento economico del Personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato.

1. PREMESSA

Sul supplemento ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017 – Serie Generale – è stato pubblicato il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

In particolare, l'articolo 45 del citato provvedimento introduce importanti innovazioni nel sistema retributivo del personale della Polizia di Stato i cui effetti si riportano analiticamente.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO ED ACCESSORIO DEL PERSONALE PARAMETRIZZATO

- **Stipendi parametrali** (artt. 2 e 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal 1° **ottobre 2017**, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al D.lgs. n.95/2017 e i relativi parametri sono attribuiti a decorrere dalla medesima data.

Sono state introdotte:

- **nuove qualifiche/denominazioni** nei ruoli del personale non direttivo (Sostituto Commissario e Sostituto Commissario " Coordinatore" e corrispondenti; Sovrintendente Capo Coordinatore e corrispondenti; Assistente Capo Coordinatore e corrispondenti);
- **nuovi parametri stipendiali connessi con le anzianità** di servizio/qualifica prestato nelle posizioni apicali del ruolo dei Sovrintendenti e corrispondenti (Sovrintendente Capo con quattro anni nella qualifica) e del ruolo Assistenti e Agenti e corrispondenti (Assistente Capo con cinque anni nella qualifica).

E' stata disposta, altresì, la soppressione dei parametri relativi alla posizione del Sovrintendente Capo più otto anni nella qualifica e dell'Assistente Capo più otto anni nella qualifica.

Gli Ispettori Capo che al 1^ **gennaio 2017** hanno maturato un'anzianità di servizio nella qualifica pari o superiore a nove anni sono promossi, **con la medesima decorrenza** e previo scrutinio a ruolo aperto per merito comparativo, alla qualifica di Ispettore Superiore.

Nella **tabella** 1, sono, pertanto, riportati gli stipendi parametrali, distinti per grado e qualifiche, opportunamente adeguati nelle relative misure.

Al personale che, in virtù dei provvedimenti normativi in esame, consegue nell'arco dell'anno 2017 una promozione alla qualifica superiore, con decorrenza antecedente al **1^ ottobre 2017**, dalla data di promozione e fino al **30 settembre 2017**, si attribuisce il parametro vigente alla relativa data di promozione (Decreto del Presidente della Repubblica 1^ ottobre 2010, n. 184).

Ai Vice Questori Aggiunti della Polizia di Stato (e gradi corrispondenti), con un'anzianità inferiore a tredici anni dal conseguimento della nomina a funzionario, limitatamente al periodo compreso tra il **1^ ottobre e il 31 dicembre 2017**, è attribuito il **parametro stipendiale 154,00**.

- **Assegno funzionale**

A decorrere dal **1^ gennaio 2017**, gli importi dell'assegno funzionale annui lordi di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono attribuiti sulla base dell'allegata **Tabella 2**.

- **Contributo straordinario** (art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017)

Il contributo straordinario, pari a 80,00 euro mensili spettante al personale delle Forze di Polizia non destinatario di trattamento economico dirigenziale, introdotto dall'articolo 1, comma 972 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e prorogato dall' art. 1, comma 365, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 , cessa di essere corrisposto alla data del **30 settembre 2017** e al personale in servizio a tale data sarà erogato, con un'emissione speciale nella mensilità di **ottobre 2017**, un assegno lordo ***una tantum*** **pari a euro 350,00**. E' escluso dall'attribuzione del predetto emolumento il personale non ancora inserito nei ruoli delle Forze della Polizia di Stato.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- **Compenso per lavoro straordinario** [art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017]

Con decorrenza 1^ **ottobre 2017** i compensi per lavoro straordinario in favore delle nuove qualifiche del personale contrattualizzato sono riportati nella tabella seguente (misure orarie lorde):

Qualifica	Feriale	Festivo o Notturno	Notturno festivo
Sostituto Commissario Coordinatore (e qualifiche corrispondenti)	14,83	16,76	19,35
Sovrintendente Capo + 4 Anni Qlf (e qualifiche corrispondenti)	12,59	14,23	16,42
Assistente Capo + 5 Anni Qlf (e qualifiche corrispondenti)	11,59	13,10	15,11

- **Rideterminazione delle indennità operative per il personale contrattualizzato**
(Art. 10, comma 12, D.lgs. n. 94/2017)

Il comma 12, art.10 D.LGS. n.94/2017 ha apportato talune innovazioni in ordine all'indennità mensile di impiego operativo di base (ex art.2 legge 78/83) che hanno riflessi sulle indennità operative percepite dal personale della Polizia di Stato.

In particolare sono state introdotte per l'indennità di impiego operativo di base ulteriori tre nuove fasce di anzianità ed un nuovo grado/qualifica riguardanti il personale contrattualizzato, con decorrenza **1^ gennaio 2017**, i cui importi lordi sono indicati nella seguente **tabella A**:

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TABELLA A

Qualifiche e anzianità Forze Armate	Qualifiche ed Anzianità Polizia di Stato	Indennità di Impiego operativo (Art.2 legge 78/83)
Sottotenente con 15 anni di servizio complessivamente prestato	Vice Commissario con 15 anni di servizio complessivamente prestato	258,83
Maresciallo ordinario - 25 anni di servizio complessivamente prestato	Ispettore con 25 anni di servizio complessivamente prestato	299,55
Maresciallo con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Vice Ispettore con 25 anni di servizio complessivamente prestato	299,55
Luogotenente	Sostituto Commissario	343,44

Alcune specifiche in materia di indennità operative :

- Le modifiche da apportare alle misure economiche vigenti dell'indennità di impiego operativo e la nuova corrispondenza delle qualifiche e dei gradi tra il personale delle Forze Armate e quello delle Forze di Polizia (art.1 comma 1 lettera b. del decreto legislativo n. 94/2017 e art. 45 comma 14 del decreto legislativo n. 95/2017) hanno reso necessario **l'aggiornamento degli importi mensili lordi connessi alle indennità di aeronavigazione, di volo, di imbarco e relative supplementari e relativi "trascinamenti" e di indennità di comando terrestre.**

- Le nuove misure economiche dei predetti emolumenti sono contenute nell'allegato "T" parte integrante del presente documento, consultabile sul Portale di questo Servizio Tep e Spese Varie al link dedicato alla Divisione Terza – Documenti.
  Il predetto allegato è composto da n.34 tabelle per indennità operative di cui la prima tabella riporta le misure economiche relative all'indennità di impiego operativo di cui all'art.2 della legge 78/83 costituente la base di calcolo per la determinazione degli importi delle altre indennità operative.

- Per il personale destinatario di indennità appartenente alle qualifiche di assistente capo, sovrintendente capo e sostituto commissario capo con denominazione di "coordinatore" la misura economica spettante a titolo di indennità operativa è rapportata all'anzianità di servizio complessivamente prestato.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO ED ACCESSORIO DEL PERSONALE DIRIGENTE

- **Stipendi – Modalità di determinazione e progressione economica**
  [art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

Con effetto dal **1° gennaio 2018**, gli stipendi iniziali del personale dirigente della Polizia di Stato, come individuato dal novellato D. Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, a partire dalla qualifica di Vice Questore Aggiunto e qualifiche corrispondenti, sono determinati negli importi annui lordi riportati nella **tabella n. 3.**

Dalla medesima data, la progressione economica, nell'ambito di ogni livello/qualifica, si sviluppa in otto classi biennali del 6%, computate sul valore iniziale e in successivi aumenti periodici biennali del 2,50%, calcolati sul valore della ottava classe. Tale dinamica di aumento automatico non trova applicazione per il grado di Vice Questore Aggiunto (e qualifiche corrispondenti), al quale è attribuito un incremento del 3%, determinato sulla misura iniziale, dopo tre anni di permanenza nella medesima qualifica e fino al raggiungimento di quella successiva.

La determinazione dello stipendio da assegnare ai dirigenti interessati, al momento dell'accesso ai suindicati livelli stipendiali a seguito di promozione, ovvero di maturazione delle previste anzianità dalla nomina a funzionario, è effettuata considerando la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero di anni indicati, per ciascun livello, nella **tabella n. 4.**

La suindicata procedura non è eseguita per i gradi di Vice Questore Aggiunto, Vice Questore e Primo Dirigente (e qualifiche corrispondenti) al compimento del ventitreesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a funzionario. In questa circostanza è accordato unicamente lo stipendio iniziale appositamente rideterminato del pertinente livello e non si dà luogo alla progressione economica automatica in funzione del decorso dell'anzianità di servizio (incremento corrisposto ogni due anni); la prevista operazione di inquadramento stipendiale e la conseguente attivazione dello sviluppo per classi e/o scatti sono posti in essere, con le modalità sopra descritte, solo al compimento del venticinquesimo anno di servizio dal conseguimento della nomina a funzionario.

Ai fini dell'inquadramento stipendiale, **per anni di servizio effettuati dal conseguimento della nomina a funzionario della Polizia di Stato devono intendersi quelli svolti dalla decorrenza giuridica di detta nomina o qualifica**; il servizio da funzionario è solo quello prestato in tale posizione o **come funzionario/ufficiale del Comparto Sicurezza** di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, escludendo eventuali periodi prestati con qualifica diversa da quella di funzionario ovvero i periodi non utili ai fini giuridici secondo la normativa vigente.

Gli importi degli stipendi a partire dalla qualifica di Vice questore Aggiunto e quelli discendenti dalla relative progressione economica sono assoggettati ai meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (incremento annuale del trattamento economico in godimento disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni conseguito nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati rilevato dall'I.S.T.A.T.); inoltre gli stessi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sull'assegno alimentare e negli altri casi previsti, secondo la pertinente normativa in vigore.

Infine, a decorrere dal 1^ **gennaio 2018**, è soppresso l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come determinato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003.

- **Indennità di posizione** [art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

Le misure e le regole dell'indennità di posizione, fissate dall'articolo 1 della Legge 2 ottobre 1997, n. 334, continuano ad essere aggiornate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le modalità e i criteri per l'attribuzione della stessa sono fissati con Decreto del Ministro dell'Interno. **(tabella n. 6)**

- **Indennità dirigenziale (ex perequativa)** [art. 45, comma 4 D.lgs. n. 95/2017]

A decorrere dal **1^ gennaio 2018**, ai Dirigenti Superiori, ai Primi Dirigenti, ai Vice Questori e ai Vice Questori Aggiunti (e qualifiche corrispondenti), in aggiunta al trattamento economico in godimento fondamentale e accessorio, è corrisposta, in relazione al grado rivestito, una indennità dirigenziale nelle misure annue lorde, per tredici mensilità (**tabella n. 6)**

Alla stessa si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24 della Legge n. 448/1998 (ISTAT).

- **Indennità integrativa speciale** [art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

A decorrere dal **1^ gennaio 2018**, al personale dirigente della Polizia di Stato è attribuita l'indennità integrativa speciale nelle misure annue lorde riportate nella **tabella 7**. Gli importi ivi indicati sono assoggettati ai meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'articolo 24 della Legge n. 448/1998 (ISTAT).

- **Rideterminazione dell'indennità mensile pensionabile** (Art. 45, comma 13, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal **1^ gennaio 2018**, sono ridefinite le misure dell'indennità mensile pensionabile da attribuire al personale dirigente della Polizia di Stato, così come riportate nella **tabella n. 5**. Alla stessa si applica l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24 della Legge n. 448/1998 (ISTAT).

- **Applicazione istituti vari** [art. 45, comma 4, D.lgs n. 95/2017]

A decorrere dal 1^ **gennaio 2018**, sono adeguate le disposizioni concernenti i sotto indicati istituti economici ai fini dell'applicazione degli stessi in favore del personale dirigente della Polizia di Stato:
- scatti per invalidità di servizio;
- scatti demografici;
- assegni per il nucleo familiare.

- **Missioni e trasferimento**

Con riferimento all'estensione dei provvedimenti di concertazione, di cui all'art. 45, comma 30, del D.Lgs nr. 95/2017, che riguardano i settori delle missioni nazionali, estere ed i trasferimenti d'autorità, si precisa che i miglioramenti economici, ivi previsti, saranno oggetto di una successiva circolare nella quale verranno illustrate e chiarite le relative modalità procedurali.

- **Compenso per lavoro straordinario [art. 45, comma 1, D.lgs. n. 95/2017]**

A decorrere dal **1^ gennaio 2018** saranno applicate al personale con qualifica dirigenziale le nuove misure dei compensi per lavoro straordinario.
Le misure orarie lorde saranno comunicate con successivo circolare esplicativa.

- **Rideterminazione delle indennità operative per personale dirigente**
[Art. 10, comma 1, lettera *o)*, D.lgs. n. 94/2017]

Il decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 94, recante le "Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate" ha ridefinito, tra l'altro, le misure dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'art. 2 della legge n. 78/1983, costituente la base di calcolo per il computo degli importi relativi alle indennità di aeronavigazione, di volo, di imbarco e concesse indennità supplementari disciplinate dalla medesima legge (art.4, 5, 6, 9, 10, 13,14 15). In particolare, si è reso necessario tale aggiornamento al fine di riallineare tali misure economiche nell'ambito dell'intero Comparto Difesa/Sicurezza.

Nello specifico, le disposizioni di cui sopra si rendono applicabili anche al personale della Polizia di Stato, in conformità a quanto indicato all'art.11, comma 1, del d.P.R. n. 51/2009 secondo cui, le indennità di impiego operativo corrisposte al personale aeronavigante delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative, agli importi vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

Si fa riferimento alle innovazioni apportate al "Codice Militare" (d.lgs.vo n.66/2010) contenute nell'articolo 10 "Trattamento economico e previdenziale del personale militare" del decreto legislativo indicato in premessa:

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Il comma 1, punto o) ha sostituito l'articolo 1822 del predetto Codice Militare, ridefinendo - tra l'altro - le misure economiche dell'indennità di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata alla legge n.78/83 e successive modifiche spettanti al personale appartenente dirigente.

Il predetto disposto normativo con decorrenza **1^ gennaio 2018**, ha introdotto tre fasce di anzianità correlate al nuovo inquadramento del personale dirigenziale, i cui importi mensili lordi sono indicati nella seguente **tabella B.**

TABELLA B

Gradi ed Anzianità Forze Armate	Qualifiche ed Anzianità Polizia di Stato	Indennità di Impiego operativo (Art.2 legge 78/83)
Generale di Corpo di Armata e di Divisione	Dirigente Generale di Pubblica Sicurezza	Euro 685,65
Generale di Brigata	Dirigente Superiore	Euro 640,44
Colonnello con 23 anni dalla nomina ad ufficiale	Primo Dirigente con 23 anni dalla nomina ad ufficiale	Euro 640,44
Colonnello con 25 di servizio complessivamente prestato	Primo Dirigente con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Euro 595,23
Colonnello con 13 anni dalla nomina di ufficiale	Primo Dirigente con 13 anni dalla nomina ad ufficiale	Euro 550,02
Tenente Colonnello con 23 anni dalla nomina ad ufficiale	Vice Questore con 23 anni dalla nomina a ufficiale	Euro 640,44
Tenente Colonnello con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Vice Questore con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Euro 595,23
Tenente Colonnello con 13 anni dalla nomina ad ufficiale	Vice Questore con 13 anni dalla nomina ad ufficiale	Euro 550,02
Tenente Colonnello	Vice Questore	Euro 371,85
Maggiore con 23 anni dalla nomina ad ufficiale	Vice Questore Aggiunto con 23 anni dalla nomina a ufficiale	Euro 640,44
Maggiore con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Vice Questore Aggiunto con 25 anni di servizio complessivamente prestato	Euro 595,23

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Maggiore con 14 anni dalla nomina ad ufficiale	Vice Questore Aggiunto con 13 anni dalla nomina a ufficiale	Euro 550,02
Maggiore	Vice Questore Aggiunto	Euro 343,44

Il medesimo art.1822 del Codice Militare prevede altresì, che:

- agli importi riportati nella suddetta tabella viene applicato l'adeguamento annuale di cui all'articolo 24, comma 1 e 2 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 (comma 2);

- Il personale dirigente percepisca le indennità operative fondamentali e supplementari quantificate sulla base dell'indennità operativa di base di cui alla precedente tabella mediante l'applicazione delle misure percentuali previste dalla legge n.78/83 e successivi provvedimenti di concertazione (comma 3);

- Le indennità di cui agli art.2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge n.78/83 siano interamente computabili nella tredicesima mensilità (comma).

- **Estensione dei provvedimenti di concertazione (Art. 45, comma 30, D.lgs. n. 95/2017)**
  A decorrere dal **1° gennaio 2018**, al personale con qualifica a partire da Vice Questore Aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sono applicate, in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di Polizia, le seguenti disposizioni:

- Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164:
  art. 10 (indennità di ordine pubblico)

- Decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301:
  art. 6 (indennità di presenza festiva)

- Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.:
  art. 6 (trattamento di missione)
  art. 7 (trattamento economico di trasferimento)
  art. 8 (indennità per servizi esterni)
  art. 9 (premio disattivazione artificieri)

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009 n. 51/2009:

  art. 11 (indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e altre indennità),
  art. 12 (indennità di bilinguismo),
  art. 13 (trattamento di missione).

art. 14 (trattamento economico di trasferimento),
art. 15 (orario di lavoro).

4. DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

- **Assegno ad personam** (art. 45, commi 5, 6 e 10, D.lgs. n 95/2017)

Al comma 5 viene introdotta una duplice *"clausola di salvaguardia"* per mezzo della quale, al personale delle Forze di polizia che:

a. per effetto delle disposizioni del presente decreto, ovvero
b. in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli,

percepirà un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore dello stesso, è attribuito un assegno *ad personam*, riassorbibile, rispettivamente, con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative o con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressioni di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.

Tale assegno ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

A tale ultimo fine si precisa che la norma definisce puntualmente gli emolumenti da considerare (comma 6), a seconda dei ruoli di appartenenza, ai fini dell'attribuzione degli assegni *ad personam*. Viene, infatti, specificato quale:

- *"trattamento fisso e continuativo"*, quello composto dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale e indennità dirigenziale;
- *"trattamento fisso e continuativo in godimento"*, quello formato dalla risultanza delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennità perequativa.

L'assegno *ad personam*, così come emerge dal combinato disposto dei commi 5 e 6, va letto e applicato in sistema con quanto precisato nel successivo comma 19, secondo il quale le disposizioni recate dal decreto in rassegna non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

Conseguentemente, l'assegno personale di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, continua ad essere corrisposto nei casi ivi previsti.

- **Indennità mensile pensionabile** (art.45, comma 13, D lgs n.95/2017)

A decorrere dal 1^ **gennaio 2017** per il personale che riveste la qualifica di Sostituto Commissario e qualifiche corrispondenti il valore dell'indennità mensile pensionabile (art.43, terzo comma, legge n.121/81) è determinato nella **misura lorda mensile di euro 798,40**. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e gradi corrispondenti, di cui alla tabella 3, allegata al D.L. 30 maggio 2003 n. 193.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- **Assegno di riordino** (art. 45, comma 7, D lgs. n. 95/2017)

Ai funzionari della Polizia di Stato in servizio alla data del **1^ gennaio 2018** e che alla medesima data non hanno maturato 13 anni di servizio è attribuito, al compimento del 13° anno, un assegno personale di riordino **pari ad euro 650 mensili lordi** fino al conseguimento della qualifica di Vice Questore Aggiunto (e qualifiche corrispondenti) ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale spettante ai sensi degli artt. 8 e 31 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

- **Assegno di riordino** (art. 45, comma 8, D.lgs. n. 95/2017)

Ai funzionari della Polizia di Stato in servizio alla data del 1^ **gennaio 2018** è attribuito, al compimento **del** 15° anno, un assegno personale di riordino **pari ad euro 150 mensili lordi** fino al conseguimento della qualifica di Vice Questore Aggiunto (e qualifiche corrispondenti) ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale spettante ai sensi degli artt. 8 e 31 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

- **Assegno funzionale** (art. 45, comma 9, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal **1^ gennaio 2018**, ai funzionari della Polizia di Stato che rivestono la qualifica di Commissario Capo è attribuito un assegno funzionale **pari ad euro 1.850 annui lordi** dal compimento di 10 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di Vice Questore Aggiunto. Tale assegno è cumulabile con quello previsto dagli artt. 8 e 31 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 che continua ad essere attribuito ai Commissari Capo sino al compimento del tredicesimo anno di anzianità nel ruolo.

- **Nuovo inquadramento del personale dirigente** (art. 45, comma 4, D lgs. n. 95/2017)

Nella fase di prima applicazione dei provvedimenti in argomento, il personale dirigente della Polizia di Stato alla data del **1^ gennaio 2018**, è inquadrato nelle nuove posizioni economiche, considerando gli anni di servizio effettivamente prestato nelle Forze di Polizia e Forze Armate, nonché ogni altro periodo giuridicamente computabile, per norma, ai fini stipendiali, con esclusione dei periodi che comportano detrazioni di anzianità nei casi previsti di cui all'art. 858 del C.O.M. e di quelli riferiti ad aspettative per motivi di studio nei casi prevesti dalla legge vigente.

- **Assegno una tantum per i gradi apicali del Ruolo degli Assistenti, del ruolo dei Sovrintendenti (e corrispondenti) e del Ruolo degli Ispettori** (art. 45, comma 3, D.lgs. n. 95/2017)

Al personale in servizio **al 31 dicembre 2016** che secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue entro il 1^ **gennaio 2017** la qualifica di Assistente Capo, Sovrintendente Capo, Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale Di Pubblica Sicurezza-Sostituto Commissario e qualifiche corrispondenti, è corrisposto, in relazione alla diversa anzianità nella qualifica, un assegno lordo *una tantum* di cui alla tabella F allegata al D.lgs. n. 95/2017, negli importi di seguito stabiliti:

- Assistente Capo e corrispondenti con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica euro 800,00;
- Assistente Capo con almeno 12 anni di anzianità nella qualifica euro 1.000,00;
- Sovrintendente capo e corrispondenti con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica euro 1.200,00,
- Ispettore SUPS- Sostituto Commissario, con almeno 4 anni di anzianità nella qualifica euro 1.300,00;
- Ispettore SUPS- Sostituto Commissario, con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica euro 1.500,00.2

5. ULTERIORI INTERVENTI PER I REDDITI IMPONIBILI INFERIORI A EURO 28.000,00 (art. 45, comma 2. D.lgs. n. 95/2017)

A **decorrere dall'anno 2018**, al personale delle Forze di Polizia titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore a 28.000,00 euro, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego in ciascun anno precedente, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative saranno individuate annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, in ragione del numero dei destinatari. La predetta riduzione è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

6. ABROGAZIONE E MODIFICA DI NORME

- **Inquadramento stipendiale** (Art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere **dal 1° gennaio 2018**, è sostituito l'articolo 4, comma 3, del Decreto-Legge n. 681/1982, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 869/1982.

Nella nuova formulazione esso prevede che ai funzionari promossi al grado di Vice Questore Aggiunto (e qualifiche corrispondenti), o qualifiche superiori, ovvero che maturino le previste anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a funzionario, si applicano le modalità di determinazione e attribuzione stipendiale di cui all'articolo 1811 del C.O.M..

- **Adeguamento retributivo** (art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal **1° gennaio 2018**, l'articolo 24 della Legge n. 448/1998 è modificato nel senso che ai Vice Questori Aggiunti ed ai Vice Questori (e qualifiche corrispondenti) sono applicati i meccanismi di adeguamento retributivo contemplati dalla norma stessa nei riguardi dei Primi Dirigenti e Dirigenti Superiori (e qualifiche corrispondenti)

- **"Omogeneizzazione" stipendiale** [Art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

A decorrere dal **1^ gennaio 2018**, il nuovo trattamento economico spettante assorbe quello previsto dagli art. 43, commi 22 e 23, e art. 43*ter* della legge 1^ aprile 1981, n. 121.

- **Assegno di valorizzazione dirigenziale** (Art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017)

A decorrere dal **1^ gennaio 2018**, è soppresso l'assegno di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, come determinato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003.

%%%

La presente circolare è consultabile sul sito del Servizio Tep e Spese varie all'indirizzo http://10.119.182.2/portaletep/index.php al link "Servizio TEP/circolari".

Si invitano gli Uffici in indirizzo ad utilizzare, per gli eventuali chiarimenti sul contenuto della presente circolare, il servizio di ticketing denominato **Support Ticket System** rintracciabile sul portale TEP a "link utili".

IL DIRETTORE CENTRALE
Papa

TABELLA 1

Parametri stipendiali per il personale della Polizia di Stato ruolo ordinario e qualifiche equiparate

QUALIFICA	PARAMETRI	IMPORTO LORDO ANNUO
CARRIERA FUNZIONARI		
COMMISSARIO CAPO	150,50	25.991,35
COMMISSARIO	148,00	25.559,60
VICE COMMISSARIO	136,75	23.616,73
RUOLO ISPETTORI		
SOST. COMMISSARIO COORDINATORE	148,00	25.559,60
SOSTIT. COMMISSARIO	143,50	24.782,45
ISPETTORE SUPERIORE CON 8 ANNI QLF	140,00	24.178,00
ISPETTORE SUPERIORE	137,50	23.746,25
ISPETTORE CAPO	133,50	23.055,45
ISPETTORE	131,00	22.623,70
VICE ISPETTORE	124,75	21.544,33
RUOLO SOVRINTENDENTI		
SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE	131,00	22.623,70
SOVRINTENDENTE CAPO CON 4 ANNI QLF	125,75	21.717,03
SOVRINTENDENTE CAPO	124,25	21.457,98
SOVRINTENDENTE	121,50	20.983,05
VICE SOVRINTENDENTE	116,75	20.162,73
RUOLO ASSISTENTI E AGENTI		
ASSISTENTE CAPO COORDINATORE	121,50	20.983,05
ASSISTENTE CAPO CON 5 ANNI QLF	117,00	20.205,90
ASSISTENTE CAPO	116,50	20.119,55
ASSISTENTE	112,00	19.342,40
AGENTE SCELTO	108,50	18.737,95
AGENTE	105,25	18.176,68

TABELLA 2

ASSEGNO DI FUNZIONE - D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51

QUALIFICA	17 ANNI	27 ANNI	32 ANNI
RUOLO AGENTI E ASSISTENTI ED EQUIPARATI			
AGENTE			
AGENTE SCELTO			
ASSISTENTE	1.448,40	2.949,83	3.392,30
ASSISTENTE CAPO			
ASSISTENTE CAPO + 5 ANNI QLF			
ASSISTENTE CAPO "COORDINATORE"			
RUOLO SOVRINTENDENTI ED EQUIPARATI			
VICE SOVRINTENDENTE			
SOVRINTENDENTE			
SOVRINTENDENTE CAPO	1.800,20	3.018,20	3.470,98
SOVRINTENDENTE CAPO + 4 ANNI QLF			
SOVRINT. CAPO "COORDINATORE"			
RUOLO ISPETTORI ED EQUIPARATI			
VICE ISPETTORE			
ISPETTORE			
ISPETTORE CAPO			
ISPETTORE SUPERIORE	1.829,40	3.070,50	3.531,03
ISPETTORE SUP.+ 8 ANNI QLF			
SOSTITUTO COMMISSARIO			
SOSTITUTO COMM. "COORDINATORE"			
RUOLO FUNZIONARI ED EQUIPARATI			
VICE COMMISSARIO	2.153,50	3.231,70	3.716,51
COMMISSARIO			
COMMISSARIO CAPO	2.770,90	5.144,10	5.915,67

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TABELLA 3

PERSONALE DIRIGENTE POLIZIA DI STATO
(Progressione economica)

STIPENDI INIZIALI DAL 1° GENNAIO 2018
[art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

QUALIFICA	IMPORTO LORDO ANNUO
DIRIGENTE GENERALE	39.587,41
DIRIGENTE SUPERIORE	33.837,40
PRIMO DIRIGENTE + 23 anni di servizio in ruolo	33.837,40
PRIMO DIRIGENTE	26.100,00
VICE QUESTORE + 21 anni di servizio in ruolo	33.837,40
VICE QUESTORE + 18 anni di servizio in ruolo	26.100,00
VICE QUESTORE	23.290,00
VICE QUESTORE AGG. + 23 anni di servizio in ruolo	33.837,40
VICE QUESTORE AGG. + 10 anni di servizio in ruolo	23.290,00
VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3 anni nella qualifica	17.561,50
VICE QUESTORE AGGIUNTO	17.050,00

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TABELLA 4

PERSONALE DIRIGENTE POLIZIA DI STATO

NUMERO DI ANNI DA DETRARRE DAGLI ANNI DI SERVIZIO COMPUTABILI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLO STIPENDIO
[art. 45, comma 4, D.lgs. n. 95/2017]

QUALIFICA	ANNI DI DETRAZIONE
DIRIGENTE GENERALE	26
DIRIGENTE SUPERIORE	24
PRIMO DIRIGENTE + 23 anni di servizio in ruolo	24
PRIMO DIRIGENTE	19
VICE QUESTORE + 23 anni di servizio in ruolo	24
VICE QUESTORE + 18 anni di servizio in ruolo	19
VICE QUESTORE	19
VICE QUESTORE AGG. + 23 anni di servizio in ruolo	24
VICE QUESTORE AGG. + 13 anni di servizio in ruolo	15
VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3 anni nella qualifica	
VICE QUESTORE AGGIUNTO	15

TABELLA 5

PERSONALE DIRIGENTE POLIZIA DI STATO

INDENNITA' MENSILE PENSIONABILE DAL 1° GENNAIO 2018
(Art. 45, comma 13, D.lgs. n. 95/2017)

QUALIFICA	IMPORTO LORDO MENSILE	IMPORTO LORDO ANNUO
DIRIGENTE GENERALE	1.267,53	15.210,36
DIRIGENTE SUPERIORE	1.164,95	13.979,40
PRIMO DIRIGENTE + 23 anni di servizio in ruolo	1.164,95	13.979,40
PRIMO DIRIGENTE	1.002,19	12.026,28
VICE QUESTORE + 23 anni di servizio in ruolo	1.164,95	13.979,40
VICE QUESTORE + 18 anni di servizio in ruolo	1.002,19	12.026,28
VICE QUESTORE	1.002,19	12.026,28
VICE QUESTORE AGG. + 23 anni di servizio in ruolo	1.164,95	13.979,40
VICE QUESTORE AGG. + 13 anni di servizio in ruolo	1.002,19	12.026,28
VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3 anni nella qualifica	822,27	9.867,24
VICE QUESTORE AGGIUNTO	822,27	9.867,24

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TABELLA 6

PERSONALE DIRIGENTE POLIZIA DI STATO

INDENNITA' DIRIGENZIALE DAL 1° GENNAIO 2018
[art. 45, comma 4 D.lgs. n. 95/2017]

QUALIFICA	IMPORTO LORDO ANNUO
DIRIGENTE GENERALE fascia a) + maggiorazione	42.065,42
DIRIGENTE GENERALE fascia a)	34.764,80
DIRIGENTE GENERALE fascia b)	27.348,13
DIRIGENTE SUPERIORE	19.992,19
PRIMO DIRIGENTE + 23 anni di servizio in ruolo	12.198,23
PRIMO DIRIGENTE	12.198,23
VICE QUESTORE + 23 anni di servizio in ruolo	2.773,70
VICE QUESTORE + 18 anni di servizio in ruolo	2.773,70
VICE QUESTORE	2.773,70
VICE QUESTORE AGG. + 23 anni di servizio in ruolo	2.651,72
VICE QUESTORE AGG. + 13 anni di servizio in ruolo	2.651,72
VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3 anni nella qualifica	2.651,72
VICE QUESTORE AGGIUNTO	2.651,72

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

TABELLA 7

PERSONALE DIRIGENTE POLIZIA DI STATO

INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
AL 1° GENNAIO 2018
[art. 45, comma 4 D.lgs. n. 95/2017]

QUALIFICA	IMPORTO LORDO ANNUO
DIRIGENTE GENERALE	11.402,88
DIRIGENTE SUPERIORE	10.997,76
PRIMO DIRIGENTE + 23 anni di servizio in ruolo	10.997,76
PRIMO DIRIGENTE	10.439,64
VICE QUESTORE – 23 anni di servizio in ruolo	10.997,76
VICE QUESTORE + 18 anni di servizio in ruolo	10.439,64
VICE QUESTORE	10.439,64
VICE QUESTORE AGG. + 23 anni di servizio in ruolo	10.997,76
VICE QUESTORE AGG. + 13 anni di servizio in ruolo	10.439,64
VICE QUESTORE AGGIUNTO + 3 anni nella qualifica	9.145,00
VICE QUESTORE AGGIUNTO	9.145,00

Allegato "I" alla circolare n.aa.gg.202 del 04/10/2017
ontuario delle indennità operative

INDICE

1. Indennità di impiego operativo* pag. 1
2. Indennità di aeronavigazione piloti pag. 2
3. Trascinamento aeronavigazione piloti pag. 3
4. Indennità di aeronavigazione paracadutisti pag. 4
5. Trascinamento indennità aeronavigazione paracadutisti pag 5
6. Indennità di aeronavigazione funzionari osservatori pag. 6
7. Trascinamento indennità aeronavigazione funzionari osservatori pag. 7
8. Indennità di volo per specialisti pag. 8
9. Trascinamento indennità di volo pag. 9
10. Indennità di impiego operativo mensile pag. 10
11. Indennità di impiego operativo giornaliero pag. 11
12. Indennità di pronto intervento aereo piloti pag. 12
13. Trascinamento indennità pronto intervento aereo piloti pag. 13
14. Indennità di pronto intervento aereo specialisti pag. 14
15. Trascinamento indennità pronto intervento aereo specialisti pag. 15
16. Indennità di istruttori di volo e di specialità pag. 16
17. Trascinamento indennità istruttore di volo e di specialità pag. 17
18. Indennità allievi piloti pag. 18
19. Indennità allievi paracadutisti pag. 19
20. Indennità allievi osservatore pag. 20
21. Indennità di imbarco pag. 21
22. Trascinamento indennità di imbarco pag. 22
23. Indennità di imbarco di altura pag. 23
24. Trascinamento indennità di imbarco di altura pag. 24
25. Indennità di imbarco al 50% pag. 25
26. Trascinamento indennità di imbarco al 50% pag. 26
27. Indennità di sommozzatore pag. 27
28. Indennità di sommozzatore giornaliera pag. 28
29. Indennità di fuori sede pag. 29
30. Indennità di comando navale pag. 30
31. Indennità di comando terrestre pag. 31
32. Compenso per collaudo di aeromobile pag. 32
33. Indennità di volo oraria pag. 33
34. Emolumento aggiuntivo fisso di polizia pag. 34

*(Art.2 legge 78/83 base di calcolo per tutte le indennità operative da computare con le percentuali previste dalla normativa vigente)

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO ART. 2 LEGGE N.78/1983
BASE DI CALCOLO PER LE INDENNITA' OPERATIVE

GRADI FORZE ARMATE	QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO MENSILE LORDO
generale generale di divisione corrispondenti	dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	685,65
generale di brigata e corrispondenti	dirigente superiore e corrispondenti	666,44
colonnello +23 anni nella carriera e corrispondenti	primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	640,44
colonnello +25 anni di servizio e corrispondenti	primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	585,23
colonnello +13 anni nella carriera e corrispondenti	primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	950,02
colonnello e corrispondenti	primo dirigente e corrispondenti	950,02
tenente colonnello +23 anni nella carriera e corrispondenti	vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	640,44
tenente colonnello +25 anni di servizio e corrispondenti	vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	585,23
tenente colonnello +13 anni nella carriera e corrispondenti	vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	950,02
tenente colonnello e corrispondenti	vice questore e corrispondenti	375,85
maggiore +23 anni nella carriera e corrispondenti	vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	640,44
maggiore +25 anni di servizio e corrispondenti	vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	585,23
maggiore +13 nella carriera e corrispondenti	vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	950,02
maggiore e corrispondenti	vice questore aggiunto e corrispondenti	343,44
capitano e corrispondenti	commissario capo e corrispondenti	333,41
tenente e corrispondenti	commissario e corrispondenti	299,55
sottotenente +15 di servizio e corrispondenti	vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	350,23
sottotenente e corrispondenti	vice commissario e corrispondenti	165,27
luogotenente e corrispondenti	sostituto commissario e corrispondenti	343,44
primo maresciallo +29 e corrispondenti	ispettore superiore +29 e corrispondenti	343,44
primo maresciallo +25 e corrispondenti	ispettore superiore +25 e corrispondenti	333,41
primo maresciallo e corrispondenti	ispettore superiore e corrispondenti	299,55
maresciallo capo +25 e corrispondenti	ispettore capo +25 e corrispondenti	285,33
maresciallo capo e corrispondenti	ispettore capo e corrispondenti	278,68
maresciallo ordinario +25 e corrispondenti	ispettore +25 e corrispondenti	300,56
maresciallo ordinario +15 e corrispondenti	ispettore +15 e corrispondenti	268,20
maresciallo ordinario +10 e corrispondenti	ispettore +10 e corrispondenti	237,57
maresciallo ordinario e corrispondenti	ispettore e corrispondenti	180,76
maresciallo +29 e corrispondenti	vice ispettore +25 e corrispondenti	299,55
maresciallo e corrispondenti	vice ispettore e corrispondenti	134,86
sergente maggiore capo +25 e corrispondenti	sovrintendente capo +25 e corrispondenti	256,60
sergente maggiore capo e corrispondenti	sovrintendente capo e corrispondenti	278,80
sergente maggiore +18 e corrispondenti	sovrintendente +18 e corrispondenti	258,20
sergente maggiore +15 e corrispondenti	sovrintendente +15 e corrispondenti	237,57
sergente maggiore e corrispondenti	sovrintendente e corrispondenti	180,76
sergente +10 e corrispondenti	vice sovrintendente +10 e corrispondenti	180,76
sergente e corrispondenti	vice sovrintendente e corrispondenti	160,00
caporal maggiore capo scelto +29 e corrispondenti	assistente capo +29 e corrispondenti	278,80
caporal maggiore capo scelto +25 e corrispondenti	assistente capo 25 e corrispondenti	258,23
caporal maggiore capo scelto +17 e corrispondenti	assistente capo +17 e corrispondenti	237,57
caporal maggiore capo scelto e corrispondenti	assistente capo e corrispondenti	229,82
caporal maggiore capo e corrispondenti	assistente e corrispondenti	180,76
caporal maggiore scelto e corrispondenti	agente scelto e corrispondenti	154,94
primo caporal maggiore e corrispondenti	agente e corrispondenti	123,00

INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE PILOTI ART. 5 LEGGE 78/83	
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	1.360,74
dirigente superiore e corrispondenti	1.216,84
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	1.216,84
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	1.130,94
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondente	1.045,04
primo dirigente e corrispondenti	1.045,04
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	1.216,84
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	1.130,94
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	1.045,04
vice questore e corrispondenti	798,57
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	1.216,84
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	1.130,94
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	1.045,04
vice questore aggiunto e corrispondenti	652,56
commissario capo e corrispondenti	652,91
commissario e corrispondenti	569,15
vice commissario +13 anni di servizio e corrispondenti	490,64
vice commissario e corrispondenti	314,01
sostituto commissario e corrispondenti	662,54
ispettore superiore +29 e corrispondenti	662,54
ispettore superiore +25 e corrispondenti	652,91
ispettore superiore e corrispondenti	569,15
ispettore capo +25 e corrispondenti	569,15
ispettore capo e corrispondenti	529,89
ispettore +25 e corrispondenti	569,15
ispettore +15 e corrispondenti	490,64
ispettore +10 e corrispondenti	451,38
ispettore e corrispondenti	343,44
vice ispettore +25 e corrispondenti	569,15
vice ispettore e corrispondenti	294,39
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	569,15
sovrintendente capo e corrispondenti	529,89
sovrintendente +18 e corrispondenti	490,64
sovrintendente +15 e corrispondenti	451,38
sovrintendente e corrispondenti	343,44
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	343,44
vice sovrintendente e corrispondenti	304,00
assistente capo +28 e corrispondenti	529,89
assistente capo 25 e corrispondenti	490,64
assistente capo +17 e corrispondenti	451,38
assistente capo e corrispondenti	435,06
assistente e corrispondenti	343,44
agente scelto e corrispondenti	294,39
agente e corrispondenti	228,00

TRASCINAMENTO INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE PILOTI
ART.13 DPR 254/99

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	[illegible] LORDO [illegible]	[illegible] LORDO	[illegible] LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	65,14	5,43	0,18
dirigente superiore e corrispondenti	60,84	5,07	0,17
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	60,84	5,07	0,17
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	56,55	4,71	0,16
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti	52,25	4,35	0,15
primo dirigente e corrispondenti	52,25	4,35	0,15
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	60,84	5,07	0,17
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	56,55	4,71	0,16
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	52,25	4,35	0,15
vice questore e corrispondenti	35,33	2,94	0,10
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	60,84	5,07	0,17
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	56,55	4,71	0,16
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	52,25	4,35	0,15
vice questore aggiunto e corrispondenti	32,63	2,72	0,09
commissario capo e corrispondenti	31,65	2,64	0,09
commissario e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	24,53	2,04	0,07
vice commissario e corrispondenti	15,76	1,31	0,04
sostituto commissario e corrispondenti	32,63	2,72	0,09
ispettore superiore +29 e corrispondenti	32,63	2,72	0,09
ispettore superiore +25 e corrispondenti	31,65	2,64	0,09
ispettore superiore e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
ispettore capo +25 e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
ispettore capo e corrispondenti	26,49	2,21	0,07
ispettore +25 e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
ispettore +15 e corrispondenti	24,53	2,04	0,07
ispettore +10 e corrispondenti	22,57	1,88	0,06
ispettore e corrispondenti	17,17	1,43	0,05
vice ispettore +25 e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
vice ispettore e corrispondenti	14,72	1,23	0,04
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
sovrintendente capo e corrispondenti	26,49	2,21	0,07
sovrintendente +18 e corrispondenti	24,53	2,04	0,07
sovrintendente +15 e corrispondenti	22,57	1,88	0,06
sovrintendente e corrispondenti	17,17	1,43	0,05
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	17,17	1,43	0,05
vice sovrintendente e corrispondenti	15,20	1,27	0,04
assistente capo +28 e corrispondenti	26,49	2,21	0,07
assistente capo 25 e corrispondenti	24,53	2,04	0,07
assistente capo +17 e corrispondenti	22,57	1,88	0,06
assistente capo e corrispondenti	21,63	1,82	0,06
assistente e corrispondenti	17,17	1,43	0,05
agente scelto e corrispondenti	14,72	1,23	0,04
agente e corrispondenti	11,40	0,86	0,03

[illegible]

[illegible]

INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE PARACADUTISTI
ART.5 LEGGE 78/1983 - ART.13 DPR 164/2002

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	1.302,74
dirigente superiore e corrispondenti	1.216,84
primo dirigente +22 anni nella carriera e corrispondenti	1.216,84
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	1.130,94
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	1.045,04
primo dirigente e corrispondenti	1.045,04
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	1.216,84
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	1.130,94
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	1.045,04
vice questore e corrispondenti	706,62
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	1.216,84
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	1.130,94
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	1.045,04
vice questore aggiunto e corrispondenti	652,54
commissario capo e corrispondenti	632,91
commissario e corrispondenti	568,15
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	490,64
vice commissario e corrispondenti	314,01
sostituto commissario e corrispondenti	652,54
ispettore superiore +25 e corrispondenti	652,54
ispettore superiore +25 e corrispondenti	632,91
ispettore superiore e corrispondenti	568,15
ispettore capo +25 e corrispondenti	568,15
ispettore capo e corrispondenti	529,89
ispettore +25 e corrispondenti	549,15
ispettore +15 e corrispondenti	490,64
ispettore +10 e corrispondenti	451,38
ispettore e corrispondenti	340,44
vice ispettore +25 e corrispondenti	565,15
vice ispettore e corrispondenti	394,26
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	568,15
sovrintendente capo e corrispondenti	529,89
sovrintendente +18 e corrispondenti	490,64
sovrintendente +15 e corrispondenti	451,38
sovrintendente e corrispondenti	340,44
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	340,44
vice sovrintendente e corrispondenti	304,00
assistente capo +28 e corrispondenti	529,89
assistente capo 25 e corrispondenti	490,64
assistente capo +17 e corrispondenti	451,38
assistente capo e corrispondenti	438,66
assistente e corrispondenti	340,44
agente scelto e corrispondenti	294,09
agente e corrispondenti	228,00

TRASCINAMENTO AERONAVIGAZIONE PARACADUTISTI
ART. 13 DPR 254/1999

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO ANNUALE LORDO (1 ora dalla decorrenza percepita)	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	65,14	5,43	0,18
dirigente superiore e corrispondenti	60,84	5,07	0,17
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	60,84	5,07	0,17
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	56,55	4,71	0,16
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti	52,25	4,35	0,15
primo dirigente e corrispondenti	52,25	4,35	0,15
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	60,84	5,07	0,17
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	56,55	4,71	0,16
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	52,25	4,35	0,15
vice questore e corrispondenti	35,33	2,94	0,10
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	60,84	5,07	0,17
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	56,55	4,71	0,16
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	52,25	4,35	0,15
vice questore aggiunto e corrispondenti	32,63	2,72	0,09
commissario capo e corrispondenti	31,68	2,64	0,09
commissario e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	24,53	2,04	0,07
vice commissario e corrispondenti	15,70	1,31	0,04
sostituto commissario e corrispondenti	32,63	2,72	0,09
ispettore superiore +28 e corrispondenti	32,63	2,72	0,09
ispettore superiore +25 e corrispondenti	31,65	2,64	0,08
ispettore superiore e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
ispettore capo +25 e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
ispettore capo e corrispondenti	26,49	2,21	0,07
ispettore +25 e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
ispettore +15 e corrispondenti	24,53	2,04	0,07
ispettore +10 e corrispondenti	22,57	1,88	0,06
ispettore e corrispondenti	17,17	1,43	0,05
vice ispettore +28 e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
vice ispettore e corrispondenti	14,72	1,23	0,04
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	28,46	2,37	0,08
sovrintendente capo e corrispondenti	26,49	2,21	0,07
sovrintendente +18 e corrispondenti	24,53	2,04	0,07
sovrintendente +15 e corrispondenti	22,57	1,88	0,06
sovrintendente e corrispondenti	17,17	1,43	0,05
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	17,17	1,43	0,05
vice sovrintendente e corrispondenti	15,26	1,27	0,04
assistente capo +28 e corrispondenti	26,49	2,21	0,07
assistente capo 25 e corrispondenti	24,53	2,04	0,07
assistente capo +17 e corrispondenti	22,57	1,88	0,06
assistente capo e corrispondenti	21,89	1,82	0,06
assistente e corrispondenti	17,17	1,43	0,05
agente scelto e corrispondenti	14,72	1,23	0,04
agente e corrispondenti	11,40	0,95	0,03

INDENNITA' DI AERONAVIGAZIONE FUNZIONARI OSSERVATORI ART.5 LEGGE 78/1983	
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	881,38
dirigente superiore e corrispondenti	832,57
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	832,57
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	773,80
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti	715,03
primo dirigente e corrispondenti	715,03
vice questore +23 anni nella carriera e corrispondenti	832,57
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	773,80
vice questore +13 anni nella carriera e corrispondenti	715,03
vice questore e corrispondenti	483,41
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	832,57
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	773,80
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	715,03
vice questore aggiunto e corrispondenti	446,47
commissario capo e corrispondenti	833,04
commissario e corrispondenti	389,42
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	935,70
vice commissario e corrispondenti	214,25
sostituto commissario e corrispondenti	
ispettore superiore +29 e corrispondenti	
ispettore superiore +25 e corrispondenti	
ispettore superiore e corrispondenti	
ispettore capo +25 e corrispondenti	
ispettore capo e corrispondenti	
ispettore +25 e corrispondenti	
ispettore +15 e corrispondenti	
ispettore +10 e corrispondenti	
ispettore e corrispondenti	
vice ispettore +25 e corrispondenti	
vice ispettore e corrispondenti	
sovrintendente capo +29 e corrispondenti	
sovrintendente capo e corrispondenti	
sovrintendente +18 e corrispondenti	
sovrintendente +13 e corrispondenti	
sovrintendente e corrispondenti	
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	
vice sovrintendente e corrispondenti	
assistente capo +29 e corrispondenti	
assistente capo 25 e corrispondenti	
assistente capo +17 e corrispondenti	
assistente capo e corrispondenti	
assistente e corrispondenti	
agente scelto e corrispondenti	
agente e corrispondenti	

TRASCINAMENTO AERONAVIGAZIONE FUNZIONARI OSSERVATORI
ART. 13 DPR 254/1999

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO Assegno F LORDO (1/30 dell'indennità mensile)	IMPORTO MENSILE Lordo	IMPORTO GIORNALIERO Lordo
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	44,67	3,71	0,12
dirigente superiore e corrispondenti	41,63	3,47	0,12
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	41,63	3,47	0,12
primo dirigente +20 anni di servizio e corrispondenti	38,68	3,22	0,11
primo dirigente+3 anni nella carriera e corrispondenti	35,75	2,98	0,10
primo dirigente e corrispondente	35,75	2,98	0,10
vice questore +23 anni nella carriera e corrispondenti.	41,63	3,47	0,12
vice questore +20 anni di servizio e corrispondenti	38,68	3,22	0,11
vice questore +3 anni nella carriera e corrispondenti	35,75	2,98	0,10
vice questore e corrispondenti	24,17	2,01	0,07
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	41,63	3,47	0,12
vice questore aggiunto +20 anni di servizio e corrispondenti	38,69	3,22	0,11
vice questore aggiunto +3 anni nella carriera e corrispondenti	35,75	2,98	0,10
vice questore aggiunto e corrispondenti	22,32	1,86	0,06
commissario capo e corrispondenti	21,65	1,80	0,06
commissario e corrispondenti	19,47	1,62	0,05
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	16,78	1,40	0,05
vice commissario e corrispondenti	10,74	0,90	0,03
aiutante commissario e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
ispettore superiore +28 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
ispettore superiore +25 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
ispettore superiore e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
ispettore capo +25 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
ispettore capo e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
ispettore +25 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
ispettore +15 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
ispettore +10 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
ispettore e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
vice ispettore +25 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
vice ispettore e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
sovrintendente capo e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
sovrintendente +18 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
sovrintendente +13 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
sovrintendente e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
vice sovrintendente e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
assistente capo +28 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
assistente capo 25 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
assistente capo +17 e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
assistente capo e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
assistente e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
agente scelto e corrispondenti	0,00	0,00	0,00
agente e corrispondente	0,00	0,00	0,00

INDENNITA' DI VOLO PER SPECIALISTI ART. 8 LEGGE 78/1983	
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	1.028,48
dirigente superiore e corrispondenti	960,88
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	953,66
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	892,85
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	825,03
primo dirigente e corrispondenti	825,03
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	960,66
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	892,85
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	825,03
vice questore e corrispondenti	557,75
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	960,66
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	892,85
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	825,03
vice questore aggiunto e corrispondenti	515,16
commissario capo e corrispondenti	498,67
commissario e corrispondenti	449,33
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	387,35
vice commissario e corrispondenti	247,81
aspirante commissario e corrispondenti	515,16
ispettore superiore +28 e corrispondenti	515,16
ispettore superiore +25 e corrispondenti	409,67
ispettore superiore e corrispondenti	449,33
ispettore capo +25 e corrispondenti	449,33
ispettore capo e corrispondenti	418,34
ispettore +25 e corrispondenti	449,33
ispettore +15 e corrispondenti	387,35
ispettore +10 e corrispondenti	356,36
ispettore e corrispondenti	271,14
vice ispettore +25 e corrispondenti	449,33
vice ispettore e corrispondenti	232,41
sovrintendente capo +28 e corrispondenti	449,33
sovrintendente capo e corrispondenti	418,34
sovrintendente +15 e corrispondenti	387,35
sovrintendente +10 e corrispondenti	356,36
sovrintendente e corrispondenti	271,14
vice sovrintendente +20 e corrispondenti	271,14
vice sovrintendente e corrispondenti	240,00
assistente capo +28 e corrispondenti	418,34
assistente capo 25 e corrispondenti	387,35
assistente capo +17 e corrispondenti	356,36
assistente capo e corrispondenti	344,75
assistente e corrispondenti	271,14
agente scelto e corrispondenti	232,41
agente e corrispondenti	180,00

TRASCINAMENTO INDENNITA' DI VOLO
ART.13 DPR 254/1999

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO ANNUALE LORDO (1/12 dell'indennità percepita)	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	51,48	4,29	0,14
dirigente superiore e corrispondenti	48,03	4,00	0,13
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	48,03	4,00	0,13
primo dirigente +20 anni di servizio e corrispondenti	44,64	3,72	0,12
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	41,25	3,44	0,11
primo dirigente e corrispondenti	41,25	3,44	0,11
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	48,03	4,00	0,13
vice questore +20 anni di servizio e corrispondenti	44,64	3,72	0,12
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	41,25	3,44	0,11
vice questore e corrispondenti	27,84	2,32	0,08
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	48,03	4,00	0,13
vice questore aggiunto +20 anni di servizio e corrispondenti	44,64	3,72	0,12
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	41,25	3,44	0,11
vice questore aggiunto e corrispondenti	25,76	2,15	0,07
commissario capo e corrispondenti	24,96	2,08	0,07
commissario e corrispondenti	22,47	1,87	0,06
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	19,37	1,61	0,05
vice commissario e corrispondenti	12,40	1,03	0,03
sostituto commissario e corrispondenti	25,76	2,15	0,07
ispettore superiore +28 e corrispondenti	25,76	2,15	0,07
ispettore superiore +26 e corrispondenti	25,00	2,08	0,07
ispettore superiore e corrispondenti	22,47	1,87	0,06
ispettore capo +25 e corrispondenti	22,47	1,87	0,06
ispettore capo e corrispondenti	20,92	1,74	0,06
ispettore +23 e corrispondenti	22,47	1,87	0,06
ispettore +15 e corrispondenti	19,37	1,61	0,05
ispettore +10 e corrispondenti	17,82	1,48	0,05
ispettore e corrispondenti	13,56	1,13	0,04
vice ispettore +25 e corrispondenti	22,47	1,87	0,06
vice ispettore e corrispondenti	11,62	0,97	0,03
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	22,47	1,87	0,06
sovrintendente capo e corrispondenti	20,92	1,74	0,06
sovrintendente +18 e corrispondenti	19,37	1,61	0,05
sovrintendente +15 e corrispondenti	17,82	1,48	0,05
sovrintendente e corrispondenti	13,56	1,13	0,04
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	13,56	1,13	0,04
vice sovrintendente e corrispondenti	12,00	1,00	0,03
assistente capo +28 e corrispondenti	20,92	1,74	0,06
assistente capo 25 e corrispondenti	18,37	1,61	0,06
assistente capo +17 e corrispondenti	17,82	1,48	0,05
assistente capo e corrispondenti	17,24	1,44	0,05
assistente e corrispondenti	13,56	1,13	0,04
agente scelto e corrispondenti	11,62	0,97	0,03
agente e corrispondenti	9,00	0,75	0,03

SERVIZIO TERZO SPESE VARIE.
TABELLE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO MENSILE ART.5 LEGGE 78/1983 - ART.9 DPR 51/2009		
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti		
dirigente superiore e corrispondenti		
primo dirigente +28 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti		
primo dirigente+19 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente e corrispondenti		
vice questore + 28 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti		
vice questore + 19 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore e corrispondenti		
vice questore aggiunto +28 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	36,71	1.071,61
vice questore aggiunto +19 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto e corrispondenti	29,61	818,14
commissario capo e corrispondenti	19,98	556,50
commissario e corrispondenti	17,97	528,19
vice commissario +35 anni di servizio e corrispondenti	15,49	464,81
vice commissario e corrispondenti	9,62	287,48
segretario commissario e corrispondenti	20,61	618,19
ispettore superiore +28 e corrispondenti	20,61	618,19
ispettore superiore +25 e corrispondenti	19,99	599,60
ispettore superiore e corrispondenti	17,97	539,19
ispettore capo +25 e corrispondenti	17,97	539,19
ispettore capo e corrispondenti	16,73	502,00
ispettore +25 e corrispondenti	17,97	539,19
ispettore +15 e corrispondenti	15,49	464,81
ispettore +10 e corrispondenti	14,25	427,63
ispettore e corrispondenti	10,85	325,37
vice ispettore +25 e corrispondenti	17,97	539,19
vice ispettore e corrispondenti	9,30	278,89
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	17,97	539,19
sovrintendente capo e corrispondenti	16,73	502,00
sovrintendente +15 e corrispondenti	15,49	464,81
sovrintendente +10 e corrispondenti	14,25	427,63
sovrintendente e corrispondenti	10,85	325,37
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	10,25	325,37
vice sovrintendente e corrispondenti	9,60	288,00
assistente capo +28 e corrispondenti	16,73	502,00
assistente capo 25 e corrispondenti	15,49	464,81
assistente capo +17 e corrispondenti	14,25	427,63
assistente capo e corrispondenti	13,79	413,68
assistente e corrispondenti	10,85	325,37
agente scelto e corrispondenti	9,30	278,89
agente e corrispondenti	7,20	216,00

INDENNITA' DI IMPIEGO OPERATIVO GIORNALIERO ART 9 LEGGE 78/83 - ART.9 DPR 51/2009	
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	
dirigente superiore e corrispondenti	
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti	
primo dirigente e corrispondenti	
vice questore +28 anni nella carriera e corrispondenti	
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	
vice questore +13 anni nella carriera e corrispondenti	
vice questore e corrispondenti	
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	35,71
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	
vice questore aggiunto e corrispondenti	20,61
commissario capo e corrispondenti	18,99
commissario e corrispondenti	17,97
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	15,49
vice commissario e corrispondenti	0,82
sostituto commissario e corrispondenti	20,61
ispettore superiore +25 e corrispondenti	20,61
ispettore superiore +25 e corrispondenti	18,99
ispettore superiore e corrispondenti	17,97
ispettore capo +25 e corrispondenti	17,97
ispettore capo e corrispondenti	16,73
ispettore +25 e corrispondenti	17,97
ispettore +15 e corrispondenti	15,49
ispettore +10 e corrispondenti	14,25
ispettore e corrispondenti	10,85
vice ispettore +25 e corrispondenti	17,97
vice ispettore e corrispondenti	9,30
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	17,97
sovrintendente capo e corrispondenti	16,73
sovrintendente +10 e corrispondenti	15,49
sovrintendente +15 e corrispondenti	14,25
sovrintendente e corrispondenti	10,85
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	10,85
vice sovrintendente e corrispondenti	9,30
assistente capo +28 e corrispondenti	16,73
assistente capo 25 e corrispondenti	15,49
assistente capo +17 e corrispondenti	14,25
assistente capo e corrispondenti	13,79
assistente e corrispondenti	10,85
agente scelto e corrispondenti	8,36
agente e corrispondenti	7,90

SERVIZIO TER E SERIE +4/5E
TABELLE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE SINDACATO LEGISLATIVO DI DIFESA N°PR 35

INDENNITA' DI PRONTO INTERVENTO AEREO PILOTI
ART. 13 LEGGE 78/1983

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	18,43	552,90
dirigente superiore e corrispondenti	18,15	544,37
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	18,15	544,37
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	16,86	505,85
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti	15,58	467,52
primo dirigente e corrispondenti	15,58	467,52
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	18,15	544,37
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	16,86	505,85
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	15,58	467,52
vice questore e corrispondenti	10,54	316,07
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	18,15	544,37
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	16,86	505,85
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	15,58	467,52
vice questore aggiunto e corrispondenti	9,70	291,02
commissario capo e corrispondenti	8,44	253,14
commissario e corrispondenti	8,45	254,62
vice commissario +18 anni di servizio e corrispondenti	7,32	219,60
vice commissario e corrispondenti	4,68	140,48
sostituto commissario e corrispondenti	9,73	291,92
ispettore superiore +29 e corrispondenti	8,73	261,93
ispettore superiore +25 e corrispondenti	8,44	253,14
ispettore superiore e corrispondenti	8,45	254,62
ispettore capo +25 e corrispondenti	8,45	254,62
ispettore capo e corrispondenti	7,90	237,08
ispettore +25 e corrispondenti	8,45	254,62
ispettore +15 e corrispondenti	7,32	219,60
ispettore +10 e corrispondenti	6,73	201,90
ispettore e corrispondenti	5,12	153,65
vice ispettore +25 e corrispondenti	8,45	254,62
vice ispettore e corrispondenti	4,39	131,70
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	8,45	254,62
sovrintendente capo e corrispondenti	7,90	237,08
sovrintendente +15 e corrispondenti	7,32	219,60
sovrintendente +15 e corrispondenti	6,73	201,90
sovrintendente e corrispondenti	5,12	153,65
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	5,12	153,65
vice sovrintendente e corrispondenti	4,53	135,90
assistente capo +29 e corrispondenti	7,90	237,08
assistente capo 25 e corrispondenti	7,32	219,60
assistente capo +15 e corrispondenti	6,73	201,93
assistente capo e corrispondenti	6,54	196,35
assistente e corrispondenti	5,12	153,65
agente scelto e corrispondenti	4,39	131,70
agente e corrispondenti	3,93	102,00

SERVIZIO TEMPO MASSIMO 4 ORE
PARI AL 2% DELL'IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 334/2000 ART. 43

TRASCINAMENTO INDENNITA' PRONTO INTERVENTO AEREO PILOTI ART. 13 DPR 164/2002

QUALSIASI POLIZIA DI STATO	IMPORTO ANNUALE LORDO (non pensionabile)	importo mensile lordo	importo orario lordo
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	29,14	2,43	0,08
dirigente superiore e corrispondenti	27,22	2,27	0,08
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	27,22	2,27	0,08
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	25,30	2,11	0,07
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	23,38	1,95	0,06
primo dirigente e corrispondenti	23,38	1,95	0,06
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	27,22	2,27	0,08
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	25,30	2,11	0,07
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	23,38	1,95	0,06
vice questore e corrispondenti	13,80	1,32	0,04
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	27,22	2,27	0,08
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	25,30	2,11	0,07
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	23,38	1,95	0,06
vice questore aggiunto e corrispondenti	14,60	1,22	0,04
commissario capo e corrispondenti	14,16	1,18	0,04
commissario e corrispondenti	12,73	1,06	0,04
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	10,97	0,91	0,03
vice commissario e corrispondenti	7,02	0,58	0,02
sostituto commissario e corrispondenti	14,60	1,22	0,04
ispettore superiore +28 e corrispondenti	14,60	1,22	0,04
ispettore superiore +25 e corrispondenti	14,16	1,18	0,04
ispettore superiore e corrispondenti	12,73	1,06	0,04
ispettore capo +23 e corrispondenti	12,73	1,06	0,04
ispettore capo e corrispondenti	11,85	0,99	0,03
ispettore +25 e corrispondenti	12,73	1,06	0,04
ispettore +15 e corrispondenti	10,97	0,91	0,03
ispettore +10 e corrispondenti	10,16	0,84	0,03
ispettore e corrispondenti	7,88	0,64	0,02
vice ispettore +25 e corrispondenti	12,73	1,06	0,04
vice ispettore e corrispondenti	6,58	0,55	0,02
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	12,73	1,06	0,04
sovrintendente capo e corrispondenti	11,85	0,99	0,03
sovrintendente +10 e corrispondenti	10,97	0,91	0,03
sovrintendente +15 e corrispondenti	10,16	0,84	0,03
sovrintendente e corrispondenti	7,88	0,64	0,02
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	7,58	0,64	0,02
vice sovrintendente e corrispondenti	6,00	0,57	0,02
assistente capo +28 e corrispondenti	11,85	0,99	0,03
assistente capo 25 e corrispondenti	10,97	0,91	0,03
assistente capo +37 e corrispondenti	10,10	0,84	0,03
assistente capo e corrispondenti	9,77	0,81	0,03
assistente e corrispondenti	7,88	0,04	0,02
agente scelto e corrispondenti	6,58	0,55	0,02
agente e corrispondenti	5,10	0,43	0,01

INDENNITA' DI PRONTO INTERVENTO AEREO SPECIALISTI ART.13 LEGGE 78/1983		
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	17,14	514,26
dirigente superiore e corrispondenti	16,01	480,33
primo dirigente +28 anni nella carriera e corrispondenti	16,01	480,33
primo dirigente +26 anni di servizio e corrispondenti	14,88	446,42
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	13,75	412,52
primo dirigente e corrispondenti	13,75	412,52
vice questore + 28 anni nella carriera e corrispondenti	16,01	480,33
vice questore +26 anni di servizio e corrispondenti	14,88	446,42
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	13,75	412,52
vice questore e corrispondenti	9,30	279,09
vice questore aggiunto +28 anni nella carriera e corrispondenti	16,01	480,33
vice questore aggiunto +26 anni di servizio e corrispondenti	14,88	446,42
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	13,75	412,52
vice questore aggiunto e corrispondenti	8,59	257,59
commissario capo e corrispondenti	8,33	249,83
commissario e corrispondenti	7,49	224,66
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	6,46	193,67
vice commissario e corrispondenti	4,23	126,85
aspirante commissario e corrispondenti	8,59	257,59
ispettore superiore +28 e corrispondenti	8,59	257,59
ispettore superiore +26 e corrispondenti	8,33	249,83
ispettore superiore e corrispondenti	7,49	224,66
ispettore capo +26 e corrispondenti	7,49	224,66
ispettore capo e corrispondenti	6,97	209,17
ispettore +25 e corrispondenti	7,49	224,66
ispettore +15 e corrispondenti	6,46	193,67
ispettore +10 e corrispondenti	5,94	178,18
ispettore e corrispondenti	4,52	135,57
vice ispettore +25 e corrispondenti	7,49	224,66
vice ispettore e corrispondenti	3,87	116,21
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	7,49	224,66
sovrintendente capo e corrispondenti	6,97	209,17
sovrintendente +15 e corrispondenti	6,46	193,67
sovrintendente +10 e corrispondenti	5,94	178,18
sovrintendente e corrispondenti	4,52	135,57
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	4,52	135,57
vice sovrintendente e corrispondenti	4,00	120,00
assistente capo +28 e corrispondenti	6,97	209,17
assistente capo +25 e corrispondenti	6,46	193,67
assistente capo +17 e corrispondenti	5,94	178,18
assistente capo e corrispondenti	5,75	172,37
assistente e corrispondenti	4,52	135,57
agente scelto e corrispondenti	3,87	116,21
agente e corrispondenti	3,00	90,00

TRASCINAMENTO INDENNITA' PRONTO INTERVENTO AEREO SPECIALISTI
ART. 13 DPR 164/2002

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO ANNUALE LORDO (non destinato a percepire)	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	25,71	2,14	0,07
dirigente superiore e corrispondenti	24,02	2,00	0,07
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	24,02	2,00	0,07
primo dirigente +23 anni di servizio e corrispondenti	22,32	1,86	0,06
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	20,63	1,72	0,06
primo dirigente e corrispondenti	20,63	1,72	0,06
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	24,02	2,00	0,07
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	22,32	1,86	0,06
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	20,63	1,72	0,06
vice questore e corrispondenti	13,94	1,16	0,04
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	24,02	2,00	0,07
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	22,32	1,86	0,06
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	20,63	1,72	0,06
vice questore aggiunto e corrispondenti	12,88	1,07	0,04
commissario capo e corrispondenti	12,40	1,04	0,03
commissario e corrispondenti	11,23	0,94	0,03
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	9,68	0,81	0,03
vice commissario e corrispondenti	6,20	0,52	0,02
sostituto commissario e corrispondenti	12,88	1,07	0,04
ispettore superiore +25 e corrispondenti	12,88	1,07	0,04
ispettore superiore +25 e corrispondenti	12,40	1,04	0,03
ispettore superiore e corrispondenti	11,23	0,94	0,03
ispettore capo +25 e corrispondenti	11,23	0,94	0,03
ispettore capo e corrispondenti	10,46	0,87	0,03
ispettore +25 e corrispondenti	11,23	0,94	0,03
ispettore +15 e corrispondenti	9,68	0,81	0,03
ispettore +10 e corrispondenti	8,81	0,74	0,02
ispettore e corrispondenti	6,78	0,56	0,02
vice ispettore +25 e corrispondenti	11,23	0,94	0,03
vice ispettore e corrispondenti	5,81	0,48	0,02
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	11,23	0,94	0,03
sovrintendente capo e corrispondenti	10,46	0,87	0,03
sovrintendente +18 e corrispondenti	9,68	0,81	0,03
sovrintendente +15 e corrispondenti	8,81	0,74	0,02
sovrintendente e corrispondenti	6,78	0,56	0,02
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	6,78	0,56	0,02
vice sovrintendente e corrispondenti	6,00	0,50	0,02
assistente capo +28 e corrispondenti	10,46	0,87	0,03
assistente capo 25 e corrispondenti	9,68	0,81	0,03
assistente capo +17 e corrispondenti	8,81	0,74	0,02
assistente capo e corrispondenti	8,62	0,72	0,02
assistente e corrispondenti	6,78	0,56	0,02
agente scelto e corrispondenti	5,81	0,48	0,02
agente e corrispondenti	4,50	0,38	0,01

CORRIZIONE REF. C SPESE VARIE
TABELLE ALLEGATE ALLA CONTRIBUZIONE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017 N. 48

INDENNITA' ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITA'
ART.13 LEGGE 78/1983

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	45,71	1.371,30
dirigente superiore e corrispondenti	42,70	1.280,89
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	42,70	1.280,89
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	35,68	1.190,46
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	36,67	1.100,04
primo dirigente e corrispondenti	36,67	1.100,04
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	42,70	1.280,89
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	39,68	1.190,46
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	36,67	1.100,04
vice questore e corrispondenti	24,79	743,70
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	42,70	1.280,89
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	39,68	1.190,46
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	36,67	1.100,04
vice questore aggiunto e corrispondenti	22,90	686,88
commissario capo e corrispondenti	22,21	666,22
commissario e corrispondenti	19,97	599,10
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	17,22	516,46
vice commissario e corrispondenti	11,02	330,64
sostituto commissario e corrispondenti	22,90	686,88
ispettore superiore +28 e corrispondenti	22,90	686,88
ispettore superiore +25 e corrispondenti	22,21	666,22
ispettore superiore e corrispondenti	19,97	599,10
ispettore capo +26 e corrispondenti	19,97	599,10
ispettore capo e corrispondenti	18,59	557,78
ispettore +25 e corrispondenti	19,97	599,10
ispettore +15 e corrispondenti	17,22	516,46
ispettore +10 e corrispondenti	15,84	475,14
ispettore e corrispondenti	12,05	361,52
vice ispettore +25 e corrispondenti	19,97	599,10
vice ispettore e corrispondenti	10,33	309,88
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	19,97	599,10
sovrintendente capo e corrispondenti	18,59	557,78
sovrintendente +18 e corrispondenti	17,22	516,46
sovrintendente +15 e corrispondenti	15,84	475,14
sovrintendente e corrispondenti	12,05	361,52
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	12,05	361,52
vice sovrintendente e corrispondenti	10,67	320,00
assistente capo +29 e corrispondenti	18,59	557,78
assistente capo 25 e corrispondenti	17,22	516,46
assistente capo +17 e corrispondenti	15,84	475,14
assistente capo e corrispondenti	15,32	459,64
assistente e corrispondenti	12,05	361,52
agente scelto e corrispondenti	10,33	309,88
agente e corrispondenti	8,00	240,00

SERVIZIO PER L'ESPEDIZIONE
TABELLE RICAVATE NELLA CIRCOLARE DI QUALE DECRETO LEGISLATIVO 29 AGOSTO 1983 N. 38

TRASCINAMENTO INDENNITA' ISTRUTTORE DI VOLO E DI SPECIALITA'
ART.13 DPR 164/2002

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO ANNUALE LORDO (1/20 dell'importo previsto)	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	60,57	5,71	0,18
dirigente superiore e corrispondente	64,04	6,34	0,38
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	64,04	5,34	0,18
primo dirigente +20 anni di servizio e corrispondenti	59,52	4,96	0,17
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	55,00	4,58	0,15
primo dirigente e corrispondenti	55,00	4,58	0,15
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	64,04	5,34	0,18
vice questore +20 anni di servizio e corrispondenti	59,52	4,96	0,17
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	55,00	4,58	0,15
vice questore e corrispondenti	37,10	3,10	0,10
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	64,04	5,34	0,18
vice questore aggiunto +20 anni di servizio e corrispondenti	59,52	4,96	0,17
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	55,00	4,58	0,15
vice questore aggiunto e corrispondenti	34,34	2,86	0,10
commissario capo e corrispondenti	33,31	2,78	0,09
commissario e corrispondenti	29,96	2,50	0,08
vice commissario +13 anni di servizio e corrispondenti	25,82	2,15	0,07
vice commissario e corrispondenti	16,53	1,38	0,05
ispettore commissario e corrispondenti	34,34	2,86	0,10
ispettore superiore +29 e corrispondenti	34,34	2,86	0,10
ispettore superiore +25 e corrispondenti	33,31	2,78	0,09
ispettore superiore e corrispondenti	29,96	2,50	0,08
ispettore capo +25 e corrispondenti	29,96	2,50	0,08
ispettore capo e corrispondenti	27,89	2,32	0,08
ispettore +25 e corrispondenti	29,96	2,50	0,08
ispettore +13 e corrispondenti	25,82	2,15	0,07
ispettore +10 e corrispondenti	23,75	1,98	0,07
ispettore e corrispondenti	18,08	1,51	0,05
vice ispettore +25 e corrispondenti	29,86	2,50	0,08
vice ispettore e corrispondenti	15,40	1,29	0,04
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	29,96	2,50	0,08
sovrintendente capo e corrispondenti	27,89	2,32	0,08
sovrintendente +18 e corrispondenti	25,82	2,15	0,07
sovrintendente +15 e corrispondenti	23,75	1,98	0,07
sovrintendente e corrispondenti	18,08	1,51	0,05
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	18,08	1,51	0,05
vice sovrintendente e corrispondenti	16,00	1,33	0,04
assistente capo +29 e corrispondenti	27,89	2,32	0,08
assistente capo 25 e corrispondenti	25,82	2,15	0,07
assistente capo +17 e corrispondenti	23,75	1,98	0,07
assistente capo e corrispondenti	22,96	1,62	0,06
assistente e corrispondenti	18,08	1,51	0,05
agente scelto e corrispondenti	15,49	1,29	0,04
agente e corrispondenti	12,00	1,00	0,03

INDENNITA' ALLIEVI PILOTI
ART.14 LEGGE 78/83

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti		
dirigente superiore e corrispondenti		
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente +20 anni di servizio e corrispondenti		
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente e corrispondenti		
vice questore +21 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore +20 anni di servizio e corrispondenti		
vice questore +13 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore e corrispondenti		
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto +20 anni di servizio e corrispondenti	3,10	92,95
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto e corrispondenti	3,10	92,95
commissario capo e corrispondenti	3,10	92,95
commissario e corrispondenti	3,10	92,95
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	3,10	92,95
vice commissario e corrispondenti	3,10	92,95
aggiunto commissario e corrispondenti	3,10	92,95
ispettore superiore +23 e corrispondenti	3,10	92,95
ispettore superiore +20 e corrispondenti	3,10	92,95
ispettore superiore e corrispondenti	3,10	92,95
ispettore capo +20 e corrispondenti	3,10	92,95
ispettore capo e corrispondenti	3,10	92,95
ispettore +20 e corrispondenti	3,10	92,95
ispettore +15 e corrispondenti	3,10	92,95
ispettore +10 e corrispondenti	3,10	92,95
ispettore e corrispondenti	3,10	92,95
vice ispettore +20 e corrispondenti	3,10	92,95
vice ispettore e corrispondenti	3,10	92,95
sovrintendente capo +20 e corrispondenti	3,10	92,95
sovrintendente capo e corrispondenti	3,10	92,95
sovrintendente +18 e corrispondenti	3,10	92,95
sovrintendente +15 e corrispondenti	3,10	92,95
sovrintendente e corrispondenti	3,10	92,95
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	3,10	92,95
vice sovrintendente e corrispondenti	3,10	92,95
assistente capo +20 e corrispondenti	3,10	92,95
assistente capo 20 e corrispondenti	3,10	92,95
assistente capo +17 e corrispondenti	3,10	92,95
assistente capo e corrispondenti	3,10	92,95
assistente e corrispondenti	3,10	92,95
agente scelto e corrispondenti	3,10	92,95
agente e corrispondenti	3,10	92,95

INDENNITA' ALLIEVI PARACADUTISTI
ART.14 LEGGE 78/1983

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti		
dirigente superiore e corrispondenti		
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti		
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente e corrispondenti		
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti		
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore e corrispondenti		
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	1,55	46,48
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto e corrispondenti	1,55	46,48
commissario capo e corrispondenti	1,55	46,48
commissario e corrispondenti	1,55	46,48
vice commissario +18 anni di servizio e corrispondenti	1,55	46,48
vice commissario e corrispondenti	1,55	46,48
sostituto commissario e corrispondenti	1,55	46,48
ispettore superiore +29 e corrispondenti	1,55	46,48
ispettore superiore +25 e corrispondenti	1,55	46,48
ispettore superiore e corrispondenti	1,55	46,48
ispettore capo +25 e corrispondenti	1,55	46,48
ispettore capo e corrispondenti	1,55	46,48
ispettore +25 e corrispondenti	1,55	46,48
ispettore +15 e corrispondenti	1,55	46,48
ispettore +10 e corrispondenti	1,55	46,48
ispettore e corrispondenti	1,55	46,48
vice ispettore +25 e corrispondenti	1,55	46,48
vice ispettore e corrispondenti	1,55	46,48
sovrintendente capo +29 e corrispondenti	1,55	46,48
sovrintendente capo e corrispondenti	1,55	46,48
sovrintendente +18 e corrispondenti	1,55	46,48
sovrintendente +15 e corrispondenti	1,55	46,48
sovrintendente e corrispondenti	1,55	46,48
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	1,55	46,48
vice sovrintendente e corrispondenti	1,55	46,48
assistente capo +29 e corrispondenti	1,55	46,48
assistente capo 25 e corrispondenti	1,55	46,48
assistente capo +17 e corrispondenti	1,55	46,48
assistente capo e corrispondenti	1,55	46,48
assistente e corrispondenti	1,55	46,48
agente scelto e corrispondenti	1,55	46,48
agente e corrispondenti	1,55	46,48

SERVIZIO TEP E SPESE VARIE
TABELLE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017 N. 95

INDENNITA' ALLIEVI OSSERVATORE ART.14 LEGGE 78/1983		
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti		
dirigente superiore e corrispondenti		
primo dirigente +20 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti		
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente e corrispondenti		
vice dirigente + 23 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti		
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore e corrispondenti		
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	3,10	92,96
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto e corrispondenti	3,10	92,96
commissario capo e corrispondenti	3,10	92,96
commissario e corrispondenti	3,10	92,96
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	3,10	92,96
vice commissario e corrispondenti	3,10	92,96
applicato commissario e corrispondenti		
ispettore superiore +29 e corrispondenti		
ispettore superiore +25 e corrispondenti		
ispettore superiore e corrispondenti		
ispettore capo +25 e corrispondenti		
ispettore capo e corrispondenti		
ispettore +25 e corrispondenti		
ispettore +15 e corrispondenti		
ispettore +10 e corrispondenti		
ispettore e corrispondenti		
vice ispettore +25 e corrispondenti		
vice ispettore e corrispondenti		
sovrintendente capo +25 e corrispondenti		
sovrintendente capo e corrispondenti		
sovrintendente +18 e corrispondenti		
sovrintendente +15 e corrispondenti		
sovrintendente e corrispondenti		
vice sovrintendente +10 e corrispondenti		
vice sovrintendente e corrispondenti		
assistente capo +29 e corrispondenti		
assistente capo 25 e corrispondenti		
assistente capo +17 e corrispondenti		
assistente capo e corrispondenti		
assistente e corrispondenti		
agente scelto e corrispondenti		
agente e corrispondenti		

INDENNITA' DI IMBARCO
ART.4 LEGGE 78/1983

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	23,00	690,11
dirigente superiore e corrispondenti	21,48	644,60
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	21,48	644,60
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	19,97	599,10
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	18,45	553,60
primo dirigente e corrispondenti	18,45	553,60
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	21,48	644,60
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	19,97	599,10
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	18,45	553,60
vice questore e corrispondenti	12,48	374,27
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	21,49	644,60
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	19,97	599,10
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	18,45	553,60
vice questore aggiunto e corrispondenti	11,52	345,67
commissario capo e corrispondenti	11,18	335,28
commissario e corrispondenti	10,05	301,50
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	8,66	259,91
vice commissario e corrispondenti	5,54	166,34
sostituto commissario e corrispondenti	11,52	345,67
ispettore superiore +25 e corrispondenti	11,52	345,67
ispettore superiore +25 e corrispondenti	11,18	335,28
ispettore superiore e corrispondenti	10,05	301,50
ispettore capo +25 e corrispondenti	10,05	301,50
ispettore capo e corrispondenti	9,36	280,70
ispettore +25 e corrispondenti	10,05	301,50
ispettore +15 e corrispondenti	8,66	259,91
ispettore +10 e corrispondenti	7,97	239,11
ispettore e corrispondenti	6,06	181,93
vice ispettore +25 e corrispondenti	10,05	301,50
vice ispettore e corrispondenti	5,20	155,95
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	10,05	301,50
sovrintendente capo e corrispondenti	9,36	280,70
sovrintendente +15 e corrispondenti	8,66	259,91
sovrintendente +15 e corrispondenti	7,97	239,11
sovrintendente e corrispondenti	6,06	181,93
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	6,06	181,93
vice sovrintendente e corrispondenti	5,37	161,04
assistente capo +25 e corrispondenti	9,36	280,70
assistente capo 25 e corrispondenti	8,66	259,91
assistente capo +17 e corrispondenti	7,97	239,11
assistente capo e corrispondenti	7,71	231,31
assistente e corrispondenti	6,06	181,93
agente scelto e corrispondenti	5,20	155,95
agente e corrispondenti	4,03	120,70

SERVIZIO PER DISPOSE VARIE

*VEDI LE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE DI CUI AL DECRETO PRESIDENTIALE DI AMBASSO 1911 N. 80

TRASCINAMENTO INDENNITA' DI IMBARCO
ART. 13 DPR 254/1999

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO ANNUALE LORDO (ITR dell'indennità percepita)	importo MENSILE LORDO	importo GIORNALIERO LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	34,51	2,88	0,10
dirigente superiore e corrispondenti	32,23	2,69	0,09
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	32,23	2,68	0,09
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	29,85	2,50	0,08
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti	27,65	2,31	0,08
primo dirigente e corrispondenti	27,65	2,31	0,08
vice questore +23 anni nella carriera e corrispondenti	32,23	2,69	0,09
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	29,85	2,50	0,08
vice questore +13 anni nella carriera e corrispondenti	27,65	2,31	0,08
vice questore e corrispondenti	18,71	1,56	0,06
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	32,23	2,68	0,09
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	29,96	2,50	0,08
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	27,66	2,31	0,08
vice questore aggiunto e corrispondenti	17,28	1,44	0,05
commissario capo e corrispondenti	16,74	1,40	0,05
commissario e corrispondenti	15,07	1,26	0,04
vice commissario +13 anni di servizio e corrispondenti	13,00	1,08	0,04
vice commissario e corrispondenti	8,32	0,69	0,02
sostituto commissario e corrispondenti	17,28	1,44	0,05
ispettore superiore +28 e corrispondenti	17,28	1,44	0,05
ispettore superiore +25 e corrispondenti	16,76	1,40	0,05
ispettore superiore e corrispondenti	15,07	1,26	0,04
ispettore capo +25 e corrispondenti	15,07	1,26	0,04
ispettore capo e corrispondenti	14,04	1,17	0,04
ispettore +25 e corrispondenti	15,07	1,26	0,04
ispettore +13 e corrispondenti	13,00	1,08	0,04
ispettore +10 e corrispondenti	12,96	1,08	0,03
ispettore e corrispondenti	9,10	0,76	0,03
vice ispettore +25 e corrispondenti	15,07	1,26	0,04
vice ispettore e corrispondenti	7,80	0,65	0,02
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	15,07	1,26	0,04
sovrintendente capo e corrispondenti	14,04	1,17	0,04
sovrintendente +13 e corrispondenti	13,00	1,08	0,04
sovrintendente +10 e corrispondenti	11,96	1,00	0,03
sovrintendente e corrispondenti	9,10	0,76	0,03
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	9,10	0,76	0,03
vice sovrintendente e corrispondenti	8,05	0,67	0,02
assistente capo +28 e corrispondenti	14,04	1,17	0,04
assistente capo 25 e corrispondenti	13,00	1,08	0,04
assistente capo +13 e corrispondenti	11,96	1,00	0,03
assistente capo e corrispondenti	11,57	0,96	0,03
assistente e corrispondenti	9,10	0,76	0,03
agente scelto e corrispondenti	7,80	0,65	0,02
agente e corrispondenti	6,04	0,50	0,02

INDENNITA' DI IMBARCO DI ALTURA
ART.13 DPR 164/2002

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	23,68	756,50
dirigente superiore e corrispondenti	22,34	669,26
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	22,31	660,26
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	20,73	622,02
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti	19,16	574,77
primo dirigente e corrispondenti	19,16	574,77
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	22,31	660,25
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	20,73	622,02
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	19,16	574,77
vice questore e corrispondenti	12,95	388,58
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	22,31	669,26
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	20,73	622,02
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	19,16	574,77
vice questore aggiunto e corrispondenti	11,96	358,68
commissario capo e corrispondenti	11,60	348,10
commissario e corrispondenti	10,43	313,09
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	9,00	269,85
vice commissario e corrispondenti	5,75	172,74
coadiutore commissario e corrispondenti	11,96	358,85
ispettore superiore +23 e corrispondenti	11,96	358,85
ispettore superiore +25 e corrispondenti	11,60	348,10
ispettore superiore e corrispondenti	10,43	313,09
ispettore capo +25 e corrispondenti	10,43	313,09
ispettore capo e corrispondenti	9,71	291,44
ispettore +25 e corrispondenti	10,43	313,09
ispettore +15 e corrispondenti	9,00	269,85
ispettore +10 e corrispondenti	8,28	245,26
ispettore e corrispondenti	6,30	188,80
vice ispettore +25 e corrispondenti	10,43	313,09
vice ispettore e corrispondenti	5,40	161,91
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	10,43	313,09
sovrintendente capo e corrispondenti	9,71	291,44
sovrintendente +15 e corrispondenti	9,00	269,26
sovrintendente +10 e corrispondenti	8,28	248,26
sovrintendente e corrispondenti	6,30	188,88
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	6,30	188,88
vice sovrintendente e corrispondenti	5,37	267,20
assistente capo +25 e corrispondenti	9,71	291,44
assistente capo 25 e corrispondenti	9,00	268,85
assistente capo +17 e corrispondenti	8,28	248,26
assistente capo e corrispondenti	8,01	240,16
assistente e corrispondenti	5,20	138,89
agente scelto e corrispondenti	5,40	161,91
agente e corrispondenti	4,18	125,40

SERVIZIO TEP E SPESE VARIE

*APPLICATE ALLA CIRCOLARE DIPARTIMENTALE 333/A/1/2002/PERS DEL 30/12/2002

TRASCINAMENTO INDENNITA' DI IMBARCO DI ALTURA
ART.13 DPR 264/1999

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO ANNUALE LORDO (1/10 dell'indennità percepita)	IMPORTO MENSILE LORDO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	35,83	2,99	0,10
dirigente superiore e corrispondenti	33,49	2,79	0,09
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	33,48	2,79	0,09
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	31,10	2,59	0,09
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti	28,74	2,39	0,08
primo dirigente e corrispondenti	28,74	2,39	0,08
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	33,48	2,79	0,09
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	31,10	2,59	0,09
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	28,74	2,39	0,08
vice questore e corrispondenti	19,43	1,62	0,05
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	33,48	2,79	0,09
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	31,10	2,59	0,09
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	28,74	2,39	0,08
vice questore aggiunto e corrispondenti	17,94	1,50	0,05
commissario capo e corrispondenti	17,40	1,45	0,05
commissario e corrispondenti	15,65	1,30	0,04
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	13,49	1,12	0,04
vice commissario e corrispondenti	8,64	0,72	0,02
sostituto commissario e corrispondenti	17,94	1,50	0,05
ispettore superiore +29 e corrispondenti	17,94	1,50	0,05
ispettore superiore +25 e corrispondenti	17,40	1,45	0,05
ispettore superiore e corrispondenti	15,65	1,30	0,04
ispettore capo +25 e corrispondenti	15,65	1,30	0,04
ispettore capo e corrispondenti	14,57	1,21	0,04
ispettore +25 e corrispondenti	15,65	1,30	0,04
ispettore +15 e corrispondenti	13,49	1,12	0,04
ispettore +10 e corrispondenti	12,41	1,03	0,03
ispettore e corrispondenti	9,44	0,79	0,03
vice ispettore +25 e corrispondenti	15,65	1,30	0,04
vice ispettore e corrispondenti	8,10	0,67	0,02
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	15,65	1,30	0,04
sovrintendente capo e corrispondenti	14,57	1,21	0,04
sovrintendente +15 e corrispondenti	13,49	1,12	0,04
sovrintendente +15 e corrispondenti	12,41	1,03	0,03
sovrintendente e corrispondenti	9,44	0,79	0,03
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	9,44	0,79	0,03
vice sovrintendente e corrispondenti	8,36	0,70	0,02
assistente capo +29 e corrispondenti	14,57	1,21	0,04
assistente capo 25 e corrispondenti	13,49	1,12	0,04
assistente capo +17 e corrispondenti	12,41	1,03	0,03
assistente capo e corrispondenti	12,01	1,00	0,03
assistente e corrispondenti	9,44	0,79	0,03
agente scelto e corrispondenti	8,10	0,67	0,02
agente e corrispondenti	6,27	0,52	0,02

SERVIZIO FEE E SPESE VARIE

TABELLE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE IT CIV-M DEGRETO I PERS. NUMERO 26 MARZO 2017 N. 80

INDENNITA' DI IMBARCO AL 50% ART. 39 DPR 254/1999		
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	11,50	345,05
dirigente superiore e corrispondenti	10,74	322,30
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	10,74	322,30
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	9,98	299,56
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti	9,23	276,80
primo dirigente e corrispondenti	9,23	276,80
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	10,74	322,30
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	9,98	299,56
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	9,23	276,80
vice questore e corrispondenti	6,24	187,13
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	10,74	322,30
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	9,98	299,56
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	9,23	276,80
vice questore aggiunto e corrispondenti	5,76	172,84
commissario capo e corrispondenti	5,59	167,64
commissario e corrispondenti	5,02	150,75
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	4,33	129,95
vice commissario e corrispondenti	2,77	83,17
sostituto commissario e corrispondenti	5,76	172,84
ispettore superiore +29 e corrispondenti	5,76	172,84
ispettore superiore +25 e corrispondenti	5,59	167,64
ispettore superiore e corrispondenti	5,02	150,75
ispettore capo +25 e corrispondenti	5,02	150,75
ispettore capo e corrispondenti	4,68	140,35
ispettore +25 e corrispondenti	5,02	150,75
ispettore +15 e corrispondenti	4,33	129,95
ispettore +10 e corrispondenti	3,88	119,56
ispettore e corrispondenti	3,03	90,97
vice ispettore +25 e corrispondenti	5,02	150,75
vice ispettore e corrispondenti	2,60	77,97
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	5,02	150,75
sovrintendente capo e corrispondenti	4,68	140,35
sovrintendente +18 e corrispondenti	4,33	129,95
sovrintendente +15 e corrispondenti	3,88	119,56
sovrintendente e corrispondenti	3,03	90,97
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	3,03	90,97
vice sovrintendente e corrispondenti	2,68	80,52
assistente capo +29 e corrispondenti	4,68	140,35
assistente capo 25 e corrispondenti	4,33	129,95
assistente capo +17 e corrispondenti	3,88	119,56
assistente capo e corrispondenti	3,88	119,56
assistente e corrispondenti	3,03	90,97
agente scelto e corrispondenti	2,60	77,97
agente e corrispondenti	2,01	60,39

SENSIBILI PER E SPESE VARIE
FAILLE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1997 N. 48

INDENNITA' DI TRASCINAMENTO INDENNITA' DI IMBARCO AL 50% ART.13 DPR 254/1999			
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	stipendio annuale LORDO (voce stipendiale parametrale)	importo aggiunta LORDO	aliquota aggiunta LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	17,25	1,44	0,05
dirigente superiore e corrispondenti	16,19	1,34	0,04
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	16,12	1,34	0,04
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	14,98	1,25	0,04
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	13,84	1,15	0,04
primo dirigente e corrispondenti	13,84	1,15	0,04
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	16,12	1,34	0,04
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	14,98	1,25	0,04
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	13,84	1,15	0,04
vice questore e corrispondenti	9,35	0,78	0,03
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	16,12	1,34	0,04
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	14,98	1,25	0,04
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	13,84	1,15	0,04
vice questore aggiunto e corrispondenti	8,64	0,72	0,02
commissario capo e corrispondenti	8,38	0,70	0,02
commissario e corrispondenti	7,54	0,63	0,02
vice commissario +16 anni di servizio e corrispondenti	6,50	0,54	0,02
vice commissario e corrispondenti	4,50	0,38	0,01
sostituto commissario e corrispondenti	8,64	0,72	0,02
ispettore superiore +29 e corrispondenti	8,64	0,72	0,02
ispettore superiore +23 e corrispondenti	8,38	0,70	0,02
ispettore superiore e corrispondenti	7,54	0,63	0,02
ispettore capo +25 e corrispondenti	7,54	0,63	0,02
ispettore capo e corrispondenti	7,02	0,58	0,02
ispettore +23 e corrispondenti	7,54	0,63	0,02
ispettore +15 e corrispondenti	6,50	0,54	0,02
ispettore +13 e corrispondenti	5,98	0,50	0,02
ispettore e corrispondenti	4,55	0,38	0,01
vice ispettore +25 e corrispondenti	7,54	0,63	0,02
vice ispettore e corrispondenti	3,90	0,33	0,01
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	7,54	0,63	0,02
sovrintendente capo e corrispondenti	7,02	0,58	0,02
sovrintendente +16 e corrispondenti	6,50	0,54	0,02
sovrintendente +15 e corrispondenti	5,98	0,50	0,02
sovrintendente e corrispondenti	4,55	0,38	0,01
vice sovrintendente +16 e corrispondenti	4,55	0,38	0,01
vice sovrintendente e corrispondenti	4,01	0,34	0,01
assistente capo +29 e corrispondenti	7,02	0,58	0,02
assistente capo 25 e corrispondenti	6,50	0,54	0,02
assistente capo +17 e corrispondenti	5,98	0,50	0,02
assistente capo e corrispondenti	5,72	0,48	0,02
assistente e corrispondenti	4,55	0,38	0,01
agente scelto e corrispondenti	3,90	0,33	0,01
agente e corrispondenti	3,02	0,25	0,01

SEGUE DA PAG. 33 E STESSE VOCI

TABELLE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE N. 333/A/1/2000/PERS DEL 18/01/2000

INDENNITA' DI SOMMOZZATORE
ART.8 LEGGE 78/83 - ART. DPR 254/99

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	20,57	617,09
dirigente superiore e corrispondenti	18,21	576,40
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	18,21	576,40
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	17,85	535,71
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	16,50	495,02
primo dirigente e corrispondenti	16,50	495,02
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	18,21	576,40
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	17,85	535,71
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	16,50	495,02
vice questore e corrispondenti	11,16	334,67
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	19,21	576,40
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	17,85	535,71
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	16,50	495,02
vice questore aggiunto e corrispondenti	10,30	309,10
commissario capo e corrispondenti	9,99	299,80
commissario e corrispondenti	8,99	269,60
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	7,75	232,41
vice commissario e corrispondenti	4,96	148,74
sostituto commissario e corrispondenti	10,30	309,10
ispettore superiore +29 e corrispondenti	10,30	309,10
ispettore superiore +25 e corrispondenti	9,99	299,80
ispettore superiore e corrispondenti	8,99	269,60
ispettore capo +25 e corrispondenti	8,99	269,60
ispettore capo e corrispondenti	8,37	251,00
ispettore +25 e corrispondenti	8,99	269,60
ispettore +15 e corrispondenti	7,75	232,41
ispettore +10 e corrispondenti	7,13	213,81
ispettore e corrispondenti	5,42	162,68
vice ispettore +25 e corrispondenti	8,99	269,60
vice ispettore e corrispondenti	4,85	139,45
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	8,99	269,60
sovrintendente capo e corrispondenti	8,37	251,00
sovrintendente +18 e corrispondenti	7,75	232,41
sovrintendente +15 e corrispondenti	7,13	213,81
sovrintendente e corrispondenti	5,42	162,68
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	5,42	162,68
vice sovrintendente e corrispondenti	4,80	144,00
assistente capo +29 e corrispondenti	8,37	251,00
assistente capo 25 e corrispondenti	7,75	232,41
assistente capo +17 e corrispondenti	7,13	213,81
assistente capo e corrispondenti	6,89	206,84
assistente e corrispondenti	5,42	162,68
agente scelto e corrispondenti	4,85	139,45
agente e corrispondenti	3,60	108,00

SERVIZIO TEP ESPESE VARIE
TABELLE ALLEGATE ALLA DIRIGENZA DELLA VIA DECRETO LEGISLATIVO DI MASSIMO DI PIANO

INDENNITA' DI SOMMOZZATORE GIORNALIERA ART.9 LEGGE 78/83 - DPR 254/89	
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO MENSILE GIORNALIERO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	20,57
dirigente superiore e corrispondenti	19,21
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	19,21
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	17,88
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	16,55
primo dirigente e corrispondente	16,55
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	19,21
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	17,88
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	16,55
vice questore e corrispondenti	11,15
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	19,21
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	17,88
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	16,55
vice questore aggiunto e corrispondenti	10,55
commissario capo e corrispondenti	9,99
commissario e corrispondenti	8,99
vice commissario +13 anni di servizio e corrispondenti	7,75
vice commissario e corrispondenti	6,96
coadiutore commissario e corrispondenti	10,30
ispettore superiore +29 e corrispondenti	10,30
ispettore superiore +25 e corrispondenti	8,99
ispettore superiore e corrispondenti	8,99
ispettore capo +25 e corrispondenti	8,99
ispettore capo e corrispondenti	8,37
ispettore +25 e corrispondenti	8,99
ispettore +15 e corrispondenti	7,75
ispettore +10 e corrispondenti	7,13
ispettore e corrispondenti	5,42
vice ispettore +25 e corrispondenti	8,99
vice ispettore e corrispondenti	4,65
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	8,99
sovrintendente capo e corrispondenti	8,37
sovrintendente +15 e corrispondenti	7,75
sovrintendente +10 e corrispondenti	7,13
sovrintendente e corrispondenti	5,42
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	5,42
vice sovrintendente e corrispondenti	4,65
assistente capo +20 e corrispondenti	9,37
assistente capo 25 e corrispondenti	7,75
assistente capo +10 e corrispondenti	7,13
assistente capo e corrispondenti	4,89
assistente e corrispondenti	5,42
agente scelto e corrispondenti	4,65
agente e corrispondenti	3,60

allegato n° 1 verbale n.ro

Tabella allegata alla circolare n.ro 1/2011 del 1° marzo 2011

INDENNITA' DI FUORI SEDE
ART.10 LEGGE 78/1983

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO LORDO MENSILE
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti		
dirigente superiore e corrispondenti		
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti		
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente e corrispondenti		
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti		
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore e corrispondenti		
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	35,71	1.071,41
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto e corrispondenti	20,61	618,19
commissario capo e corrispondenti	19,99	599,60
commissario e corrispondenti	17,97	539,19
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	15,49	464,81
vice commissario e corrispondenti	9,92	297,40
sostituto commissario e corrispondenti	20,61	618,15
ispettore superiore +29 e corrispondenti	20,61	618,15
ispettore superiore +25 e corrispondenti	19,99	599,60
ispettore superiore e corrispondenti	17,97	539,19
ispettore capo +25 e corrispondenti	17,97	539,19
ispettore capo e corrispondenti	16,73	502,00
ispettore +25 e corrispondenti	17,97	539,19
ispettore +15 e corrispondenti	15,49	464,81
ispettore +10 e corrispondenti	14,25	427,63
ispettore e corrispondenti	10,85	325,37
vice ispettore +25 e corrispondenti	17,97	539,19
vice ispettore e corrispondenti	9,30	278,88
sovrintendente capo +28 e corrispondenti	17,97	539,19
sovrintendente capo e corrispondenti	16,73	502,00
sovrintendente +18 e corrispondenti	15,49	464,81
sovrintendente +15 e corrispondenti	14,25	427,63
sovrintendente e corrispondenti	10,89	325,37
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	10,85	325,37
vice sovrintendente e corrispondenti	9,60	288,00
assistente capo +28 e corrispondenti	16,73	502,00
assistente capo 25 e corrispondenti	15,49	464,81
assistente capo +17 e corrispondenti	14,25	427,63
assistente capo e corrispondenti	13,79	413,68
assistente e corrispondenti	10,85	325,37
agente scelto e corrispondenti	9,30	278,89
agente e corrispondenti	7,20	216,00

SERVIZIO PER E SPESE VARIE
[illegible]

INDENNITA DI COMANDO NAVALE ART.10 LEGGE 78/1983		
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	6,66	206,70
dirigente superiore e corrispondenti	6,20	192,15
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	6,20	192,13
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	5,85	178,57
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	5,50	166,01
primo dirigente e corrispondenti	5,50	166,01
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	6,20	192,13
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	5,85	178,57
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	5,50	166,01
vice questore e corrispondenti	3,73	111,56
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	6,20	192,13
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	5,85	178,57
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	5,50	166,01
vice questore aggiunto e corrispondenti	3,49	103,09
commissario capo e corrispondenti	3,33	99,93
commissario e corrispondenti	3,00	89,87
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	2,58	77,47
vice commissario e corrispondenti	1,65	49,58
vicebrigadiere commissario e corrispondenti	3,43	103,08
ispettore superiore +28 e corrispondenti	3,43	103,00
ispettore superiore +25 e corrispondenti	3,33	99,90
ispettore superiore e corrispondenti	3,00	89,87
ispettore capo +25 e corrispondenti	3,00	89,87
ispettore capo e corrispondenti	2,79	83,67
ispettore +25 e corrispondenti	3,00	89,87
ispettore +15 e corrispondenti	2,58	77,47
ispettore +10 e corrispondenti	2,38	71,27
ispettore e corrispondenti	1,81	54,23
vice ispettore +25 e corrispondenti	3,00	89,87
vice ispettore e corrispondenti	1,55	46,48
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	3,00	89,87
sovrintendente capo e corrispondenti	2,79	83,67
sovrintendente +15 e corrispondenti	2,58	77,47
sovrintendente +10 e corrispondenti	2,38	71,27
sovrintendente e corrispondenti	1,81	54,23
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	1,81	54,23
vice sovrintendente e corrispondenti	1,60	48,00
assistente capo +28 e corrispondenti	2,79	83,67
assistente capo 25 e corrispondenti	2,58	77,47
assistente capo +17 e corrispondenti	2,38	71,27
assistente capo e corrispondenti	2,30	68,85
assistente e corrispondenti	1,81	54,23
agente scelto e corrispondenti	1,55	46,48
agente e corrispondenti	1,20	36,00

INDENNITA' DI COMANDO TERRESTRE ART.10 LEGGE 78/83 ART.13 DPR 164/2002 DECRETO INTERMINISTERIALE 29/07/2015		
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO GIORNALIERO LORDO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti		
dirigente superiore e corrispondenti		
primo dirigente +21 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti		
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti		
primo dirigente e corrispondenti		
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti		
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore e corrispondenti		
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	5,85	178,57
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti		
vice questore aggiunto e corrispondenti	3,45	103,03
commissario capo e corrispondenti	3,35	66,93
commissario e corrispondenti	3,00	89,87
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	2,58	77,47
vice commissario e corrispondenti	1,65	49,58
reggente commissario e corrispondenti	3,43	103,03
ispettore superiore +28 e corrispondenti	3,43	103,03
ispettore superiore +25 e corrispondenti	3,33	99,90
ispettore superiore e corrispondenti	3,00	89,87
ispettore capo +25 e corrispondenti	3,00	89,87
ispettore capo e corrispondenti	2,78	83,67
ispettore +25 e corrispondenti	3,00	89,87
ispettore +15 e corrispondenti	2,58	77,47
ispettore +10 e corrispondenti	2,38	71,27
ispettore e corrispondenti	1,81	54,23
vice ispettore +25 e corrispondenti	3,00	89,87
vice ispettore e corrispondenti	1,55	46,48
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	3,00	89,87
sovrintendente capo e corrispondenti	2,78	83,67
sovrintendente +18 e corrispondenti	2,58	77,47
sovrintendente +15 e corrispondenti	2,38	71,27
sovrintendente e corrispondenti	1,81	54,23
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	1,80	54,23
vice sovrintendente e corrispondenti	1,60	48,00
assistente capo +28 e corrispondenti	2,78	83,67
assistente capo 25 e corrispondenti	2,58	77,47
assistente capo +17 e corrispondenti	2,38	71,27
assistente capo e corrispondenti	2,20	66,00
assistente e corrispondenti	1,81	54,23
agente scelto e corrispondenti	1,55	46,48
agente e corrispondenti	1,20	36,00

COMPENSI PER COLLAUDO DI AEROMOBILI
ART.13 LEGGE 78/1983

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO LORDO UNITARIO (N.1 COLLAUDO)	IMPORTO LORDO UNITARIO (MAX N.3 COLLAUDI)
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	82,28	246,80
dirigente superiore e corrispondenti	76,81	230,38
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	76,85	230,56
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti.	71,41	214,26
primo dirigente +13 anni nella carriera e corrispondenti	60,05	180,01
primo dirigente e corrispondenti	66,00	198,01
vice questore +23 anni nella carriera e corrispondenti	76,85	230,56
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	71,43	214,29
vice questore +13 anni nella carriera e corrispondenti	66,00	198,01
vice questore e corrispondente	41,62	124,87
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	76,85	230,56
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	71,43	214,29
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	66,00	198,01
vice questore aggiunto e corrispondenti	41,21	123,64
commissario capo e corrispondenti	39,97	119,92
commissario e corrispondenti	35,95	107,84
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	30,89	92,66
vice commissario e corrispondenti	18,83	56,50
sostituto commissario e corrispondenti	41,21	123,64
ispettore superiore +28 e corrispondenti	41,21	123,64
ispettore superiore +25 e corrispondenti	39,97	119,92
ispettore superiore e corrispondenti	35,95	107,84
ispettore capo +25 e corrispondenti	35,95	107,84
ispettore capo e corrispondente	33,47	100,40
ispettore +26 e corrispondenti	35,95	107,84
ispettore +15 e corrispondenti	30,89	92,66
ispettore +10 e corrispondenti	28,51	85,53
ispettore e corrispondenti	21,69	65,07
vice ispettore +25 e corrispondenti	35,95	107,84
vice ispettore e corrispondenti	18,59	55,78
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	35,95	107,84
sovrintendente capo e corrispondenti	33,47	100,40
sovrintendente +15 e corrispondenti	30,89	92,66
sovrintendente +10 e corrispondenti	28,51	85,53
sovrintendente e corrispondenti	21,69	65,07
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	21,69	65,07
vice sovrintendente e corrispondenti	19,25	57,75
assistente capo +25 e corrispondenti	33,47	100,40
assistente capo 25 e corrispondente	30,89	92,66
assistente capo +17 e corrispondenti	28,51	85,53
assistente capo e corrispondenti	27,58	82,74
assistente e corrispondenti	21,69	65,07
agente scelto e corrispondente	18,59	55,78
agente e corrispondenti	14,40	43,20

INDENNITA' DI VOLO ORARIA ART.15 LEGGE 78/1983	
QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO UNITARIO (ORA) (max 40 ore mensili)
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	3,10
dirigente superiore e corrispondenti	3,10
primo dirigente +20 anni nella carriera e corrispondenti	3,10
primo dirigente +25 anni di servizio e corrispondenti	3,10
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	3,10
primo dirigente e corrispondenti	3,10
vice questore + 20 anni nella carriera e corrispondenti	3,10
vice questore +25 anni di servizio e corrispondenti	3,10
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	3,10
vice questore e corrispondenti	3,10
vice questore aggiunto +20 anni nella carriera e corrispondenti	3,10
vice questore aggiunto +25 anni di servizio e corrispondenti	3,10
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	3,10
vice questore aggiunto e corrispondenti	3,10
commissario capo e corrispondenti	3,10
commissario e corrispondenti	3,10
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	3,10
vice commissario e corrispondenti	3,10
aspirante commissario e corrispondenti	3,10
ispettore superiore +29 e corrispondenti	3,10
ispettore superiore +25 e corrispondenti	3,10
ispettore superiore e corrispondenti	3,10
ispettore capo +25 e corrispondenti	3,10
ispettore capo e corrispondenti	3,10
ispettore +25 e corrispondenti	3,10
ispettore +15 e corrispondenti	3,10
ispettore +10 e corrispondenti	3,10
ispettore e corrispondenti	3,10
vice ispettore +25 e corrispondenti	3,10
vice ispettore e corrispondenti	3,10
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	3,10
sovrintendente capo e corrispondenti	3,10
sovrintendente +15 e corrispondenti	3,10
sovrintendente +15 e corrispondenti	3,10
sovrintendente e corrispondenti	3,10
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	3,10
vice sovrintendente e corrispondenti	3,10
assistente capo +25 e corrispondenti	3,10
assistente capo 25 e corrispondenti	3,10
assistente capo +17 e corrispondenti	3,10
assistente capo e corrispondenti	3,10
assistente e corrispondenti	3,10
agente scelto e corrispondenti	3,10
agente e corrispondenti	3,10

EMOLUMENTO AGGIUNTIVO FISSO DI POLIZIA
DPR 164/2002 - LEGGE 253/2004

QUALIFICHE POLIZIA DI STATO	IMPORTO MENSILE LORDO
dirigente generale di pubblica sicurezza e corrispondenti	85,00
dirigente superiore e corrispondenti	85,00
primo dirigente +23 anni nella carriera e corrispondenti	85,00
primo dirigente +20 anni di servizio e corrispondenti	90,00
primo dirigente+13 anni nella carriera e corrispondenti	90,00
primo dirigente e corrispondenti	90,00
vice questore + 23 anni nella carriera e corrispondenti	85,00
vice questore +20 anni di servizio e corrispondenti	90,00
vice questore + 13 anni nella carriera e corrispondenti	90,00
vice questore e corrispondenti	90,00
vice questore aggiunto +23 anni nella carriera e corrispondenti	85,00
vice questore aggiunto +20 anni di servizio e corrispondenti	90,00
vice questore aggiunto +13 anni nella carriera e corrispondenti	90,00
vice questore aggiunto e corrispondenti	90,00
commissario capo e corrispondenti	75,00
commissario e corrispondenti	95,00
vice commissario +15 anni di servizio e corrispondenti	90,00
vice commissario e corrispondenti	80,00
ex allievo commissario e corrispondenti	75,00
ispettore superiore +23 e corrispondenti	75,00
ispettore superiore +20 e corrispondenti	75,00
ispettore superiore e corrispondenti	105,00
ispettore capo +25 e corrispondenti	100,00
ispettore capo e corrispondenti	110,00
ispettore +25 e corrispondenti	105,00
ispettore +15 e corrispondenti	110,00
ispettore +10 e corrispondenti	130,00
ispettore e corrispondenti	150,00
vice ispettore +25 e corrispondenti	130,00
vice ispettore e corrispondenti	130,00
sovrintendente capo +25 e corrispondenti	100,00
sovrintendente capo e corrispondenti	120,00
sovrintendente +15 e corrispondenti	110,00
sovrintendente +10 e corrispondenti	130,00
sovrintendente e corrispondenti	215,50
vice sovrintendente +10 e corrispondenti	215,50
vice sovrintendente e corrispondenti	215,50
assistente capo +20 e corrispondenti	105,00
assistente capo 25 e corrispondenti	105,00
assistente capo +17 e corrispondenti	130,00
assistente capo e corrispondenti	140,00
assistente e corrispondenti	220,00
agente scelto e corrispondenti	200,00
agente e corrispondenti	250,00

SERVIZIO PER LE POLITICHE RETRIBUTIVE

TABELLE ALLEGATE ALLA CIRCOLARE DEL 28/08/2006 SUPERSEDONO LE PRECEDENTI

PER USO D'UFFICIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 10 ottobre 2017

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/28- *bis*

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza 20.09.2017 recante "*Modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato*".

- Pubblicazione -

CORTE DEI CONTI
0029312-29/09/2017-SCCLA-MIDPREV-I

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO AL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO E AL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente "*Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*";

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "*Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n. 276 concernente il "*Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale ed al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il "*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2008, n. 256, recante "*Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia*";

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" ed, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere t) e nn), concernenti l'istituzione, rispettivamente, del ruolo direttivo ad esaurimento e del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere t), n. 3) e nn), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, le modalità attuative, per l'accesso, rispettivamente, al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, devono essere individuate con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;

RITENUTO di dover stabilire le modalità per l'accesso ai predetti ruoli, in adesione ai criteri espressamente indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere t) e nn), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e delle relative finalità, tenuto anche conto dei tempi previsti per la relativa attuazione;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

CAPO I

MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO AL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO E AL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina le modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere t), n.3), e nn), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo").

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CAPO II

DISCIPLINA PER L'ACCESSO AL RUOLO DIRETTIVO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

SEZIONE I
Alimentazione del ruolo

Articolo 2
(Concorsi interni per titoli)

1. All'alimentazione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato si provvede attraverso due concorsi interni per titoli, di cui:

a) il primo concorso, per la copertura di 1.500 unità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.1), del decreto legislativo, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per l'accesso al ruolo direttivo speciale, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, per le annualità dal 2001 al 2005, per i seguenti posti:

1) 300 per l'annualità 2001
2) 300 per l'annualità 2002
3) 300 per l'annualità 2003
4) 300 per l'annualità 2004
5) 300 per l'annualità 2005;

b) il secondo concorso, per la copertura di 300 unità, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.2), del decreto legislativo, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che rivestivano la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza il giorno precedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Articolo 3
(Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, ai concorsi di cui alle lettere a) e b), può partecipare il personale ivi indicato in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario già previsto per l'accesso al ruolo direttivo speciale di cui al medesimo articolo.

2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che hanno riportato:

a) nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";

b) nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

c) nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;

d) nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

3. Sono, inoltre, esclusi dai concorsi, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

4. I requisiti, compreso quello del titolo di studio di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

5. I requisiti di partecipazione ai concorsi devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.

6. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

7. Ai partecipanti ai concorsi ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali per l'accesso al nuovo ruolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, già previsti per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

Articolo 4
(Bando di concorso)

1. I concorsi di cui all'articolo 2 sono indetti con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria, di cui all'articolo 7 del presente decreto:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;

c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 5
(Domande di partecipazione ai concorsi)

1. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. I componenti della Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono impiegati esclusivamente per i lavori della medesima Commissione.

Articolo 7
(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:
   1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 4;
   2) anzianità complessiva nel ruolo degli ispettori, fino a punti 9;
   3) anzianità nella qualifica di sostituto commissario, fino a punti 10;
   4) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;
   5) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 4;
   6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;

7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 2;
8) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 4.

b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 6:
1) diploma di laurea, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5;
5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5;
6) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione, annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli accademici previsti per l'accesso al ruolo dei commissari nonché attinenti ai compiti previsti per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;
b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.

6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente,

da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8
(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità nella qualifica di sostituto commissario, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. La graduatoria di merito, per ciascuna delle annualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è formata ed approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
4. Il candidato risultato vincitore in più di una annualità è collocato esclusivamente nella graduatoria dei vincitori dell'annualità più risalente.
5. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.1), del decreto legislativo, i vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione.
6. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

SEZIONE II
Corsi di formazione e periodo di sospensione

Articolo 9
(Durata e modalità di svolgimento)

1. I corsi di formazione per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato sono organizzati dalla Scuola Superiore di Polizia e si articolano in:
   a) un corso di formazione riservato ai vincitori del concorso per 1.500 posti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 1, del decreto legislativo, della durata complessiva di tre mesi, articolato in un periodo applicativo di un mese ed in un periodo formativo di due mesi, comprensivo di un ciclo di lezioni e conferenze erogate in modalità *e-learning*, da fruire presso gli Uffici e i Reparti di appartenenza, e di una settimana presso la Scuola Superiore di Polizia, durante la quale si svolge la prova d'esame;
   b) un corso di formazione della durata complessiva di sei mesi riservato ai vincitori del concorso per 300 posti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), punto 2, del decreto legislativo, articolato in un periodo applicativo di due mesi e in un periodo formativo di quattro mesi, comprensivo di un ciclo di lezioni e conferenze erogate in modalità *e-learning*, da fruire presso gli Uffici e i Reparti di appartenenza, e di una settimana presso la Scuola Superiore di Polizia, durante la quale si svolge la prova d'esame.

2. Fermo restando le esigenze di servizio e di funzionalità degli uffici, i vice commissari svolgono il periodo applicativo presso l'Ufficio o il Reparto di appartenenza al quale è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o qualifiche equiparate. In caso contrario i vice commissari svolgono il periodo applicativo presso altro Ufficio o Reparto della stessa sede di servizio, ovvero di altra sede limitrofa cui è preposto un funzionario con qualifica non inferiore a commissario capo o qualifiche equiparate.
3. Al termine del periodo applicativo del corso di cui al comma 1, lettera a), l'attività didattica è sospesa fino all'inizio del rispettivo periodo formativo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12.

Articolo 10
(Finalità didattiche, Piano degli Studi, modalità attuative, esami e graduatorie di fine corso).

1. I corsi di formazione per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato mirano ad approfondire la cultura giuridica dei vice commissari e a favorirne l'arricchimento professionale.
2. Durante il periodo applicativo, i vice commissari partecipano alle attività degli Uffici o dei Reparti di cui all'articolo 9, comma 2, in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari preposti alle stesse, allo scopo di perfezionare la conoscenza dei compiti istituzionali connessi all'esercizio delle funzioni direttive, con particolare riferimento all'assunzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. L'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente comma costituisce adempimento del dovere d'ufficio.
3. Durante il periodo formativo, i vice commissari partecipano alle attività didattiche previste dal Piano degli Studi adottato con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore della Scuola Superiore di Polizia, anche in coerenza, ove ne ricorrano i presupposti, con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.
4. I contenuti didattici somministrati in modalità *e-learning* durante i periodi formativi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, si articolano in cicli di lezioni suddivisi in moduli tematici dedicati ai fenomeni e alle aree professionali di maggiore attualità ed interesse, integrati da casi di studio di carattere operativo e da conferenze, anche in relazione all'eventuale riconoscimento universitario del corso.
5. Al termine del corso, i vice commissari sostengono un esame finale consistente nella discussione di un elaborato su argomenti compresi nelle aree tematiche sviluppate durante il corso. L'esame forma oggetto di una valutazione di merito, cui è subordinato il superamento del corso.
6. La graduatoria di fine corso ricomprende solo i vice commissari che abbiano conseguito la valutazione positiva, nell'ordine di graduatoria di merito di ammissione al corso. Gli stessi sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario ed assegnati alle sedi secondo le esigenze di servizio dell'Amministrazione in relazione alla possibilità di impiego del personale interessato, tenuto conto della medesima graduatoria.
7. La Commissione di esame è presieduta dal Direttore della Scuola Superiore di Polizia o, su sua delega, da un dirigente superiore della Polizia di Stato in servizio presso la Scuola

Superiore di Polizia. La stessa è articolata in Sottocommissioni, ciascuna presieduta da un dirigente della Scuola Superiore di Polizia e composta da due docenti del corso, nominati dal Direttore della Scuola con proprio decreto. Le funzioni di segretario sono svolte da funzionari della Polizia di Stato individuati con il medesimo provvedimento.

8. Allo scopo di selezionare i docenti interni più idonei ad erogare i contenuti didattici in modalità *e-learning*, di coordinarne l'impiego nell'ambito dei periodi formativi e di assicurarne l'eventuale avvicendamento con figure professionali altrettanto qualificate, con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza è costituito un gruppo di lavoro presieduto dal Direttore della Scuola Superiore di Polizia e composto dai rappresentanti degli Uffici e delle Direzioni Centrali coinvolte nel progetto formativo, nonché della Scuola Superiore di Polizia.

Articolo 11
(Dimissioni dal corso)

1. Sono dimessi dal corso i vice commissari che:
   a) non superano l'esame finale del corso;
   b) sono stati per qualsiasi motivo assenti per più di undici giorni dall'attività corsuale di cui all'art. 2, comma 1, lettera t), punto 1, del decreto legislativo, ovvero per più di ventidue giorni dall'attività corsuale prevista dall'art. 2, comma 1, lettera t), punto 2, del medesimo decreto legislativo.

2. I vice commissari che eccedono il limite massimo di assenze consentito per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a frequentare il periodo residuo del corso di formazione al primo corso successivo alla riacquistata idoneità al servizio, ovvero ad uno specifico percorso formativo, con lo stesso contenuto del corso di cui alla presente Sezione, qualora i cicli formativi dei vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si siano conclusi, ferma restando la promozione alla qualifica di commissario, previo superamento dell'esame finale, con la stessa decorrenza degli altri frequentatori del corso dal quale sono stati dimessi.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai vice commissari che eccedono il limite massimo di assenze consentito per cause diverse da quelle da quelle ivi indicate, ma il termine per la promozione alla qualifica di commissario decorre dalla data di effettivo superamento dell'esame finale.

4. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame se compatibile, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario competente per l'Ufficio ove prestano servizio, con la natura della malattia da cui sono affetti.

5. I vice commissari che non superano l'esame finale possono essere ammessi a ripeterlo una sola volta nel corso successivo, fatta salva la previsione di cui al comma 2 qualora i cicli formativi si siano conclusi. Per la decorrenza ai fini della promozione alla qualifica di commissario si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

6. I vice commissari che non superano l'esame finale anche la seconda volta sono confermati nella qualifica di vice commissario fino al collocamento in quiescenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera t), n.1), del decreto legislativo.
7. Sono espulsi dal corso i vice commissari ai quali sono state contestate sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Gli stessi permangono nella qualifica di vice commissario e sono esclusi dalla partecipazione ai successivi corsi di formazione. Qualora all'esito del procedimento disciplinare il dipendente risulti prosciolto da ogni addebito, lo stesso è ammesso a frequentare il periodo residuo del corso di formazione al primo corso di formazione successivo alla chiusura del procedimento disciplinare, ovvero ad uno specifico percorso formativo, con lo stesso contenuto del corso di cui alla presente Sezione, qualora i cicli formativi dei vincitori del concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si siano conclusi, ferma restando la promozione alla qualifica di commissario, previo superamento dell'esame finale, con la stessa decorrenza degli altri frequentatori del corso dal quale è stato dimesso.
8. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, su proposta del Direttore della Scuola Superiore di Polizia, sentito il Direttore Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Articolo 12
(Sospensione del corso di formazione)

1. Al termine del periodo applicativo i vice commissari, nelle more dell'avvio del periodo formativo, permangono nell'Ufficio o nel Reparto ove hanno svolto il periodo applicativo, ovvero in altro Ufficio o Reparto situato nella stessa sede o in sede limitrofa al quale è preposto un funzionario della Polizia di Stato, secondo le esigenze di servizio dell'Amministrazione in relazione alla possibilità di impiego del personale interessato.
2. I vice commissari sono impiegati nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

CAPO III

DISCIPLINA PER L'ACCESSO AL RUOLO DIRETTIVO TECNICO AD ESAURIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

SEZIONE I
Alimentazione del ruolo

Articolo 13
(Concorso interno per titoli)

1. All'alimentazione del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato si

provvede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo, attraverso un concorso interno, per titoli, per i seguenti posti:

a) 40 posti riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici, prioritariamente al medesimo personale che rivestiva la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ad esclusione del settore sanitario;

b) 40 posti riservati al personale che rivestiva la qualifica di perito superiore del settore sanitario il giorno precedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo, in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria.

Articolo 14
(Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso)

1. Al concorso di cui all'articolo 13 può partecipare il personale in possesso, per il concorso di cui alla lettera a), del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o equivalente che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario già previsto per l'accesso al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici e, per il concorso di cui alla lettera b), del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria.
2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che hanno riportato:
   a) nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
   b) nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
   c) nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
   d) nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.
3. Sono, inoltre, esclusi dai concorsi, a norma dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i dipendenti sospesi cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
4. I requisiti, compreso quello del titolo di studio di cui al comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. I requisiti di partecipazione ai concorsi devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.
6. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
7. Ai partecipanti ai concorsi, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali per l'accesso al nuovo ruolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, già previsti per l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici e al ruolo dei direttivi medici. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 15
(Bando di concorso)

1. Il concorso di cui all'articolo 13 è indetto con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 14 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria, di cui all'articolo18 del presente decreto:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;

c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;

d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 16
(Domande di partecipazione al concorso)

1. Le domande di partecipazione al concorso, devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 17
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, uno con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e due funzionari con qualifica non inferiore a medico capo.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. La Commissione è integrata con uno o più funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo esperti di settore.
5. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 18
(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:
   1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 4;
   2) anzianità complessiva nel ruolo degli ispettori tecnici, fino a punti 9;
   3) anzianità nella qualifica di sostituto direttore tecnico, fino a punti 10;
   4) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;
   5) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 4;
   6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
   7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 2;
   8) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 4.

b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 6:
   1) diploma di laurea, fino a punti 2;
   2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 3;
   3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
   4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5;
   5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5;
   6) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
   7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
   8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal

candidato nella domanda di partecipazione annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli accademici previsti per l'accesso al ruolo dei direttori tecnici nonché attinenti ai compiti previsti per i funzionari della Polizia di Stato che espletano attività tecnico-scientifica o tecnica;

b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;

c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.

6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 19
(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità nella qualifica di sostituto direttore tecnico, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. La Commissione d'esame redige una graduatoria per l'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ed una graduatoria per l'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b).

4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo:

a) la Commissione, formata la graduatoria di merito, dichiara i vincitori assicurando la priorità di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Conseguentemente, sono dichiarati vincitori i candidati che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Per i posti messi a concorso, compresi quelli aumentati ai sensi della lettera b) del presente comma, eventualmente non coperti

secondo la predetta priorità, sono dichiarati vincitori, nell'ordine della medesima graduatoria, i restanti candidati;

b) i posti non coperti nell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), sono portati in aumento nell'aliquota di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).

5. Le graduatorie di merito sono formate e approvate con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

6. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera nn), del decreto legislativo, i vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione e, superato l'esame di fine corso, sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico ed assegnati alle sedi secondo le esigenze di servizio dell'Amministrazione in relazione alla possibilità di impiego del personale interessato, tenuto conto della graduatoria finale del concorso.

7. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

SEZIONE II
Corso di formazione

Articolo 20
(Durata e modalità di svolgimento).

1. Il corso di formazione per vice direttore tecnico del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato è organizzato dalla Scuola Superiore di Polizia ed ha la durata complessiva di tre mesi.

2. Esso è articolato in un periodo applicativo di un mese ed in un periodo formativo di due mesi, comprensivo di un ciclo di lezioni e conferenze erogate in modalità *e-learning*, da fruire presso gli Uffici e i Reparti di appartenenza, e di una settimana presso la Scuola Superiore di Polizia, durante la quale si svolgono le prove di esame.

3. Al corso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 2, 10 e 11 del presente decreto, in quanto compatibili.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21
(Gestione amministrativa dei vincitori dei concorsi)

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente decreto, durante i corsi di formazione rimangono in forza ai rispettivi uffici di appartenenza.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 22
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere t) e nn), del decreto legislativo, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 20 SET. 2017

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

Interno
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addì 4/10/17
Reg. n. 1 Fog. n. 2081

IL CONSIGLIERE
(DOTT. GIOVANNI ZOTTA)

PER USO D'UFFICIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 10 ottobre 2017

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/28- ***ter***

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza 20.09.2017 ***recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato mediante concorsi interni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95".***

- Pubblicazione -

CORTE DEI CONTI
0029313-29/09/2017-SCCLA-MIOPREV-I

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE LE MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE C) E D) DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "*Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*" ed, in particolare, l'articolo 27;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "*Regolamento degli Istituti di Istruzione*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante "*Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il "*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente "*Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato*";

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, le modalità attuative dei concorsi interni e del relativo corso di formazione ivi previste per l'accesso

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato devono essere definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;

RITENUTO di dover definire le citate modalità in attuazione dei criteri espressamente indicati dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e delle relative finalità;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

CAPO I

MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, nella fase di prima attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo"), le modalità attuative per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, attraverso:

a) i concorsi interni per titoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legislativo;

b) i concorsi interni per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto legislativo;

c) un concorso interno per titoli ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S

CAPO II

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI

Articolo 2
(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni per titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per l'accesso alla qualifica di vice ispettore

della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legislativo, cui è ammesso a partecipare il personale del ruolo dei sovrintendenti ivi indicato, compreso quello privo del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.

Articolo 3
(Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi)

1. Non è ammesso ai concorsi il personale che alla data del bando che indice il concorso ha riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed un giudizio complessivo inferiore a buono.
2. È, altresì, escluso dai concorsi, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
3. I requisiti di partecipazione ai concorsi devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.
4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.
5. Ai partecipanti ai concorsi, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al ruolo superiore, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, previste per l'accesso al ruolo degli ispettori. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

Articolo 4
(Bando di concorso)

1. I concorsi sono indetti con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, di cui all'articolo 7 del presente decreto:
a) il numero dei posti messi a concorso;
b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;
c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

© ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 5
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. I componenti della Commissione esaminatrice nominata per l'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono impiegati esclusivamente per i lavori della medesima Commissione.

Articolo 7
(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 50:
   1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 8;
   2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti, fino a punti 10;
   3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo, fino a punti 11;
   4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;
   5) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;
   6) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.

finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;

7) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;

8) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3.

b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 8:

1) diploma di scuola secondaria di secondo grado, fino a punti 2;
2) diploma di laurea, fino a punti 3;
3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 4;
4) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 2,5;
5) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 2,5;
6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 2,5;
7) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;
8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;
9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;

b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;

c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.

5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.
6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8
(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

CAPO III

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI ED ESAME

Articolo 9
(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), n. 2), del decreto legislativo, cui è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, ivi previsto, secondo le modalità stabilite dall'articolo 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 1, lettera d), del medesimo decreto n. 335 del 1982.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.

2. Per la partecipazione ai concorsi di cui al presente Capo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6 e 7, con esclusione del comma 1, lettera b), numero 1, del presente decreto.
3. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali di cui all'articolo 3, comma 5, può seguire o precedere le prove d'esame, in relazione al numero dei candidati.
4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che superano le prove d'esame.

Articolo 10
(Bando di concorso)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, il bando di concorso indica:
a) le materie oggetto delle prove d'esame, ivi compreso l'accertamento facoltativo della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica e la votazione minima da conseguire;
b) la data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sarà pubblicato il diario della prova scritta con l'indicazione della sede o delle sedi di effettuazione e la relativa ripartizione dei candidati tra le stesse.

Articolo 11
(Prove d'esame)

1. Le prove d'esame del concorso di cui al presente Capo sono costituite da una prova scritta e da un colloquio.
2. La prova scritta, da svolgersi in una sola data e contestualmente su tutto il territorio nazionale, consiste in un questionario a risposta multipla vertente sulle materie indicate nell'articolo 17, commi 2 e 3, lettere a) e b), del decreto 28 aprile 2005, n. 129. La predisposizione dell'archivio informatico dei quesiti, curata dalla Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio Attività Concorsuali, può essere acquisito da qualificati istituti pubblici o privati. La banca dati dei quesiti viene pubblicata almeno trenta giorni prima della prova scritta sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte e di attribuzione del relativo punteggio, nonché le modalità di composizione dei questionari da sottoporre ai candidati, sono stabiliti preventivamente dalla Commissione esaminatrice del concorso, in relazione al numero di domande da somministrare. La correzione delle risposte ai questionari e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. Il candidato che riporta una votazione non inferiore a sei decimi supera la prova scritta e viene ammesso a sostenere il colloquio. L'ammissione al colloquio è portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovrà sostenere il colloquio stesso.
3. Le modalità di svolgimento del colloquio sono disciplinate dall'articolo 17, commi 3, 4, 5 e 9, del decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129 . Il colloquio non si intende superato se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.

Articolo 12
(Formazione e approvazione della graduatoria)

1. La valutazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e del punteggio acquisito per i titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

CAPO IV
ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER 1.000 POSTI

Articolo 13
(Rinvio)

1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II, V e VI si applicano anche al concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato, riservato ai soli sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo.

CAPO V
CORSO DI FORMAZIONE

Articolo 14
(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso per la nomina alla qualifica di vice ispettore, i criteri per lo svolgimento delle prove d'esame e per la redazione della graduatoria finale cui ammettere i vincitori dei concorsi di cui al Capi I, II, III e IV.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 15
(Durata e finalità)

1. Il corso, della durata di sei mesi, è articolato in tre fasi formative della durata di due mesi ciascuna, di cui:

a) una realizzata in modalità *e-learning*, presso la sede di servizio o di assegnazione;

b) una di formazione residenziale presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno e, ove lo richiedano esigenze organizzative e logistiche, anche presso altri Istituti e Scuole della Polizia di Stato;

c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione.

2. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori.

Articolo 16
(Piano degli Studi)

1. Il Piano degli Studi del corso, nel quale sono definite le aree di formazione, le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici è adottato con successivo provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Articolo 17
(Articolazione del percorso formativo)

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 55 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.

2. Il calendario settimanale delle attività, definito dalla Direzione dell'Istituto o della Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.

3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative, la Direzione dell'Istituto o della Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

Articolo 18
(Frequenza del corso)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 27, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 19
(Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie)

1. Al termine della fase residenziale del corso, presso ciascuno degli Istituti o Scuole individuati, i frequentatori sostengono un esame consistente in una prova scritta e una orale relative alle materie previste dal Piano degli Studi.
2. I contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle citate prove sono definiti dalle Commissioni d'esame di cui all'articolo 20.
3. Le prove di cui al comma 1 formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente profitto" non supera gli esami; egli è restituito ai servizi d'istituto e ammesso a partecipare alla frequenza del corso successivo, come previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.
4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione, non si presentano alle prove d'esame, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
5. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione della sessione ordinaria, salvo i casi di oggettivo impedimento derivanti da infermità, per i quali la sessione straordinaria viene effettuata alla riacquisita idoneità.
6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
7. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame, se compatibili, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto o della Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 20
(Commissioni giudicatrici degli esami finali)

1. La Commissione d'esame, costituita presso ciascun Istituto o Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il medesimo Istituto o Scuola.
3. Nei casi in cui il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione di cui al comma 1 anche la Commissione Unica d'esame, composta dai Direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato in servizio in uno degli Istituti o delle Scuole, individuato dal Presidente. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.
4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato o da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri, in servizio presso l'Istituto o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.
5. La Commissione d'esame di cui al comma 1, predispone i contenuti delle prove d'esame, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, definisce i criteri per la valutazione delle prove e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga su più istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione Unica d'esame di cui al comma 3, mentre le Commissioni d'esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovraintendere agli esami finali e di predisporre le graduatorie parziali di fine corso dell'Istituto o della Scuola, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.
6. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.
7. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, sono designati i relativi supplenti.
8. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 21
(Comitato di Vigilanza)

1. Qualora le modalità di svolgimento delle prove d'esame lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento delle stesse, le Commissioni e le Sottocommissioni d'esame possono essere affiancate da uno o più Comitati di vigilanza, nominati dal Direttore dell'Istituto o della Scuola, i cui membri sono individuati tra il personale del

ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO

quadro permanente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 22
(Graduatoria finale)

1. Ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata in base al giudizio di cui all'articolo 19 dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di "ottimo profitto", "segnalato profitto", "profitto".
2. Nel caso in cui il corso si svolga in più Istituti o Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica d'esame, riunendo le graduatorie parziali redatte dalle Commissioni d'esame di ogni Istituto o Scuola secondo quanto indicato al comma 1.
3. Le graduatorie parziali sono redatte in base al giudizio riportato, secondo il criterio di cui all'articolo 19.
4. A parità di valutazione, la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.
5. I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, vanno ad occupare nella graduatoria il posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, [illegible]

Interno
Reg. ALLA CORTE DEI CONTI
Addì 9/12/14
Reg. n. ..... Fog. n. 2082
IL CONSIGLIERE
(GIOVANNI ZOTTA)

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 11 OTTOBRE 2017

RECANTE "Concorso interno, per titoli di servizio, a 1500 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario della Polizia di Stato del ruolo direttivo ad esaurimento".

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante " *Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell' art. 8,comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche "* ed, in particolare,l'articolo 2, primo comma, lettera t) concernente l'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato;

VISTO il proprio decreto del 20 settembre 2017, recante *"Modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"* ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante *"Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,11.* 3";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Tentino Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali* siti nella *provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";*

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni,recante il *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";*

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante " *Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera n) della legge 7 agosto* 2015, *11. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche"* ed, in particolare, l'articolo 2, primo comma, lettera t) concernente l'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato;

VISTO il proprio decreto del 20 settembre 2017, recante *"Modalità attuative per l'accesso al ruolo direttivo ad esaurimento e al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"* ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante" *Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegali civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 11.* 3";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante *"Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli* uffici statali *siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego";*

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, recante il *"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica* Sicurezza";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante " *Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903,recante" *Approvazione del regolamento per accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia ";*

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi '';*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche***;**

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 c successive modifiche ed integrazioni, recante *"Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 4.45 e recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze amministrazioni pubbliche";*

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *e* successive modifiche ed integrazioni, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali";*

VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 contenente *"Regolamento per* i *requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso* i *candidali ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti predetti ruoli";*

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale";*

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell' art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";*

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per* i *candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze* dell'ordine";

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo"* (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n.35) ed, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni***";**

RITENUTO di dover bandire, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera t), n. 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, un unico concorso per titoli, per la copertura di n. 1500 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento;

DECRETA

ART. 1

Posti a concorso

1. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera t), n. 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è indetto un unico concorso per titoli, riservato *ai* sostituti commissari in servizio al 1 gennaio 2017, per la copertura di millecinquecento posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, ripartiti come segue:

a) trecento posti per I' annualità 2001;
b) trecento posti per I' annualità 2002;
c) trecento posti per l'annualità 2003;
d) trecento posti per I' annualità 2004;
e) trecento posti per I' annualità 2005;

2. Per ciascuna delle cinque annualità previste al primo comma, sono riservati, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, due posti ai candidati che, oltre agli altri requisiti previsti dal presente bando, siano in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, terzo comma n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

3. I posti riservati di cui al secondo comma, se non coperti, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito, relativa all'annualità di riferimento.

4. I posti di cui al primo comma, che risultassero non coperti per una annualità, sono portati ad incremento dei posti destinati all'annualità successiva.

5. I posti di cui al primo comma, che risultassero non coperti al termine della procedura concorsuale, saranno devoluti, ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari, riservata ad altro concorso interno per vice commissario**.**

ART. 2

Requisiti di partecipazione ed esclusione dal concorso

1. Al concorso unico per titoli, di cui al precedente art.1, sono ammessi i sostituti commissari, in servizio al gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, ai sensi dell' art.25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95, e che, pertanto, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
b) appartenere al ruolo degli ispettori già al 31 agosto 1995;
c) aver maturato, al l" gennaio di ciascuna delle annualità per cui si concorre, almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori, oppure tre anni nella qualifica di ispettore superiore- sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
d) non aver riportato nei tre anni precedenti la data del presente bando, un giudizio complessivo inferiore a "*distinto*";
e) non aver riportato nell'anno precedente la data del presente bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
f) non aver riportato nei tre anni precedenti la data del presente bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
g) non aver riportato nei cinque anni precedenti la data del presente bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

2. I requisiti, compreso quello del titolo di studio di cui al comma 1, lettera a), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

3. l requisiti di partecipazione al concorso devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.

4. Sono esclusi dal concorso i candidati che sono sospesi cautelarmente dal servizio, come previsto dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del medesimo decreto.

5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.

6. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti verrà disposta in qualunque momento con decreto motivato.

ART.3
Domanda di partecipazione - modalità telematica

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata ed inviata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno. A tal fine dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, l'apposita procedura informatica presente sul sito **https://doppiavela.poliziadislato.it** ovvero **https://dv.poliziadistato.it** con le relative istruzioni.

2. Tramite apposita procedura il candidato dovrà stampare la domanda e la scheda dove ha indicato i propri titoli, che sottoscriverà e consegnerà al proprio ufficio d'appartenenza, per i successivi adempimenti di riscontro matricolare, da parte dell'ente preposto. Varrà come data di presentazione della domanda solo quella corrispondente all'avvenuto caricamento della domanda stessa, che si perfezionerà una volta completata la procedura cd. di "upload", come da istruzioni presenti sul portale https://doppiavela.poliziadistato.it ovvero https://dv.poliziadistato.it.

3. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) l'Ufficio o Reparto presso il quale presta servizio;
c) la singola annualità o le annualità per cui intende concorrere;
d) la qualifica rivestita, l'appartenenza al ruolo degli ispettori già al 31 agosto 1995, l'anzianità di almeno dieci anni nel ruolo degli ispettori alla data del 1 gennaio dell'anno o degli anni per i quali intende partecipare al concorso;
oppure l'anzianità di almeno tre anni nella qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza alla data del 1 gennaio dell'anno o degli anni per i quali intende partecipare al concorso;
e) di non aver riportato, nei tre anni precedenti la data del bando, un giudizio complessivo inferiore a "*distinto*";
f) di non aver riportato, nell'anno precedente la data del bando, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
g) di non aver riportato, nei tre anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della deplorazione;
h) di non aver riportato, nei cinque anni precedenti la data del bando, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;
i) di non essere sospeso cautelannente dal servizio, ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
j) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
k) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all'art. 1, secondo comma del presente bando;
l) i titoli che intende sottoporre alla valutazione della commissione esaminatrice, con il giorno d i rilascio *e* l'eventuale giudizio conseguito;
m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

ART.4
fasi di svolgimento del concorso

1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
-valutazione dei soli titoli indicati dal candidato nella domanda di partecipazione;
-accertamento dei requisiti attitudinali già previsti per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale.
2. l candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale "con riserva".

ART.5
Commissione esaminatrice

1.La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza cd è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dl'i funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, e da quattro funzionari con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno- Comparto Ministeri.

4. Con il decreto di cui al primo comma sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

ART.6
Categorie di titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:
1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 4;
2) anzianità complessiva nel ruolo degli ispettori, fino a punti 9;
3) anzianità nella qualifica di sostituto commissario, fino a punti 10;
4) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;
5) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi, presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari,fino a punti 4;
6) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;
7) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e onorificenze dell'Ordine "*Al Merito della Repubblica Italiana*", fino a punti 2;
8) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 4.
b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 6:
1) diploma di laurea, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;
4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti l ,5;
5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5;

6) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;

7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (cfr. decreto MJUH AOODPIT/0000118 del 28.02.2017), fino a punti 0,5;

8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. Nell'ambito delle categorie di cui al primo comma, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli accademici previsti per l'accesso al ruolo dei commissari, nonché attinenti ai compili previsti per i funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;

b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi *e* ai servizi di particolare rilevanza, in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;

c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

3. La valutazione di cui al primo comma è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, che risultino indicati nella domanda di partecipazione, e siano stati annotati, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, la scheda contenente i titoli indicati dal candidato, una volta convalidata dall'ufficio matricolare, dovrà essere trasmessa telematicamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attività Concorsuali.

4. Le determinazioni della Commissione esaminatrice di cui al comma 2, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli, saranno pubblicate sul sito intranet https://dopriavela.poliziadistato.it nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet https://dv.poliziadistato.it e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

5. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che, allegate ai verbali del concorso, ne costituiscono parte integrante.

6. Il totale dei punti assegnati dal Presidente e dai Componenti della Commissione, per ciascuna categoria di titoli, sono divise per il numero dei votanti cd i relativi quozienti sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto costituisce il punteggio, attribuito ai titoli valutabili dalla Commissione esaminatrice.

ART.7
Svolgimento degli accertamenti attitudinali

1. I candidati sono sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n. 198 già previsti per l'accesso al ruolo dei commissari e al ruolo direttivo speciale. A tal fine, sarà pubblicato il calendario delle convocazioni sul sito intranet https://doppiavela.poliziadistato.it nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet https://dv.poliziadistato.it

2. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

3. Una Commissione di selettori, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e composta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi, che la presiede, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottoporrà alle prove attitudinali i candidati.

4. l suddetti accertamenti sono diretti a verificare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test sia collettivi che individuali, nonché in un colloquio con un componente della suddetta Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la Commissione si esprimerà sull'idoneità del candidato.

5. l giudizi della Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e, in caso di inidoneità del candidato, comportano l'esclusione dal concorso.

6. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere gli accertamenti attitudinali comporta la sua esclusione di diritto dal concorso.

7. Il giorno di presentazione per gli accertamenti di cui al presente articolo, i candidati dovranno consegnare, per accelerare e semplificare i lavori della Commissione Esaminatrice, copia dei titoli di cultura indicati all'art. 6, primo comma, lettera B), punti 7) e 8) del presente bando. Ciò a pena della sospensione dell'istruttoria amministrativa riguardante la posizione dell'interessato.

ART.8
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità nella qualifica di sostituto commissario, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. La graduatoria di merito, per ciascuna delle annualità di cui all'art. 1, primo comma, è approvata con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

4. Il candidato che sia risultato vincitore in più di una annualità è collocato, come vincitore, nella sola graduatoria relativa all'annualità più risalente.

5. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera t), n. 1), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione.

6. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito *e* di dichiarazione dei vincitori del concorso sarà pubblicato nei Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

ART.9
Corso di formazione iniziale per l'immissione nel ruolo dei commissari

I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui al capo II, sezione II del decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 20 settembre 2017.

ART. 10
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio Attività Concorsuali.

2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica dei candidati.

3. I diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono esercitabili nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, titolare del trattamento dei dati personali.

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è, per quanto di competenza, il Direttore dell'Ufficio Attività Concorsuali, presso la Direzione Centrale per le Risorse Umane, sita in Via del Castro Pretorio, n. 5-00185 Roma.

ART.11
Avvertenze finali

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

2. Fatte salve le previste pubblicazioni sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, ulteriori provvedimenti *e* comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito intranet https://doppiavela.poliziadistato.it nella pagina relativa al concorso, nonché sul sito internet https://dv.poliziildistato.it.

3. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della suddetta pubblicazione.

Roma, 11 ottobre 2017

Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Franco Gabrielli

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 557/910/S.M./2.25 Roma, 7 novembre 2017

OGGETTO: Attribuzione della denominazione di "coordinatore", in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato.

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
  - Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
  - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
  - Ufficio Ordine Pubblico SEDE
  - Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
  - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
  - Segreteria tecnica-amministrativa per la gestione dei fondi europei e programmi operativi nazionali SEDE
  - Ufficio per lo sviluppo delle attività provvedimentali e istituzionali SEDE
  - Ufficio Relazioni Sindacali SEDE
  - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- ALL'AUTORITA' DI GESTIONE/RESPONSABILE DEI PROGRAMMI/FONDI EUROPEI — ROMA
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA — ROMA
- ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA — ROMA
- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA — ROMA

e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA — SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE CON FUNZIONI VICARIE — SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA — SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S. DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE — ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA — SEDE

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: *Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, ha introdotto importanti novità nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, tra le quali assume particolare rilievo l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" agli assistenti capo, ai sovrintendenti capo e ai sostituti commissari e qualifiche corrispondenti dei ruoli tecnici e degli orchestrali, con maggiore anzianità nella qualifica e nei cui confronti non sussistono specifici motivi ostativi.

Il legislatore, in tal modo, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto dal predetto personale, gli ha inteso riconoscere, anche con la conferma nello stesso incarico, una particolare valorizzazione dell'esperienza e della professionalità acquisita nel corso della carriera e nel rispettivo ruolo, prevedendo una preminenza gerarchica dello stesso personale rispetto ai pari qualifica. Ciò anche in attuazione del principio di delega sul riconoscimento del merito e della professionalità nello svolgimento dei compiti istituzionali, anche al fine di assicurare e migliorare la funzionalità degli uffici.

Il riconoscimento dell'esperienza professionale del singolo operatore costituisce un plusvalore che deve essere tutelato sia in termini di valorizzazione del "capitale umano" che di ricerca dell'efficienza amministrativa e questi principi stanno proprio alla base della scelta legislativa di creare le figure dei "coordinatori" per le qualifiche apicali dei ruoli degli assistenti ed agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, nonché dei

correlati ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e per il ruolo degli orchestrali.

La figura non crea una nuova qualifica apicale all'interno dei suddetti ruoli, ma tende appunto a mettere in rilievo un assetto, peraltro già attuale, dell'esercizio di mansioni di maggiore responsabilità tra quelle previste per il ruolo di appartenenza, ponendo una indicazione fondamentale, nell'ambito del sistema gerarchico, per "*assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali*".

L'impatto di grande rilievo che le norme suddette potranno avere deve peraltro essere contemperato con la fondamentale esigenza che l'entrata a regime avvenga in termini di efficentazione del sistema delle strutture centrali e territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con criteri di gradualità e di attenta analisi sull'organizzazione dei processi lavorativi delle singole articolazioni le cui diverse finalità operative, finali e strumentali, non possono non influenzare le scelte di concreta attuazione delle norme.

Per le predette finalità, gli articoli 5, comma 3-*bis*, 24-*ter*, comma 3, e 26, comma 5-*bis*, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, nonché gli articoli 4, comma 4- *bis*, 20-*ter*, comma 3, e 24, comma 5-*bis*, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, prevedono che:

a) agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici "coordinatori" possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni previste per il personale del ruolo degli agenti e assistenti, tra cui mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi;

b) ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici "coordinatori" possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità, tra le mansioni previste per il personale del ruolo dei sovrintendenti, tra cui mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi;

c) ai sostituti commissari "coordinatori" possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni previste per il personale del ruolo degli ispettori, nonché quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

d) ai sostituti direttori tecnici "coordinatori" possono essere affidati compiti di maggiore responsabilità, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni previste per il personale del ruolo degli ispettori tecnici.

Con recente decreto è stata attribuita la denominazione di "coordinatore" a quasi **34.000** appartenenti alla Polizia di Stato, di cui oltre 27.000 Assistenti capo, 1.300 Assistenti capo tecnici, 1.500 Sovrintendenti capo, 750 Sovrintendenti capo tecnici, 2.800 Sostituti commissari e 90 Sostituti direttori tecnici.

Atteso che nei prossimi giorni si provvederà a notificare agli interessati il conferimento della denominazione di "coordinatore", si forniscono le seguenti iniziali linee direttrici sull'impego del personale interessato nella fase di prima applicazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

Ciò in quanto, come noto, la revisione dei ruoli costituisce una parte essenziale del più ampio e graduale progetto in corso di riorganizzazione della Polizia di Stato, che ricomprende anche la rideterminazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nell'ambito della contestuale razionalizzazione delle Forze di polizia, caratterizzata anche dal nuovo assetto dei comparti di specialità e dei presidi di polizia, di cui alla recente direttiva del Ministro dell'interno del 15 agosto 2017.

Pertanto, nelle more della rideterminazione delle piante organiche, nell'ambito della predetta riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al D.P.R. 26 marzo 2001, n. 208, da adeguare in attuazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 95 del 2017, l'impiego del predetto personale, tendenzialmente indirizzato verso le richiamate funzioni di maggiore responsabilità nell'ambito di quelle già previste per il ruolo e la qualifica di appartenenza, potrà avvenire attraverso una applicazione graduale che assicuri il mantenimento della funzionalità degli Uffici.

Sotto questo profilo è pertanto necessario porre in rilievo l'indicazione normativa per cui gli operatori delle qualifiche apicali dei diversi ruoli che conseguiranno la nuova denominazione di "coordinatore" ben potranno permanere nell'incarico organizzativo loro attribuito precedentemente all'innovazione legislativa.

Le norme, infatti, prevedono espressamente questa ipotesi lasciando ferma la possibilità che il dirigente possa ampliare la sfera di responsabilità dei "coordinatori". Risulta evidente in questo senso che tali eventuali ridefinizioni della ripartizione delle attribuzioni dovranno tener conto della complessiva dotazione di personale delle singole articolazioni in modo da non frazionare in maniera incoerente i processi lavorativi o la c.d. "linea di comando".

A tal fine, anche nella prospettiva del miglioramento della richiamata funzionalità degli Uffici e Reparti, con particolare riferimento alla peculiarità di specifici servizi e attività, soprattutto di quelli articolati in turni continuativi, le SS.LL. provvederanno progressivamente a verificare la possibilità di ottimizzare l'esperienza e la capacità dei "coordinatori" in servizio presso i rispettivi uffici e unità organizzative, avendo cura di favorire, nel rispetto della gerarchia, l'acquisizione delle cennate maggiori responsabilità, anche attraverso la permanenza nello stesso incarico del personale interessato e la conseguente spinta motivazionale.

Alle presenti prime indicazioni seguiranno nuove linee direttive alla luce della definizione della richiamata rideterminazione delle piante organiche e della riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché dell'adozione del previsto provvedimento di cui agli articoli 26, comma 5-*bis*, del D.P.R. 335 del 1982 e 24, comma 5-*bis*, del D.P.R. 337 del 1982, relativi, rispettivamente, all'impiego ai sostituti commissari coordinatori ed dei sostituti direttori tecnici coordinatori.

Con quest'ultimo provvedimento dovranno, infatti, essere individuati i criteri e la graduazione dei compiti di maggiore responsabilità, tra le funzioni previste per il personale apicale del ruolo degli ispettori, nonché di quelle di vice dirigente di Uffici o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari di polizia.

Criteri che potranno essere meglio definiti a seguito della determinazione dei posti di funzione del personale non dirigente della carriera dei funzionari (da vice commissario a commissario capo) e, conseguentemente, come sopra accennato, alla rideterminazione delle piante organiche e, soprattutto, alla riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al richiamato D.P.R. n. 208 del 2001.

Anche al fine di aggiornare le presenti linee direttrici e nelle more, tra l'altro, dell'individuazione del segno distintivo per la "denominazione" di coordinatore, saranno essenziali per la progressiva attuazione delle nuove disposizioni, le valutazioni e i contributi che le SS.LL. vorranno far pervenire anche tenuto conto di quanto emergerà nella fase di prima applicazione della revisione dei ruoli.

Ciò anche in relazione agli eventuali decreti "correttivi" al richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017, che potranno essere adottati entro il prossimo 7 luglio.

Confidando nella consueta collaborazione, le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente circolare a tutto il personale dipendente, pubblicata anche sul portale "Doppiavela", nell'apposita "*piattaforma sul riordino delle carriere*", dove sono inserite tutte le informazioni utili per rendere facilmente fruibili i contenuti delle diverse fasi di attuazione del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017, compresi i provvedimenti adottati e le risposte ai quesiti di interesse generale.

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Struttura di missione per l'attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

N. 557/910/S.M./2.46 Roma, 20 dicembre 2017

OGGETTO: Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza 24.11.2017 recante "Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera II), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95".

- ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
  - Ufficio Affari Generali e Personale SEDE
  - Ufficio Analisi, Programmi e Documentazione SEDE
  - Ufficio Ordine Pubblico SEDE
  - Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale SEDE
  - Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali SEDE
  - Segreteria tecnica-amministrativa per la gestione dei fondi europei e programmi operativi nazionali SEDE
  - Ufficio per lo sviluppo delle attività provvedimentali e istituzionali SEDE
  - Ufficio Relazioni Sindacali SEDE
  - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive SEDE
- ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITÀ ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE ROMA

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Struttura di missione per l'attuazione della revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

- ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA — ROMA
- ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE — ROMA
- ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO — ROMA
- ALL'AUTORITA' DI GESTIONE/RESPONSABILE DEI PROGRAMMI/FONDI EUROPEI — ROMA
- ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA — ROMA

ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA — ROMA

- ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA — ROMA

e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA — SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE CON FUNZIONI VICARIE — SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA — SEDE
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S. DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE — ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA — SEDE

Si trasmette, ai fini della massima diffusione tra il personale dipendente, copia del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n. 1/43 del 20 dicembre 2017 relativo all'oggetto.

Ad ogni buon fine, si precisa che il suddetto Bollettino Ufficiale sarà disponibile sul sito https://doppiavela.poliziadistato.it e sul sito della rete internet https://dv.poliziadistato.it, nell'apposito spazio dedicato al riordino delle carriere.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

PER USO D'UFFICIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma, 20 dicembre 2017

- SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1/43

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza 24.11.2017 recante "*Modalità attuative per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato mediante concorsi interni per titoli, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95*".

- **Pubblicazione** -

CORTE DEI CONTI

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA RECANTE "MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSI INTERNI PER TITOLI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA LL), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente il "*Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnica – scientifica o tecnica*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "*Regolamento degli Istituti di Istruzione*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante "*Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente "*Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato*";

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo n. 95 del 2017, le modalità attuative dei concorsi interni e del relativo corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato devono essere definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

RITENUTO di dover definire le citate modalità in attuazione dei criteri espressamente indicati dell'articolo 2, comma 1, lettera il), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, e delle relative finalità;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA:

CAPO I

MODALITA' ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, nella fase di prima attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito "decreto legislativo"), le modalità attuative per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato mediante tre concorsi interni per titoli di 300 posti ciascuno, da bandire entro il 30 dicembre, rispettivamente, negli anni 2017, 2018 e 2019.

CAPO II

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE SOVRINTENDENTE DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI

Articolo 2
(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi interni per titoli per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera il), del decreto legislativo.

Articolo 3
(Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dai concorsi)

1. Possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 1 gli assistenti capo tecnici.
2. Non è ammesso ai concorsi il personale che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono.

3. È, altresì, escluso dai concorsi, ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

4. I requisiti di partecipazione ai concorsi devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.

5. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Articolo 4
(Bando di concorso)

1. I concorsi di cui all'articolo 2 sono indetti con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, di cui all'articolo 7 del presente decreto:

a) il numero dei posti messi a concorso,
b) le modalità di presentazione, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione;
c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;
d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 5
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da tre funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo e da uno con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri.
4. Con il decreto di cui al comma 1 sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

Articolo 7
(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, fino a 60 punti, sono stabiliti come segue:
   a) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 8;
   b) anzianità complessiva nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici, fino a punti 10;
   c) anzianità nella qualifica di assistente capo tecnico, fino a punti 12;
   d) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 8;
   e) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;
   f) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od Organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, alle abilitazioni professionali conseguite, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 4;
   g) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 3;
   h) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3;
   i) titoli di studio, fino a punti 4;
   l) superamento della prova selettiva in precedenti concorsi interni per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di vice revisore tecnico della Polizia di Stato, 5 punti.
2. La valutazione di cui al comma 1 è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione, annotati nello stato matricolare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili, con facoltà di ricorso a sottocategorie predeterminate, anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti alle mansioni previste per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato;
b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;
c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale internet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all'atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono validate dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare.

6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente, da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8
(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di ruolo, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.

3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso, ai quali è garantito il mantenimento della sede di servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativo.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

CAPO III
CORSO DI FORMAZIONE

Articolo 9
(Disposizioni generali sul corso)

1. Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente tecnico, i criteri per lo svolgimento delle prove d'esame e per la redazione della graduatoria finale cui ammettere i vincitori dei concorsi di cui al Capo I.

Articolo 10
(Durata e finalità del corso)

1. Il corso, della durata di tre mesi, è articolato in tre fasi formative della durata di un mese ciascuna di cui:
   a) una realizzata in modalità *e-learning*;
   b) una di formazione residenziale presso un Istituto o una Scuola di formazione della Polizia di Stato;
   c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio.
2. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo dei vice sovrintendenti tecnici.
3. Esso si svolge presso un Istituto o una Scuola di formazione individuata in relazione alle esigenze organizzative e logistiche dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione. Ove imprescindibili esigenze organizzative lo richiedano, il corso può essere svolto anche presso più Istituti o Scuole di formazione, individuati dalla Direzione Centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 11
(Piano degli Studi)

1. Il Piano degli Studi del corso, nel quale sono indicate le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici, è adottato con successivo provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza.

Articolo 12
(Articolazione del percorso formativo)

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di 55 minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.

2. Il calendario settimanale delle attività [illegible] dalla Direzione dell'Istituto e della Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, [illegible] orario di servizio.
3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative, la Direzione dell'Istituto e della Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

Articolo 13
(Frequenza del corso)

1. Ferma restando quanto previsto dall'[illegible] *bis*, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in più [illegible] diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di m[illegible] costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono computate nel limite massimo [illegible] assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza [illegible] Autorità Giudiziaria.

Articolo 14
(Esame finale, sessione ordinaria e straordinaria)

1. Al termine della fase residenziale del [illegible] presso ciascuno degli Istituti o delle Scuole individuati, i frequentatori sostengono un [illegible] consistente in una prova scritta e una orale relative alle materie previste dal Piano de[illegible] Corso.
2. I contenuti, le modalità di svolgimento [illegible] criteri di valutazione delle citate prove sono definiti dalle Commissioni d'esame di cui all'articolo 15.
3. Le prove di cui al comma 1 formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente profitto" non supera gli esami; egli è restituito al servizio di istituto ai sensi dell'articolo 20-*quinquies*, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione non si presentano alle prove d'esame, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
5. I frequentatori che per malattia, o per altro, [illegible] motivo accertato dal Presidente della Commissione, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi alla [illegible] idoneità.
6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non [illegible] devono essere ripetute.
7. I frequentatori giudicati temporaneamente [illegible] idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere [illegible] d'esame, se compatibili, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell'Istituto [illegible] Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO [illegible] PUBBLICA SICUREZZA

Articolo 15

(Commissioni [illegible] degli esami finali)

1. La Commissione d'esame, costituita presso [illegible] Istituto o Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa [illegible] funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro [illegible] di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in [illegible] presso il medesimo Istituto o Scuola.
3. Nei casi in cui il medesimo corso si [illegible] presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione di cui al comma 1, anche la Commissione Unica d'esame, composta dai Direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario [illegible] di Stato in servizio in uno degli Istituti o delle Scuole, individuato dal Presidente [illegible] di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.
4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato o da un funzionario [illegible] del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno - Comparto Ministeri, in [illegible] presso l'Istituto o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.
5. La Commissione d'esame di cui al [illegible] predispone i contenuti delle prove d'esame, sia per la sessione ordinaria che per quella [illegible], definisce i criteri per la valutazione delle prove e redige la graduatoria finale. [illegible] corso si svolga su più istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione [illegible] d'esame di cui al comma 3, mentre le Commissioni d'esame istituite presso [illegible] strutture formative hanno il compito di sovraintendere agli esami finali e di [illegible] le graduatorie parziali di fine corso dell'Istituto o della Scuola, al fine della [illegible] della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.
6. Per particolari esigenze organizzative [illegible] Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata [illegible] sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.
7. Per ciascuno dei componenti delle [illegible] di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, sono designati [illegible] supplenti.
8. Le Commissioni di cui al presente [illegible] nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 16

(Comitati di vigilanza)

1. Qualora le modalità di svolgimento delle prove d'esame lo richiedano o per assicurare il corretto svolgimento delle stesse, le Commissioni e le Sottocommissioni d'esame possono essere affiancate da uno o più Comitati di vigilanza, nominati dal Direttore dell'Istituto o della Scuola, i cui membri sono individuati tra il personale del quadro permanente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

MODULARIO INTERNO - 314

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO [illegible] PUBBLICA SICUREZZA

[illegible] 17
(G[illegible] finale)

1. Ai fini della nomina alla qualifica di [illegible] intendente tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 20-*quater* del decreto [illegible] Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e della determinazione del posto in ruolo, [illegible] finale del corso è formata in base al giudizio di cui all'articolo 14 del presen[illegible] dando precedenza nell'ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di "ottimo pr[illegible] segnalato profitto", "profitto".
2. Nel caso in cui il corso si svolga in [illegible] Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica d'esame, riuni[illegible] graduatorie parziali redatte dalle Commissioni d'esame di ogni Istituto o Scuola secondo [illegible] indicato al comma 1.
3. Le graduatorie parziali sono redatte [illegible] giudizio riportato, secondo il criterio di cui all'articolo14.
4. A parità di valutazione, la preferenza [illegible] esenta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.
5. I frequentatori ammessi alla sessio[illegible] ordinaria che superano gli esami, vanno ad occupare nella graduatoria il posto ch[illegible] spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

CAPO [illegible]
DISPO[illegible] FINALI

[illegible] 18

1. Per quanto non disciplinato nel presente [illegible] si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera ll), del decreto legislativ[illegible] le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente decreto è pubblicato [illegible] ufficiale del personale del Ministero dell'interno

Roma, [illegible]

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MINISTERI INTERNO E DIFESA
Reg. ne Succ. n. [illegible]
18 DIC. 2017
IL MAGISTRATO

IL CONSIGLIERE
(dott. Andrea Zecchina)

Il Capo della Polizia
e Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017.

Parte I
Sezione I
Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1

ESTRATTO :

287. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale, nonché i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 7.394 unità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a decorrere dal 1º ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:
a) 350 unità per l'anno 2018, di cui 100 nella Polizia di Stato, 100 nell'Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza, 50 nel Corpo di polizia penitenziaria e 50 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) 700 unità per l'anno 2019, di cui 200 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 100 nel Corpo di polizia penitenziaria e 100 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) 2.112 unità per l'anno 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) 2.114 unità per l'anno 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 237 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) 2.118 unità per l'anno 2022, di cui 552 nella Polizia di Stato, 619 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 238 nel Corpo di polizia penitenziaria e 384 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

288. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, e' autorizzata l'assunzione dal mese di maggio del 2018 nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, a valere sulle facoltà assunzioni del 2018 relative al 100 per cento delle cessazioni avvenute, nei ruoli operativi dei vigili del

fuoco, nell'anno 2017, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2018, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 15 dicembre 2018, con scorrimento della graduatoria.

289. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo e' incrementata di 300 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, e' incrementata di 300 unità. Per la copertura dei posti nella qualifica di vigile del fuoco, con decorrenza 1° ottobre 2018, ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto dal comma 295.
290. Ai fini dell'attuazione dei commi 288 e 289 e' autorizzata la spesa di euro 2.945.854 per l'anno 2018 e di euro 12.124.370 annui a decorrere dall'anno 2019.

291.((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 OTTOBRE 2018, N. 113)).

292. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata svolge le funzioni e i compiti previsti dall'articolo 110, comma 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Fino all'adeguamento della pianta organica dell'Agenzia alle disposizioni dell'articolo 113-bis, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, continuano a operare le sedi secondarie già istituite.

293. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme in materia di bilinguismo, al personale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e' riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento, con arrotondamento all'unita' superiore, del totale dei posti messi a concorso ai sensi del comma 287, per ciascun ruolo, dalle rispettive Forze di polizia.

294. Al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 827, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato, nell'ambito delle unità autorizzate per l'Arma dei carabinieri dal comma 287, lettera a), di 40 unità in soprannumero rispetto all'organico. Conseguentemente, all'articolo 827, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, il numero: « 88 » e' sostituito dal seguente: « 128 »; b) alla lettera e), il numero: « 18 » e' sostituito dal seguente: « 22 »; c) alla lettera f), il numero: « 24 » e' sostituito dal seguente: « 28 »; d) alla lettera g), il numero: « 21 » e' sostituito dal seguente: « 53 ».

295. Le assunzioni straordinarie di cui ai commi 287, 289 e 299, relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono riservate, nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali, al personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, che risulti iscritto nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo da almeno tre anni e che abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Ai fini delle predette assunzioni, nonché di quelle di cui all'articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, il limite di età previsto dalle disposizioni vigenti per l'assunzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' eccezionalmente derogato. Per il personale volontario di età fino a 40 anni sono necessari i soli requisiti già richiesti per l'iscrizione nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo medesimo. Per il personale volontario con età ricompresa tra i 40 anni compiuti e i 45 anni compiuti, il

requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 250 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito e' elevato a 150 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di un richiamo di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Per il personale con età superiore ai 46 anni compiuti il requisito relativo ai giorni di servizio e' elevato a 400 giorni, ad eccezione del personale volontario femminile per cui lo stesso requisito e' elevato a 200 giorni; tale personale volontario, di sesso sia maschile che femminile, deve avere altresì effettuato complessivamente non meno di due richiami di 14 giorni nell'ultimo quadriennio. Resta fermo il possesso degli altri requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti per le assunzioni di cui al presente comma i criteri di verifica dell'idoneità' psico-fisica, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Al personale volontario in possesso dei requisiti di cui al presente comma, ai fini dell'assunzione per lo svolgimento delle funzioni di addetto antincendio anche ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, viene rilasciato, a domanda, dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio, l'attestato di idoneità per addetto antincendio in attività a rischio elevato.

296. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo della guardia di finanza autorizzate con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 4 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017, possono essere effettuate, in deroga all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e fino ad esaurimento delle stesse, attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso bandito per l'anno 2012 ai sensi del medesimo articolo 2199.

297. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « **due anni** »;

b) al secondo comma, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « **un anno** ».

298. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « l'ordinamento giuridico » sono inserite le seguenti: « *ed economico* »;

b) al secondo periodo, alle parole: « Il trattamento economico del personale » sono premesse le seguenti: *« In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'ordinamento giuridico ed economico del personale,* »;

c) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «*A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti l'Autorità' nazionale anticorruzione, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze funzionali e organizzative, può adeguare il trattamento economico del personale, nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità, sulla base dei criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità' garante della concorrenza e del mercato* ».

299. Ai fini dell'attuazione del comma 287, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, da ripartire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 287, con una dotazione di 1.729.659 euro per l'anno 2018, di 16.165.500 euro per l'anno 2019, di 50.622.455 euro per l'anno 2020, di 130.399.030 euro per l'anno 2021, di 216.151.028 euro per l'anno 2022, di 291.118.527 euro per l'anno 2023, di 300.599.231 euro per l'anno 2024, di 301.977.895 euro per l'anno 2025, di 304.717.770 euro per l'anno 2026, di 307.461.018 euro per l'anno 2027, di 309.524.488 euro per l'anno 2028, di 309.540.559 euro per l'anno 2029 e di 309.855.555 euro a regime. 300.

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

Entrata in vigore

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Padoan, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il *Guardasigilli:* **Orlando**

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

N. 557/910/S.M./2.100 Roma, 22 dicembre 2017

OGGETTO: Disciplina della dirigenza in attuazione della revisione dei ruoli della Polizia di Stato.

- AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	ROMA
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	ROMA
- AL SIG DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI "PALAZZO CHIGI"	ROMA
- AL SIG DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DELLA PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	ROMA
- AL SIG. DIRIGENTE L'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIA	PALERMO
-- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	LORO SEDI
-AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	LA SPEZIA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	NAPOLI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	LORO SEDI

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- AI SIGG. DIRETTORE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO — LORO SEDI

- AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI — LORO SEDI

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI — LORO SEDI

- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO — LORO SEDI

AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI — SENIGALLIA

-AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A. — LORO SEDI

- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO — LADISPOLI (RM)

- AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI CINOFILI — NETTUNO

e per conoscenza:

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO — LORO SEDI

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI — BOLZANO

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI — TRENTO

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE AUTONOMA VALLE D'AOSTA — AOSTA

- AL SIG. DIRETTORE DELLA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI PUBBLICA SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA — ROMA

Come rappresentato nella circolare n. 557/910/SM/2.24 del 7 novembre 2017, il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ha introdotto importanti novità nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, tra cui anche quella del riconoscimento dirigenziale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, con decorrenza 1° gennaio 2018.

Il legislatore, in tal modo, in relazione al percorso accademico e professionale del personale interessato, al presupposto del conseguimento della laurea magistrale necessaria per l'accesso alla nuova prima qualifica dirigenziale, nonché alle specifiche funzioni e responsabilità previste nell'ambito della nuova carriera a "sviluppo dirigenziale", ha individuato nella qualifica di vice questore aggiunto ed equiparata e nel grado corrispondente di maggiore delle Forze di polizia ad ordinamento militare il primo livello dirigenziale, con conseguente applicazione al personale interessato della nuova disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, compresi quelli già previsti per tutti gli altri dirigenti (da primo dirigente a dirigente generale).

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Anche in questo ambito, analogamente a quanto già previsto per la nuova denominazione di "coordinatore", l'impatto di grande rilievo che le norme suddette potranno avere deve, peraltro, essere contemperato con la fondamentale esigenza di funzionalità delle strutture centrali e territoriali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ciò in quanto, come già rappresentato, la revisione dei ruoli costituisce una parte essenziale del più ampio e graduale progetto in corso di riorganizzazione della Polizia di Stato, nell'ambito della contestuale razionalizzazione delle Forze di polizia.

* * * * *

Tanto premesso, la prima, rilevante questione che si ritiene di dover chiarire è quella riguardante la definizione degli specifici posti di funzione per le nuove qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato.

Il citato decreto legislativo n. 95 del 2017, infatti, introduce specifiche tipologie di funzioni dirigenziali anche per i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate (corrispondenti ai maggiori) e per la nuova qualifica di vice questore e qualifiche equiparate (corrispondenti ai tenenti colonnelli), rinviando ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei singoli posti di funzione, ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, per la quale individuazione occorre attendere la definizione della nuova struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, attraverso le conseguenti modifiche del d.P.R. 22 marzo 2001, n. 208, come previsto dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Conseguentemente, sino all'adozione del predetto decreto del Ministro dell'interno – recante l'individuazione dei relativi posti di funzione anche per i vice questori aggiunti e i vice questori e qualifiche equiparate – sarà applicata una fase transitoria, sia per l'impiego dei nuovi dirigenti, sia per la gestione della relativa mobilità di sede e di incarico.

* * * * *

A tal riguardo, dunque – premesso che la questione dell'individuazione dei posti di funzione anche per i nuovi dirigenti troverà *medio tempore* definizione – si ritiene di fornire, di seguito, talune linee direttrici sul più generale impiego, concreto ed immediato, del personale interessato dal processo di "dirigenzializzazione" decorrente dal 1° gennaio 2018, ossia dalla data in cui anche i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate accederanno alla dirigenza della Polizia di Stato.

Inoltre, va pure posto in rilievo che la nuova definizione dell'area dirigenziale sottende un modello di amministrazione sempre più snello, efficace, efficiente ed economico finalizzato al perseguimento di concreti risultati, che vede nel "dirigente" il cardine della struttura organizzativa affidatagli.

In questo contesto di profondo mutamento strutturale della Polizia di Stato, al riconoscimento di tali nuovi funzioni deve necessariamente accompagnarsi una maggiore e virtuosa responsabilità dei

dirigenti, al fine di assicurare, con cultura del servizio e prevalenza dell'interesse pubblico, il buon andamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, nel rispetto del fondamentale principio della continuità delle funzioni.

Innanzitutto, ed entrando più nel merito, va evidenziato che dal 1° gennaio 2018, il rapporto di lavoro di tutti i predetti vice questori aggiunti e qualifiche equiparate non sarà più disciplinato dal "contratto" previsto in attuazione del decreto legislativo n. 195 del 1995 ed applicabile al solo personale "non dirigente". Infatti, la relativa disciplina – eccetto per i trattamenti stipendiali che continueranno ad essere disciplinati dalla legge attraverso i previsti "automatismi" – è rimessa alla nuova area negoziale della dirigenza, da attivarsi ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Di conseguenza, in linea con l'intendimento di dare compiuta attuazione al processo di valorizzazione delle nuove qualifiche dirigenziali, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alla pienezza dell'assunzione dello *status* dirigenziale ed al connesso esercizio delle relative funzioni, si coniugherà necessariamente, per il personale con qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche equiparate, l'applicazione, nella sua interezza, della disciplina del rapporto di lavoro prevista ed applicata per la dirigenza della Polizia di Stato.

Al nuovo *status* dirigenziale dei suddetti funzionari sono, quindi, riconducibili – a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo – alcuni riflessi gestionali circa:

a) l'aspetto dell'assunzione dello *status* giuridico dirigenziale, in relazione al quale si evidenzia che gli stessi funzionari:
   1) non dovranno più essere inseriti nella programmazione dei turni di servizio;
   2) non dovranno più essere inseriti nei turni di reperibilità pattizia ex articolo 18 dell'Accordo Nazionale Quadro, ma potrà, comunque, essere loro riferita la cosiddetta "presenza qualificata", al pari di quanto già avviene per tutti gli altri dirigenti, sulle cui modalità attuative si rinvia ai provvedimenti annuali di determinazione dei contingenti massimi in relazione alle risorse che saranno disponibili;
   3) certificheranno con autodichiarazione l'orario di lavoro e l'effettuazione delle ore di lavoro straordinario prestato;
   4) saranno destinatari degli istituti richiamati dall'estensione contrattuale di cui alla legge 5 novembre 2004, n. 263, nonché dall'articolo 45, comma 30, del decreto legislativo n. 95 del 2017,
   5) redigeranno, ai fini della valutazione annuale, la relazione dirigenziale sull'attività svolta, in luogo del rapporto informativo;
   6) non saranno più destinatari dell'istituto del riposo compensativo;

b) la mobilità, rispetto alla quale si sottolinea che:
   1) i nuovi dirigenti rimarranno, in via generale, nei loro attuali incarichi senza l'adozione di specifici provvedimenti, ferma restando la mobilità predisposta dalla Direzione centrale per le risorse umane, nonché la possibilità per tutti i funzionari (ed, in tal senso, il

riferimento è alle qualifiche sia direttive che dirigenziali) di svolgere o continuare a svolgere, in via eccezionale, funzioni inerenti alla qualifica superiore;

2) i movimenti dei dirigenti all'interno degli uffici non potranno più essere disposti dai Questori o dai Dirigenti degli Uffici, ma saranno proposti alla competente Direzione centrale per le risorse umane ai fini della predisposizione dei provvedimenti di competenza del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza,
3) non troverà più applicazione l'istituto dell'aggregazione temporanea per gravi motivi, prevista dall'art. 7 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.

Si ribadisce, ad ogni buon fine, che la ricognizione di massima sopra svolta non esaurisce gli aspetti rilevanti ai fini di una corretta e completa gestione delle nuove qualifiche dirigenziali, dovendosi, in ogni caso, anche per tutti gli altri profili non indicati, fare esclusivo, rigoroso e completo riferimento alle disposizioni in materia di trattamento giuridico dei dirigenti della Polizia di Stato.

* * * * *

Nelle *more*, quindi, della conseguente individuazione dei posti di funzione dirigenziale, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 30, comma 2, e 45, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, l'impiego dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate dovrà essere disposto ferme restando le funzioni previste per le predette qualifiche nelle tabelle A, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 335, 337 e 338 del 24 aprile 1982, come modificate dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo n. 95 del 2017, richiamate dall'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

Alle presenti prime indicazioni seguiranno nuove linee direttive alla luce della definizione della richiamata rideterminazione delle piante organiche e della riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. A tal fine, saranno essenziali per la progressiva attuazione delle nuove disposizioni, le valutazioni e i contributi che le SS.LL. vorranno far pervenire, anche in merito a quanto emergerà nella fase di prima applicazione per gli aspetti correlati alla revisione della dirigenza della Polizia di Stato.

Quanto sopra anche in relazione agli eventuali decreti "correttivi" al richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017, che potranno essere adottati entro il prossimo 7 luglio.

Confidando nella consueta collaborazione, le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione a tutto il personale dipendente della presente circolare, che verrà anche pubblicata sul portale "Doppiavela", nell'apposita "*piattaforma sul riordino delle carriere*", nella quale sono contenuti pure i recenti aggiornamenti relativi alla prima fase di attuazione del "riordino"

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 2018, n. 15

Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia. (18G00040)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; **VISTO** l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*»; **VISTA** la legge 1° aprile 1981, n, 121, recante «*Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza*»; **VISTA** la Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata e resa esecutiva con la legge 21 febbraio 1989, n. 98; **VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare, l'articolo 57, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, siano individuate le modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia di cui all'articolo 53, dal centro elaborazione dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche in attuazione della raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987 e successive modificazioni; **VISTA** la legge 30 giugno 2009, n. 85, di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm, concluso il 27 maggio 2005, e di istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; Vista la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54, recante «*Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006*»; **VISTA** la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R (87) 15, adottata dal Comitato dei ministri il 17 settembre 1987, e successive modificazioni, che disciplina l'uso di dati personali nel settore della polizia; **VISTO** il protocollo n. 181 dell'8 novembre 2001, aggiuntivo alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale n. 108 del 1981, concernente le autorità di controllo e i flussi internazionali di dati; Visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); **VISTA** la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); **VISTA** la decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi;
VISTA la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera; **VISTA** la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera; **VISTA** la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione

al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi; **VISTA** la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; **VISTO** il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia; **VISTO** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995; **VISTA** la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; **VISTA** la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei gravi reati; **VISTO** il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività' di contrasto (Europol),che sostituisce le decisioni ed abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2017; **VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 31 agosto 2017; **VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione :

1. Il presente regolamento individua le modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali,adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito «Codice», relativamente ai trattamenti effettuati, anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, da organi, uffici e comandi di polizia, per le finalità di polizia di cui all'articolo 53 del Codice.

2. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità amministrative. In conformità a quanto previsto dall'articolo 54, comma 2, del Codice, tali dati sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità di polizia, salvo che non siano

necessari, in casi specifici, nell'ambito di un'attività' informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

3. Il presente regolamento non si applica ai soggetti pubblici che, pur effettuando il trattamento dei dati personali per le finalità di polizia di cui all'articolo 3, non rientrano nella categoria degli organi, uffici e comandi di cui all'articolo 57 del Codice.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 4 del Codice, con le parole: «autorità competente degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati terzi» si intende qualsiasi autorità pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato terzo che, in base alla legislazione interna, sia competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica, ovvero qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro dell'Unione europea o del Paese terzo di esercitare l'autorita' pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

Art. 3
Finalità dei trattamenti

1. I trattamenti di dati personali si intendono effettuati per le finalità di polizia, ai sensi dell'articolo 53 del Codice, quando sono direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2. E' compatibile con le finalità di polizia, di cui al comma 1, l'ulteriore trattamento, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, per finalità storiche, scientifiche e, previa trasformazione in forma anonima, per finalità statistiche, anche per le esigenze di analisi dei fenomeni criminali e dei risultati dell'azione di contrasto al crimine, nonché dell'attività' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. Il trattamento dei dati personali per le finalità storiche e scientifiche di cui al comma 2 e' consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti.

Art. 4
Qualità dei dati trattati

1. Ai sensi dell'articolo 11 del Codice, i dati personali oggetto di trattamento sono esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità di cui all'articolo 3.

2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del Codice, verificano i requisiti di cui al comma 1, per quanto possibile, in occasione dell'utilizzo dei dati personali effettuato nell'ambito di un'attività' informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

3. Il titolare o il responsabile del trattamento informano il Garante delle direttive impartite in merito alle verifiche di cui al comma 2.

Art. 5

Configurazione dei sistemi informativi e dei programmi informatici

1. Ai sensi dell'articolo 3 del Codice, in relazione ai trattamenti automatizzati, i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati in modo da ridurre al minimo l'utilizzo di dati personali e identificativi, escludendone comunque il trattamento quando le finalità di cui all'articolo 3 possono essere perseguite mediante dati anonimi o modalità che consentono di identificare la persona interessata solo in caso di necessità.

2. I nuovi sistemi informativi e programmi informatici sono progettati in modo che i dati personali siano cancellati o resi anonimi, con modalità automatizzate, allo scadere dei termini di conservazione di cui all'articolo 10. Essi, inoltre, sono progettati in modo da consentire la registrazione in appositi registri degli accessi e delle operazioni, di seguito «file di log», effettuati dagli operatori abilitati.

Art. 6

Trattamenti che presentano rischi specifici

1. I trattamenti dei dati personali che implicano maggiori rischi di un danno alla persona interessata, con particolare riguardo alle banche di dati genetici o biometrici, alle tecniche basate su dati relativi all'ubicazione, alle banche dati e ai trattamenti di cui all'articolo 7 basati su particolari tecniche di elaborazione delle informazioni o su particolari tecnologie, sono effettuati nel rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti dal Garante ai sensi dell'articolo 17 del Codice, sulla base di preventiva comunicazione inviata con le modalità indicate nell'articolo 39 del Codice.

2. Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati relativamente ai dati di cui al comma 1, soggetti a trattamento automatizzato, sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di conservazione previsti da speciali disposizioni.

3. Gli accessi ai file di log di cui al comma 2 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrità' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale.

Art. 7

Uso di particolari tecniche di elaborazione delle informazioni

1. L'uso, anche per finalità di analisi, di particolari tecniche di elaborazione delle informazioni, ivi inclusi i sistemi di indice, e' consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e nell'ambito di specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

2. Gli accessi e le operazioni effettuati dagli operatori abilitati di cui al comma 1, sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione.

3. Gli accessi ai file di log di cui al comma 2 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrità' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale.

Art. 8

Trattamento di dati per esigenze temporanee

1. E' consentito il trattamento dei dati personali per esigenze temporanee o in relazione a situazioni particolari che sono direttamente correlate all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono trattati nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6.
3. I dati personali di cui al comma 1 sono conservati separatamente da quelli registrati permanentemente, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi specifici per i quali sono stati raccolti e, comunque, non oltre 10 anni dalla cessazione dell'esigenza o della situazione particolare che ne hanno reso necessario il trattamento. Si applicano i termini di conservazione di cui all'articolo 10 se tali dati rientrano nelle categorie dallo stesso previste.
4. Cessata l'esigenza o la situazione particolare, l'accesso ai dati di cui al comma 1 e' consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e nell'ambito di specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.

Art. 9

Collegamenti con altre banche dati

1. Per l'acquisizione di dati, informazioni, atti e documenti, e' consentita l'attivazione di collegamenti telematici con banche dati di pubbliche amministrazioni o di privati, in conformità alle disposizioni di legge o di regolamento e nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 5.
2. I dati e le informazioni sono acquisiti attraverso consultazione per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione senza duplicazione di archivi e banche dati.
3. Il collegamento e' attivato con modalità tali da consentire l'accesso selettivo ai soli dati e informazioni necessari per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3.
4. Per l'attivazione dei collegamenti gli organi, uffici e comandi di polizia possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 54 del Codice, di convenzioni sottoscritte sulla base di schemi adottati dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante.

Capo II

Termini di conservazione dei dati

Art. 10

Termini di conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità di polizia di cui all'articolo 3.
2. I dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa la metà del tempo massimo di conservazione di cui al comma 3, se uguale o superiore a quindici anni, sono accessibili ai soli operatori a ciò abilitati e designati, incaricati del trattamento secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e in relazione a specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, i dati personali non possono essere conservati oltre il termine massimo fissato come segue:

a) dati relativi a provvedimenti di natura interattiva, di sicurezza e cautelare, nonché a misure restrittive della libertà personale conseguenti ad una sentenza di condanna - 20 anni dalla cessazione della loro efficacia;

b) dati relativi a misure di prevenzione di carattere personale e patrimoniale - 25 anni dalla cessazione della loro efficacia;

c) dati relativi a procedimenti, misure e provvedimenti su cui interviene una procedura di annullamento, invalidazione o revoca - 3 anni dalla data di inoppugnabilità del provvedimento di annullamento, invalidazione o revoca;

d) dati relativi a provvedimenti che dichiarano l'estinzione della pena o del reato - 8 anni dall'inoppugnabilita' del provvedimento;

e) dati derivanti da attività informativa e ispettiva svolta per le finalità di cui all'articolo 3 - 15 anni dall'ultimo trattamento;

f) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con provvedimento di archiviazione - 20 anni dall'emissione del provvedimento;

g) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di assoluzione o di non doversi procedere - 20 anni dal passaggio in giudicato della sentenza;

h) dati relativi ad attività di polizia giudiziaria conclusa con sentenza di condanna - 25 anni dal passaggio in giudicato della sentenza;

i) dati relativi ad attività di indagine o polizia giudiziaria che non hanno dato luogo a procedimento penale - 15 anni dall'ultimo trattamento;

l) dati relativi ad attività di prevenzione generale e soccorso pubblico - 5 anni dalla raccolta;

m) dati relativi a controlli di polizia - 20 anni dalla raccolta;

n) dati raccolti per l'analisi criminale e di prevenzione - 10 anni dall'elaborazione dell'analisi;

o) dati relativi a provvedimenti di espulsione e rimpatrio di stranieri - 30 anni dall'esecuzione;

p) dati relativi a nulla osta, licenze, autorizzazioni di polizia - 5 anni dalla scadenza o dalla revoca del titolo;
q) dati relativi alla detenzione delle armi o parti di esse, di munizioni finite e di materie esplodenti di qualsiasi genere - 5 anni dalla cessazione della detenzione;

r) dati relativi a persone detenute negli istituti penitenziari - 30 anni dalla scarcerazione a seguito di espiazione della pena in caso di condanna - 5 anni dalla scarcerazione a seguito di decreto di archiviazione o non luogo a procedere o di sentenza di assoluzione;

s) dati relativi a persone sottoposte a misure di sicurezza detentive - 25 anni dalla scadenza del termine di efficacia della misura; t) dati relativi alla gestione delle attività operative - 10 anni dall'ultimo trattamento;
u) dati raccolti mediante sistemi di ripresa fotografica, audio e video nei servizi di ordine pubblico e di polizia giudiziaria - 3 anni dalla raccolta; dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza o di ripresa fotografica, audio e video di documentazione dell'attivita' operativa - 18 mesi dalla raccolta. Si applicano i diversi termini di conservazione di cui alla lettera b), quando i dati personali sono confluiti in un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, o quelli di cui alle lettere a), f), g), h) e i), quando i dati personali sono confluiti in un procedimento penale.

4. I termini di conservazione di cui al comma 3 sono aumentati di due terzi quando i dati personali sono trattati nell'ambito di attività preventiva o repressiva relativa ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale, nonché per le ulteriori ipotesi indicate dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

5. Il capo dell'ufficio o il comandante del reparto, prima della scadenza dei termini di cui al comma 3, ove sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità di polizia di cui all'articolo 3, può decidere, sulla base dei criteri definiti dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza ovvero, su sua delega, dal vice direttore generale di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, di aumentare la durata di

conservazione, indicandone i motivi in relazione al caso specifico e l'ulteriore periodo di trattamento, che non può comunque superare i due terzi di quelli fissati al comma 3. 6. I dati personali soggetti a trattamento non automatizzato, sono conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni sullo scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni se superiore a quello di cui al comma 3. 7. Sono fatti salvi i diversi termini e modalità di conservazione dei dati personali previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale in relazione a specifici trattamenti effettuati per le finalità di cui all'articolo 3. 8. Decorsi i termini di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 7, i dati personali soggetti a trattamento automatizzato sono cancellati o resi anonimi, i dati personali non soggetti a trattamento automatizzato restano assoggettati alle disposizioni sullo scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni.

Capo III
Raccolta, comunicazione e diffusione dei dati

Art. 11
Limitazioni alla raccolta dei dati

1. E' vietata la raccolta e il trattamento dei dati sulle persone, inclusi quelli genetici e biometrici, per il solo fatto della loro origine razziale o etnica, fede religiosa, opinione politica, orientamento sessuale, stato di salute e delle loro convinzioni filosofiche o di altro genere o della loro adesione ai principi di movimenti sindacali, nonché per la legittima attività che svolgono come appartenenti ad organizzazioni legalmente operanti nei settori sopraindicati.
2. La raccolta e il trattamento dei dati personali di cui al comma 1 sono consentiti quando e' necessario per le esigenze di un'attivita' informativa, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria o di tutela dell'ordine e della sicurezza ad integrazione di altri dati personali.
3. Resta fermo il divieto, di cui all'articolo 14 del Codice, di basare sul solo trattamento automatizzato di dati personali atti e decisioni che implicano una valutazione del comportamento umano.

Art. 12
Comunicazione dei dati tra Forze di polizia

1. La comunicazione dei dati tra organi, uffici e comandi delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, per le finalità di polizia di cui all'articolo 3, e' consentita quando e' necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali, fermi restando gli obblighi di segretezza che incombono sugli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in relazione alle indagini svolte, come stabilito dal codice di procedura penale. Art. 13 Comunicazione dei dati a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati 1. La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e' consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando e' necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente.
2. La comunicazione di dati personali a privati e' consentita quando e' necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale da parte dell'organo, ufficio o comando per le finalità di polizia di cui all'articolo 3.
3. La comunicazione dei dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici e a privati e', altresì, consentita quando risponde all'interesse della persona cui i dati si riferiscono e, comunque, nei singoli casi in cui e' necessaria per evitare un pericolo grave e imminente alla sicurezza pubblica, o per la salvaguardia della vita e dell'incolumità' fisica di un terzo.

4. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale e i divieti previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento.

Art. 14
Diffusione dei dati e delle immagini personali

1. La diffusione di dati personali e' consentita quando e' necessaria per le finalità di polizia di cui all'articolo 3, fermo restando l'obbligo del segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale e fatti salvi i divieti previsti da altre disposizioni di legge o di regolamento; essa e' comunque effettuata nel rispetto della dignità della persona.
2. La diffusione di immagini personali e' consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o e' necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità' fisica o e' giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa e' comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.
3. Il Garante e' informato delle direttive generali adottate in ambito nazionale sulla diffusione dei dati o delle immagini personali.

Art. 15
Condizioni della comunicazione e della diffusione dei dati

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali nei casi previsti dagli articoli 12, 13 e 14 sono effettuate previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza.
2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel caso in cui verificano che i dati personali oggetto di comunicazione ai sensi degli articoli 12 e 13 sono inesatti o non aggiornati o incompleti, provvedono a rettificarli e, ove possibile e necessario, ad aggiornarli e completarli. Le operazioni di cui al precedente periodo sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, dei destinatari della comunicazione.
3. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel caso in cui verificano che i dati personali oggetto di diffusione ai sensi dell'articolo 14 sono inesatti o non aggiornati o incompleti, provvedono a rettificarli e, ove possibile e necessario, ad aggiornarli e completarli. Le operazioni di cui al precedente periodo sono portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, salvo che tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. In ogni caso, il dato personale rettificato, aggiornato o completato e' diffuso nella stessa forma con la quale e' stato diffuso il dato inesatto, non aggiornato o incompleto.

Capo IV
Trattamento dei dati nell'ambito dell'attività di cooperazione internazionale di polizia

Art. 16
Scambio di dati con autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con organismi dell'Unione europea

1. Lo scambio di dati e informazioni personali con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea e' consentito, nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale di polizia, esclusivamente nei casi, alle condizioni e con le modalità stabilite da disposizioni di legge o di regolamento o da atti normativi dell'Unione europea.

2. Sono fatti salvi gli accordi o le intese in materia di cooperazione internazionale di polizia sottoscritti e resi esecutivi con Stati membri dell'Unione europea o con organismi dell'Unione europea, qualora non in contrasto con gli atti normativi interni o dell'Unione europea.
3. L'elenco degli accordi e delle intese di cui al comma 2 e' comunicato dal competente Dipartimento del Ministero dell'interno al Garante entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente aggiornato.

Art. 17

Comunicazione di dati alle autorità competenti degli Stati terzi o ad organismi internazionali

1. La comunicazione di dati personali alle autorità competenti degli Stati terzi o ad organismi ed organizzazioni internazionali e' consentita, nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale di polizia, in conformità agli accordi o alle intese sottoscritti e resi esecutivi con tali Stati o con organismi e organizzazioni internazionali, qualora non in contrasto con atti normativi interni o dell'Unione europea.
2. La comunicazione di dati personali alle autorità competenti degli Stati terzi o ad organismi e organizzazioni internazionali e' comunque consentita quando e' necessaria per evitare un pericolo grave e imminente alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo, o agli interessi essenziali di uno Stato membro, o per la salvaguardia della vita e dell'incolumità' fisica di un terzo.
3. La comunicazione di dati personali può essere effettuata in modalità automatizzata, o secondo i canali di comunicazione codificati a livello internazionale, assicurando l'adozione di misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l'integrità' dei dati trasmessi.
4. Le comunicazioni di dati personali effettuate ai sensi del presente articolo dagli operatori abilitati sono registrate in appositi file di log, non modificabili che sono conservati per 5 anni dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di conservazione previsti dagli accordi o dalle intese di cui al comma 1.
5. Gli accessi ai file di log di cui al comma 4 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrità' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale.

Art. 18

Verifica della qualità dei dati comunicati alle autorità competenti degli Stati terzi o ad organismi internazionali e di quelli trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali

1. La comunicazione dei dati personali nei casi previsti dall'articolo 17 e' effettuata previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza.
2. L'organo, ufficio o comando di polizia, nel caso in cui verifica che i dati personali trasmessi ad un'autorita' competente di uno Stato terzo o ad un organismo o organizzazione internazionale sono inesatti o non aggiornati o incompleti, provvede ad informare senza ritardo il destinatario della comunicazione. I dati personali sono rettificati se inesatti e, ove possibile e necessario, aggiornati e completati.
3. L'organo, ufficio o comando di polizia, nel caso in cui ha motivo di ritenere che i dati personali ricevuti da un'autorita' competente di uno Stato terzo o da un organismo o organizzazione internazionale sono inesatti, o non aggiornati o incompleti, provvede ad informare, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 3, l'autorita' competente dello Stato terzo o l'organismo o organizzazione internazionale che ha comunicato i medesimi dati personali. Se i dati personali sono stati trasmessi senza essere stati richiesti, l'organo, ufficio o comando di polizia ricevente valuta immediatamente se tali dati sono necessari per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.
4. L'organo, ufficio o comando di polizia, cancella i dati personali che non avrebbero dovuto essere ricevuti.
5. L'organo, ufficio o comando di polizia, cancella o rende anonimi i dati personali lecitamente ricevuti: a)

nel caso in cui essi non sono o non sono più necessari per le finalità per cui sono stati trasmessi; b) al termine del periodo massimo di conservazione indicato dall'autorita' competente dello Stato terzo o dall'organismo o organizzazione internazionale. Non si fa luogo alla cancellazione nel caso in cui, alla scadenza del predetto periodo massimo di conservazione, i dati personali sono necessari per lo svolgimento di specifiche attività informative o di indagine finalizzate alla prevenzione e repressione di reati. In nessun caso i dati sono conservati oltre i termini di conservazione di cui all'articolo 10.

6. L'organo, ufficio o comando di polizia procede al blocco dei dati personali ricevuti quando vi sono motivi per ritenere che la cancellazione degli stessi pregiudicherebbe un legittimo interesse della persona interessata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi per le sole finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

Art. 19

Trattamento dei dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali

1. I dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi o organizzazioni internazionali sono trattati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati trasmessi ovvero, previa acquisizione del parere delle predette autorità, o organismi e organizzazioni internazionali, per le diverse finalità previste da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.

2. L'organo, ufficio o comando di polizia ricevente assicura il rispetto delle limitazioni al trattamento dei dati personali comunicate dall'autorita' competente dello Stato terzo o dall'organismo o organizzazione internazionale che li ha trasmessi. Sono fatte salve le deroghe previste da disposizioni di legge, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.

Art. 20

Trasferimento dei dati ad autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati terzi o ad organismi dell'Unione europea o altri organismi internazionali

1. Il trasferimento dei dati personali trasmessi dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi e organizzazioni internazionali ad autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea o di altri Stati terzi o ad organismi dell'Unione europea o ad altri organismi e organizzazioni internazionali e' consentito esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.

Art. 21

Trasmissione dei dati ricevuti dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi internazionali a privati

1. La trasmissione di dati personali ricevuti dalle autorità competenti degli Stati terzi o da organismi e organizzazioni internazionali a privati e' consentito esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, da atti normativi dell'Unione europea o dal diritto internazionale.

Capo V
Trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video

Art. 22
Sistemi di videosorveglianza

1. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza e' consentito ove necessario per le finalità di polizia di cui all'articolo 3 e a condizione che non comporti un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali delle persone interessate.
2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6, raccolgono solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, registrando esclusivamente le immagini indispensabili.

Art. 23
Sistemi di ripresa fotografica, video e audio

1. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio per le finalità di polizia di cui all'articolo 3, e' consentito ove necessario per documentare: una specifica attività preventiva o repressiva di fatti di reato, situazioni dalle quali possano derivare minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica o un pericolo per la vita e l'incolumità' dell'operatore, o specifiche attività poste in essere durante il servizio che siano espressione di poteri autoritativi degli organi, uffici e comandi di polizia. 2
2. Gli organi, uffici e comandi di polizia, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4, 5 e 6, raccolgono solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di polizia di cui all'articolo 3, registrando quelli indispensabili.
3. Il trattamento di dati personali raccolti tramite aeromobili a pilotaggio remoto, in considerazione della loro potenziale invasività, e' ricompreso tra quelli che presentano rischi specifici di cui all'articolo 6.
4. L'utilizzo di sistemi di ripresa fotografica, video e audio, installati su aeromobili a pilotaggio remoto, e' autorizzato al livello gerarchico non inferiore a quello di capo ufficio o comandante di reparto.

Art. 24
Speciali misure di sicurezza relative al trattamento di dati attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video

1. I sistemi informativi e i programmi informatici destinati alla registrazione e alla conservazione dei dati personali raccolti attraverso sistemi di videosorveglianza e di ripresa fotografica, audio e video, sono configurati, in conformità al criterio di necessità del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 5, in modo da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati relativi a persone identificabili.
2. Sono adottati diversificati livelli di visibilità e di trattamento delle immagini da parte degli incaricati del trattamento i quali sono autorizzati, attraverso il rilascio di credenziali di autenticazione, a compiere le sole operazioni di trattamento correlate ai compiti assegnati.
3. Sono adottate specifiche misure di sicurezza contro i rischi di accesso abusivo di cui all'articolo 615-ter del codice penale nei confronti degli apparati di ripresa digitale utilizzati ai fini della registrazione delle immagini qualora connessi a reti informatiche.
4. Gli accessi e le operazioni, effettuati dagli operatori abilitati in relazione ai sistemi informativi di cui al comma 1, sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per cinque anni dall'accesso o dall'operazione. Sono fatti salvi i diversi termini di conservazione previsti da speciali disposizioni.

5. Gli accessi ai file di log di cui al comma 4 sono consentiti ai soli fini della verifica della liceità del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrità' e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale.
6. Ai trattamenti di dati personali che implicano maggiori rischi di un danno alla persona interessata in ragione della natura dei dati, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1.

Capo VI
Sicurezza dei dati e dei sistemi

Art. 25
Obblighi di sicurezza

1. Il titolare o il responsabile del trattamento dei dati personali assicurano l'adozione di misure di sicurezza preventive, individuate anche in relazione al progresso tecnologico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del singolo trattamento, idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 ed a garantirne, nel contempo, un'agevole fruibilità.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, o da speciali disposizioni, il titolare o il responsabile del trattamento assicurano l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dagli articoli 33, 34 e 35 del Codice e dal disciplinare tecnico di cui al relativo allegato B) con riferimento ai trattamenti automatizzati o non automatizzati di dati personali.

Capo VII
Diritti della persona interessata e controllo sui trattamenti

Art. 26
Accesso ai dati personali

1. La persona interessata può chiedere all'organo, ufficio o comando di polizia titolare del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima.
2. L'istanza e' sottoscritta dalla persona interessata in presenza dell'operatore addetto dell'organo, ufficio o comando di polizia, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
3. L'istanza può essere presentata anche per via telematica con le modalità di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Il soggetto che agisce per conto della persona interessata esibisce o allega copia della procura ovvero della delega conferita con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
5. Esperiti i necessari accertamenti, l'organo, ufficio o comando di polizia, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, comunica alla persona interessata le determinazioni assunte.
6. L'organo, ufficio o comando di polizia può omettere di provvedere in merito alla richiesta di cui al comma 1, dandone informazione al Garante, se ciò può pregiudicare azioni o operazioni a tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati o la sicurezza dello Stato, la persona interessata o i diritti e le libertà di terzi.

Art. 27
Accertamenti dell'autorita' giudiziaria

1. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati da organi, uffici o comandi di polizia in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Si applica la disposizione di cui all'articolo 152, comma 1-bis, del Codice.
2. L'organo, ufficio o comando di polizia, qualora abbia notizia della controversia instaurata innanzi all'autorita' giudiziaria di cui al comma 1, dispone l'immediata verifica dei dati e delle informazioni di cui la persona interessata affermi l'erroneità', l'incompletezza e l'illegittima raccolta, ai fini dell'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima degli stessi. L'esito dell'accertamento e' comunicato all'autorita' giudiziaria.

Art. 28
Trattamento dei dati relativi a procedimenti penali, sanzionatori e di prevenzione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 non si applicano ai dati personali comunicati all'autorita' giudiziaria per le esigenze del procedimento penale o per le finalità di applicazione o esecuzione della pena, o comunicati all'autorita' amministrativa per le esigenze del procedimento sanzionatorio, ne' a quelli comunicati all'autorita' competente per le esigenze dei procedimenti di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 la tutela della persona interessata rispetto al trattamento dei dati personali e' garantita nelle forme previste per ciascuno dei procedimenti stessi.

Art. 29
Controlli

1. I controlli sui trattamenti di dati personali effettuati degli organi, uffici e comandi di polizia sono effettuati dal Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento adottano le iniziative occorrenti a dare tempestiva attuazione alle indicazioni del Garante.

Capo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art. 30
Disposizioni transitorie

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, primo periodo, gli organi, uffici e comandi di polizia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongono di sistemi informativi e programmi informatici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono, in tutto o in parte, l'immediata applicazione, con modalità automatizzate, della misura della cancellazione o dell'anonimizzazione dei dati personali oggetto di trattamento allo scadere dei termini di conservazione di cui all'articolo 10, commi 1, 3, 4, 5 e 7, o non consentono la segnalazione con modalità automatizzate del decorso del termine di cui all'articolo 10, comma 2, adottano, in relazione ai sistemi e programmi detenuti, ogni possibile misura organizzativa, logistica o procedurale idonea a prevenire o limitare il rischio di utilizzo dei dati oltre i termini di conservazione di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 5, o di accesso ai dati in violazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 2. I predetti sistemi e programmi sono adeguati alle disposizioni del presente

regolamento entro 5 anni dalla sua entrata in vigore, quando i medesimi siano stati istituiti anteriormente al 6 maggio 2016 e ciò comporti sforzi sproporzionati. Il termine di adeguamento dei sistemi e dei programmi e' di 8 anni dalla entrata in vigore del presente regolamento, qualora ciò causi altrimenti gravi difficoltà per il loro funzionamento, previa comunicazione alla Commissione europea, da parte delle competenti strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza, dei motivi di tali gravi difficoltà.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, gli organi, uffici e comandi di polizia che alla data di entrata in vigore del presente regolamento dispongono di sistemi informativi e programmi informatici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono, in tutto o in parte, l'immediata applicazione delle disposizioni concernenti la registrazione in appositi file di log effettuati dagli operatori abilitati, adeguano i medesimi sistemi e programmi entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, quando i medesimi siano stati istituiti anteriormente al 6 maggio 2016 e ciò comporti sforzi sproporzionati. Il termine di adeguamento dei sistemi e dei programmi e' di 8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora ciò causi altrimenti gravi difficoltà per il loro funzionamento, previa comunicazione alla Commissione europea, da parte delle competenti strutture del Dipartimento della pubblica sicurezza, dei motivi di tali gravi difficoltà.

3. I titolari del trattamento, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, informano il Garante sulla adozione delle misure di cui al comma 1. Al Garante e' data periodica informazione sull'adeguamento dei sistemi e programmi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 31

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Minniti, *Ministro dell'interno*

Orlando, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2018 Interno, foglio n. 586

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Nota al titolo:

- Si riporta il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.:

«**Art. 57** (Disposizioni di attuazione).

- *1*. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui all'art. 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare riguardo:

a) al principio secondo cui la raccolta dei dati e'correlata alla specifica finalità perseguita, in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per finalità di analisi;

b) all'aggiornamento periodico dei dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;

c) ai presupposti per effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'art. 11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;

d) all'individuazione di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti sono adottati;

e) alla comunicazione ad altri soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità alla legge;

f) all'uso di particolari tecniche di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il ricorso a sistemi di indice.».

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«**Art. 17** (Regolamenti).

-1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e). (Omissis).».

- La legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.

- La legge 21 febbraio 1989, n. 98 (Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1989, n. 66, S.O.

- Per l'art. 57 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nella nota al titolo.

- Si riporta il testo dell'art. 53 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«**Art. 53** (Ambito applicativo e titolari dei trattamenti).

- *1*. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per finalità di polizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria, svolti, ai sensi del codice di procedura penale, per la prevenzione e repressione dei reati.

2. Ai trattamenti di dati personali previsti da disposizioni di legge, di regolamento, nonché individuati dal decreto di cui al comma 3, effettuati dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici nell'esercizio delle attribuzioni conferite da disposizioni di legge o di regolamento non si applicano, se il trattamento e' effettuato per finalità di polizia, le seguenti disposizioni del codice:

a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;

b) articoli da 145 a 151.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i trattamenti non occasionali di cui al comma 2 effettuati con strumenti elettronici e i relativi titolari.».

- La raccomandazione R (87) 15 del Comitato dei Ministri agli Stati membri relativa alla disciplina dell'uso di dati personali nell'ambito della pubblica sicurezza e' stata adottata dal Comitato dei Ministri il 17 settembre 1987, nel corso della 410ª riunione dei Delegati dei Ministri.

- La legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione

illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, S.O.

- La Decisione quadro n. 2006/960/GAI del Consiglio,del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 dicembre 2006, n. L 386.

- Il decreto legislativo 23 aprile 2015, n. 54 (Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2015, n. 106.

- Il protocollo addizionale n. 181 dell'8 novembre 2001, aggiuntivo alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concerne le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri.

- Il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 28 dicembre 2006, n. L 381/4.

- La decisione n. 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SISII) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 7 agosto 2007, n. L 205/63.

- La decisione n. 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 18 dicembre 2007, n. L 332/103.

- La decisione n. 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 agosto 2008, n. L 210/1.

- La decisione n. 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 6 agosto 2008, n. L 210/1.

- La decisione n. 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218.

- La decisione quadro n. 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 dicembre 2008, n. L 350.

- Il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello

Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 29 giugno 2013, n. L 180/1.

- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/1.

- La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio; e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016, n. L 119/1.

- La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei gravi reati, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 4 maggio 2016 n. L 119/1.

- Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività' di contrasto (Europol), che sostituisce ed abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 24 maggio 2016, n. L 135.

- La decisione 6 aprile 2009 n. 2009/371/GAI del Consiglio, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 15 maggio 2009, n. L 121.

- La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/934/GAI del Consiglio, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11 dicembre 2009, n. L 325.

- La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/935/GAI del Consiglio, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. L 325.

- La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/936/GAI del Consiglio, che adotta le norme di attuazione degli archivi di lavoro per fini di analisi di Europol, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11 dicembre 2009, n. L 325.

- La decisione 30 novembre 2009, n. 2009/968/GAI del Consiglio, che adotta le norme sulla protezione del segreto delle informazioni di Europol, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 17 dicembre 2009, n. L 332.

Note all'art. 1:

- Per l'art. 53 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nelle note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 54 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«**Art. 54** (Modalità di trattamento e flussi di dati). -

1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11.

Le convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui all' art. 53.

2. I dati trattati per le finalità di cui al medesimo art. 53 sono conservati separatamente da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro utilizzo.

3. Fermo restando quanto previsto dall' art. 11 , il Centro elaborazioni dati di cui all' art. 53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 , o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità di cui all'art. 53.

4. Gli organi, uffici e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'art. 11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.».

- Per l'art. 57 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si veda nella nota al titolo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00063)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione; **VISTO** il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; **VISTE** le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva; **VISTE** le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle molalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica); **VISTE** in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate; **VISTO** il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nel testo introdotto dall'articolo 63, comma 2,del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone: «*La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi*»; **VISTO** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 1° dicembre 2016, recante «*individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato*)»; **VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» ed in particolare l'articolo 7 che ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri; **VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»; **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007); **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007; **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009); **VISTA** l'ipotesi di accordo sindacale

riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Corpo di polizia penitenziaria) per il triennio 2016-2018, per la parte normativa ed economica, sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

- per la Polizia di Stato:
  S.I.U.L.P.
  S.A.P.
  S.I.A.P.
  UGL - Polizia di Stato
  S.I.L.P. CGIL
  CONSAP - ADP-ANIP-ITALIA SICURA
  FEDERAZIONE COISP
  FEDERAZIONE UIL-POLIZIA (UIL POLIZIA M.P.-P.N.F.D.)

- per il Corpo di polizia penitenziaria:
  S.A.P.Pe.
  O.S.A.P.P.
  UIL PA PP
  Si.N.A.P.Pe
  CISL FNS
  USPP
  F.S.A. - C.N.P.P.
  CGIL FP-PP

VISTO lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) per il triennio 2016-2018, parte normativa ed economica, concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 26 gennaio 2018 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza; **VISTI** l'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), l'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 di «Ripartizione del Fondo istituito dal predetto articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)», e l'articolo 1, commi 679 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018); **VISTI** l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995; **CONSIDERATO** che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; **VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all'anno 2016, si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 2

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilita')
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto / Commissario Capo coordinatore	150,00	24,00	26.193,00
Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario	144,50	23,12	25.232,59
Commissario / Commissario penitenziario	139,00	22,24	24.272,18

Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	133,25	21,32	23.268,12
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	22,24	24.272,18
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	21,68	23.661,01
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	21,28	23.224,46
Ispettore Capo	128,00	20,48	22.351,36
Ispettore	124,00	19,84	21.652,88
Vice Ispettore	120,75	19,32	21.085,37
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	19,60	21.390,95
Sovrintendente Capo	120,25	19,24	20.998,06
Sovrintendente	116,25	18,60	20.299,58
Vice Sovrintendente	112,25	17,96	19.601,10
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	18,16	19.819,37
Assistente Capo	111,50	17,84	19.470,13
Assistente	108,00	17,28	18.858,96
Agente scelto	104,50	16,72	18.247,79
Agente	101,25	16,20	17.680,28

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilita')
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto e commissario coordinatore penitenziario	150,00	37,63	26.356,50
Commissario Capo e			

Commissario Capo penitenziario	144,50	36,25	25.390,10
Commissario e Commissario penitenziario	139,00	34,87	24.423,69
Vice Commissario e Vice Commissario penitenziario	133,25	33,42	23.413,36
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	34,87	24.423,69
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	33,99	23.808,71
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	33,36	23.369,43
Ispettore Capo	128,00	32,11	22.490,88
Ispettore	124,00	31,10	21.788,04
Vice Ispettore	120,75	30,29	21.216,98
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	30,73	21.524,48
Sovrintendente Capo	120,25	30,16	21.129,13
Sovrintendente	116,25	29,16	20.426,29
Vice Sovrintendente	112,25	28,16	19.723,45
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	28,47	19.943,09
Assistente Capo	111,50	27,97	19.591,67
Assistente	108,00	27,09	18.976,68
Agente scelto	104,50	26,21	18.361,70
Agente	101,25	25,40	17.790,64

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della scala parametrale, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilita')
Vice Questore aggiunto / Commissario Coordinatore penitenziario	154,00	38,63	27.059,34

Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	37,75	26.444,36
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	37,12	26.005,08
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	136,75	34,30	24.028,34
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	37,12	26.005,08
Sostituto Commissario	143,50	36,00	25.214,39
Ispettore Superiore (con 8 anni)	140,00	35,12	24.599,40
Ispettore Superiore	137,50	34,49	24.160,13
Ispettore capo	133,50	33,49	23.457,29
Ispettore	131,00	32,86	23.018,01
Vice Ispettore	124,75	31,29	21.919,82
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	32,86	23.018,01
Sovrintendente Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	31,54	22.095,53
Sovrintendente Capo	124,25	31,17	21.831,97
Sovrintendente	121,50	30,48	21.348,77
Vice Sovrintendente	116,75	29,28	20.514,14
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	30,48	21.348,77
Assistente Capo (con 5 anni nel grado)	117,00	29,35	20.558,07
Assistente Capo	116,50	29,22	20.470,22
Assistente	112,00	28,09	19.679,52
Agente scelto	108,50	27,22	19.064,54
Agente	105,25	26,40	18.493,48

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilita')
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	67,10	26.796,53
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	65,98	26.351,40
Vice Commissario / Vice Commissario penitenziario	136,75	60,97	24.348,34
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	65,98	26.351,40
Sostituto Commissario	143,50	63,98	25.550,18
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	62,42	24.927,00
Ispettore Superiore	137,50	61,30	24.481,88
Ispettore capo	133,50	59,52	23.769,68
Ispettore	131,00	58,40	23.324,55
Vice Ispettore	124,75	55,62	22.211,74
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	58,40	23.324,55
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	56,06	22.389,79
Sovrintendente Capo	124,25	55,39	22.122,71
Sovrintendente	121,50	54,17	21.633,08
Vice Sovrintendente	116,75	52,05	20.787,34
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	54,17	21.633,08
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	52,16	20.831,85
Assistente Capo	116,50	51,94	20.742,83
Assistente	112,00	49,93	19.941,60
Agente scelto	108,50	48,37	19.318,43
Agente	105,25	46,92	18.739,76

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennità' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Art. 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 4

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità'pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	52,98	868,08
Commissario/Commissario penitenziario	51,50	859,20
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	50,38	825,38
Sostituto Commissario "coordinatore"	51,50	849,90
Sostituto Commissario	51,50	849,90
Ispettore Superiore (con 8 anni)	50,90	840,00
Ispettore Superiore	50,90	840,00
Ispettore capo (con 10 anni)	50,48	803,98
Ispettore capo	50,48	803,98
Ispettore	48,92	779,02

Vice Ispettore	47,38	754,58
Sovrintendente Capo "coordinatore"	48,69	775,39
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	48,69	775,39
Sovrintendente Capo	48,69	775,39
Sovrintendente	47,87	731,77
Vice Sovrintendente	47,84	728,34
Assistente Capo "coordinatore"	47,78	662,88
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	47,78	662,88
Assistente Capo	47,78	662,88
Assistente	44,17	606,57
Agente scelto	44,14	563,44
Agente	43,90	531,70

Art. 5

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per i soli anni 2016 e 2017 e' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

	2016	2017
Polizia di Stato	60,08	197,93
Polizia Penitenziaria	55,17	182,39
Corpo Forestale dello Stato	44,09	0

Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 6

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018			Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario	150,50	15,67	17,72	20,45
Commissario / Commissario penitenziario	148,00	15,41	17,42	20,10
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	136,75	14,24	16,11	18,59
Sostituto commissario coordinatore	148,00	15,41	17,42	20,10
Sostituto commissario	143,50	14,94	16,90	19,50
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,58	16,49	19,02
Ispettore Superiore	137,50	14,32	16,20	18,69
Ispettore Capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Ispettore	131,00	13,64	15,44	17,81
Vice Ispettore	124,75	12,98	14,68	16,94
Sovrintendente Capo Coordinatore	131,00	13,64	15,44	17,81
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,09	14,81	17,09
Sovrintendente Capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Sovrintendente	121,50	12,65	14,30	16,50
Vice Sovrintendente	116,75	12,16	13,76	15,87
Assistente Capo Coordinatore	121,50	12,65	14,30	16,50
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,19	13,78	15,90
Assistente Capo	116,50	12,12	13,71	15,81
Assistente	112,00	11,66	13,19	15,21
Agente scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
Agente	105,25	10,95	12,39	14,30

Art. 7

Permessi brevi

1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.

3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 8

Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed e' computato nell'anzianità' di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 9

Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Il pagamento sostitutivo del congedo e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

5. Ai fini del computo dell'anzianità' di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Art. 10

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.

2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il

recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.

7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Art. 11

Trattamento di missione

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«*2*. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».

Art. 12

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 13

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Art. 14

Indennità di impiego operativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, e' corrisposta al Sovrintendente capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.

Art. 15

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo agenti e assistenti con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Art. 16

Norma programmatica

1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

Corpo di polizia	Risorse disponibili a decorrere dal 2018 (importi in milioni di euro)
Polizia di Stato	2,55
Polizia Penitenziaria	0,25

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

TITOLO II
FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE
Art. 17.
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Art. 18

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilita')
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	24,00	26.193,00
Capitano	144,50	23,12	25.232,59
Tenente	139,00	22,24	24.272,18
Sottotenente	133,25	21,32	23.268,12
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	22,24	24.272,18
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	21,68	23.661,01

Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	21,28	23.224,46
Maresciallo capo	128,00	20,48	22.351,36
Maresciallo ordinario	124,00	19,84	21.652,88
Maresciallo	120,75	19,32	21.085,37
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	19,60	21.390,95
Brigadiere capo	120,25	19,24	20.998,06
Brigadiere	116,25	18,60	20.299,58
Vice Brigadiere	112,25	17,96	19.601,10
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	18,16	19.819,37
Appuntato scelto	111,50	17,84	19.470,13
Appuntato	108,00	17,28	18.858,96
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	16,72	18.247,79
Carabiniere/Finanziere	101,25	16,20	17.680,28

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilita')
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	37,63	26.356,50
Capitano	144,50	36,25	25.390,10
Tenente	139,00	34,87	24.423,69
Sottotenente	133,25	33,42	23.413,36
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	34,87	24.423,69
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	33,99	23.808,71
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	33,36	23.369,43
Maresciallo capo	128,00	32,11	22.490,88

Maresciallo ordinario	124,00	31,10	21.788,04
Maresciallo	120,75	30,29	21.216,98
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	30,73	21.524,48
Brigadiere capo	120,25	30,16	21.129,13
Brigadiere	116,25	29,16	20.426,29
Vice Brigadiere	112,25	28,16	19.723,45
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	28,47	19.943,09
Appuntato scelto	111,50	27,97	19.591,67
Appuntato	108,00	27,09	18.976,68
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	26,21	18.361,70
Carabiniere/Finanziere	101,25	25,40	17.790,64

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, tenuto conto della scala parametrale, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilita')
Tenente Colonnello	154,00	38,63	27.059,34
Maggiore	154,00	38,63	27.059,34
Capitano	150,50	37,75	26.444,36
Tenente	148,00	37,12	26.005,08
Sottotenente	136,75	34,30	24.028,34
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	37,12	26.005,08
Luogotenente	143,50	36,00	25.214,39
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	35,12	24.599,40
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	34,49	24.160,13
Maresciallo capo	133,50	33,49	23.457,29
Maresciallo ordinario	131,00	32,86	23.018,01

Maresciallo	124,75	31,29	21.919,82
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	32,86	23.018,01
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	31,54	22.095,53
Brigadiere capo	124,25	31,17	21.831,97
Brigadiere	121,50	30,48	21.348,77
Vice Brigadiere	116,75	29,28	20.514,14
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	30,48	21.348,77
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	29,35	20.558,07
Appuntato scelto	116,50	29,22	20.470,22
Appuntato	112,00	28,09	19.679,52
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	27,22	19.064,54
Carabiniere/Finanziere	105,25	26,40	18.493,48

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Capitano	150,50	67,10	26.796,53
Tenente	148,00	65,98	26.351,40
Sottotenente	136,75	60,97	24.348,34
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	65,98	26.351,40
Luogotenente	143,50	63,98	25.550,18
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	62,42	24.927,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	137,50	61,30	24.481,88
Maresciallo capo	133,50	59,52	23.769,68
Maresciallo ordinario	131,00	58,40	23.324,55

Maresciallo	124,75	55,62	22.211,74
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	58,40	23.324,55
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	56,06	22.389,79
Brigadiere capo	124,25	55,39	22.122,71
Brigadiere	121,50	54,17	21.633,08
Vice Brigadiere	116,75	52,05	20.787,34
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	54,17	21.633,08
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	52,16	20.831,85
Appuntato scelto	116,50	51,94	20.742,83
Appuntato	112,00	49,93	19.941,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	48,37	19.318,43
Carabiniere/Finanziere	105,25	46,92	18.739,76

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.

Art. 19

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 20

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità'pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Capitano	52,98	868,08
Tenente	51,50	859,20
Sottotenente	50,38	825,38
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	51,50	849,90
Luogotenente	51,50	849,90
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	50,90	840,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	50,90	840,00
Maresciallo capo	50,48	803,98
Maresciallo ordinario	48,92	779,02
Maresciallo	47,38	754,58
Brigadiere capo "qualifica speciale"	48,69	775,39
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	48,69	775,39
Brigadiere capo	48,69	775,39
Brigadiere	47,87	731,77
Vice Brigadiere	47,84	728,34
Appuntato scelto "qualifica speciale"	47,78	662,88
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	47,78	662,88
Appuntato scelto	47,78	662,88
Appuntato	44,17	606,57
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	44,14	563,44
Carabiniere/Finanziere	43,90	531,70

Art. 21

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per i soli anni 2016 e 2017 e' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

	2016	2017
Arma dei Carabinieri	61,32	202,80
Guardia di Finanza	60,29	199,95

2. Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Art. 22

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi ed equiparati	Parametri	Euro	Euro	Euro
Capitano	150,50	15,67	17,72	20,45
Tenente	148,00	15,41	17,42	20,10
Sottotenente	136,75	14,24	16,11	18,59
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	148,00	15,41	17,42	20,10
Luogotenente	143,50	14,94	16,90	19,50
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)	140,00	14,58	16,49	19,02
Maresciallo Maggiore/Maresciallo				

Aiutante	137,50	14,32	16,20	18,69
Maresciallo capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Maresciallo ordinario	131,00	13,64	15,44	17,81
Maresciallo	124,75	12,98	14,68	16,94
Brigadiere capo "qualifica speciale"	131,00	13,64	15,44	17,81
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	125,75	13,09	14,81	17,09
Brigadiere capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Brigadiere	121,50	12,65	14,30	16,50
Vice Brigadiere	116,75	12,16	13,76	15,87
Appuntato scelto "qualifica speciale"	121,50	12,65	14,30	16,50
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	117,00	12,19	13,78	15,90
Appuntato scelto	116,50	12,12	13,71	15,81
Appuntato	112,00	11,66	13,19	15,21
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
Carabiniere/Finanziere	105,25	10,95	12,39	14,30

Art. 23

Compenso forfettario di impiego

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Gradi ed equiparati	Fascia	Importo lun.-ven.	sab.,dom. e festivi
Carabiniere/Finanziere Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto Appuntato Appuntato Scelto	I	64,00	128,00
Vicebrigadiere Brigadiere Brigadiere Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo	II	68,00	136,00
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante Luogotenente Sottotenente Tenente Capitano	III	74,00	148,00

Art. 24

Permessi brevi

1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.

2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.

3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.

4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il militare puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Art. 25

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.

3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed e' computato nell'anzianita' di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Art. 26

Licenza ordinaria

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.

2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.

5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.

Art. 27

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.

2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.

3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per

il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.

5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

6. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.

7. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale, da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna Amministrazione con apposita circolare, e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Decorso il predetto termine del 31 dicembre le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna Amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio.

8. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Art. 28

Trattamento di missione

1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«*2*. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».

Art. 29

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero

professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.

4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.

5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 30

Efficienza dei servizi istituzionali

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente: «f) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalità di cui al presente comma.»;

b) all'articolo 59:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Procedure di informazione, pareri e rapporti con le Amministrazioni»;

2) al comma 2, la parola «20» e' sostituita dalla seguente: «30».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, il comma 4 dell'articolo 53 e' sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.».

Art. 31

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, ottavo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Art. 32

Indennità di impiego operativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, e' corrisposta al Brigadiere capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.

Art. 33

Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo Appuntati e Carabinieri/Finanzieri con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Art. 34

Norma programmatica

1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

Corpo di polizia	Risorse disponibili (importi in milioni di euro)
Arma dei carabinieri	8,00 a decorrere dal 2018
Guardia di Finanza	4,11 per l'anno 2018 e 4,28 a valere dal 31 dicembre 2018

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Titolo III

Art. 35

Disposizioni finali

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

Art. 36

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, complessivamente pari a euro 775.927.078 per l'anno 2018 e a euro 546.003.230 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) quanto a 114.162.536 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

b) quanto a 115.761.312 euro per l'anno 2018 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a complessivi 546.003.230 euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante riduzione, per euro 57.081.268, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per euro 115.761.312, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, punto a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, per euro 373.160.650, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Madia, *Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione*

Minniti, *Ministro dell'interno*

Padoan, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Pinotti, *Ministro della difesa*

Orlando, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 793

Addendum

In relazione a quanto previsto dall'articolo 34 del presente decreto relativo alle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica relativo alle Forze armate, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, potranno essere oggetto di accordo, da recepire con i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, tra l'altro, le seguenti materie:

trattamento di missione, con particolare riferimento a spese di pernottamento, diaria giornaliera, rimborso forfettario;

disciplina del recupero psico-fisico del personale impegnato in specifici servizi;

introduzione di una disposizione che consenta, in caso di trasferimento con alloggio di servizio non disponibile, la possibilità di depositare le masserizie a spese dell'Amministrazione;

riassetto della disciplina dell'indennita' per i servizi esterni, anche al fine di valorizzare le peculiarità di ogni singola Amministrazione;

rivisitazione della disciplina concernente i modelli di rappresentanza e le relative prerogative sindacali nonché le forme di partecipazione-commissioni paritetiche, con riferimento alle Forze di polizia a ordinamento civile;

eventuali misure volte all'ottimizzazione delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario, finalizzate al recupero di risparmi, opportunamente certificati, per incrementare i fondi di efficienza delle rispettive amministrazioni;

rivalutazione di istituti retributivi per le forze speciali e per le forze di supporto alle operazioni speciali;

introduzione di istituti retributivi nei confronti di «sensor operator»;

rivalutazione delle indennità connesse al rischio (esempio: rischio radiologico; disattivazione degli ordigni esplosivi, operatori subacquei);

previsione di nuove indennità connesse a particolari istituti e servizi peculiari delle Forze di polizia, nonché eventuale rivisitazione di quelle già esistenti;

previsione dell'istituzione di fondi per il sostegno del personale in relazione alle spese mediche;

valutare la possibilità di introdurre una disciplina relativa all'applicazione dell'istituto di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, compatibilmente con le peculiarità organizzative e ordinamentali delle Forze di polizia e delle Forze armate;

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra 'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195:
«**Art. 1**. Ambito di applicazione:

1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.

Art. 2. Provvedimenti:

1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad *ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza*), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera A)

o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza(COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.»

«**Art. 7**. Procedimento

1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse.

Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa, al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

Il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in data 28 ottobre 2016, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 2016-2018, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 2016, n. 281.

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art.8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2016, n. 213.

- Si riporta il testo dell'articolo l'articolo 7 del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177:

«Art. 7. Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni

1. Il Corpo forestale dello Stato e' assorbito nell'Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, e ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuite al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'articolo 9, nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10 e delle attività cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 11.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, l'Arma dei carabinieri esercita le seguenti funzioni:

a) prevenzione e repressione delle frodi in danno della qualità delle produzioni agroalimentari;

b) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

c) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale;

e) repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

f) concorso nella prevenzione e nella repressione delle violazioni compiute in danno degli animali;

g) prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi;

h) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale,con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

i) sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilevanza nazionale e internazionale, nonché delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, ad eccezione delle acque marine confinanti con le predette aree;

l) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

m) contrasto al commercio illegale nonché controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa nazionale, comunitaria e internazionale ad eccezione di quanto previsto agli articoli 10, comma 1,lettera b) e 11;

n) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, e collaborazione nello svolgimento dell'attivita' straordinaria di polizia idraulica;

o) controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;

p) attività di studio connesse alle competenze trasferite con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali, anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati, anche relativi alle aree percorse dal fuoco;

q)adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

r) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

s) educazione ambientale;

t) concorso al pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale, ad eccezione del soccorso in montagna;

u) tutela del paesaggio e dell'ecosistema;

v) concorso nel controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363;

z) Ferme restando le attribuzioni del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, con protocollo di intesa tra l'Arma dei carabinieri ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sono definite le operazioni di spegnimento a terra degli incendi boschivi nelle aree di cui all'articolo 7, comma 2, lettera i), svolte dalle unità specialistiche dell'Arma dei Carabinieri.

3. Per le finalità del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.450.000 per l'anno 2017.».

Il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2017, n. 143.

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2007, n. 243.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119.

Il decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)» e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2010, n. 263.

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016»:

«466. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»:

«365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:

a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di

5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti all'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.».

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, recante «Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017».

«Art. 1. Ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

1. La dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come ridotta per effetto dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pari a 1.479,12 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.928,24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, e' ripartita come segue:

a) 600 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 quali oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;

(Omissis).».

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 679 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»:

«**679.** Per il triennio 2016-2018 gli oneri posti a carico del bilancio statale, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico sono complessivamente determinati in 300 milioni di euro per l'anno 2016, in 900 milioni di euro per l'anno 2017 e in 2.850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.».

- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»:

Art. 17. Regolamenti

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (33);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e). (Omissis).».

Note all'art. 1*:*

Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.

Per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 20110, n. 184.

«**Art. 2**. *Sistema dei parametri stipendiali*
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.
1-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

TABELLA 2
(ART. 2, COMMA 1-bis) Allegato formato PDF

1-ter. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, e' attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.
1-quater. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianita' di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni e' attribuito il parametro stipendiale 154,00.
2. I parametri correlati all'anzianita' nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale e' determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.
4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro e' fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare - biennio economico 2008-2009»:

«**Art. 2.** *Nuovi stipendi*
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo **2**, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

TABELLA 3 Allegato formato PDF

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo

2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

TABELLA 4 Allegato formato PDF

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.».
- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

«**Art. 45**. *Disposizioni finali e finanziarie*
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:
a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;
b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;
c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni e' attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno.
(*Omissis)*.».

- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»:

«**Art. 3**. *Effetti del sistema dei parametri stipendiali*
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e aggiuntivi, nonché gli emolumenti pensionabili indicati nelle tabelle 3, 4 e 5.
(*Omissis*).».

La legge 29 aprile 1976 n. 177, recante «Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante «Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare»:

«**Art. 2**. *Armonizzazione*
(*Omissis*).

10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
(*Omissis*).».

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)».

«**Art. 1.** *Ambito di applicazione e durata*
(*Omissis*).

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014)»:

«**Art. 1**.
(Omissis).

452. Per gli anni 2015-2018, l'indennita' di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
(*Omissis)*.».

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, recante «Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Legge di bilancio 2017», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2017, n. 75.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»:

«**Art. 82**. *Assegno alimentare*
All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.».

- Si riporta il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato»:

«**Art. 172**. *Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico*
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.».

Note all'art. 4:

- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)».

«**Art. 4**. *Indennità pensionabile*
1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

TABELLA 5 Allegato formato PDF

- Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 13 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

«**Art. 45**. *Disposizioni finali e finanziarie*
(*Omissis).*
13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di «sostituto commissario» e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' mensile pensionabile di cui alla predetta legge n. 121 del 1981 e' attribuita nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità, al personale che riveste i seguenti gradi e qualifiche:
a) Generale di Corpo d'armata: Euro 1.322,05;
b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: Euro 1.267,52;
c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: Euro 1.164,95;
d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
e) Colonnello/Primo Dirigente: Euro 1.002,19;
f) Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
g) Tenente Colonnello/Vice Questore: Euro 1.002,19;
h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;
i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni di servizio nel ruolo: Euro 1.002,19;
j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: Euro 830,60.».
(Omissis).».

Note all'art. 6:

- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:

«**Art. 4**. *Effetti dei nuovi stipendi*
(Omissis).

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

TABELLA 6 Allegato formato PDF

». - Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 2010 n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)».

«**Art. 6.** *Lavoro straordinario*
1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

TABELLA 7 Allegato formato PDF

». - Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95:
«**Art. 45**. *Disposizioni finali e finanziarie*
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:
a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;
b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;
c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni e' attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno.».

Note all'art. 7:

- Si riporta il testo dell'articolo 55 septies, comma 5 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»:
«**Art. 55-septies**. *Controlli sulle assenze*
(*Omissis).*

5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica.
(*Omissi*s).».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»:

«**Art. 15**. *Congedi straordinari*

1. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario e' disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; *b*)trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio (13).
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio. 4. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996.».

Note all'art. 8:

- Si riporta il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»:
«**Art. 34**. *Trattamento economico e normativo(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)*
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.».
- Si riporta il testo dell'articolo 32 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
«**Art. 32**. *Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3)*
1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all'espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria e' consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma e' esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso e' pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.».

Per il testo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si vedano le note all'articolo 7

- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:

«**Art. 47**. Congedo per la malattia del figlio(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5

1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.

2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni.

3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 e' inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.

4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai congedi di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.

6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».

- Si riporta il testo degli articoli 36 e 39 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151:
«**Art. 36**. *Adozioni e affidamenti (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5*)
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'eta' del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e' dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.»
«**Art. 39**. *Riposi giornalieri della madre(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10*
1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».

Note all'art. 9:

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 8 del citato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95:
«**Art. 5**. *Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni*
(*Omissis*).

8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie. *(Omissis*).».

- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato»:
«**Art. 8**. Il trasferimento del personale di cui agli articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato, e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente. Quest'ultima può sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalità da fissarsi con decreto del Ministro competente. L'Amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovrà pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa. Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta. Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneità.».
Si riporta il testo dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»:

«**Art. 75**. *Utilizzazione del personale invalido*
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità' non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, può essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidità', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreché l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneità.
7. Il suddetto personale può essere altresì utilizzato per l'espletamento delle attività assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneità di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresì, fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, recante «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)»:
«**Art. 14**. *Congedo ordinario*
(*Omissis*).

2. La durata del congedo ordinario e' di 32 giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata del congedo ordinario e' rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio e' di 30 giorni lavorativi.».
(*Omissis*).».

Note all'art. 10:

- Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«**Art. 10**. *Orario di lavoro*
(*Omissis*).

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennità di € 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
(*Omissis*).».

Note all'art. 11:

- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007», come modificato dal presente regolamento:

«**Art. 13**. *Trattamento di missione*

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'Amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Al personale inviato in missione compete, il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede. Nei limiti previsti dalla vigente normativa, qualora nella sede di missione non esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione rimborsa la spesa effettivamente sostenuta.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per colpa grave nel giudizio per responsabilità amministrativo - contabile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora.

8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta. Il rimborso e' corrisposto nella misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici ore, nel limite massimo complessivo di due pasti ogni 24 ore di servizio in missione, a prescindere dagli orari destinati alla consumazione degli stessi.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 8, ultimo periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha diritto al rimborso del pasto, solo dietro presentazione della relativa documentazione, nel giorno in cui si conclude la missione, a condizione che siano state effettuate almeno 5 ore di servizio fuori sede, purche' quest'ultimo pasto ricada negli orari destinati alla consumazione dello stesso. Il presente comma non si applica nei casi previsti dal comma 12 del presente articolo.

10. L'Amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonché l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'Amministrazione trimestralmente consegna, a

richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai singoli servizi di missione svolti.
11. La località di abituale dimora o altra località può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati, nonché la diaria di missione qualora sia richiesto, per esigenze di servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio.
12. L'Amministrazione, a richiesta dell'interessato, autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non compete qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
13. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
14. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'Amministrazione.
15. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.
16. L'indennita' di cui all'articolo 10 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e' corrisposta, nei limiti delle risorse previste, per tutte le attività istituzionali di controllo del territorio transfrontaliero degli Stati confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che vengono espletati oltre detto confine come ordinarie attività di servizio, derivanti da forme di cooperazione transfrontaliera individuate dagli accordi internazionali vigenti.».

Note all'art. 12:

- Si riporta il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico»:
«**Art. 32**. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e' responsabilità dell'imputato per fatto doloso. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti assistenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, recante «Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione», convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 23 maggio 1997, n. 135:
«**Art. 18**. *Rimborso delle spese di patrocinio legale*
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.».

Note all'art. 13:

- Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)»:
«Art. 5. *Indennità di impiego operativo*
(*Omissis*).

2. Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78.
(*Omissis*).».

- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999»:

«**Art. 13**. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari
(*Omissis*).
3. Per il personale della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, 78, recante «Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare»:
«**Art. 17**. Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennita' di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza. Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennita' supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennità di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma dell'articolo 3, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento. Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365. L'indennita' d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo. Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n.

808, le parole «e' sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8» sono sostituite dalle altre: «e' sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8». Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero. Salvo quanto disposto dalla presente legge le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni. Le misure giornaliere delle indennita' stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili. Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.».

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007».
«**Art. 8**. *Assegno funzionale*
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

TABELLA 8 Allegato formato PDF
(Omissis).».

Note all'art. 17:

Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 18:

Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)»:
«**Art. 8**. *Nuovi stipendi*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

TABELLA 9 Allegato formato PDF

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e' fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

TABELLA 10 Allegato formato PDF

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.».

Per il testo dell'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.

Per il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2. Per la legge 29 aprile 1976 n. 177 si vedano le note all'articolo 2.

Per il testo dell'articolo 2, comma 10, del legge 8 agosto 1995, n. 335, 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.

- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n.170, recante «Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)».

«**Art. 19.** *Ambito di applicazione e durata*.

(*Omissis*).

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.».

Per il testo dell'articolo 1, comma 452 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si vedano le note all'articolo 2.

Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 19:

- Si riporta il testo dell'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»:

«**Art. 920**. *Norme comuni in materia di sospensione dall'impiego*

1. Al militare durante la sospensione dall'impiego compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio e' computato per metà.
2. La sospensione dall'impiego e' disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.
3. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri la sospensione e' disposta con determinazione del Comandante generale.
4. L'ufficiale nei cui confronti la sospensione precauzionale si prolunghi oltre un biennio e' considerato in soprannumero agli organici ovvero non computato nella consistenza massima del grado di appartenenza per tutto il tempo dell'ulteriore durata della sospensione.
5. La cessazione dal servizio, a qualunque titolo prestato, non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del militare sospeso.».
Per il testo dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312 si vedano le note all'articolo 3.

Note all'art. 20:

- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare - biennio economico 2008-2009»:
«**Art. 10**. *Indennità pensionabile*
A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

TABELLA 11 Allegato formato PDF

». Per il testo dell'articolo 45, comma 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 4.

Note all'art. 22:

- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:
«**Art. 43**. *Effetti dei nuovi stipendi*
(*Omissis*).

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e' soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

TABELLA 12 Allegato formato PDF

». - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)»:

«**Art. 12**. *Lavoro straordinario*
1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

TABELLA 13 Allegato formato PDF

». - Si riporta il testo dell'articolo 45 comma 1 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95:
«**Art. 45**. *Disposizioni finali e finanziarie*
1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, e' corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:
a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;
b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;
c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.
A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni e' attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno.
(*Omissis*).».

Note all'art. 24:

Per il testo dell'articolo 55 septies, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 si vedano le note all'articolo 7.
- Si riporta il testo dell'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:

«**Art. 48**. *Licenze straordinarie*
1. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria e' disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve e' soppressa.

4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.»

Note all'art. 25:

Per i testi degli articoli 32, 34, 36, 39 e 47, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si vedano le note all'articolo 8. Per il testo dell'articolo 48 del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 si vedano le note all'articolo 24.

Note all'art. 26:

Per il testo dell'articolo 5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 si vedano le note all'articolo 9.
- Si riporta il testo dell'articolo 930 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
«**Art. 930**. *Transito nell'impiego civile*
1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore del codice, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione di rafferma, risultati idonei ma non vincitori al termine delle procedure di immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente di cui all'articolo 704, nel caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto personale transita secondo la corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente.
1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1 e' sospesa nei seguenti casi:
a) procedimento disciplinare da cui potrebbe derivare una sanzione di stato;
b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa.
1-quater. All'esito sfavorevole dei procedimenti di cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della procedura di transito.
1-quinquies. Il personale non dirigente delle Forze armate che transita nei ruoli del personale civile della Difesa, per effetto del comma 1, o di amministrazioni pubbliche nei casi previsti dalla legislazione vigente e' inquadrato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate a criteri di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile e militare, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, informati il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali. Nelle more dell'adozione del decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze armate, per le finalità indicate nel presente comma, si applica la tabella di corrispondenza prevista a legislazione vigente per il personale dei Corpi di polizia ad ordinamento militare.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura»:
«**Art.14.** *Disposizioni relative al personale militare*
(*Omissis*).
5. Il personale del Corpo della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero delle finanze, secondo modalità e procedure analoghe a quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto, da emanare di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
(*Omissis*).».
- Si riporta il testo dell'articolo 47, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395:

«**Art. 47**. *Licenza ordinaria*
(*Omissis*).

2. La durata della licenza ordinaria e' di trentadue giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria e' rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio e' di trenta giorni lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi, competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate dall'Autorita' nazionale.
(*Omissis*).».

Note all'art. 27:

- Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170:
«**Art. 28**. *Orario di lavoro*
(*Omissis*).

3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennità di € 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
(*Omissis*).».

Note all'art. 28:

- Si riporta il testo dell'articolo 36, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2009, n. 119, S.O., decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 come modificato dal presente regolamento:
«**Art. 36**. *Trattamento di missione*
(*Omissis*).

2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
(*Omissis*).».

Note all'art. 29:

Per il testo dell'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, si vedano le note all'articolo 12. Per il testo dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, si vedano le note all'articolo 12.

Note all'art. 30:

Il decreto del citato Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, modificato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1999, n. 180. Il citato decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, modificato dal presente regolamento, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178.

Note all'art. 31:

Per il testo dell'articolo 5, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si vedano le note all'articolo 13.

- Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 252, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.»:
«**Art. 52**. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.
(*Omissis*).
3. Al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1995 e successive modificazioni, secondo le modalità e nelle misure ivi stabilite.».
Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 si vedano le note all'articolo 13.

Note all'art. 33:

- Si riporta il testo dell'articolo 31, commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51:
«**Art. 31**. *Assegno funzionale*
1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
1) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di Carabiniere, Finanziere, Carabiniere scelto, Finanziere scelto, Appuntato, Appuntato scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;
2) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;
3) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

TABELLA 14 Allegato formato PDF
(*Omissis*).».

Note all'art. 34:

Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 36:

Per il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano le note alle premesse. Per il testo dell'articolo 1, comma 365, punto a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vedano le note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 1, comma 679 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.

Per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 20110, n. 184.

«Art. 2. *Sistema dei parametri stipendiali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al personale di cui all'articolo 1 sono attribuiti i parametri stipendiali indicati nelle tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto, con contestuale soppressione dei previgenti livelli stipendiali.

1-*bis*. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 2 di cui al comma 1 è sostituita dalla seguente. I relativi parametri stipendiali, correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado, sono attribuiti dopo gli anni di effettivo servizio prestati nella stessa qualifica o grado ivi indicati e comunque con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.

TABELLA 2			
(ART. 2, COMMA 1-bis)			
PARAMETRI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DESTINATARIO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL *DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195*			
FORZE ARMATE			PARA METR I
ESERCITO	MARINA	AERONAUTICA	
UFFICIALI	UFFICIALI	UFFICIALI	
CAPITANO	TENENTE DI VASCELLO	CAPITANO	150,50
TENENTE	SOTTOTENENTE DI VASCELLO	TENENTE	148,00
SOTTOTENENTE	GUARDIAMARINA	SOTTOTENENTE	136,75
RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	RUOLO MARESCIALLI	
PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	PRIMO LUOGOTENENTE	148,00
LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	LUOGOTENENTE	143,50
PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	PRIMO MARESCIALLO CON 8 ANNI NEL GRADO	140,00
PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	PRIMO MARESCIALLO	137,50
MARESCIALLO CAPO	CAPO 1ˆ CLASSE	MARESCIALLO 1ˆ CLASSE	133,50
MARESCIALLO ORDINARIO	CAPO 2ˆ CLASSE	MARESCIALLO 2ˆ CLASSE	131,00
MARESCIALLO	CAPO 3ˆ CLASSE	MARESCIALLO 3ˆ CLASSE	124,75
RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	RUOLO SERGENTI	
SERGENTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	2ˆ CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SERGENTE MAGG. CAPO QUALIFICA SPECIALE	131,00
SERGENTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	2ˆ CAPO SCELTO CON 4 ANNI NEL GRADO	SERGENTE MAGG. CAPO CON 4 ANNI NEL GRADO	125,75
SERGENTE MAGG. CAPO	2ˆ CAPO SCELTO	SERGENTE MAGG. CAPO	124,25
SERGENTE MAGGIORE	2ˆ CAPO	SERGENTE MAGGIORE	121,50
SERGENTE	SERGENTE	SERGENTE	116,75
RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	RUOLO VOLONTARI IN SERVIZIO PERMANENTE	
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	SOTTOCAPO DI 1ˆ CL SCELTO QUALIFICA SPECIALE	1ˆ AVIERE CAPO SCELTO QUALIFICA SPECIALE	121,50
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	SOTTOCAPO DI 1ˆ CL SCELTO CON 5 ANNI GRADO	1ˆ AVIERE CAPO SCELTO CON 5 ANNI GRADO	117,00
CAPORAL MAGG. CAPO SCELTO	SOTTOCAPO DI 1ˆ CL SCELTO	1ˆ AVIERE CAPO SCELTO	116,50
CAPORAL MAGG. CAPO	SOTTOCAPO DI 1ˆ CL	1ˆ AVIERE CAPO	112,00
CAPORAL MAGG. SCELTO	SOTTOCAPO DI 2ˆ CL	1ˆ AVIERE SCELTO	108,50
1 CAPORAL MAGG.	SOTTOCAPO DI 3ˆ CL	AVIERE CAPO	105,25

1-*ter*. Ai primi marescialli che conseguono la promozione al grado di luogotenente antecedentemente al 1° ottobre 2017, a decorrere dalla data della promozione e fino al 30 settembre 2017, è attribuito il parametro stipendiale vigente per il primo maresciallo con qualifica di luogotenente.

1-*quater*. A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017 ai maggiori e ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti con un'anzianità di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante, inferiore a tredici anni è attribuito il parametro stipendiale 154,00.

2. I parametri correlati all'anzianità nella qualifica o nel grado sono attribuiti dopo otto anni di effettivo servizio nella stessa qualifica o grado.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il trattamento stipendiale è determinato dal prodotto tra il valore del punto di parametro e i parametri riportati nelle tabelle 1 e 2.

4. In sede di prima applicazione del presente decreto il valore del punto di parametro è fissato in euro 149,15 annui lordi e l'attribuzione dei parametri di cui al comma 1 avviene in base alle qualifiche o ai gradi rivestiti, nonché alle posizioni di provenienza al 1° gennaio 2005, individuate nelle tabelle 3, 4 e 5, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Nelle medesime tabelle sono altresì indicati gli stipendi annui lordi alla stessa data in applicazione del sistema di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

5. Fermi restando i parametri stabiliti dal presente decreto, la determinazione dei miglioramenti stipendiali derivanti dai rinnovi degli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione, a decorrere dal biennio 2004-2005, si effettua aumentando il valore del punto di parametro.».

— Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare - biennio economico 2008-2009»:

«Art. 2. *Nuovi stipendi*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto	150,00	11,88	24.847,50
Commissario Capo	144,50	11,44	23.936,43
Commissario	139,00	11,00	23.025,35
Vice Commissario	133,25	10,55	22.072,86
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	11,00	23.025,35
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	10,73	22.445,58
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	10,53	22.031,45
Ispettore Capo	128,00	10,13	21.203,20
Ispettore	124,00	9,82	20.540,60
Vice Ispettore	120,75	9,56	20.002,24
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	9,70	20.292,13
Sovrintendente Capo	120,25	9,52	19.919,41
Sovrintendente	116,25	9,20	19.256,81
Vice Sovrintendente	112,25	8,89	18.594,21
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	8,99	18.801,28
Assistente Capo	111,50	8,83	18.469,98
Assistente	108,00	8,55	17.890,20
Agente scelto	104,50	8,27	17.310,43
Agente	101,25	8,02	16.772,06

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche ed equiparate	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto	150,00	100,00	25.905,00
Commissario Capo	144,50	96,33	24.955,15
Commissario	139,00	92,67	24.005,30
Vice Commissario	133,25	88,83	23.012,28
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	92,67	24.005,30
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	90,33	23.400,85
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	88,67	22.969,10
Ispettore Capo	128,00	85,33	22.105,60
Ispettore	124,00	82,67	21.414,80
Vice Ispettore	120,75	80,50	20.853,53
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	81,67	21.155,75
Sovrintendente Capo	120,25	80,17	20.767,18
Sovrintendente	116,25	77,50	20.076,38
Vice Sovrintendente	112,25	74,83	19.385,58
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	75,67	19.601,45
Assistente Capo	111,50	74,33	19.256,05
Assistente	108,00	72,00	18.651,60
Agente scelto	104,50	69,67	18.047,15
Agente	101,25	67,50	17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2, assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.».

— Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 1 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

«Art. 45. *Disposizioni finali e finanziarie*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:

a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;

b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;

c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)».

«Art. 4. *Indennità pensionabile*

1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Qualifiche ed equiparate	Euro	Euro
Vice questore aggiunto	17,90	830,60
Commissario Capo	17,50	815,10
Commissario	17,40	807,70
Vice Commissario	16,70	775,00
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	17,00	789,10
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	17,00	789,10
Ispettore Superiore s.UPS	17,00	789,10
Ispettore Capo	16,20	753,50
Ispettore	15,70	730,10
Vice Ispettore	15,20	707,20
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	15,60	726,70
Sovrintendente Capo	15,60	726,70
Sovrintendente	14,70	683,90
Vice Sovrintendente	14,60	680,50
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	16,20	615,10
Assistente Capo	16,20	615,10
Assistente	17,10	562,40
Agente scelto	19,00	519,30
Agente	19,90	487,80

— Si riporta il testo dell'articolo 45, comma 13 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

«Art. 45. *Disposizioni finali e finanziarie*

(*Omissis*).

13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, i valori dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 798,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di «sostituto commissario» e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità mensile pensionabile di cui alla predetta legge n. 121 del 1981 è attribuita nelle seguenti misure mensili lorde, per tredici mensilità, al personale che riveste i seguenti gradi e qualifiche:

a) Generale di Corpo d'armata: Euro 1.322,05;

b) Generale di Divisione/Dirigente Generale: Euro 1.267,52;

c) Generale di Brigata/Dirigente Superiore: Euro 1.164,95;

d) Colonnello /Primo Dirigente con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;

e) Colonnello/Primo Dirigente: Euro 1.002,19;

f) Tenente Colonnello/Vice Questore con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;

g) Tenente Colonnello/Vice Questore: Euro 1.002,19;

h) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con ventitré anni di servizio nel ruolo: Euro 1.164,95;

i) Maggiore/Vice Questore Aggiunto con tredici anni di servizio nel ruolo: Euro 1.002,19;

j) Maggiore/Vice Questore Aggiunto: Euro 830,60.».

(*Omissis*).».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:

«Art. 4. *Effetti dei nuovi stipendi*

(*Omissis*).

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 3 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro	10,26	11,60	13,39
livello VI *-bis*	Euro	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro	11,21	12,67	14,62
livello VII *-bis*	Euro	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro	13,48	15,24	17,58

».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 1° ottobre 2010 n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)».

«Art. 6. *Lavoro straordinario*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche ed equiparate	Parametri	Euro	Euro	Euro
Vice Questore Aggiunto	150,00	15,52	17,54	20,24
Commissario Capo	144,50	14,95	16,89	19,49
Commissario	139,00	14,38	16,25	18,76
Vice Commissario	133,25	13,78	15,58	17,98
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	14,38	16,25	18,76
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	14,01	15,84	18,28
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	13,76	15,55	17,95
Ispettore Capo	128,00	13,24	14,97	17,27
Ispettore	124,00	12,83	14,50	16,73
Vice Ispettore	120,75	12,49	14,12	16,29
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	12,67	14,33	16,52
Sovrintendente Capo	120,25	12,44	14,06	16,23
Sovrintendente	116,25	12,02	13,59	15,69
Vice Sovrintendente	112,25	11,61	13,12	15,15
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	11,74	13,28	15,32
Assistente Capo	111,50	11,54	13,04	15,05
Assistente	108,00	11,17	12,63	14,57
Agente scelto	104,50	10,81	12,22	14,10
Agente	101,25	10,48	11,84	13,66

».

— Si riporta il testo dell'articolo 45 del citato decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95:

«Art. 45. *Disposizioni finali e finanziarie*

1**.** A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:

a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;

b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;

c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario

di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma dell'articolo 3, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.

Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.

L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.

Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole «è sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8» sono sostituite dalle altre: «è sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8».

Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero.

Salvo quanto disposto dalla presente legge le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.

Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.».

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, recante recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare, integrativo del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007».

«Art. 8. *Assegno funzionale*

1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per le qualifiche di Agente, Agente scelto, Assistente e Assistente Capo, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi;

b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio;

c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3.

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Qualifiche	euro	euro	euro
Agente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Agente scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Assistente Capo	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Vice Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Sovrintendente Capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Vice Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore Capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Ispettore superiore s.UPS	1.829,40	3.070,50	3.531,03

(*Omissis*).».

Note all'art. 17:

Per il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 18:

Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)»:

«Art. 8. *Nuovi stipendi*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 165,65 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	11,88	24.847,50
Capitano	144,50	11,44	23.936,43
Tenente	139,00	11,00	23.025,35
Sottotenente	133,25	10,55	22.072,86
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	11,00	23.025,35
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	10,73	22.445,58
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	10,53	22.031,45
Maresciallo capo	128,00	10,13	21.203,20
Maresciallo ordinario	124,00	9,82	20.540,60
Maresciallo	120,75	9,56	20.002,24
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	9,70	20.292,13
Brigadiere capo	120,25	9,52	19.919,41
Brigadiere	116,25	9,20	19.256,81
Vice Brigadiere	112,25	8,89	18.594,21
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	8,99	18.801,28
Appuntato scelto	111,50	8,83	18.469,98
Appuntato	108,00	8,55	17.890,20
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	8,27	17.310,43
Carabiniere/Finanziere	101,25	8,02	16.772,06

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, è fissato in euro 172,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	100,00	25.905,00
Capitano	144,50	96,33	24.955,15
Tenente	139,00	92,67	24.005,30
Sottotenente	133,25	88,83	23.012,28
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	92,67	24.005,30
Maresciallo Aiutante s.UPS/ Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	90,33	23.400,85
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	88,67	22.969,10
Maresciallo capo	128,00	85,33	22.105,60
Maresciallo ordinario	124,00	82,67	21.414,80
Maresciallo	120,75	80,50	20.853,53
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	81,67	21.155,75
Brigadiere capo	120,25	80,17	20.767,18
Brigadiere	116,25	77,50	20.076,38
Vice Brigadiere	112,25	74,83	19.385,58
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	75,67	19.601,45
Appuntato scelto	111,50	74,33	19.256,05
Appuntato	108,00	72,00	18.651,60
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	69,67	18.047,15
Carabiniere/Finanziere	101,25	67,50	17.485,88

3. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

4. I valori stipendiali di cui ai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170.».

Per il testo dell'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.

Per il testo dell'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193 si vedano le note all'articolo 2.

Per la legge 29 aprile 1976 n. 177 si vedano le note all'articolo 2.

Per il testo dell'articolo 2, comma 10, del legge 8 agosto 1995, n. 335, 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 2.

A decorrere dal 1° ottobre 2009, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Indennità pensionabile a decorrere dal 1° ottobre 2009	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Gradi	Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	17,90	830,60
Capitano	17,50	815,10
Tenente	17,40	807,70
Sottotenente	16,70	775,00
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	17,00	789,10
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	17,00	789,10
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	17,00	789,10
Maresciallo capo	16,20	753,50
Maresciallo ordinario	15,70	730,10
Maresciallo	15,20	707,20
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	15,60	726,70
Brigadiere capo	15,60	726,70
Brigadiere	14,70	683,90
Vice Brigadiere	14,60	680,50
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	16,20	615,10
Appuntato scelto	16,20	615,10
Appuntato	17,10	562,40
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	19,00	519,30
Carabiniere/Finanziere	19,90	487,80

».

Per il testo dell'articolo 45, comma 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 si vedano le note all'articolo 4.

Note all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003»:

«Art. 43. *Effetti dei nuovi stipendi*

(*Omissis*).

4. Gli incrementi stipendiali di cui all'articolo 42 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2002 è soppresso l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150. Conseguentemente le misure orarie restano fissate nei seguenti importi lordi:

Livello		Feriale	Festiva o notturna	Notturna festiva
livello V	Euro	9,65	10,91	12,59
livello VI	Euro	10,26	11,60	13,39
livello VI *-bis*	Euro	10,74	12,14	14,00
livello VII	Euro	11,21	12,67	14,62
livello VII *-bis*	Euro	11,71	13,24	15,27
livello VIII	Euro	12,27	13,87	16,01
livello IX	Euro	13,48	15,24	17,58

».

— Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009)»:

«Art. 12. *Lavoro straordinario*

1. A decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010, le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario, fissate nella tabella di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 31 dicembre 2009 ed a valere dal 2010		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Gradi	Parametri	Euro	Euro	Euro
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	15,52	17,54	20,24
Capitano	144,50	14,95	16,89	19,49
Tenente	139,00	14,38	16,25	18,76
Sottotenente	133,25	13,78	15,58	17,98
Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente	139,00	14,38	16,25	18,76
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	135,50	14,01	15,84	18,28
Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante	133,00	13,76	15,55	17,95
Maresciallo capo	128,00	13,24	14,97	17,27
Maresciallo ordinario	124,00	12,83	14,50	16,73
Maresciallo	120,00	12,49	14,12	16,29
Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)	122,50	12,67	14,33	16,52
Brigadiere capo	120,25	12,44	14,06	16,23
Brigadiere	116,25	12,02	13,59	15,69
Vice Brigadiere	112,25	11,61	13,12	15,15
Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	11,74	13,28	15,32
Appuntato scelto	111,50	11,54	13,04	15,05
Appuntato	108,00	11,17	12,63	14,57
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	104,50	10,81	12,22	14,10
Carabiniere/Finanziere	101,25	10,48	11,84	13,66

».

— Si riporta il testo dell'articolo 45 comma 1 del citato decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95:

«Art. 45. Disposizioni finali e finanziarie

1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella D allegata al presente decreto e i relativi parametri sono comunque attribuiti a decorrere dalla medesima data. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera *c)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017 e, al personale in servizio alla medesima data, è corrisposto l'assegno lordo una tantum di cui alla tabella E. A decorrere dal 1° ottobre 2017 sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:

a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;

b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;

c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.

A decorrere dal 1° ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale 154. Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, abbia maturato una anzianità di tredici anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale e riveste la qualifica di commissario capo, vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti con più di diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, il compenso per lavoro straordinario continua ad essere corrisposto nelle seguenti misure orarie lorde: euro 24,20 feriale diurno; euro 27,35 feriale notturno o festivo diurno; euro 31,56 festivo notturno.

(*Omissis*).».

2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente:

Misure annue dell'assegno funzionale a decorrere dal 1° dicembre 2008	17 anni di servizio	27 anni di servizio	32 anni di servizio
Gradi	euro	euro	euro
Carabiniere/Finanziere	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Appuntato	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Appuntato scelto	1.448,40	2.949,83	3.392,30
Vice Brigadiere	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Brigadiere	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Brigadiere Capo	1.800,20	3.018,20	3.470,98
Maresciallo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo Ordinario	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo Capo	1.829,40	3.070,50	3.531,03
Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante	1.829,40	3.070,50	3.531,03

(*Omissis*).».

Note all'art. 34:

Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 36:

Per il testo dell'articolo 1, comma 466 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si vedano le note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 1, comma 365, punto *a)* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si vedano le note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 1, comma 679 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si vedano le note alle premesse.

18G00063

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. **40**.

Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;

DECRETO INTERDIRETTORIALE 5 APRILE 2018.

RECANTE"DETERMINAZIONE DEI DISTINTIVI DI QUALIFICA PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 45, COMMA 20, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

MINISTERO DELL 'INTERNO
IL CAPO DELLA POLIZIA-DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

MINISTERO DELLA DIFESA
IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

MINISTERO DELL 'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

VISTO l'articolo 45, comma 20, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (di seguito"decreto legislativo"), concernente *"Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l , lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche",* ai sensi del quale con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell' interno,della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché di qualifica per le Forze di polizia a ordinamento militare, in attuazione *di* quanto previsto dal medesimo decreto legislativo;

VISTA la nuova successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, di cui all' articolo 45, comma 14, del decreto legislativo, e alla tabella "G", allegata al medesimo decreto;

VISTO l'articolo 2, comma l , lettere o), p), q), zz), aaa), bbb) e ddd), del decreto legislativo, concernente l'attribuzione della nuova denominazione di "coordinatore" al personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori e ruoli corrispondenti della Polizia di Stato, in possesso dei requisiti ivi previsti;

VISTO il medesimo articolo 2, comma l , lettere z), aa), ggg), hhh), ppp) e qqq), del decreto legislativo, relative ali ' istituzione della nuova qualifica di vice questore e qualifiche equiparate, conseguente all'istituzione delle nuove carriere dei funzionari della Polizia di Stato;

VISTA la legge l aprile 1981, n. 121 , concernente *"Nuovo ordinamento della Amministrazione della Pubblica Sicurezza";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente *"Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 3 3 7, concernente *" Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnicoscientifica o tecnica" ;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante *"Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato";*

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante *"Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma l ,della legge 31 marzo 2000, n. 78";*

VISTO il decreto del Ministro dell' interno 5 luglio 1985, recante la disciplina dei distintivi di qualifica degli appartenenti alla Polizia di Stato;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante *"Delega al Governo in materia di riordino del! 'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia" ;*

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante: *"Norme in materia di riordino del! 'Arma dei carabinieri";*

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.177, recante *"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma l , lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";*

VISTO il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e in particolare l'articolo 2,comma l , lettere e) e f);

VISTO l'articolo *1325-bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall' articolo 15 del decreto legislativo, concernente l'attribuzione della qualifica di *"carica speciale"* al personale con grado apicale del ruolo degli ispettori, dell' Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti ivi previsti;

VISTO l' articolo *1325-ter* del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall' articolo 21 del decreto legislativo, concernente l' attribuzione della *"qualifica speciale "* al personale con grado apicale del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti ivi previsti;

VISTO l'articolo *1325-quater* del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 24 del decreto legislativo, concernente l ' attribuzione della *"qualifica speciale "* al personale con grado apicale del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti i vi previsti;

VISTO l' articolo 2247-bis, comma *8-bis,* del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall' articolo 30 del decreto legislativo, concernente l'attribuzione della qualifica di *"primo perito superiore "* al personale con grado apicale del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti i vi previsti;

VISTO l' articolo *2247-bis,* comma *9-bis,* del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 30 del decreto legislativo, concernente l' attribuzione della *"qualifica speciale"* al personale con grado apicale del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti ivi previsti;

VISTO l'articolo *2247-bis,* comma *IO-bis,* del decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 30 del decreto legislativo, concernente l'attribuzione della *"qualifica speciale "* al personale con grado apicale del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti ivi previsti;

VISTO il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, concernente *"Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza"* e, in particolare, la tabella G, come modificata dal decreto legislativo, concernente l'attribuzione della qualifica di *"cariche speciali"* al personale con grado apicale del ruolo esecutori della Banda musicale del Corpo della guardia di finanza;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante *"Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza" ,* come modificato dal decreto legislativo, e, in particolare, gli articoli 4, comma *2-bis,* 18, comma *3-bis,* e 34, comma 5, concernenti l' attribuzione delle qualifiche di *"qualifica speciale"* al personale con grado apicale del ruolo appuntati e finanzieri e del ruolo sovrintendenti e di *"cariche speciali"* al personale con grado apicale del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, nonché l'articolo 32 relativo all' istituzione del nuovo grado di luogotenente e alla contestuale soppressione della qualifica di "luogotenente", prevista per il personale con il grado di maresciallo aiutante;

VISTI gli articoli 4, comma 4, 15, comma *5-bis,* e 23, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modifiche ed integrazioni, relativi all'introduzione della denominazione di "coordinatore" per il personale con qualifica apicale del ruolo dei agenti e assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO l' articolo 44, commi 16, 17 e 18, del decreto legislativo, concernente l' attribuzione della nuova denominazione di "coordinatore" al personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti, degli ispettori della Polizia Penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti;

VISTI gli articoli 5, comma l, lettera e), e *13-bis,* del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.146, e successive modifiche ed integrazioni, relativi all'istituzione della nuova qualifica di commissario coordinatore superiore della carriera dei funzionari di Polizia Penitenziaria;

VISTO il decreto del Ministro della Giustizia l O dicembre 2014, recante *"Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed i criteri concernenti l 'obbligo e le modalità d 'uso";*

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ";*

CONSIDERATO che il decreto legislativo introduce le nuove denominazioni di "coordinatore" e le nuove qualifiche", rispettivamente, per le Forze di polizia a ordinamento civile e perle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché la nuova qualifica di vice questore e qualifiche corrispondenti per la Polizia di Stato e la nuova qualifica di commissario coordinatore superiore per il Corpo di polizia penitenziaria, equiparate al grado di tenente colonnello delle Forze di polizia a ordinamento militare;

RITENUTO di dover dare attuazione al predetto articolo 45, comma 20, del decreto legislativo,disciplinando con il presente decreto, sulla base della richiamata corrispondenza tra qualifiche e gradi, i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché di qualifica per le Forze di polizia a ordinamento militare;

DECRETANO

Articolo 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'articolo 45, comma 20, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché di grado e di qualifica per le Forze di polizia a ordinamento militare.

Articolo 2
(Distintivi di denominazione e di qualifica per il personale della Polizia di Stato)

1. I distintivi di qualifica e di denominazione per il personale della Polizia di Stato, quale Forza di polizia ad ordinamento civile, sono determinati nella foggia e nelle caratteristiche descritte nella tabella A,allegata al presente decreto.

Articolo 3
(Distintivi di grado e di qualifica per il personale del! 'Arma dei carabinieri)

1.Il distintivo di grado di luogotenente e i distintivi delle qualifiche di luogotenente "carica speciale",brigadiere capo "qualifica speciale" e appuntato scelto "qualifica speciale" del personale dell'Arma dei carabinieri sono determinati nella foggia e nelle caratteristiche descritte nella tabella B, allegata al presente decreto.

Articolo 4
(Distintivi di grado e di qualifica per il personale del Corpo della guardia di finanza)

1. Il distintivo di grado di luogotenente e i distintivi delle qualifiche di luogotenente "cariche speciali", brigadiere capo "qualifica speciale" e appuntato scelto "qualifica speciale" del personale del Corpo della Guardia di Finanza sono determinati nella foggia e nelle caratteristiche descritte nella tabella C, allegata al presente decreto.

Articolo 5
(Distintivi di denominazione e di qualifica per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)

1. I distintivi di qualifica e di denominazione per il personale del Corpo di Polizia penitenziaria, quale Forza di polizia ad ordinamento civile, sono determinati nella foggia e nelle caratteristiche descritte nella tabella D, allegata al presente decreto.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Le tabelle di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal l " novembre 2018.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell' interno, sul Giornale della Difesa e su quelli corrispondenti del Ministero dell'economa e delle finanze e del Ministero della Giustizia. Il medesimo decreto è altresì pubblicato sul sito Ufficiale della Difesa, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Roma, **05 APRILE 2018**

Il Capo della Polizia - Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza
Franco Gabrielli

Il Comandante Generale
dell'Arma dei Carabinieri
Giovanni Nistri

Il Comandante Generale
Della Guardia di Finanza
Giorgio Toschi

Il Capo del Dipartimento
della Polizia Penitenziaria
Santi Consolo

ALLEGATO
TABELLE A – B- C

TABELLA A
(Art. 2 - distintivi per la Polizia di Stato)

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

AGENTI E ASSISTENTI

AGENTE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro e si appoggia alla base della spallina.

AGENTE SCELTO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da un plinto di rosso.

ASSISTENTE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due plinti di rosso sovrapposti.

ASSISTENTE CAPO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre plinti di rosso sovrapposti.

	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre plinti di rosso sovrapposti e da una losanga d'oro traforata.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

AGENTI E ASSISTENTI	
	AGENTE Soggolo di nero.
	AGENTE SCELTO Soggolo di nero, ornato su ciascun lato da un galloncino di nero bordato di rosso.
	ASSISTENTE Soggolo di nero, ornato su ciascun lato da due galloncini di nero bordati di rosso, affiancati.
	ASSISTENTE CAPO Soggolo di nero, ornato su ciascun lato da tre galloncini di nero bordati di rosso, affiancati.
	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE Soggolo di nero, ornato su ciascun lato da tre galloncini di nero bordati di rosso e caricati al centro da un palo di rosso, affiancati.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

SOVRINTENDENTI

VICE SOVRINTENDENTE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da una losanga d'oro.

SOVRINTENDENTE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due losanghe d'oro affiancate.

SOVRINTENDENTE CAPO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre losanghe d'oro disposte 2,1.

SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre losanghe d'oro disposte 2,1, accompagnate in capo da un pentagono d'oro traforato.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

SOVRINTENDENTI

VICE SOVRINTENDENTE

Soggolo d'oro, caricato al centro da una fascia di nero e ornato su ciascun lato da un galloncino d'oro bordato di nero.

	SOVRINTENDENTE Soggolo d'oro, caricato al centro da una fascia di nero e ornato su ciascun lato da due galloncini d'oro bordati di nero, affiancati.
	SOVRINTENDENTE CAPO Soggolo d'oro, caricato al centro da una fascia di nero e ornato su ciascun lato da tre galloncini d'oro bordati di nero, affiancati.
	SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE Soggolo d'oro, caricato al centro da una fascia di nero e ornato su ciascun lato da tre galloncini d'oro, bordati di nero e caricati ai centro da un palo di rosso, affiancati.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

ISPETTORI	
	VICE ISPETTORE Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da un pentagono d'oro.
	ISPETTORE Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due pentagoni d'oro affiancati.
	ISPETTORE CAPO Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre pentagoni d'oro disposti 1,2.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

ISPETTORI	
	VICE ISPETTORE Soggolo d'oro bordato d'azzurro, caricato al centro da una fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun lato da un galloncino d'oro bordato d'azzurro.
	ISPETTORE Soggolo d'oro bordato d'azzurro, caricato al centro da una fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun lato da due galloncini d'oro bordati d'azzurro, affiancati.
	ISPETTORE CAPO Soggolo d'oro bordato d'azzurro, caricato al centro da una fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun lato da due galloncini d'oro bordati d'azzurro, affiancati.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

ISPETTORE SUPERIORE (*)

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del comando d'oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da una barra orizzontale d'oro caricata da un pentagono dello stesso; la barra è accompagnata in capo da una formella dorata mistilinea, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro.

SOSTITUTO COMMISSARIO (*)

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del comando d'oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due barre orizzontali sovrapposte d'oro, caricate da un pentagono dello stesso; le barre sono accompagnate in capo da una formella dorata mistilinea bordata di rosso, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro.

SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE (*)

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del comando d'oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due barre orizzontali sovrapposte d'oro, bordate di rosso e caricate da un pentagono dello stesso; le barre sono accompagnate in capo da una formella dorata mistilinea bordata di rosso, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

ISPETTORE SUPERIORE (*)

Soggolo d'oro bordato di rosso, caricato al centro da una fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun lato da un galloncino d'oro bordato di rosso.

SOSTITUTO COMMISSARIO (*)

Soggolo d'oro bordato di rosso, caricato al centro da una fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun lato da due galloncini d'oro bordati di rosso, affiancati.

SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE (*)

Soggolo d'oro bordato di rosso, caricato al centro da una fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun lato da due galloncini d'oro bordati di rosso e caricati al centro da un palo di rosso, affiancati.

(*) Rivestono la qualifica di Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

CARRIERA DEI FUNZIONARI

VICE COMMISSARIO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del comando d'oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due formelle dorate mistilinee ornate nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, affiancate.

COMMISSARIO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del comando d'oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'oro, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre formelle dorate mistilinee ornate nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, disposte 1,2.

COMMISSARIO CAPO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del comando d'oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila si appoggia alla base della spallina, è accollata dalla lista bifida d'oro, aperta superiormente, caricata dal motto in lettere maiuscole lapidarie romane dorate SUB LEGE LIBERTAS ed è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d'oro, a sua volta accompagnata in capo dalla formella mistilinea dorata, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

CARRIERA DEI FUNZIONARI

VICE COMMISSARIO

Soggolo d'oro, caricato al centro da una fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun lato da due galloncini d'oro bordati di nero, affiancati.

COMMISSARIO

Soggolo d'oro, caricato al centro da una fascia (diminuita) dello stesso e ornato su ciascun lato da tre galloncini d'oro bordati di nero, affiancati.

COMMISSARIO CAPO

Soggolo in cordone dorato a due capi ritorti, ornato su ciascun lato da un galloncino d'oro bordato di nero.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

CARRIERA DEI FUNZIONARI	
	VICE QUESTORE AGGIUNTO Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del comando d'oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila si appoggia alla base della spallina, è accollata dalla lista bifida d'oro, aperta superiormente, caricata dal motto in lettere maiuscole lapidarie romane dorate SUB LEGE LIBERTAS ed è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d'oro, a sua volta accompagnata in capo da due formelle mistilinee dorate, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, affiancate.
	VICE QUESTORE Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del comando d'oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila si appoggia alla base della spallina, è accollata dalla lista bifida d'oro, aperta superiormente, caricata dal motto in lettere maiuscole lapidarie romane dorate SUB LEGE LIBERTAS ed è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d'oro, a sua volta accompagnata in capo da tre formelle mistilinee dorate, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, disposte 1,2.
	PRIMO DIRIGENTE Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da un'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del comando d'oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila si appoggia alla base della spallina, è accollata dalla lista bifida d'oro, aperta superiormente, caricata dal motto in lettere maiuscole lapidarie romane dorate SUB LEGE LIBERTAS ed è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d'oro, a sua volta accompagnata in capo da quattro formelle mistilinee dorate, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, disposte 1,2,1.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

CARRIERA DEI FUNZIONARI	
	VICE QUESTORE AGGIUNTO Soggolo in cordone dorato a due capi ritorti, ornato su ciascun lato da due galloncini d'oro bordati di nero, affiancati.
	VICE QUESTORE Soggolo in cordone dorato a due capi ritorti, ornato su ciascun lato da tre galloncini d'oro bordati di nero, affiancati.
	PRIMO DIRIGENTE Soggolo in cordone dorato a due capi ritorti, ornato su ciascun lato da quattro galloncini d'oro bordati di nero, affiancati.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

CARRIERA DEI FUNZIONARI	
	DIRIGENTE SUPERIORE Il distintivo di qualifica, posto alla base della spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da due galloni dorati sovrapposti, uniti fra loro al centro in decusse. Fra i due galloni, la scritta SUB LEGE LIBERTAS, in lettere maiuscole lapidarie romane, anch'esse dorate, caricati dall'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del comando d'oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d'oro ed è accompagnata in capo da una formella mistilinea dorata, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro.
	DIRIGENTE GENERALE Il distintivo di qualifica, posto alla base della spallina di colore blu bordata di cremisi, è costituito da due galloni dorati sovrapposti, uniti fra loro al centro in decusse. Fra i due galloni, la scritta SUB LEGE LIBERTAS, in lettere maiuscole lapidarie romane, anch'esse dorate, caricati dall'aquila ad ali spiegate d'oro, armata dello stesso, afferrante con le zampe il bastone del comando d'oro, caricata nel petto dallo scudetto di foggia gotica caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate, il tutto d'oro. L'aquila è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d'oro ed è accompagnata in capo da due formelle mistilinee dorate, ornate nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, affiancate.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

CARRIERA DEI FUNZIONARI	
	DIRIGENTE SUPERIORE Soggolo in trecciola di cordoncino d'oro a tre capi, ornato su ciascun lato da un galloncino d'oro bordato di nero.
	DIRIGENTE GENERALE Soggolo in trecciola di cordoncino d'oro a tre capi, ornato su ciascun lato da due galloncini d'oro bordati di nero, affiancati.

TABELLA B

(Art.3 – distintivi per l'Arma dei Carabinieri)

DISTINTIVI DI GRADO PER CONTROSPALLINE

APPUNTATI

APPUNTATO SCELTO "QUALIFICA SPECIALE"

Il distintivo di grado di Appuntato Scelto "Qualifica Speciale" è raffigurato dal distintivo di Appuntato Scelto, al quale si deve aggiungere una stelletta a cinque punte, di colore dorato, di dimensioni pari a 10 mm, posizionata al centro del gallone superiore. La punta superiore della stelletta rappresentante la qualifica speciale, deve essere in linea con le punte del gallone superiore. La spaziatura tra gallone e galloncini è dello stesso colore dorato della stelletta.
Le dimensioni dei galloni e degli altri elementi che compongono il distintivo di qualifica e le dimensioni del soggolo seguono le caratteristiche dei rispettivi regolamenti di Forza Armata.
Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite da ciascuna Forza Armata.
La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i 10 mm.

SOVRINTENDENTI

BRIGADIERE CAPO "QUALIFICA SPECIALE"

Il distintivo di grado di Brigadiere Capo "Qualifica Speciale" è raffigurato dal distintivo di Brigadiere Capo, al quale si deve aggiungere una stelletta a cinque punte, di colore argentato, di dimensioni pari a 10 mm, posizionata al centro del gallone superiore. La punta superiore della stelletta rappresentante la qualifica speciale, deve essere in linea con le punte del gallone superiore.
Le dimensioni dei galloni e degli altri elementi che compongono il distintivo di qualifica e le dimensioni del soggolo seguono le caratteristiche dei rispettivi regolamenti di Forza Armata.
Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite da ciascuna Forza Armata.
La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i 10 mm.

ISPETTORI

LUOGOTENENTE

Il distintivo di grado di Luogotenente si compone di:
- tre barrette di metallo argentato, ciascuna larga 6 mm e bordate perimetralmente per 1 mm con il colore argento, intervallate da una scanalatura di colore rosso di 4 mm, striate con andamento ad "s" in rosso nella parte centrale e bordate perimetralmente di rosso (1mm);
- una stelletta di metallo a cinque punte, a rilievo, dorata e bordata di rosso, con diametro di 10 mm, posta a 12 mm (misurati dal centro) dalla bordatura superiore delle barrette;
- la dimensione della stelletta di 10 mm deve intendersi comprensiva della bordatura rossa.

La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i 10 mm.
È consentito l'uso della piastrina di metallo trapezoidale, di colore nero (spessore 1 mm, base maggiore 48 mm, base minore 44 mm ed altezza 65 mm) ed una bordatura in rilievo di 1 mm di colore argento.
Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite da ciascuna Forza Armata.

LUOGOTENENTE "CARICA SPECIALE"

Il distintivo di grado di Luogotenente "Carica Speciale" si compone di:
- tre barrette di metallo argentato, ciascuna larga 6 mm e bordate perimetralmente per 1 mm con il colore argento, intervallate da una scanalatura di colore rosso di 4 mm, striate con andamento ad "s" in rosso nella parte centrale e bordate perimetralmente di rosso (1mm);
- due stellette di metallo a cinque punte, a rilievo, argentate, con diametro di 10 mm, poste a 12 mm (misurati dal centro) dalla bordatura superiore delle barrette. La distanza tra le due stellette, in senso orizzontale, da centro a centro, deve essere di 15 mm;
- le tre barrette e le due stellette sono disposte su una base a sfondo rosso.

La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i 10 mm.
È consentito l'uso della piastrina di metallo trapezoidale, di colore nero (spessore 1 mm, base maggiore 48 mm, base minore 44 mm ed altezza 65 mm) ed una bordatura in rilievo di 1 mm di colore argento.
Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite da ciascuna Forza Armata.

TABELLA B

(Art.3 – distintivi per l'Arma dei Carabinieri)

DISTINTIVI DI GRADO PER BERRETTO

	APPUNTATO SCELTO "QUALIFICA SPECIALE" Il soggolo si differenzia da quello in uso per Appuntato Scelto, in quanto allo stesso si aggiunge un galloncino nero bordato di rosso, con striatura centrale dorata.
	BRIGADIERE CAPO "QUALIFICA SPECIALE" Il soggolo si compone di nastro nero, con striatura di color argento nella parte centrale con una riga argentata orizzontale di 3 mm. I galloncini del soggolo sono di colore argento, nel numero di tre e bordati di colore rosso, striai di nero nella parte centrale (larghezza di ogni galloncino 6 mm) ed applicati su ogni lato dello stesso soggolo, all'altezza delle tempie.
	LUOGOTENENTE Il soggolo è alto 15 mm, argentato e striato di nero nella parte centrale con una riga orizzontale di 3 mm ed è bordato di rosso (1 mm) nella parte superiore ed inferiore. I galloncini del soggolo, nel numero di quattro e bordati esternamente di colore rosso (1mm), sono di colore argento, striati, in nero nella parte centrale (larghezza di ogni galloncino 6 mm) ed applicati su ogni lato dello stesso soggolo, all'altezza delle tempie.
	LUOGOTENENTE "CARICA SPECIALE" Il soggolo è alto 15 mm, argentato e striato di rosso nella parte centrale con una riga orizzontale di 3 mm ed è bordato di rosso (1 mm) nella parte superiore ed inferiore. I galloncini del soggolo, nel numero di quattro e bordati esternamente di colore rosso (1mm), sono di colore argento, striati, in nero nella parte centrale (larghezza di ogni galloncino 6 mm) ed applicati su ogni lato dello stesso soggolo, all'altezza delle tempie.

TABELLA C

(Art. 4 – *distintivi per la Guardia di Finanza*)

Distintivi di qualifica per controspalline

Appuntati	
	APPUNTATO SCELTO "QUALIFICA SPECIALE" Il distintivo di qualifica, disposto su una base a sfondo grigio scuro con il bordo dorato, è raffigurato, proporzionalmente dimensionato secondo la grandezza della piastrina di metallo trapezoidale, dal distintivo di grado dell'Appuntato Scelto, al quale si deve aggiungere una stelletta di metallo a cinque punte, a rilievo, dorata, con diametro di 10 mm, posizionata al centro del gallone superiore. La punta superiore della stelletta, rappresentante la qualifica speciale, deve essere in linea con le punte del gallone superiore. La spaziatura tra gallone e galloncini è dello stesso colore dorato della stelletta. Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite dalle disposizioni sulle uniformi della Guardia di Finanza. La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i 10 mm.
Sovrintendenti	
	BRIGADIERE CAPO "QUALIFICA SPECIALE" Il distintivo di qualifica, disposto su una base a sfondo grigio scuro con il bordo dorato, è raffigurato, proporzionalmente dimensionato secondo la grandezza della piastrina di metallo trapezoidale, dal distintivo di Brigadiere Capo, al quale si deve aggiungere una stelletta di metallo a cinque punte, a rilievo, dorata, con diametro di 10 mm, posizionata al centro del gallone superiore. La punta superiore della stelletta, rappresentante la qualifica speciale, deve essere in linea con le punte del gallone superiore. Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite dalle disposizioni sulle uniformi della Guardia di Finanza. La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i 10 mm.

TABELLA C

(Art. 4 – *distintivi per la Guardia di Finanza*)

Ispettori	
	LUOGOTENENTE Il distintivo di grado, disposto su una base a sfondo grigio scuro con il bordo dorato, si compone di: – tre barrette trasversali striate di nero di metallo dorato, bordate di rosso, applicate a 5 mm dall'attaccatura della controspallina; – una stelletta di metallo a cinque punte, a rilievo, dorata e bordata di rosso, con diametro di 10 mm, posta a 12 mm (misurati dal centro) dalla bordatura superiore delle barrette; – la misura di 10 mm della stelletta deve intendersi comprensiva della bordatura rossa. Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite dalle disposizioni sulle uniformi della Guardia di Finanza. La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i 10 mm.
	LUOGOTENENTE "CARICHE SPECIALI" Il distintivo di qualifica, disposto su una base a sfondo rosso con il bordo dorato, si compone di: – tre barrette trasversali striate di nero di metallo dorato, bordate di rosso, applicate a 5 mm dall'attaccatura della controspallina; – due stellette a cinque punte di metallo, a rilievo, argentate, con diametro di 10 mm, poste a 12 mm (misurati dal centro) dalla bordatura superiore delle barrette. La distanza tra le due stellette, in senso orizzontale, da centro a centro, deve essere di 15 mm. Le differenti varianti di distintivi per le diverse tipologie di uniformi sono stabilite dalle disposizioni sulle uniformi della Guardia di Finanza. La dimensione della stelletta, in tutte le sue versioni, non deve superare i 10 mm.

TABELLA C

(Art. 4 – *distintivi per la Guardia di Finanza*)

Distintivi di qualifica per berretto rigido

	APPUNTATO SCELTO "QUALIFICA SPECIALE" Un galloncino nero bordato di rosso, con striatura centrale dorata, applicato sopra il soggolo, costituito da un nastro nero (alto 15 mm).
	BRIGADIERE CAPO "QUALIFICA SPECIALE" Tre galloncini dorati, accostati, striati di nero e bordati di rosso. Sono applicati sopra il soggolo, costituito da un nastro nero (alto 15 mm) avente al centro una striscia orizzontale dorata.
	LUOGOTENENTE Quattro galloncini dorati, accostati, striati di nero e bordati di rosso. Sono applicati sopra il soggolo, costituito da un nastro dorato e bordato di rosso (alto 15 mm) avente al centro una striscia orizzontale nera.
	LUOGOTENENTE "CARICHE SPECIALI" Quattro galloncini dorati, accostati, striati di nero e bordati di rosso. Sono applicati sopra il soggolo, costituito da un nastro dorato e bordato di rosso (alto 15 mm) avente al centro una striscia orizzontale rossa.

TABELLA D
(Art. 5 - distintivi per la Polizia Penitenziaria)

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

AGENTI E ASSISTENTI

AGENTE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento e si appoggia alla base della spallina.

AGENTE SCELTO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento e si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da un plinto di colore rosso.

ASSISTENTE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento e si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due plinti di colore rosso sovrapposti.

ASSISTENTE CAPO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento e si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre plinti di colore rosso sovrapposti.

ASSISTENTE CAPO COORDINATORE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento e si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre plinti di colore rosso sovrapposti e da una losanga d'argento traforata.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

AGENTI E ASSISTENTI	
	AGENTE Soggolo di colore nero.
	AGENTE SCELTO Soggolo di colore nero, ornato su ciascun lato da un galloncino di colore nero bordato di rosso.
	ASSISTENTE Soggolo di colore nero, ornato su ciascun lato da due galloncini di colore nero bordati di rosso, affiancati.
	ASSISTENTE CAPO Soggolo di colore nero, ornato su ciascun lato da tre galloncini di colore nero bordati di rosso, affiancati.
	ASSISTENTE CAPO COORDINATORE Soggolo di colore nero, ornato su ciascun lato da tre galloncini di colore nero bordati di rosso e caricati al centro da un palo di rosso, affiancati.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

SOVRINTENDENTI

VICE SOVRINTENDENTE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da una losanga d'argento.

SOVRINTENDENTE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due losanghe d'argento affiancate.

SOVRINTENDENTE CAPO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre losanghe d'argento disposte 2,1.

SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre losanghe d'argento disposte 2,1, accompagnate in capo da un pentagono d'argento traforato.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

SOVRINTENDENTI	
	VICE SOVRINTENDENTE Soggolo d'argento, caricato al centro da una fascia di colore nero e ornato su ciascun lato da un galloncino d'argento bordato di nero.
	SOVRINTENDENTE Soggolo d'argento, caricato al centro da una fascia di colore nero e ornato su ciascun lato da due galloncini d'argento bordati di nero, affiancati.
	SOVRINTENDENTE CAPO Soggolo d'argento, caricato al centro da una fascia di colore nero e ornato su ciascun lato da tre galloncini d'oro bordati di nero, affiancati.
	SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE Soggolo d'argento, caricato al centro da una fascia di colore nero e ornato su ciascun lato da tre galloncini d'argento, bordati di nero e caricati ai centro da un palo di rosso, affiancati.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

ISPETTORI

VICE ISPETTORE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da un pentagono d'argento.

ISPETTORE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due pentagoni d'argento affiancati.

ISPETTORE CAPO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre pentagoni d'argento disposti 1,2.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

ISPETTORI

VICE ISPETTORE

Soggolo d'argento bordato d'azzurro, caricato al centro da una fascia (diminuita) di azzurro e ornato su ciascun lato da un galloncino d'argento bordato d'azzurro.

ISPETTORE

Soggolo d'argento bordato d'azzurro, caricato al centro da una fascia (diminuita) di azzurro e ornato su ciascun lato da due galloncini d'argento bordati d'azzurro, affiancati.

ISPETTORE CAPO

Soggolo d'argento bordato d'azzurro, caricato al centro da una fascia (diminuita) di azzurro e ornato su ciascun lato da due galloncini d'argento bordati d'azzurro, affiancati.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

ISPETTORE SUPERIORE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, afferrante con le zampe il bastone del comando d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da una barra orizzontale d'argento caricata da un pentagono dello stesso colore; la barra è accompagnata in capo da una formella ad otto punte d'argento, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro.

SOSTITUTO COMMISSARIO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, afferrante con le zampe il bastone del comando d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due barre orizzontali sovrapposte d'argento, caricate da un pentagono dello stesso colore; le barre sono accompagnate in capo da una formella ad otto punte d'argento bordata di rosso, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro.

SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, afferrante con le zampe il bastone del comando d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due barre orizzontali sovrapposte d'argento, bordate di rosso e caricate da un pentagono dello stesso colore e bordato di rosso; le barre sono accompagnate in capo da una formella ad otto punte d'argento bordata di rosso, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

ISPETTORE SUPERIORE

Soggolo d'argento bordato di rosso, caricato al centro da una fascia (diminuita) di colore rosso e ornato su ciascun lato da un galloncino d'argento bordato di rosso.

SOSTITUTO COMMISSARIO

Soggolo d'argento bordato di rosso, caricato al centro da una fascia (diminuita) di colore rosso e ornato su ciascun lato da due galloncini d'argento bordati di rosso, affiancati.

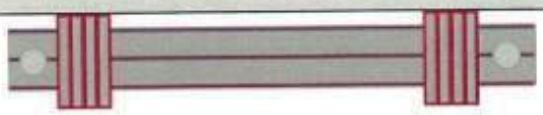

SOSTITUTO COMMISSARIO COORDINATORE

Soggolo d'argento bordato di rosso, caricato al centro da una fascia (diminuita) di colore rosso e ornato su ciascun lato da due galloncini d'argento bordati di rosso e caricati al centro da un palo di rosso, affiancati.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

CARRIERA DEI FUNZIONARI – DIRETTIVI

VICE COMMISSARIO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, afferrante con le zampe il bastone del comando d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da due formelle ad otto punte argentate ornate nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, affiancate.

COMMISSARIO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, afferrante con le zampe il bastone del comando d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla corona murata di cinque torri visibili d'argento, si appoggia alla base della spallina ed è accompagnata in capo da tre formelle ad otto punte argentate ornate nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, disposte 1,2.

COMMISSARIO CAPO

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, afferrante con le zampe il bastone del comando d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila si appoggia alla base della spallina, è accollata dalla lista bifida d'argento, aperta superiormente, caricata dal motto in lettere maiuscole lapidarie romane argentate DESPONDERE SPEM MVNVS NOSTRVM ed è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d'argento, a sua volta accompagnata in capo da una formella ad otto punte argentata, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

CARRIERA DEI FUNZIONARI – DIRETTIVI

VICE COMMISSARIO

Soggolo d'argento, caricato al centro da una fascia (diminuita) dello stesso colore e ornato su ciascun lato da due galloncini d'argento bordati di nero, affiancati.

COMMISSARIO

Soggolo d'argento, caricato al centro da una fascia (diminuita) dello stesso colore e ornato su ciascun lato da tre galloncini d'argento bordati di nero, affiancati.

COMMISSARIO CAPO

Soggolo in cordone argentato a due capi ritorti, ornato su ciascun lato da un galloncino d'argento bordato di nero.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

CARRIERA DEI FUNZIONARI - DIRIGENTI

COMMISSARIO COORDINATORE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, afferrante con le zampe il bastone del comando d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila si appoggia alla base della spallina, è accollata dalla lista bifida d'argento, aperta superiormente, caricata dal motto in lettere maiuscole lapidarie romane argentate DESPONDERE SPEM MVNVS NOSTRVM ed è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d'argento, a sua volta accompagnata in capo da due formelle ad otto punte argentate, ornate nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, affiancate.

COMMISSARIO COORDINATORE SUPERIORE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, afferrante con le zampe il bastone del comando d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila si appoggia alla base della spallina, è accollata dalla lista bifida d'argento, aperta superiormente, caricata dal motto in lettere maiuscole lapidarie romane argentate DESPONDERE SPEM MVNVS NOSTRVM ed è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d'argento, a sua volta accompagnata in capo da tre formelle ad otto punte argentate, ornate nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, disposte 1,2.

PRIMO DIRIGENTE

Il distintivo di qualifica, posto sulla spallina di colore blu bordata di azzurre, è costituito da un'aquila ad ali abbassate d'argento, afferrante con le zampe il bastone del comando d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila si appoggia alla base della spallina, è accollata dalla lista bifida d'argento, aperta superiormente, caricata dal motto in lettere maiuscole lapidarie romane argentate DESPONDERE SPEM MVNVS NOSTRVM ed è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d'argento, a sua volta accompagnata in capo da quattro formelle ad otto punte argentate, ornate nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro, disposte 1,2,1.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

CARRIERA DEI FUNZIONARI – DIRIGENTI

COMMISSARIO COORDINATORE

Soggolo in cordone d'argento a due capi ritorti, ornato su ciascun lato da due galloncini d'argento bordati di nero, affiancati.

COMMISSARIO COORDINATORE SUPERIORE

Soggolo in cordone d'argento a due capi ritorti, ornato su ciascun lato da tre galloncini d'argento bordati di nero, affiancati.

PRIMO DIRIGENTE

Soggolo in cordone d'argento a due capi ritorti, ornato su ciascun lato da quattro galloncini d'argento bordati di nero, affiancati.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER SPALLINE

CARRIERA DEI FUNZIONARI – DIRIGENTI	
	DIRIGENTE SUPERIORE Il distintivo di qualifica, posto alla base della spallina di colore blu bordata di azzurro, è costituito da due galloni argentati sovrapposti, uniti fra loro al centro in decusse. Fra i due galloni, la scritta DESPONDERE SPEM MVNVS NOSTRVM, in lettere maiuscole lapidarie romane, anch'esse argentate, caricati dall'aquila ad ali abbassate d'argento, afferrante con le zampe il bastone del comando d'argento, caricata nel petto dallo scudetto di colore blu, caricato a sua volta dalle cifre R e I maiuscole lapidarie romane intrecciate d'argento. L'aquila è timbrata dalla grande corona murata di cinque torri visibili d'argento ed è accompagnata in capo da una formella ad otto punte argentata, ornata nella faccia anteriore da una raggiera movente dal centro.

DISTINTIVI DI QUALIFICA PER BERRETTO

CARRIERA DEI FUNZIONARI – DIRIGENTI	
	DIRIGENTE SUPERIORE Soggolo in trecciola di cordoncino d'argento a tre capi, ornato su ciascun lato da un galloncino d'argento bordato di nero.

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 5 APRILE 2018

RECANTE "DETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI SETTORI D'IMPIEGO E DEI PROFILI PROFESSIONALI, DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE TECNICOSCIENTIFICO E TECNICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO l, COMMA 4, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 APRILE 1982, N. 337, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121 , recante "*Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza*", e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*", e successive modifiche ed integrazioni; **VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma l , della legge 31 marzo 2000, n. 78", e successive modifiche ed integrazioni;**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*";**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno in data 9 dicembre 2016 con cui è stata rideterminata la consistenza organica dei profili professionali del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;**VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell' articolo 8, comma l , lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*"; **VISTO** il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 3 agosto 2017 con cui si è provveduto all'inquadramento nei Ruoli degli Agenti ed Assistenti Tecnici, dei Sovrintendenti Tecnici e degli Ispettori Tecnici del personale già appartenente ai Ruoli degli Operatori e Collaboratori Tecnici, dei Revisori Tecnici e dei Periti Tecnici;**VISTO** il decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza in data 3 agosto 2017 con cui si è provveduto ad inquadrare nella nuova qualifica apicale di "Sostituto Direttore Tecnico" del Ruolo degli Ispettori Tecnici n. l 02 Periti Tecnici Superiori; **VISTA** la nuova dotazione organica dei Ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, come sostituita dall'articolo 3, comma l , del decreto legislativo n. 95 del 2017, determinata in 1905 unità per il Ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici, in 1838 unità per il Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici ed in 900 unità per il Ruolo degli Ispettori Tecnici; **ATTESA** la progressiva rimodulazione degli organici del Ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici e del Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici prevista all' articolo 2, lettera fff), del decreto legislativo n. 95 del 2017, nel periodo dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, da attuare per contingenti annuali mediante decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze entro il 30 giugno di ogni anno; **ATTESO** che l' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, struttura il Ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici ed il Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici nell'unico "*Settore di Supporto Logistico" ed il Ruolo degli Ispettori Tecnici in otto settori di impiego in luogo dei precedenti sette, con l'introduzione del " Settore di Supporto Logistico Amministrativo*" e determina la ridenominazione in "Settore Servizio Sanitario" del precedente "Settore Sanitario" e in "Settore Psicologia" del precedente "Settore Arruolamento e Psicologia"; **ATTESO** che l' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982 e l' articolo 29 del decreto legislativo n. 334 del 2000 prevedono, rispettivamente, l' istituzione della "Carriera dei Funzionari Tecnici di Polizia" e la distinzione nei cinque Ruoli degli Ingegneri, dei Fisici, dei Chimici, dei Biologi e degli Psicologi e nelle sette qualifiche di "Direttore Tecnico", "Direttore Tecnico Principale", "Direttore Tecnico Capo", "Direttore Tecnico Superiore", "Primo Dirigente Tecnico", "Dirigente Superiore Tecnico" e "Dirigente Generale Tecnico"; **RITENUTO** che, in attuazione dell' articolo1 , comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica, n. 33 7 del 1982, si debba provvedere, in relazione a specifiche ed effettive esigenze organizzative e funzionali, ad individuare le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica; **RITENUTO** di prevedere per il "Ruolo degli Ispettori Tecnici" la suddivisione in profili professionali di impiego, limitatamente ai settori "Polizia Scientifica", "Servizio Sanitario" e "Telematica" in ragione della rilevanza specialistica delle attività esercitate; **RITENUTO** di dovere prevedere, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 334 del 2000, i Settori di impiego per i Ruoli degli Ingegneri e dei Fisici, in relazione alle specifiche ed effettive esigenze organizzati ve e funzionali dell'organizzazione degli uffici centrali e territoriali dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;

RITENUTO che, al fine di garantire un adeguato sviluppo dirigenziale per i predetti ruoli, in relazione alle rispettive dotazioni organiche, sia necessario prevedere l'articolazione in settori di impiego per le qualifiche sino a Direttore Tecnico Superiore, escludendola viceversa per le qualifiche superiori;
CONSIDERATO il temporaneo soprannumero rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli e della Carriera dei Funzionari Tecnici di Polizia determinata dall ' effettivo personale in servizio rispetto alle nuove dotazioni organiche introdotte dal decreto legislativo n. 95 del 2017;
CONSIDERATO altresì il temporaneo soprannumero nelle dotazioni organiche nei diversi Ruoli e nella Carriera dei Funzionari Tecnici di Polizia determinato dai transiti del personale trasferito ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339;
CONSIDERATO che, ai sensi dell' articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987, il personale della Banda Musicale della Polizia di Stato riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981 , n. 73 8, deve essere inquadrato, in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche complessive, nel "Settore di Supporto Logistico - Amministrativo" del "Ruolo degli Ispettori Tecnici", rendendosi indisponibile un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 28, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987, il personale della Banda Musicale della Polizia di Stato ritenuto inidoneo all' espletamento delle attività musicali ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nel ruoli tecnici, deve essere inquadrato, a domanda dell'interessato,nella corrispondente qualifica del "Ruolo degli Ispettori Tecnici", "Settore di Supporto Logistico - Amministrativo";
PRESO ATTO che sono stati acquisiti i pareri espressi dalle Organizzazioni Sindacali del Personale della Polizia di Stato nell'ambito della procedura di consultazione di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164;

DECRETA

Art. l
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo l , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337, le dotazioni organiche dei settori di impiego dei Ruoli degli Agenti ed Assistenti Tecnici e dei Sovrintendenti Tecnici, dei settori di impiego e dei profili professionali del Ruolo degli Ispettori Tecnici, nonché dei settori di impiego per i Ruoli degli Ingegneri e dei Fisici della Carriera dei Funzionari Tecnici. Le dotazioni dei settori d'impiego sono riferite alle nuove dotazioni organiche, richiamate in premessa e determinate dalla tabella A, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982.
2. Rispetto alle dotazioni organiche dei settori di cui al comma l sono fatte salve le posizioni di temporaneo soprannumero determinato sia dall' effettivo personale in servizio rispetto alle nuove dotazioni organiche, sia dal transito del personale parzialmente inidoneo al servizio, per effetto della previsione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.

Art. 2
Dotazione organica del settore d'impiego
del personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici

1. La dotazione organica dell 'unico "Settore di Supporto Logistico" del Ruolo degli Agenti ed Assistenti Tecnici della Polizia di Stato è determinata in 1905 unità.

Art. 3
Dotazione organica del settore d 'impiego
del personale del ruolo dei sovrintendenti tecnici

1. La dotazione organica dell'unico "Settore di Supporto Logistico" del Ruolo dei Sovrintendenti Tecnici della Polizia di Stato è determinata in 1838 unità.

Art.4
Dotazione organica dei settori d 'impiego e dei profili professionali del personale del ruolo degli ispettori tecnici

1. La dotazione organica complessiva del Ruolo degli Ispettori Tecnici della Polizia di Stato, determinata in 900 unità complessive, delle quali 300 nella qualifica di Sostituto Direttore Tecnico, è articolata negli otto Settori "Polizia Scientifica", "Telematica, "Motorizzazione", "Equipaggiamento", "Accasermamento", "Psicologia", "Servizio Sanitario", "Supporto Logistico - Amministrativo", con le consistenze organiche e relativi "Profili di impiego" di cui all' allegata Tabella l.

Art. 5
Dotazione organica dei settori d 'impiego del personale della carriera dei funzionari tecnici

1 . La dotazione organica complessiva della Carriera dei Funzionari Tecnici della Polizia di Stato, determinata in 598 unità complessive, è articolata nei cinque Ruoli degli Ingegneri, dei Fisici, dei Chimici, dei Biologi, degli Psicologi e, per i ruoli degli Ingegneri e dei Fisici, nei cinque Settori "Polizia Scientifica", "Telematica, "Motorizzazione", "Equipaggiamento" e "Accasermamento", con le consistenze organiche di cui alla allegata Tabella 2.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1 . Le tabelle allegate di cui agli articoli 4 e 5 costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Il decreto ministeriale datato 9 dicembre 2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 8 febbraio 2017, Fog. N. 270, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Roma, **O 5** ***APRILE 2018***

Il Ministro dell'Interno
Marco Minniti

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 9 APRILE 2018

RECANTE "MODALITÀ ATTUATIVE PER L'ACCESSO ALLA QUALIFICA INIZIALE DEL RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE UN CONCORSO INTERNO Al SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA l, LETTERA MM), DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95".

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

VISTA la legge l aprile 1981, n. 121, concernente il "*Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza* ";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente "*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico- scientifica o tecnica* ";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 1983, recante il "*Regolamento degli Istituti di Istruzione* ";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 maggio 1985 recante *"Individuazione degli Istituti d'Istruzione della Polizia di Stato* ";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" ;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il "*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l''accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli* ";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'Amministrazione digitale* ";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente "*Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato*" ;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l , lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche* ";

CONSIDERATO che ai sensi dell' articolo 2, comma l , lettera mm), del citato decreto legislativo n. 95 del 2017, le modalità attuative del concorso interno e del relativo corso di formazione ivi previste per l' accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato devono essere definite con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza;

RITENUTO di dover definire le citate modalità in attuazione dei criteri espressamente indicati dall' articolo 2, comma l , lettera mm), del citato decreto legislativo n. 95· del 2017, e delle relative finalità;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

DECRETA

CAPO I

MODALITA' ATTUATIVE PER L' ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO

Articolo l
(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina, nella fase di prima attuazione del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, (di seguito: "decreto legislativo"), le modalità attuative per l' accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato attraverso un concorso interno per titoli da bandire entro il 30 aprile 2018.

CAPO II

ACCESSO ALLA QUALIFICA DI VICE ISPETTORE TECNICO DELLA POLIZIA DI STATO MEDIANTE CONCORSO INTERNO PER TITOLI

Articolo 2
(Disposizioni generali)

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno per titoli per l' accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma l , lettera mm), del decreto legislativo, cui è ammesso a partecipare il personale della Polizia di Stato, prioritariamente quello appartenente ai ruoli tecnici e tecnico - scientifici, in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico - scientifiche.

Articolo 3
(Requisiti di partecipazione e cause di esclusione dal concorso)

1. Non è ammesso al concorso il personale che alla data del bando che indice il concorso ha riportato, nell'ultimo biennio, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave ed un giudizio complessivo inferiore a buono.
2. È, altresì, escluso dal concorso, ai sensi dell' articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio; resta ferma la previsione contenuta nell' articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
3. I requisiti di partecipazione al concorso devono essere mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo, a pena di esclusione dalla medesima procedura concorsuale.
4. L'esclusione dal concorso è disposta con decreto motivato del Capo della Polizia -Direttore Generale della pubblica sicurezza.
5. Ai partecipanti al concorso, ai fini dell'accertamento dei requisiti attitudinali previsti per l'accesso al ruolo superiore, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003 , n. 198, previste per l'accesso al ruolo dei periti tecnici.
6. La verifica del possesso dei requisiti attitudinali può svolgersi contemporaneamente alla valutazione dei titoli.

Articolo 4
(Bando di concorso)

1. Il concorso è indetto con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell' Interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all' articolo 3 ed alle categorie di titoli, con relativo punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse, di cui all' articolo 7 del presente decreto:
a) il numero dei posti messi a concorso, corrispondente alle vacanze disponibili al 31dicembre 20 l 7 nella dotazione del ruolo degli ispettori tecnici, e la ripartizione degli stessi tra i settori d'impiego e i profili professionali, di cui il cinquanta per cento riservato al profilo professionale di infermiere del settore sanitario e il resto per gli altri settori in proporzione della dotazione organica prevista dal decreto del Ministro dell'Interno adottato ai sensi dell' articolo l , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982. L' eventuale eccedenza nella ripartizione del cinquanta per cento è destinata ai profili professionali diversi da quello di infermiere;

b) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione;

c) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni;

d) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Articolo 5
(Presentazione delle domande)

1. Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate, attraverso apposita procedura informatica, al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per le risorse umane, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Articolo 6
(Commissione esaminatrice)

1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza ed è composta dal Presidente, scelto tra i dirigenti della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore tecnico, anche in quiescenza da non più di un quinquennio, da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo, da un funzionario con qualifica non inferiore a medico capo e da un funzionario con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto.

2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.

3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno- Comparto Ministeri.

4. La Commissione è integrata con uno o più funzionari con qualifica non inferiore a direttore tecnico capo esperti di settore o appartenenti alla carriera dei medici di Polizia.

5. Con il decreto di cui al comma l sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.

Articolo 7
(Titoli)

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

a) TITOLI DI SERVIZIO, fino a punti 40:

1) anzianità complessiva di servizio, fino a punti 4;

2) anzianità complessiva nel ruolo dei sovrintendenti tecnici, fino a punti 8 ;

3) anzianità nella qualifica di sovrintendente capo tecnico, fino a punti 9;

4) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a punti 5;

5) incarichi e servizi di particolare rilevanza conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ovvero di altre amministrazioni a seguito di specifica autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, fino a punti 4;

6) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale,organizzati dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza ovvero da altre Amministrazioni od Organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, alle abilitazioni professionali conseguite, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;

7) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell' esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti gli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi tecnici ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;

8) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell' Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", fino a punti 3.

b) TITOLI DI CULTURA, fino a punti 20:

1) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo abilitante l' esercizio di professioni tecnico - scientifiche, attinente al profilo o settore professionale per il quale si concorre, diverso da quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 3;

2) diploma di laurea, fino a punti 4;

3) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 7;

4) diploma di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;

5) abilitazioni all 'insegnamento o all 'esercizio di professioni, fino a punti 2;

6) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti l ;

7) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;

8) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell' istruzione,dell'università e della ricerca, fino a punti 1;

9) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale e altre abilitazioni professionali conseguite, fino a punti 2.

2. La valutazione di cui al comma l è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ed indicati dal candidato nella domanda di partecipazione annotati, per quanto riguarda i titoli di servizio, alla medesima data, nello stato matricolare, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti e alle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, per lo specifico profilo o settore professionale di concorso;

b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare attinenza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;

c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno;

d) esclusione dalla valutazione del titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso;

e) esclusione della doppia valutazione del medesimo titolo di studio o titolo professionale.

4. Le determinazioni di cui al comma 3 sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul portale intranet dedicato al personale della Polizia di Stato e sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.

5. La Direzione Centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza invia alla Commissione esaminatrice le domande di partecipazione corredate da una scheda contenente l'elenco dei titoli dichiarati dal candidato all' atto dell'iscrizione al concorso. Dette schede sono valida te dall'ente matricolare competente, previa verifica della corrispondenza alle direttive emanate in materia di tenuta dello stato matricolare, per quanto riguarda i titoli di servizio.

6. La Commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi,anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte dal Presidente,da tutti i componenti e dal segretario, che vengono allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.

Articolo 8
(Formazione ed approvazione della graduatoria)

1. Il punteggio complessivo di ciascun candidato è dato dalla somma dei punteggi relativi alle singole categorie di titoli.

2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sono approvate tante graduatorie di merito quanti sono i settori di impiego e profili professionali previsti nel bando di concorso.

3. La Commissione, formate le graduatorie di merito di cui al comma 2 dichiara, per ciascuna graduatoria, i vincitori assicurando la priorità di cui all'articolo 2. Conseguentemente, sono dichiarati vincitori i candidati dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici. Per i posti messi a concorso eventualmente non coperti secondo la predetta priorità, sono dichiarati vincitori, nell' ordine della medesima graduatoria, i restanti candidati.

4. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale secondo il punteggio riportato.

5. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, l' anzianità di ruolo, l' anzianità di qualifica, l' anzianità di servizio e la maggiore età.

6. Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

CAPO III
CORSO DI FORMAZIONE
Articolo 9
(Disposizioni generali)

1 . Il presente Capo stabilisce le modalità di svolgimento del corso di formazione tecnico - professionale per la nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico, i criteri per lo svolgimento delle prove d'esame e per la redazione della graduatoria finale cui ammettere i vincitori del concorso di cui al Capi I e II.

Articolo 10
(Durata e finalità)

1. Il corso, della durata di sei mesi, è articolato in tre fasi formative della durata di due mesi ciascuna, di cui:
a) una realizzata in modalità *e-learning,* presso la sede di servizio o di assegnazione;
b) una di formazione residenziale presso l'Istituto per Ispettori di Nettuno e, ove lo richiedano esigenze organizzative e logistiche, anche presso altri Istituti e Scuole della Polizia di Stato;
c) una di tirocinio applicativo, presso la sede di servizio o di assegnazione.
2. Il corso persegue obiettivi didattici finalizzati all'esercizio delle funzioni previste per gli appartenenti al ruolo degli ispettori tecnici.

Articolo 11
(Piano degli Studi)

1. Il Piano degli Studi del corso, nel quale sono definite le aree di formazione, le materie di insegnamento e i relativi programmi didattici è adottato con successivo provvedimento del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Articolo 12
(Articolazione del percorso formativo)

1. Le attività didattiche, di norma, si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì e sono articolate in periodi didattici della durata di cinquantacinque minuti ciascuno e pause di intervallo, per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le stesse attività possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata libera eventualmente non fruita.
2. Il calendario settimanale delle attività, definito dalla Direzione dell' Istituto o della Scuola di formazione costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.
3. Per l'erogazione dei contenuti didattici e in relazione allo sviluppo delle attività formative,la Direzione dell'Istituto o della Scuola, definisce la ripartizione dei frequentatori in unità didattiche la cui composizione può variare in ragione delle esigenze formative e logistiche.

Articolo 13
(Frequenza del corso)

1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 25 - *quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dal calendario delle attività formative, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono computate nel limite massimo di assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 14
(Esame finale, sessioni ordinarie e straordinarie)

1. Al termine della fase residenziale del corso, presso ciascuno degli Istituti o Scuole individuati, i frequentatori sostengono un esame consistente in una prova scritta e una orale relative alle materie previste dal Piano degli Studi.
2. I contenuti, le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione delle citate prove sono definiti dalle Commissioni d'esame di cui all'articolo 15.
3. Le prove di cui al comma l formano oggetto di una complessiva valutazione di merito che si conclude con il giudizio di "insufficiente profitto", "profitto", "segnalato profitto", "ottimo profitto". Il corso si intende superato se il frequentatore riporta un giudizio finale non inferiore a "profitto". Il frequentatore che riporta il giudizio di "insufficiente profitto" non supera gli esami; egli è restituito al servizio e ammesso a partecipare alla frequenza del corso successivo, come previsto dall' articolo 25 - *quater,* comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
4. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal Presidente della Commissione, non si presentano alle prove d'esame, sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
5. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal Presidente della Commissione, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione della sessione ordinaria, salvo i casi di oggettivo impedimento derivanti da infermità, per i quali la sessione straordinaria viene effettuata alla riacquisita idoneità.
6. La sessione straordinaria si svolge con le stesse modalità della sessione ordinaria. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute.
7. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute, possono essere ammessi a sostenere le prove d'esame, se compatibili, a giudizio del responsabile dell'Ufficio Sanitario dell' Istituto o della Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.

Articolo 15
(Commissioni giudicatrici degli esami finali)

1. La Commissione d' esame, costituita presso ciascun Istituto o Scuola ove si svolge il corso, è composta dal Direttore della stessa con funzioni di Presidente e da un numero di componenti pari, non inferiore a quattro scelti, di norma, tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario della Commissione d'esame sono svolte da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri o da un appartenente al ruolo degli ispettori in servizio presso il medesimo Istituto o Scuola.
3. Nei casi in cui il medesimo corso si svolga presso più strutture formative, è istituita, oltre alla Commissione di cui al comma l anche la Commissione Unica d' esame, composta dai Direttori degli Istituti o delle Scuole interessate dallo svolgimento del corso, integrata, ove risulti in numero pari, da un funzionario della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o da un funzionario che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica della Polizia di Stato, in servizio in uno degli Istituti o delle Scuole, individuato dal Presidente. Le funzioni di Presidente sono assunte dal Direttore più anziano in ruolo.
4. Le funzioni di segretario della Commissione Unica d'esame sono svolte da un funzionario della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia o da un funzionario che espleta attività tecnico - scientifica o tecnica della Polizia di Stato della Polizia di Stato o da un funzionario amministrativo del ruolo del personale dell'Amministrazione civile dell'Interno – Comparto Ministeri, in servizio presso l' Istituto o la Scuola diretta dal Presidente della Commissione Unica d'esame.
5. La Commissione d'esame di cui al comma 1, predispone i contenuti delle prove d'esame, sia per la sessione ordinaria che per quella straordinaria, definisce i criteri per la valutazione delle prove e redige la graduatoria finale. Qualora il corso si svolga su più istituti d'istruzione tali attività sono svolte dalla Commissione Unica d'esame di cui al comma 3, mentre le Commissioni d'esame istituite presso le singole strutture formative hanno il compito di sovraintendere agli esami finali e di predisporre le graduatorie parziali di fine corso dell' Istituto o della Scuola, al fine della redazione della graduatoria finale generale da parte della Commissione Unica.

6. Per particolari esigenze organizzative, la Commissione d'esame di cui al comma 1, unico restando il Presidente, può essere articolata in più sottocommissioni, costituite da non meno di tre componenti, con i medesimi compiti della Commissione d'esame.
7. Per ciascuno dei componenti delle Commissioni di cui al presente articolo, per il Presidente e per il segretario, sono designati i relativi supplenti.
8. Le Commissioni di cui al presente articolo sono nominate con provvedimento del Direttore Centrale per gli istituti di istruzione.

Articolo 16
(Comitato di Vigilanza)

1. Qualora le modalità di svolgimento delle prove d'esame lo richiedano e per assicurare il corretto svolgimento delle stesse, le Commissioni e le Sottocommissioni d'esame possono essere affiancate da uno o più Comitati di vigilanza, nominati dal Direttore dell'Istituto o della Scuola, i cui membri sono individuati tra il personale del quadro permanente appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, con composizione variabile in relazione alle specifiche esigenze.

Articolo 17
(Graduatoria finale)

1 . Ai fini della nomina alla qualifica di vice ispettore tecnico della Polizia di Stato e della determinazione del posto in ruolo, la graduatoria finale del corso è formata in base al giudizio di cui all'articolo 14 dando precedenza nell' ordine a coloro che hanno riportato il giudizio di "ottimo profitto", "segnalato profitto", "profitto".
2. Nel caso in cui il corso si svolga in più Istituti o Scuole, la graduatoria finale è compilata dalla Commissione Unica d'esame, riunendo le graduatorie parziali redatte dalle Commissioni d'esame di ogni Istituto o Scuola secondo quanto indicato al comma 1.
3. Le graduatorie parziali sono redatte in base al giudizio riportato, secondo il criterio di cui all'articolo 14.
4. A parità di valutazione, la preferenza viene riconosciuta al frequentatore che precede nella graduatoria del concorso.
5. I frequentatori ammessi alla sessione straordinaria che superano gli esami, vanno ad occupare nella graduatoria il posto che gli sarebbe spettato qualora avessero partecipato alla sessione ordinaria.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato nel presente decreto si applica quanto previsto dall' articolo 2,comma 1 , lettera mm), del decreto legislativo, nonché le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

Roma, **O 9 APR 2018**

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Franco Gabrielli

MODULARIO INTERNO 214

MOD. 4 P.S.C

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Posizione n. 333/H/N18ter

Roma, 24 maggio 2018

OGGETTO: Circolare INPS N.62 del 4 aprile 2018.
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2017.
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita

AI SIGG.	PREFETTI DELLA REPUBBLICA	**LORO SEDI**
AL SIG	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	**TRENTO**
AL SIG.	COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	**BOLZANO**
AL SIG.	PRESIDENTE REGIONE AUTONOMA – SERV. PREFET. VALLE D'AOSTA	**AOSTA**
AI SIGG	QUESTORI DELLA REPUBBLICA	**LORO SEDI**
AL SIG.	CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	**S E D E**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	**R O M A**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	**R O M A**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	**R O M A**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	**R O M A**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	**R O M A**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	**S E D E**
AL SIG.	DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	**PALERMO**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	**LORO SEDI**

MOD. 4 P.S.C.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E TELECOMUNICAZIONI	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	**LORO SEDI**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	**LORO SEDI**
AL SIG.	DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	**SENIGALLIA**
AI SIGG.	DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	**LORO SEDI**
AL SIG.	DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	**LADISPOLI ROMA**
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	**NAPOLI**
AL SIG.	DIRETTORE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	**LA SPEZIA**
AI SIGG.	DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	**LORO SEDI**
AL SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO DIRIGENTI DIRETTIVI ED ISPETTORI	**SEDE**
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE TECNICO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE	**SEDE**
AI SIG.	DIRIGENTE DEL SERVIZIO SOVRINTENDENTI ASSISTENTI ED AGENTI	**SEDE**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Il predetto decreto, fatti salvi gli adeguamenti già previsti dal 1° gennaio 2013 (+3mesi) e dal 1° gennaio 2016 (+4 mesi), dispone per il biennio 2019-2020, l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso alla pensione pari ad ulteriori **cinque mesi.**

L'INPS con Circolare n. 62 del 4 aprile 2018, allegata, ha impartito le istruzioni per una corretta applicazione delle disposizioni sopra riportate e, al punto 3 della medesima circolare, ha fornito, in dettaglio, le specifiche indicazioni per il personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, l'ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per il trattamento pensionistico di anzianità e per la pensione di vecchiaia, avendo riguardo a quanto contenuto nel Messaggio Inps 545 del 10/01/2013, allegato.

Pensione di anzianità.

ANNO	REQUISITI	FINESTRA. MOBILE
2018	40 anni + 7 mesi servizio utile	15
2019	40 anni + 7 mesi +5 mesi servizio utile	15
2020	40 anni + 7 mesi +5 mesi servizio utile	15

2018	57 anni d'età + 7 mesi e 35 anni servizio utile	12
2019	57 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e 35 anni servizio utile	12
2020	57 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e 35 anni servizio utile	12

2018	53 anni d'età + 7 mesi e max anzianità al 31/12/2011	12
2019	53 anni d'età + 7 mesi +5 mesi e max anz.tà al 31/12/2011	12
2020	53 anni d'età + 7 mesi + 5 mesi e max anz.tà al 31/12/2011	12

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Pensioni di Vecchiaia.

Come indicato nella circolare n. 62/2018 (punto 3.1) rimangono ferme le indicazioni fornite con il Messaggio Inps n. 545/2013.

Come già precisato nella Circolare n. 333H/G49 del 10 gennaio 2013, il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto alla pensione di anzianità.

I limiti di età (ordinamentali) previsti per il personale della Polizia di Stato, dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 334/2000, sono i seguenti:

- Dirigente Generale 65 anni
- Dirigente Superiore 63 anni
- Altre Qualifiche 60 anni

Pertanto, se il dipendente alla data di maturazione del limite di età ha già maturato i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di anzianità e "sono esauriti" gli effetti della finestra mobile, cesserà dal servizio ai predetti limiti di età.

Di converso, "qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica di appartenenza e **non** abbia già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 7 mesi ed ulteriori 5 mesi dal 2019, + 1 anno di finestra mobile.

ANNO	REQUISITI (limite d'età ordinamentale + adeg. Incr. Speranza di vita)	FINESTRA MOBILE
2018	60/63/65 +7	12
2019	60/63/65 +7 + 5	12
2020	60/63/65 +7 + 5	12

Pertanto, in mancanza dei requisiti previsti per la pensione di anzianità il dipendente prolungherà il servizio fino alla maturazione di uno dei requisiti previsti tra:
A. limiti ordinamentali + 7 + 5 mesi + finestra mobile (dal 2019);
B. pensione di anzianità + finestra mobile.

In buona sostanza al raggiungimento del primo requisito utile il dipendente verrà collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Si richiama la rilevanza della materia in argomento e si prega di favorire la massima diffusione a tutti i dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE
Scandone

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 04/04/2018

Circolare n. 62

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

Allegati n.2

OGGETTO: **Decreto 5 dicembre 2017. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Modifica dei criteri per la determinazione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita. Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018)**

SOMMARIO: *Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita*

dei requisiti di accesso al pensionamento

INDICE

1. Premessa
2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita
2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) - requisito anagrafico
2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) - requisito contributivo
2.3 Pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all'articolo 1, commi 199 -205, della legge n. 232 del 2016
2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote
3. Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco
3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)
3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)
4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006)
5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita
Dal 1° gennaio 2019 si applicano i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita, stabiliti dal decreto 5 dicembre 2017. Con effetto dal 2021 (variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022) la legge n. 205 del 2017 ha previsto la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato pubblicato il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (allegato 1).

In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità".*

Fermo restando l'adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2016 per effetto del decreto 16 dicembre 2014, che ha previsto l'incremento di 4 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva[1], a decorrere dal 1° gennaio 2019, in attuazione di quanto disposto dal decreto 5 dicembre 2017, sono ulteriormente incrementati di 5 mesi i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati e di 0,4 unità i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, riferiti a coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote.

2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi della speranza di vita

Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal decreto 5 dicembre 2017. Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) – requisito anagrafico

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è il seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 Al 31 dicembre 2020	67 anni
Dal 1° gennaio 2021	67 anni*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita previsto dal decreto in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.

Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, il requisito anagrafico di accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari, per l'anno 2018, a 66 anni e 7 mesi (cfr. la circolare n.63/2015).

2.2 Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

Anno	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	43 anni e tre mesi (2249 settimane)	42 anni e tre mesi (2197 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	43 anni e tre mesi*	42 anni e tre mesi*

	(2249 settimane)	(2197 settimane)

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita, previsto dal decreto in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall'articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011, che consente l'accesso alla pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.

2.3 Pensione anticipata per i lavoratori "precoci" di cui all'articolo 1, commi 199 - 205, della legge n. 232 del 2016

Il requisito per la pensione anticipata per i lavoratori "precoci" di cui all'articolo 1, commi 199-205, della legge n. 232 del 2016, è il seguente:

Anno	**Requisito contributivo**
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni e cinque mesi (2153 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	41 anni e cinque mesi* (2153 settimane)

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

2.4 Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote

Come accennato in premessa, il decreto 5 dicembre 2017 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

Ciò posto, per il biennio 2019-2020, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote possono conseguire tale diritto ove in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e di un'età anagrafica minima di 62 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 98, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, ovvero di un'età anagrafica minima di 63 anni, fermo restando il raggiungimento di quota 99, se lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

Per le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 e al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.

3. Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco

L'adeguamento dei requisiti relativi alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, nonché del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di

Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi, si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

Al riguardo, si specificano i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3.1 Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)

Per effetto dell'adeguamento all'incremento della speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza sono incrementati di 12 mesi rispetto al limite ordinamentale.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, della legge n. 122 del 2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

3.2 Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)

A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età;

2) raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e in presenza di un'età anagrafica di almeno 54 anni;

3) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-*ter*, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. Pensione in totalizzazione (decreto legislativo n. 42 del 2006)

Pensione di vecchiaia

Anno	Età pensionabile

Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	66 anni
Dal 1° gennaio 2021	66 anni*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Pensione di anzianità

Anno	**Requisito contributivo**
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	41 anni
Dal 1° gennaio 2021	41 anni*

**Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

Alla pensione di vecchiaia e di anzianità in regime di totalizzazione continua ad applicarsi la disciplina della c.d. finestra mobile di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 122 del 2010 nonché, per la pensione di anzianità, le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-*ter*, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai diciotto mesi di finestra mobile a decorrere dal 2014).

5. Criteri per la determinazione delle variazioni della speranza di vita

Ai sensi dell'articolo 1, comma 146, della legge n. 205 del 2017, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2021-2022 è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018 e il valore registrato nell'anno 2016 (allegato 2).

A decorrere dal 2023, la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento - ossia quello antecedente al termine ultimo previsto dall'articolo 12, comma 12-*bis*, della legge n. 122 del 2010 per l'emanazione del relativo decreto direttoriale - è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio immediatamente precedente.

A titolo esemplificativo, per il biennio 2023-2024 la variazione della speranza di vita è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nel biennio 2019-2020 e la media dei valori registrati nel biennio 2017-2018.

La medesima norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi.

Nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi, la parte eccedente andrà a sommarsi agli adeguamenti successivi, fermo restando il limite di tre mesi.

Nel caso di diminuzione della speranza di vita l'adeguamento non viene effettuato e di tale diminuzione si terrà conto nei successivi adeguamenti, fermo restando il predetto limite di tre mesi.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

---

[1] Cfr. la circolare n. 63/2015.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1
Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2017

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (17A08386)

(GU n.289 del 12-12-2017)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonche' negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' i rispettivi dirigenti;

Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere

dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'eta' corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale piu' prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unita';

Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n. UP/1022924 del 10 ottobre 2017, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'eta' di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2013 e l'anno 2016, e' pari a 0,4 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,5 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a cinque mesi;

Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unita'.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2017

Il ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco

Il direttore generale delle politiche

previdenziali e assicurative
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Ferrari

Allegato n. 2

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) *(GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)*

Art. 1 - Comma 146

Al *comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dal presente comma »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi ».

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Previdenza

Roma, 10-01-2013

Messaggio n. 545

OGGETTO: ***Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.***

Premessa

L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.

I commi da 12-bis a 12-quinquies dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l'adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad

ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato, tra l'altro, il citato comma 12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l'applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici.

Con la modifica introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.

Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti a decorrere **dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015**.

1. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.

Preliminarmente occorre evidenziare, anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.

Pertanto, resta confermato il principio generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012, secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo raggiunto il limite di età previsto dall'ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra).

Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di **3 mesi**.

Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

2. Adeguamento dei requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità

Per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l'accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento dell'anzianità contributiva di **40 anni e 3 mesi**, indipendentemente all'età;

- raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a **35 anni** e con un'età di almeno **57 e anni e 3 mesi**;

- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un'età anagrafica di almeno **53 anni e 3 mesi**.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l'accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell'anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell'anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).

Il Direttore Generale
Nori

DECRETO DEL CAPO DELLA POLIZIA - DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 10 LUGLIO 2018

RECANTE LE MODALITA' ATTUATIVE DEL RUOLO D'ONORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 10, DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95.

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante "*Nuovo Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza", e successive modifiche ed integrazioni*;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante "*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma l, della legge 31 marzo 2000, n. 78", e successi ve modifiche ed integrazioni*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "N*orme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

RITENUTO che in attuazione dell'articolo 3, comma 10, del decreto Legislativo n. 95 del 2017, con decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Polizia di Stato si debba provvedere ad individuare modalità dì iscrizione al Ruolo d'Onore di cui all'articolo 65-ter del decreto Legislativo 05 ottobre 2000, nr.334 del personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico - scientifici della Polizia di Stato;

CONSIDERATO altresì che devono essere altresì individuate ai sensi del predetto articolo 65-ter, con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, le modalità di progressione in carriera degli iscritti al ruolo d'onore e quelle di richiamo in servizio;

ACQUISITO il parere delle Organizzazioni Sindacali del personale della Polizia dì Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale

DECRETA
CAPO I
RUOLO D'ONORE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Articolo l
(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza per gli appartenenti alle carriere dei funzionari e ai ruoli della Polizia di Stato destinatari di giudizio di assoluta inidoneità all'assolvimento dei compiti d'istituto per mutilazioni o invalidità riportati in servizio e per causa di servizio che abbia dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie, previa dispensa dal servizio per inidoneità assoluta nel ruolo di appartenenza, ovvero, nei casi di cui al Capo Terzo, previo giudizio medico-legale di inidoneità assoluta al servizio.

Articolo 2
(Istituzione del Ruolo d'Onore)

1. Le iscrizioni al Ruolo d'Onore dell' Amministrazione della Pubblica Sicurezza si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Legislativo 29 maggio 2017, m.95 e sono riferite a dispense dal servizio e concessione dei relativi trattamenti pensionistici avvenuti dalla data di entrata in vigore dell''articolo 65 ter del decreto Legislativo 05 ottobre 2001, m.334 purché riferite a persone viventi.

2. Sono fatti salvi gli effetti delle iscrizioni già avvenute alla data di entrata in vigore dei presente decreto.
3. La tenuta del Ruolo d'Onore è affidata alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Articolo 3
(Articolazione del Ruolo d'Onore)

1. Il Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è articolato in singoli elenchi secondo le carriere e i ruoli della Polizia di Stato in cui il personale è iscritto in corrispondenza di quelli di provenienza nel! 'ordine determinato dall'anzianità assoluta.

Articolo 4
(Procedimento per l'iscrizione)

1. Il procedimento di iscrizione è attivato a domanda dell'interessato a cura degli Uffici, Reparti e Istituti di appartenenza ai momento di collocamento in quiescenza che procedono tempestivamente a trasmettere la completa documentazione alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.
2. Non possono conseguire l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza coloro che nel biennio precedente a quello di inizio del procedimento abbiano riportato un giudizio inferiore a "buono" o se nel quinquennio precedente fossero privi dei requisiti previsti in attuazione dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, numero 782.
3. Coloro che al momento della cessazione dai servizio fossero sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria possono conseguire l'iscrizione, anche con effetti retroattivi, dopo la definizione dei relativi procedimenti.

Articolo 5
(Procedimento per la cancellazione)

1. Il procedimento di cancellazione è attivato d'ufficio a cura della Direzione Centrale per le Risorse Umane su notizia, comunque acquisita, della ricorrenza delle condizioni che avrebbero impedito l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della morte dell'iscritto.

CAPO II
MODALITA' DI PROGRESSIONE IN CARRIERA
Articolo 6
(Criteri per la progressione)

1. Gli iscritti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza progrediscono secondo le modalità procedimentali previste per le qualifiche corrispondenti alle carriere e ai ruoli di originaria appartenenza secondo le regole di cui al presente provvedimento.
2.Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza non possono conseguire le promozioni se dopo l'iscrizione e richiamati in servizio abbiano riportato un giudizio inferiore a "buono" o se nel quinquennio precedente fossero privi dei requisiti previsti in attuazione dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, numero 782.
3.Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza se richiamati in servizio e successivamente sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria possono conseguire la promozione, anche con effetti retroattivi, dopo la definizione dei relativi procedimenti.
4. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza conseguono le promozioni mediante scrutinio per merito assoluto alla maturazione delle condizioni richieste per ognuno degli avanzamenti.
5. Le Commissioni di scrutinio per i singoli ruoli adottano i criteri generali di progressione in carriera prescindendo dai requisiti di idoneità fisica.

6. La Commissione per la progressione in carriera del personale appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di avanzamento per i funzionari appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
7. Non possono conseguirsi più di tre promozioni salvo il caso di cui all'articolo 10 (Quarta promozione).
8. Al personale iscritto al Ruolo d'Onore è esclusa l'attribuzione della denominazione di "Coordinatore".

Articolo 7
(Prima promozione)

1. La prima promozione si consegue alla maturazione di cinque anni nella qualifica rivestita al momento di iscrizione nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e con la permanenza di almeno un anno nel predetto.

Articolo 8
(Seconda promozione)

1. La seconda promozione si consegue:
a) dopo che siano trascorsi cinque di permanenza nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
b) dopo aver conseguito un'anzianità complessiva minima di dieci anni, cumulandosi quella della qualifica posseduta con quella precedente;
c) al compimento di un anno di servizio nel caso di richiamo in servizio.

Articolo 9
(Terza promozione)

1. La terza promozione si consegue:
a) dopo che siano trascorsi cinque anni dalla seconda promozione;
b) al compimento di un anno di servizio nel caso dì un ulteriore richiamo dopo quello che abbia dato luogo alla seconda promozione.

Articolo 10
(Quarta promozione)

1. La quarta promozione si consegue a condizione che l'iscritto al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza sia titolare di trattamento pensionistico di prima categoria di cui alla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, numero 915:
a) dopo che siano trascorsi cinque anni dalla terza promozione;
b) al compimento dì un anno di servizio nel caso di un ulteriore richiamo dopo quello che abbia dato luogo alla terza promozione.

Articolo 11
(Passaggio ad altro ruolo o alle carriere dei Funzionari)

1. Il personale del ruolo degli agenti ed assistenti od equiparati iscritto al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza può conseguire l'avanzamento alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti od equiparati.
2. Il personale del ruolo degli ispettori od equiparati titolare di pensione dì prima, seconda e terza categoria ovvero decorato al valor civile o al valor militare, e il personale del ruolo dei sovrintendenti iscritto al Ruolo

d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che non ha ottenuto il numero massimo di promozioni previste può conseguire, a domanda, l'avanzamento alla qualifica iniziale di Vice Commissario previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dopo la maturazione dell'anzianità di ruolo, qualifica e servizio richiesti dagli articoli 7, 8 e 9.

3. I Funzionari così nominati non possono conseguire complessivamente nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza un numero di promozioni (compresa la prima) superiore a quelle dell'articolo 6 e comunque ottenere promozioni oltre quella a Commissario Capo.

CAPO III
MODALITA' DI RICHIAMO IN SERVIZIO

Articolo 12
(Provvedimento di richiamo in servizio)

1. Il provvedimento di richiamo in servizio degli iscritti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza è adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del! 'Economia e delle Finanze.

Articolo 13
(Condizioni per il richiamo in servizio d'autorità)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, previa espressione del proprio consenso in merito, possono essere richiamati in servizio in caso di speciali esigenze della Polizia di Stato, nei limiti delle vacanze d'organico delle carriere e dei ruoli del personale delle corrispondenti qualifiche.

2. L 'impiego in servizio deve avvenire per incarichi e servizi compatibili con le condizioni fisiche dell'appartenente al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

3. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza delle qualifiche delle carriere dei Funzionari non possono essere destinatari di incarichi di direzione di uffici, reparti ed istituti.

4. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato annualmente qualora perdurino le speciali esigenze di servizio e continui a sussistere la relativa vacanza in organico.

Articolo 14
(Condizioni per il richiamo in servizio a domanda)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza decorati al valor civile o militare, che non abbiano superato i limiti di età previsti per il collocamento in quiescenza d'ufficio, possono chiedere di permanere o di essere richiamati in servizio per lo svolgimento di incarichi di studio e ricerca, di docenza nell'ambito della formazione professionale del personale della Polizia di Stato e di costruzione della cultura della Legalità nella formazione scolastica nei limiti delle vacanze d'organico delle carriere e dei ruoli del personale delle corrispondenti qualifiche.

2. Il richiamo in servizio è valutato in relazione alle effettive possibilità di impiego nei predetti incarichi e in relazione alla professionalità e capacità dimostrate dal richiedente prima dell'avveramento delle condizioni per l'iscrizione al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

3. I richiedenti presentano la domanda per il tramite delle Questure di residenza che curano l'istruttoria della relativa istanza trasmettendola tempestivamente alla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Articolo 15
(Impiego del personale richiamato in servizio)

1. L'appartenente al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamato in servizio non può essere impiegato in operazioni di polizia e in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed infortuni.
2. L'appartenente al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamato in servizio non acquisisce le qualifiche di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria previste per la qualifica rivestita.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16
(Norme particolari di stato)

1. Agli appartenenti al Ruolo d'Onore dell' Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamati in servizio si applicano le disposizioni di cui al Titolo Il (Norme particolari di stato) del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nr. 335.
2. Il personale iscritto nel Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza non può essere comandato a prestare servizio presso le altre amministrazioni o enti che svolgono attività di polizia.

Articolo 17
(Uso dell'uniforme di servizio)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamati in servizio, in relazione alle condizioni fisiche, indossano l'uniforme di servizio ordinaria.

Articolo 18
(Armamento)

1. Gli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamati in servizio non sono destinatari di armamento in dotazione individuale, né affidatari di armamento di reparto.
2. Gli spostamenti all'esterno delle strutture dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza necessitati dall'espletamento degli incarichi di servizio avvengono a bordo di automezzi di servizio con personale dei ruoli che espleta servizio di polizia.

Articolo 19
(Valutazione annuale)

1. Agli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamati in servizio, in relazione alla carriera o al ruolo di iscrizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto Legislativo 05 ottobre 2000, m.334 e dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, m. 335.

Articolo 20
(Tessera di riconoscimento)

1. Agli appartenenti al Ruolo d'Onore dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza richiamati in servizio viene rilasciata dal Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza, per il tempo dello stesso, la speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono conformi a quella della carriera o al ruolo di originaria appartenenza.
2. Ad essi non è assegnata la placca di riconoscimento.

Articolo 21
(Disposizioni finali)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Roma, 10 luglio 2018

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Franco Gabrielli

DECRETO 13 luglio 2018, n. 103

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato. (18G00128)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*»; **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante «*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*», e, in particolare, gli articoli 6,comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b); **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337, recante «*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*», e, in particolare,gli articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1; **VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*», e, in particolare, l'articolo 3, comma 6; **VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «*Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*», ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1; **VISTO** il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro»,* e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera c); **VISTO** il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale, per il servizio civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e, in particolare, l'articolo 2-quater; **VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante:
«*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»; **CONSIDERATO** che i richiamati articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1,del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, stabiliscono il limite di età che non può essere superato per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, rinviando la definizione dello stesso al regolamento adottato ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento; **CONSIDERATO** che ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;
RITENUTO di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale; **RITENUTO** di dover stabilire i nuovi limiti massimi di età in corrispondenza con quelli individuati come limite comunque non superabile dalle richiamate norme primarie, ad eccezione di quello per medico veterinario, atteso che per l'accesso alla relativa carriera, a differenza della carriera dei medici, non e' richiesto,oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione; **VISTO**

l'articolo 3, commi 5 e 13, del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017; **VISTO** il decreto del Ministro dell'interno del 6 aprile 1999, n.115, concernente il «*Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*»; **VISTO** l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; **SENTITO** il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato; **UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2018; Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

Concorso pubblico ad allievo agente

e ad allievo agente tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di età di anni ventisei.

Art. 2

Concorso pubblico ad allievo vice ispettore

e allievo vice ispettore tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di età di anni ventotto.

2. Non e' soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando.

3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di eta' di cui al comma 1 e' elevato a trentatré anni.

Art. 3

Concorso pubblico a commissario

e a direttore tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di età di anni trenta.

2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di età di cui al comma 1 e' elevato a quaranta anni.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino all'anno 2026, non e' soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1), 2) e 3), del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.

4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 e' elevato a trentacinque anni.

Art. 4
Concorso pubblico a medico
e a medico veterinario

1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di età di anni trentacinque.
2. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di età di anni trentadue.

Art. 5
Disposizioni finali

1. I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, richiamato in premessa, e' abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 luglio 2018

Il Ministro: Salvini

Visto, il *Guardasigilli*: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018, n. 1-1870

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981, S.O.

- Si riporta il testo degli articoli 6 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.:

«**Art. 6** (*Nomina ad agente*).

-**1**. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c)idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato Fiamme Oro" e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4,della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.

5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,ovvero per effetto di ferite

o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».

«**Art. 27-bis** (*Nomina a vice ispettore di polizia*).

- 1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'art.27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

3. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.».

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 25-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica),pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982, S.O.

«**Art. 5** (*Nomina ad agente tecnico*).

- **1**. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo

grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi.

4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di età.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità ai servizi di polizia sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici.

7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione.».

«**Art. 25-bis** (*Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico*).

- **1**. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe di cui al predetto regolamento, e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati e' accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno,da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.

3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

4. Il concorso e' articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.

5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.

6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.

7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.

8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.

8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e' richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.

9. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.

10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.».

- Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997, S.O.:

«**Art. 3** (*Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi*). - (Omissis).

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».

- Si riporta il testo degli articoli 3, 31 e 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20 novembre 2000, S.O.:

«**Art. 3** (*Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico*).

- **1**. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'art. 5-bis, comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'art. 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'art. 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

3. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.

4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e,per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

«**Art. 31** (*Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia*).

- **1**. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni,e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al

predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2,sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.

3. Con decreto di cui all'art. 3, comma 3, sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica,psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due,le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Il venti per cento dei posti disponibili,determinati con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra metà al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

«**Art. 46** (*Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia*).

- **1**. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonché, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6,della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalità di accertamento.

Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

- Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2003:

«**Art. 3** (*Ambito di applicazione*).

- **1**. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e' suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:

a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;

b) sicurezza e protezione sociale;

c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;

d) stato civile e prestazioni che ne derivano;

e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di handicap.

3. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'handicap, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima.

3-bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

4-bis. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'eta' dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

c) la fissazione di un'eta' massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.».

- Si riporta l'art. 2-quater del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile):

«**Art. 2-quater** (*Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato*).

- **1**. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:

a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonché per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia;

b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 5:

1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";

2) al comma 4, dopo le parole: "purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quello relativo ai limiti di età";

b) all'art. 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";

c) all'art. 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,".

3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 3, comma 1, le parole: "concorso pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso pubblico per titoli ed esami";

b) all'art. 31, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

c) all'art. 46, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: "I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127"».

- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 5 e 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2017, S.O.:

«**Art. 3** (*Disposizioni comuni per la Polizia di Stato*). - (Omissis).

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. (Omissis).

13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età.».

- Il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale

della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1999.

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.:

«**Art. 17** (*Regolamenti*). - (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordine al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo vigente dell' art. 4 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:

«**Art. 4** (Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario). -

1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l'Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i principi stabiliti dall'art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'art. 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.

3. Il direttore dell'Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art.5, sostengono l'esame finale.

4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

5.

6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo

applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza .

7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d'istituto presso gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10, comma 1.

8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione.

9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all'art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

- Si riporta il testo vigente dell'art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), e lettera t), numeri 1), 2) e 3) del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

«**Art. 2** (Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato). - 1. (Omissis);

ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018:

5) fino all'anno 2026, al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di età previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334; (Omissis);

t) nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:

1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualita' 2001; 300 per l'annualita' 2002; 300 per l'annualita' 2003; 300 per l'annualita' 2004; 300 per l'annualita' 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualità dal 2002 al 2005, il corso di formazione e' sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario

capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di età durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato e' collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualita' successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);

2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'art. 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;

3) attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalità, anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; (Omissis).».

DECRETO 17 luglio 2018

Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato. (18A05765).

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI
Capo I
Ambito di applicazione e determinazione dei posti disponibili

IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza

VISTO il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante *Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*» e, in particolare, l'art. 5, comma 2, che stabilisce che per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al relativo albo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «*Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337, recante «Ordinamento del *personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.338, recante «*Ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato*»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del «*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*»;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante «*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*»;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «*Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78*» e, in particolare, gli articoli 3, commi 3 e 4, 5-bis, commi 1, 2 e 3, 6, comma 1, lettera b), 31, commi 3 e 4, e l'art. 46, comma 2,ai sensi dei quali con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono individuate le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato, ivi incluse le prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e

attitudinale e le relative modalità di accertamento, nonché del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n. 276,concernente «*Regolamento recante norme per la disciplina dei concorsi per l'accesso ai ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato e dei concorsi per l'accesso al ruolo direttivo speciale e al ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici della Polizia di Stato*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198,recante «*Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica,psichica ed attitudinali di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli*»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo*» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, primo comma, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio,esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «*Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,n. 2*»;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»;

RITENUTO di dover stabilire le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle predette carriere dei funzionari della Polizia di Stato, nonché per lo svolgimento del concorso interno per la promozione a vice questore aggiunto in attuazione dei criteri espressamente indicati dagli articoli 3, commi 3 e 4, 5-bis, commi 1,2 e 3, 6, comma 1, lettera b), 31, commi 3 e 4, e 46, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Art. 1
Concorsi disciplinati dal decreto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato ai sensi degli articoli 3, comma 3, 5-bis, comma 1, 31, comma 3 e 46,comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (di seguito«decreto legislativo»), nonché del concorso interno per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo.

Art. 2
Determinazione dei posti disponibili per i concorsi

1. Il numero dei posti da mettere a concorso per l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e' stabilito con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza.

Titolo II
DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI PUBBLICI
Capo I
Disposizioni generali e comuni

Art. 3
Requisiti di partecipazione ed esclusione dai concorsi

1. I requisiti per la partecipazione ai concorsi di cui al presente titolo sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) qualità morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6,del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
e) idoneità fisica, psichica e attitudinale prescritta per l'accesso alle carriere di cui al presente decreto;
f) titoli di studio indicati nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo salvo quanto previsto dagli articoli 26 e 33;
g) iscrizione all'albo delle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, per i candidati ai concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, ove previsto, nonché alle carriere dei medici e dei medici veterinari.
2. Non sono ammessi a partecipare ai concorsi coloro che:
a) sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici;
b) hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione;
c) sono stati espulsi da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera per la quale si concorre;
d) sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; resta ferma la previsione contenuta nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, ad eccezione del titolo di studio richiesto per l'accesso che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di età, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13,

del decreto legislativo n. 95 del 2017, a pena di esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta, delle qualità morali e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
5. L'esclusione dal concorso e' disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 4
Bando di concorso

1. I concorsi sono indetti, su base nazionale, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel quale sono indicati, oltre ai requisiti di cui all'art. 3:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i termini e le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione al concorso e dei documenti di cui alla lettera d);

c) il numero dei posti riservati dalla legge a favore di determinate categorie;

d) i documenti prescritti;

e) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte o dell'eventuale prova preselettiva, ovvero la data di pubblicazione del diario delle prove sul sito istituzionale della Polizia di Stato (da ora in poi sito) che ha valore di notifica a tutti gli effetti;

f) il numero, dei candidati da convocare, ai sensi dell'art. 7, per sostenere le ulteriori fasi concorsuali, seguendo l'ordine della graduatoria dell'eventuale prova preselettiva;

g) le materie oggetto delle prove e la votazione minima da conseguire ove prevista;

h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

i) le categorie di titoli ammessi a valutazione, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse e le modalità ed i termini di presentazione della relativa documentazione;

l) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché i termini e le modalità della loro presentazione;

m) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 5
Domanda di partecipazione ai concorsi

1. La domanda di partecipazione ai concorsi pubblici deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «*Concorsi ed esami*», esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, con le relative istruzioni, sul sito, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
2. La presentazione della domanda e' effettuata mediante iscrizione al sito con le modalità previste dagli articoli 64 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come specificato nel bando di concorso. Qualora la presentazione della domanda avvenga ai sensi del richiamato art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del 2005, il candidato deve trasmettere l'istanza di partecipazione, firmata digitalmente, ovvero con firma autografa unitamente ad una copia del documento d'identità in corso di validità, attraverso la propria posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel bando di concorso, ovvero mediante apposita funzionalità presente nel sito entro il termine di scadenza del bando.
3. Per la partecipazione ai concorsi pubblici il candidato deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata a lui intestata per il ricevimento delle comunicazioni e delle notifiche attinenti al concorso.
4. Il candidato deve stampare la ricevuta di presentazione della domanda completa del relativo codice identificativo e consegnarla, il giorno della prova preselettiva, se prevista, o il giorno di inizio delle prove d'esame, al personale incaricato.
5. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove e' iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o cancellazione;

e) l'immunità' da condanne penali o, eventualmente, le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti;

f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso, e delle eventuali abilitazioni e specializzazioni richieste;

g) i servizi eventualmente prestati come dipendente presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intende sostenere la prova orale;

i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013 convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98;

l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

6. I candidati che intendono concorrere per i posti riservati previsti dall'art. 6 del presente decreto, devono farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la riserva per la quale concorrono ed indicando, nell'ipotesi di candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le prove d'esame.

7. L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art. 6
Riserve di posti e preferenze

1. Ai concorsi si applicano le disposizioni previste dalle leggi speciali sulle riserve di posti a favore di alcune categorie di cittadini. Le riserve non possono superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, e' necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva.

2. Si applicano, altresì, le riserve dei posti di cui agli articoli 3, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo, nonché quelle a favore di coloro che sono in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

3. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove d'esame.

4. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 ed all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalle altre disposizioni speciali di legge.

5. I candidati che superano le prove d'esame devono trasmettere al Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso. La trasmissione e' effettuata mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nel bando di concorso, ovvero mediante apposita funzionalità presente nel sito. L'omessa presentazione della documentazione entro i termini stabiliti determina la mancata valutazione dei titoli.

6. La documentazione non e' richiesta nel caso in cui l'Amministrazione della pubblica sicurezza ne sia già in possesso o la possa acquisire d'ufficio.

Art. 7
Prova preselettiva

1. Se il numero delle domande di partecipazione a ciascun concorso e' superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, e' effettuata una prova preselettiva.

2. Il test preselettivo e' articolato in quesiti a risposta a scelta multipla concernenti l'accertamento della conoscenza delle sotto indicate materie:

a) per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo;

b) per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia: discipline d'esame indicate per ciascun settore nella tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto;

c) per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria;

d) per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia: patologia clinica e biochimica clinica veterinaria, anatomia patologica veterinaria, farmacologia e tossicologia veterinaria, statistica sanitaria, normativa sanitaria.

3. La prova preselettiva può essere svolta per gruppi predeterminati di candidati, in una o più sedi ed in giorni diversi. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

4. Sulla base dell'ordine decrescente della graduatoria di cui al successivo art. 11 e' ammesso agli accertamenti dell'efficienza fisica nonché a quelli psico-fisici ed attitudinali un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta.

Art. 8
Archivio informatico dei quesiti

1. Presso il Centro Elettronico Nazionale (C.E.N.) della Polizia di Stato del Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito un archivio informatico nel quale sono custoditi i quesiti delle prove preselettive.

2. La formulazione dei quesiti di cui al comma 1 e l'aggiornamento degli stessi e' curata dal Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attività concorsuali, anche avvalendosi di società specializzate e di istituti di ricerca operanti nel settore della selezione e della formazione del personale, ovvero attraverso il ricorso ad accordi di collaborazione con le università.

Art. 9
Modalità di predisposizione dei quesiti
e di attribuzione dei relativi punteggi

1. L'archivio informatico di cui all'art. 8 contiene la banca dati dei quesiti relativi alle prove preselettive costituita da un numero non inferiore a mille quesiti per ciascuna delle discipline indicate all'art. 7, comma 1, lettere a), c) e d). Per le materie d'esame indicate all'art. 7, comma 1, lettera b), il numero di quesiti e', complessivamente, di cinquemila per ciascun settore specificato nella tabella 1. Per il settore di Polizia scientifica l'archivio informatico e' di cinquemila quesiti per ciascuno dei relativi profili professionali specificati nella medesima tabella 1.

2. I quesiti hanno un coefficiente di difficoltà pari a 1 (facile), 2 (media) e 3 (difficile) in relazione alla natura della domanda. Il livello di difficoltà e' attribuito in sede di formazione dell'archivio della banca dati delle prove preselettive. I quesiti sono suddivisi per materia e per coefficiente di difficoltà e sono elaborati ciascuno come domanda diretta, cui sono attribuite cinque risposte, delle quali una sola e' esatta. La classificazione dei quesiti e il raggruppamento per materia mirano a garantire che a ciascun candidato venga assegnato un numero di domande di pari difficoltà.

3. I quesiti sono pubblicati sul sito, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva.

Art. 10
Svolgimento della prova preselettiva

1. Il calendario di svolgimento della prova preselettiva, della sede o delle sedi in cui essa ha luogo sono pubblicati sul sito come specificato nel bando di concorso.

2. Almeno una settimana prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito sono pubblicate le «*Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva*».

3. Per le prove preselettive per l'accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia, a ciascun candidato viene assegnato un questionario contenente quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'art. 7, rispettivamente alle lettere a), c) e d).

4. Per la prova preselettiva per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, a ciascun candidato sono assegnati duecento quesiti sulle materie d'esame indicate nella tabella 1.
5. Il tempo massimo per lo svolgimento della prova e' stabilito dalla commissione esaminatrice e pubblicato sul sito.
6. I questionari da sottoporre ai candidati sono predisposti mediante un processo di randomizzazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva di cui all'art. 8 che ne garantisce la diversità di composizione, nel rispetto dello stesso numero di quesiti per ciascuna materia e della medesima percentuale del grado di difficoltà secondo le seguenti percentuali:
a) 30% - domande facili;
b) 50% - domande di media difficoltà;
c) 20% - domande difficili.

Art. 11
Formazione della graduatoria della prova preselettiva

1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio sono effettuati con strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. La commissione esaminatrice, avvalendosi di un sistema informatizzato messo a disposizione dall'Amministrazione, forma la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. La graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito, mentre le prove di ciascun candidato sono pubblicate nell'area personale secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
3. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Direttore centrale per le risorse umane e ne e' dato avviso sul sito, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 12
Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente titolo sono nominate con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti delle commissioni esaminatrici, salva motivata impossibilità, e' riservato alle donne.
3. Per le prove relative alle lingue straniere e all'informatica, le commissioni esaminatrici sono integrate con un esperto nelle lingue straniere e, ove non sia già componente, con un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno – comparto ministeri.
5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
6. Le commissioni esaminatrici e quelle di cui all'art. 14 si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 13
Verifica dell'efficienza fisica e accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. L'aliquota dei candidati convocati ai sensi dell'art. 7, comma 4, prima delle prove scritte, e' sottoposta all'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali prescritti per l'accesso alla carriera per la quale si concorre, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei parametri fisici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207.
2. I candidati ai concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato sono sottoposti, ove previsto, anche all'accertamento dell'efficienza fisica, prima degli accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale.
3. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sono sottoposti al solo esame attitudinale diretto ad accertare il possesso dei requisiti necessari per l'accesso alle diverse carriere dei funzionari.
4. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, qualora non ricorrano le condizioni per l'espletamento della prova preselettiva di cui all'art. 7, in relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, può procedere alla verifica dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la

prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
5. Il calendario delle convocazioni e' pubblicato sul sito.
6. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica, i candidati sono sottoposti ad esercizi ginnici indicati nel bando di concorso. Le «*Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica*» sono pubblicate sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio delle stesse.
7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio secondo modalità e tempi previsti da apposite «*Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici*» da pubblicarsi sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio delle prove.
8. Ai fini delle verifiche attitudinali, la commissione di cui all'art. 14, commi 3 e 4, accerta l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui all'art. 14, comma 4, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito e' riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di cui all'art. 14, comma 3.
9. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale. L'esito delle prove viene valutato
dalla commissione cui compete il giudizio di idoneità.
10. Le modalità con cui sono effettuati gli accertamenti attitudinali sono contenute in specifiche «*Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali*» da pubblicare sul sito almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.
11. Con decreto del Direttore centrale per le risorse umane, su proposta della commissione per gli accertamenti attitudinali, sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni delle carriere per le quali il candidato concorre.
12. Il giudizio di non idoneità, espresso dalle commissioni per la verifica dell'efficienza fisica, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e per gli accertamenti attitudinali, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
13. I candidati che superano tutte le selezioni di cui al presente articolo sono ammessi a sostenere le prove successive.
14. La documentazione personale attinente ai risultati delle prove di efficienza fisica, psico-fisica e attitudinale e' pubblicata nell'area personale di ciascun candidato accessibile sul sito.

Art. 14
Composizione delle commissioni per le prove di efficienza fisica e per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali

1. La commissione per le prove di efficienza fisica e' composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo.
2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici e' composta da un primo dirigente medico che la presiede e da quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
3. La commissione per gli accertamenti attitudinali e' composta, anche ai fini dell'espressione del giudizio finale di idoneità o di non idoneità, da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore che la presiede, da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore direttore tecnico superiore.
4. Per le finalità di cui all'art. 13, comma 8, ultimo periodo, la commissione di cui al comma 3 e' integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno - comparto ministeri, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Qualora il numero dei candidati superi le mille unità, le commissioni di cui al presente articolo possono essere suddivise in sottocommissioni, unico restando il presidente. Esse sono costituite da un numero di componenti pari a quello delle commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 e da un segretario aggiunto.
7. Le commissioni di cui al presente articolo sono nominate con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari ove previsti.

Art. 15
Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.
2. Nell'ambito delle categorie di titoli indicati negli articoli 19, 24 e 30 del presente decreto, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
3. La commissione esaminatrice annota i titoli valutabili attribuendo i relativi punteggi, anche con l'ausilio di sistemi informatici, sulle schede individuali sottoscritte, anche con firma digitale, dal presidente e dal segretario, che vengono allegate, anche in formato digitale, ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
4. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e il relativo risultato viene reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. Il candidato che ha superato le prove scritte, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso, deve inviare, entro il termine di quindici giorni, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione, attraverso un'apposita funzionalità messa a disposizione del sito, ovvero attraverso la propria posta elettronica certificata.
5. La direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della Pubblica sicurezza mette a disposizione della commissione esaminatrice una scheda digitale contenente l'elencazione dei titoli dichiarati e prodotti dal candidato.
6. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri:
a) i servizi della stessa natura, ai fini del punteggio, si sommano tra loro, purché non siano contemporanei;
b) le frazioni di un anno sono valutate al semestre compiuto, escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre;
c) tra due o più servizi contemporanei e' valutato solo quello più favorevole al candidato.
7. Non sono oggetto di valutazione:
a) i servizi e i titoli anteriori alla laurea e per l'espletamento o il conseguimento dei quali non e' necessariamente richiesta la laurea;
b) le attestazioni di buon servizio;
c) le attività svolte in istituti non dipendenti da enti pubblici e quelle inerenti all'esercizio della libera professione;
d) i titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non risulti che siano stati effettivamente disimpegnati attraverso idonea documentazione dell'ufficio che li ha conferiti.

Art. 16
Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli, salvo quanto disposto dall'art. 31.

2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati i vincitori di ciascun concorso. Tale decreto e' pubblicato sul sito, con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. I vincitori dei concorsi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera per la quale hanno concorso.

Capo II
Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia

Art. 17
Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione esaminatrice e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a Consigliere di Stato, ovvero da un prefetto ed e' composta da:
a) due funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente;
b) due professori o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Art. 18
Prove d'esame

1. Il concorso e' articolato in due prove scritte ed una prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.
3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie:
a) diritto civile;
b) diritto del lavoro;
c) diritto della navigazione;
d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
e) nozioni di medicina legale;
f) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale.
5. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonché dell'informatica.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretta a verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio.
8. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.
9. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 19
Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:

1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;

2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, rilasciato da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post - lauream e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;

4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;

5) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;

B) titoli professionali, fino a punti 19:

1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, o l'assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9;

2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10.

Capo III
Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia

Art. 20
Bando di concorso

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 4, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, il bando di concorso deve indicare il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Art. 21
Domanda di partecipazione ai concorsi

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 5, i candidati devono indicare nella domanda di partecipazione il settore o il profilo per il quale concorrono, il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione all'albo professionale, ove richiesto. La partecipazione al concorso e' limitata al settore o al profilo indicato.

Art. 22
Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione esaminatrice e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto ed e' composta da:

a) due funzionari tecnici di Polizia con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico;

b) due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame.

Art. 23
Prove d'esame

1. Il concorso consiste in due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, ed una prova orale. Le materie relative ad ogni ruolo sono indicate nella tabella 1.

2. La commissione esaminatrice non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte.

4. La prova orale si svolge sulle materie indicate nella tabella 1 e prevede anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso, e dell'informatica.
5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
6. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli di settori diversi da quello della telematica, di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
7. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova stessa.
8. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 24
Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse, sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la
partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguita presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuto in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
5) abilitazione all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1;
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dell'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-professionale o l'assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 7;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'art. 67 de decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 8;
3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a punti 4.

Art. 25
Formazione e approvazione della graduatoria

1. Nel concorso per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con le medesime modalità di cui all'art. 16, sono approvate le graduatorie di merito per i singoli ruoli e dichiarati i vincitori del concorso.

Capo IV
Disposizioni per la disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia

Art. 26
Requisiti di partecipazione

1. I candidati ai concorsi di cui al presente Capo devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, i candidati devono essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale, dell'iscrizione al relativo albo e del diploma di specializzazione in una delle discipline individuate nel bando di concorso.
2. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, i candidati devono essere in possesso della laurea in medicina veterinaria, dell'abilitazione all'esercizio professionale e dell'iscrizione al relativo albo.
3. Resta fermo quanto previsto all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 95 del 2017.

Art. 27
Domanda di partecipazione ai concorsi

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 5, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia i candidati devono indicare nella domanda il possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, l'ordine professionale al quale sono iscritti e la data di iscrizione all'albo.
2. Nella domanda relativa ai concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, i candidati devono indicare, altresì, il possesso del titolo di specializzazione. Nel caso di possesso di più titoli di specializzazione, i candidati devono specificare quello utile quale requisito per la partecipazione al concorso, compreso tra le specializzazioni individuate nel bando di concorso.

Art. 28
Commissione esaminatrice

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 12, la commissione esaminatrice dei concorsi disciplinati dal presente Capo e' presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o da un avvocato dello Stato corrispondente a consigliere di Stato, ovvero da un prefetto ed e' composta:

a) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, da due medici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico e da due docenti universitari o ricercatori universitari. La commissione e' integrata da un docente universitario o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso;

b) per i concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, da un medico veterinario della Polizia di Stato, ovvero da un medico veterinario militare e da due docenti universitari o ricercatori universitari.

Art. 29
Prove d'esame

1. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia consiste in due prove scritte, una di carattere «*generale*» ed una «*specialistica*», ed una prova orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) prova scritta di carattere «*generale*»: patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica;

b) prova scritta «*specialistica*»: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione indicate nel bando di concorso.

2. La prova orale di cui al comma 1 verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:

a) semeiotica e clinica medica;
b) semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza;
c) medicina legale e di antropologia criminale;
d) medicina del lavoro e protezione antinfortunistica;
e) igiene e medicina preventiva.

3. Il concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia consiste in due prove scritte ed una prova orale. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:
A) prima prova:

1) patologia e semeiotica medica veterinaria;
2) patologia e semeiotica chirurgica veterinaria;
3) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;

4) ortopedia e clinica traumatologica veterinaria;
5) fisiopatologia della riproduzione animale;
B) seconda prova:
1) clinica medica veterinaria;
2) clinica chirurgica veterinaria;
3) fisiologia della nutrizione animale;
4) igiene veterinaria e difesa sanitaria degli allevamenti e dell'ambiente;
5) sanità pubblica veterinaria.
4. La prova orale di cui al comma 3 verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti:
a) malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria;
b) nutrizione ed alimentazione animale;
c) allevamento e patologie degli equini;
d) allevamento, igiene e benessere del cane.
5. Il colloquio di cui ai commi 2 e 4 comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera, nonché dell'informatica.
6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.
7. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretta a verificare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi di supporto all'attività' d'ufficio.
8. Nelle prove scritte di cui ai commi 1 e 3, la commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato abbia conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.
9. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.
10. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 30
Titoli valutabili

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 15, nei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia, le categorie di titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
A) laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria:
1) da 91/110 a 110/110, punti 0,25 per ogni punto, fino a punti 5:
2) 110 con lode, punti 6;
B) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino a punti 1,50;
C) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50;
D) specializzazioni conseguite dai candidati dei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici, valutate come segue:
1) specializzazioni specificate nel bando di concorso, in relazione al punteggio conseguito:
a) da 61/70 a 70/70; punti 0,5 per ogni punto, fino ad un massimo di 5 punti;
b) 70/70 con lode; punti 6;
2) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei medici, fino a punti 2;
e) specializzazioni conseguite dai candidati dei concorsi per l'accesso alla carriera dei medici veterinari, fino a punti 1,5;
f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5;
g) master universitario, fino a punti 1;
h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60;
i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 1,90;
j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5.

Art. 31
Formazione ed approvazione delle graduatorie

1. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici di Polizia, con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e' approvata una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. Con il medesimo decreto sono dichiarati i vincitori del concorso per la copertura dei posti disponibili per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso, in base alla graduatoria di merito redatta per ogni specializzazione. Per i posti messi a concorso per ogni specializzazione eventualmente non coperti per mancanza di specialisti idonei sono dichiarati vincitori i restanti candidati nell'ordine della graduatoria generale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita.
3. Al termine del concorso per l'accesso alla carriera dei medici veterinari di Polizia, con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati i vincitori, sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.

Titolo III
DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI CONCORSI INTERNI
Capo I
Accesso alla carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia mediante concorso interno

Art. 32
Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli ed esami, di cui all'art. 5-bis del decreto legislativo per l'accesso alla qualifica di vice commissario della carriera dei funzionari di Polizia, riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale.

Art. 33
Requisiti di partecipazione

1. I requisiti per la partecipazione al concorso di cui al presente Capo sono i seguenti:
a) possesso della laurea triennale ad indirizzo giuridico indicata nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo;
b) età non superiore a trentacinque anni. Tale requisito non e' richiesto fino all'anno 2026.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che hanno riportato nei tre anni precedenti la data del bando:
a) un giudizio complessivo inferiore a «distinto»;
b) la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3, 4 e 5.
4. I candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti sono convocati per gli accertamenti attitudinali previsti dall'art. 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e, se giudicati idonei, sono ammessi a sostenere le prove d'esame del concorso.
5. La convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione del calendario degli accertamenti di cui al comma 2 sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito nella data fissata dal bando di concorso.

Art. 34
Bando di concorso

1. Il concorso e' indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati oltre ai requisiti di cui all'art. 33:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;

c) le categorie di titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse;

d) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, ovvero la data di pubblicazione del diario delle prove sul sito;

e) le materie oggetto delle prove d'esame e la votazione minima da conseguire;

f) il numero dei posti da riservare ai sostituti commissari;

g) la riserva di posti per il personale bilingue ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

h) il riferimento al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne nel rapporto di lavoro;

i) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 35
Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile, secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.

2. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:

a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) l'ufficio o reparto presso il quale prestano servizio;

c) la qualifica rivestita;

d) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave;

e) di non aver riportato, nell'ultimo triennio, giudizi complessivi inferiori a «*distinto*»;

f) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso;

g) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame;

h) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

3. I candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresì,specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.

Art. 36
Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di servizio, fino a punti 25:

1) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 11;

2) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 6;

3) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;

4) corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 2;

5) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 2;

6) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «*Al Merito della Repubblica Italiana*», fino a punti 2;

B) titoli di cultura, fino a punti 6:

1) diploma di laurea diverso da quello necessario per l'ammissione al concorso, fino a punti 2;

2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,fino a punti 3;

3) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;

4) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5;

5) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5;

6) dottorato di ricerca, fino a punti 2,5;

7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fino a punti 0,5;

8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili anche sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) assegnazione di un punteggio maggiore ai titoli attinenti ai compiti previsti per gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia;

b) attribuzione di un diverso punteggio agli incarichi e ai servizi di particolare rilevanza in relazione alla tipologia ed alla durata degli stessi;

c) attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità;

di servizio sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.

Art. 37
Commissione esaminatrice

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17.

Art. 38
Prove d'esame

1. Il concorso e' articolato in due prove scritte ed una prova orale.

2. Le due prove scritte, della durata massima di sei ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie:

a) diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza, ovvero diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale;

b) risoluzione di un caso in ambito gestionale - organizzativo al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti lo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato.

3. La Commissione non procede alla correzione della seconda prova scritta, qualora nella prima prova corretta il candidato ha conseguito un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

4. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti materie:

a) diritto costituzionale;

b) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

c) lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;

d) informatica.

5. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste nella traduzione di un testo, senza l'ausilio del dizionario, e in una conversazione.

6. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

7. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno riportato in media una votazione non inferiore a ventuno trentesimi e non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna delle prove scritte. La convocazione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data del colloquio.

8. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 39
Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine l'anzianita' di servizio, l'anzianita' di qualifica e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito.

Capo II
Concorso interno per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato

Art. 40
Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli ed esami, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto della Polizia di Stato, riservato ai commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 41
Requisiti di partecipazione

1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate nel decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università'e della ricerca, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo.
2. Non e' ammesso a partecipare al concorso il personale che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 60 e 61 del decreto legislativo, alla data del bando che indice il concorso.

Art. 42
Bando di concorso

1. Oltre ai requisiti previsti dall'art. 41, il bando di concorso deve contenere le prescrizioni di cui alle lettere da a) ad i) dell'art. 34 ad eccezione della lettera g).

Art. 43
Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno, esclusivamente attraverso l'apposita procedura informatica disponibile secondo le modalità stabilite nel bando di concorso.
2. Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare:
a) il cognome, nome, luogo e data di nascita;
b) l'ufficio o reparto presso il quale prestano servizio;
c) la qualifica rivestita e l'anzianita' complessiva di effettivo servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;
d) il titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'università' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito, per coloro che ne sono già in possesso;
e) di non aver riportato, nei tre anni precedenti giudizi complessivi inferiori a «*distinto*»;
f) di non aver riportato nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
g) di non aver riportato nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;

h) di non aver riportato nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio;

i) la lingua straniera, tra quelle indicate nel bando di concorso, nella quale intendono sostenere la prova di esame;

l) ogni altra indicazione richiesta dal bando di concorso.

3. I candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che intendono concorrere ai posti riservati, dovranno, altresì, specificare la lingua, italiana o tedesca, nella quale preferiscono sostenere le previste prove d'esame consegnando la relativa certificazione prima delle stesse.

Art. 44
Titoli valutabili

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:

A) titoli di servizio, fino a punti 25:

1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio anteriore, fino a punti 7;

2) incarichi speciali conferiti con provvedimento del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, annotati nello stato matricolare, fino a punti 5;

3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati con esame o valutazione finale, organizzati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero da altre amministrazioni od organismi presso i quali il dipendente presta servizio su disposizione dell'amministrazione di appartenenza, annotati nello stato matricolare, con esclusione dei corsi di formazione obbligatori e dei seminari, fino a punti 5;

4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferiti dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertono su problemi giuridici o amministrativi, ovvero su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'Amministrazione, annotati nello stato matricolare, fino a punti 4;

5) ricompense al valor militare, al valor civile, al merito civile, per meriti straordinari e speciali, per lodevole comportamento e le onorificenze dell'Ordine «*Al Merito della Repubblica Italiana*», fino a punti 4.

B) titoli di cultura, fino a punti 10:

1) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, fino a punti 2;

2) diplomi di specializzazione universitaria, fino a punti 1,5;

3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni, fino a punti 1,5;

4) master universitari di primo o di secondo livello, fino a punti 1,5;

5) dottorato di ricerca, fino a punti 2;

6) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, di qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti all'attività' istituzionale della Polizia di Stato; non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale, fino a punti 0,5;

7) conoscenza certificata di una o più lingue straniere da parte di Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, fino a punti 0,5;

8) conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici, riconosciuta a livello europeo o internazionale, fino a punti 0,5.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15.

Art. 45
Commissione esaminatrice

1. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17.

Art. 46
Prove d'esame

1. Le prove d'esame per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto consistono in una prova scritta ed in una prova orale.

2. La prova scritta, della durata di otto ore, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico - amministrativo o gestionale - organizzativo, finalizzato a verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla nuova qualifica dirigenziale.
3. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare che verte sulle seguenti materie:
a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto amministrativo;
d) elementi di diritto dell'Unione europea;
e) legislazione di pubblica sicurezza;
f) elementi di contabilità di Stato.
4. Al colloquio sono ammessi i candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi nella prova scritta.
5. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima della data in cui dovrà sostenere la prova.
6. La prova orale e' superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

Art. 47
Formazione ed approvazione della graduatoria

1. La votazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della media dei voti riportati nella prova scritta con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli.
2. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine l'anzianita' di servizio, l'anzianita' di qualifica e la maggiore età.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, e' approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno e sul sito.

Titolo IV
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
Capo I
Disposizioni comuni

Art. 48
Disposizioni sulla trasparenza amministrativa

1. Prima dell'inizio delle prove concorsuali, il Presidente ed i componenti della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza prendono visione dell'elenco dei partecipanti e sottoscrivono una dichiarazione dalla quale risulti che tra loro e i candidati non sussistono le situazioni di incompatibilità di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.
2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. Sono, altresì, determinati, prima dell'inizio della prova orale, i quesiti da porre ai candidati. I quesiti sono rivolti ai candidati secondo criteri predeterminati che garantiscono l'imparzialità' delle prove.
4. I candidati hanno facoltà di esercitare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415.
5. La Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza per assicurare trasparenza e massima conoscibilità dell'azione amministrativa garantisce, attraverso la pubblicazione sul sito dei verbali delle commissioni di cui al presente decreto, la totale accessibilità delle informazioni di carattere generale concernenti lo svolgimento delle diverse procedure concorsuali.

Art. 49
Cessazione dall'incarico di componente della Commissione esaminatrice, supplenze e costituzione di sottocommissioni e comitati di vigilanza.

1. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolva per qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma disposta con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. La Commissione esaminatrice, qualora i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superino le mille unità, può essere suddivisa in sottocommissioni, unico restando il presidente, con l'integrazione di componenti pari, per numero e per qualifiche, a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione.
3. Quando le prove scritte hanno luogo in più sedi, si provvede alla costituzione, per ciascuna sede, di un comitato di vigilanza presieduto da un componente della Commissione esaminatrice stessa, ovvero da un funzionario di Polizia, con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto. Il Presidente, i componenti ed il segretario dei Comitati di vigilanza sono individuati con provvedimento del Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. Per l'incarico di presidente delle commissioni esaminatrici possono essere nominati anche funzionari dell'Amministrazione dell'interno collocati in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.

Art. 50
Adempimenti durante lo svolgimento della prova preselettiva

1. I questionari, individualmente sigillati, sono assegnati ai candidati all'atto dell'ingresso, contestualmente al modulo sul quale riportare le risposte ai singoli quesiti e alla scheda relativa ai dati anagrafici. Per la compilazione del modulo delle risposte, predisposto secondo la progressione numerica delle domande, i candidati devono annerire la casella corrispondente alla risposta ritenuta esatta. Non e' ammesso alcun segno nelle altre caselle.
2. Il Presidente della commissione esaminatrice o un suo componente, ultimato l'ingresso dei candidati, da' lettura delle prescrizioni e delle avvertenze che regolano lo svolgimento della prova e l'adozione dei provvedimenti di espulsione.
3. L'apertura dei plichi consegnati ai candidati e' autorizzata dalla Commissione esaminatrice.
4. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
5. Alla scadenza del tempo assegnato, la Commissione esaminatrice dispone il ritiro delle schede contenenti le risposte ai quesiti e procede, secondo le «Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva» di cui all'art. 10, comma 2, alla loro acquisizione mediante sistemi di lettura ottica e procedure informatiche appositamente sviluppati e messi a disposizione dall'Amministrazione.
6. La correzione delle schede delle risposte si svolge nella medesima giornata di effettuazione della prova alla presenza di testimoni individuati tra i partecipanti, con l'ausilio di personale tecnico messo a disposizione dalla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza. Per motivi organizzativi la correzione può avvenire in data successiva a quella di effettuazione della prova, ferme restando le medesime modalità e garanzie di trasparenza.

Art. 51
Adempimenti preliminari all'effettuazioni delle prove scritte

1. La commissione esaminatrice, qualora le prove si svolgano in una unica sede predispone, nella stessa mattinata, tre tracce. I testi delle tracce sono segreti e ne e' vietata la divulgazione.
2. Le tracce, appena formulate, sono chiuse in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario.
3. Al termine delle operazioni di ingresso dei candidati nell'aula di esame, il presidente della commissione esaminatrice invita due candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti le prove d'esame e ad estrarre a sorte la busta contenente la traccia oggetto della prova d'esame.

4. Qualora le prove si svolgano in più sedi, la Commissione esaminatrice predispone, nella stessa mattinata, un'unica traccia custodita in una busta sigillata e firmata esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione esaminatrice e dal segretario.
5. All'ora stabilita dal presidente della commissione esaminatrice e dopo aver verificato che anche nelle altre sedi d'esame tutte le operazioni di accesso siano concluse, il presidente invita due
candidati a verificare la regolare chiusura della busta contenente la traccia d'esame; quindi procede all'apertura della busta e, sempre alla presenza dei testimoni, provvede all'inoltro per via informatica della traccia ai presidenti dei comitati di vigilanza, indicando l'orario della dettatura della traccia e di inizio ufficiale della prova d'esame.

Art. 52
Adempimenti durante lo svolgimento delle prove scritte

1. Nel corso delle prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
2. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
3. I candidati non possono portare carta per scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere, nonché apparecchiature elettroniche, compresi i telefoni portatili. Possono essere consultati i codici, le leggi ed i decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza.
4. Il concorrente che viola le disposizioni dei commi precedenti o che ha copiato in tutto o in parte il contenuto della prova scritta, e' escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di
tutti i candidati coinvolti.
5. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

Art. 53
Adempimenti al termine delle prove scritte

1. All'inizio di ogni prova scritta al candidato vengono consegnate due buste per la custodia dell'elaborato e dei dati anagrafici. La procedura per la garanzia dell'anonimato e' dettagliata nel bando di concorso e nelle «*Disposizioni per lo svolgimento delle prove scritte*». L'abbinamento tra il nome del candidato ed il relativo elaborato viene effettuato a conclusione delle operazioni di valutazione di tutti gli elaborati, in seduta pubblica ed alla presenza di testimoni.
2. Il candidato, ultimata la stesura dell'elaborato, senza apporvi a pena di nullità sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, apponendovi la propria firma in calce, e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza, o a chi ne fa le veci. Questi appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.
3. Al termine di ogni giorno di esame e' assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato.
4. Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame, e comunque non oltre le ventiquattro ore, si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver tolto la linguetta numerata. L'operazione e' effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa, nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unità, possono assistere alle operazioni.
5. Tutte le buste vengono raccolte in plichi, che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.

6. I plichi sono aperti alla presenza della commissione
esaminatrice quando deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
7. Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione della valutazione di tutti gli elaborati dei concorrenti.
8. I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della commissione esaminatrice ed i relativi verbali, sono custoditi dal presidente del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi al Presidente della commissione esaminatrice, al termine delle prove scritte.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai concorsi per i quali e' prevista un'unica prova scritta.

Art. 54
Svolgimento delle prove orali

1. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea a garantire la massima partecipazione.
2. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice redige l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.
L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione esaminatrice e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova.

Art. 55
Processo verbale delle operazioni di esame

1. Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni della commissione esaminatrice, e' redatto un processo verbale giornaliero sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti della commissione, oltre che dal segretario.
2. I comitati di vigilanza redigono giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, che, sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dal segretario, viene trasmesso alla commissione esaminatrice al termine delle prove scritte.

Art. 56
Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove

1. La mancata presentazione del candidato nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preselettiva ove prevista, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o la prova orale, determina la sua esclusione di diritto dal concorso.
2. I candidati che per gravi e documentati motivi sono impossibilitati a sostenere le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerle in una seduta appositamente prevista dalla commissione esaminatrice, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.

Capo II
Disposizioni finali

Art. 57
Disposizioni finali e di rinvio

1. Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici di cui al Titolo II, fino alla sospensione del servizio obbligatorio di leva prevista dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'art. 3 della legge 14 novembre 2000, n. 331, per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, continua a costituire requisito di partecipazione al concorso l'essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
2. I candidati di cui al comma 1 sono tenuti a dichiarare nella domanda di partecipazione il possesso del requisito previsto dalla medesima disposizione.
3. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, si provvede all'aggiornamento triennale delle discipline che costituiscono oggetto delle prove d'esame previste dal presente decreto, sulla base anche dell'evoluzione delle discipline stesse a livello scientifico-universitario.

4. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 2 dicembre 2002, n. 276, cessano di applicarsi a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 4 si intende riferito alle disposizioni del presente decreto.
6. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 58
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2018

Il Capo della polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
Franco Gabrielli

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 1871

Allegato
TABELLA 1
Materie delle prove d'esame dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici
Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO

TABELLA 1

Materie delle prove d'esame dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli dei direttori tecnici

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
T E L E M A T I C A	Direttore tecnico ingegnere	1ª prova - Teoria dell'informazione - Teoria della modulazione - Teoria della codificazione - Commutazione e reti - Trasmissione dati 2ª prova - Elettroacustica e telefonia - Trasmissione su conduttore - Radiocomunicazione	Materie delle prove scritte - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato
	Direttore tecnico fisico	1ª prova - Architettura degli elaboratori - Sistemi operativi - Reti e sistemi di telecomunicazioni digitali - Project management - Sistemi per la protezione del software 2ª prova - Metodologie e tecniche di analisi, progettazione e sviluppo del software e di basi dati - Modelli e caratteristiche dei sistemi distribuiti - Sistemi informativi e data warehousing	- Materie delle prove scritte - Sistemi per la protezione del software, dei dati e delle comunicazioni - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
POLIZIA SCIENTIFICA	Profili professionali	**- Chimici** 1ª prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi 2 ª prova: fondamenti di chimica organica, inorganica e analitica. Tecniche strumentali applicate in campo forense.	Materie delle prove scritte - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato
		- Biologi 1ª prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici normativi 2a prova: fondamenti di biologia molecolare e di genetica umana e tecniche analitiche strumentali applicate in campo forense.	
		- Fisici 1ª prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi. 2a prova: fondamenti di fisica generale e sperimentale con particolare riguardo all'ottica, alla balistica, alle tecniche di analisi non distruttive, all'analisi delle informazioni, alla statistica, all'analisi computerizzata delle immagini ed alle tecniche di grafica computerizzata.	
		- Ingegneri 1ª prova: tecniche di polizia scientifica e di criminalistica, con particolare riferimento agli aspetti storici, normativi. 2ª prova: fondamenti di ingegneria elettronica e meccanica con particolare riguardo all'acustica, alla fonica, alle telecomunicazioni, alla scienza dei materiali ed ai dispositivi elettronici utilizzati in campo forense.	

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
M O T O R I Z Z A Z I O N E	Direttore tecnico ingegnere	1ª prova: - Quesiti a risposta multipla su argomenti di carattere tecnico-scientifico, intesi ad individuare la capacità di ragionamento logico-deduttivo, nonché su argomenti di carattere sociale, politico ed economico 2ª prova: - Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione - Programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi - Realizzazione e gestione di semplici impianti industriali (con particolare riferimento allo studio e dimensionamento di magazzini parti di ricambio, le strategie organizzative e criteri degli approvvigionamenti) - Progetto di elementi e semplici gruppi meccanici - Controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti - Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione - Controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione	Materie delle prove scritte - Meccanica applicata alle macchine - Costruzioni meccaniche - Costruzioni automobilistiche - Scienze delle costruzioni - Impianti meccanici - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
E Q U I P A G G I A M E N T O	Direttore tecnico fisico merceologo	1ª prova - Risoluzione di esercizi di stechiometria e calcoli relativi a problemi di: elettrochimica, termochimica, cinetica chimica, equilibrio chimico - Caratteristiche principali delle fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche - Costruzioni di un tessuto e relative fasi - Tecnica conciaria: rinverdimento, messa in calce, macerazione, piclaggio, concia al vegetale, concia minerale 2ª prova - Prove su cuoi e pelli secondo i sistemi I.U.P. ed I.U.C. ed applicabilità delle stesse per speciali tipi di calzature - Lavorazione industriale sia per la confezione di manufatti tessili che calzaturieri, i vari tempi, le varie fasi - Moderni orientamenti tecnici in ordine ai materiali da impiegare ed alle modalità di lavorazione di mobili ed arredi sia in legno che in metallo	Materie delle prove scritte - Calcolo della quantità di filato necessario per ordire una pezza di tessuto di dimensioni note - Titolo dei filati in ogni sistema - Analisi dei filati e dei tessuti sia semplici che composti - Funzionamento delle principali macchine tessili industriali - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
A C C A S E R M A M E N T O	Direttore tecnico-ingegnere	1ª prova - Relazione tecnico-illustrativa sui criteri fondamentali per la progettazione di immobili da destinare ad uffici e relativa normativa tecnica vigente - Relazione tecnico-illustrativa accompagnata da schemi e grafico concernente il progetto di ristrutturazione ed adattamento di un dato immobile nella sede di un organismo postato, del quale verrà precisata la consistenza organica. La relazione dovrà illustrare i carattere distributivi e l'organizzazione funzionale prevista nonché le caratteristiche tecniche e tecnologiche dell'immobile con particolare riferimento ai materiali ed agli impianti 2ª prova - Studio e dimensionamento, con elaborazione grafica e particolari esecutivi, di una struttura di uso collettivo (mensa, palestra, alloggio, aule) - Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento, concernente la progettazione di opere di edilizia secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione con particolare riguardo: all'inserimento dell'intervento edilizio in un piano di assetto con definizione dei parametri urbanistici; alle strutture portanti di fondazione ed elevazione; ai criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici, unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi, relativamente agli impianti idrosanitari, fognari, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento secondo le migliori tecniche per il risparmio energetico.	Materie delle prove scritte - Normativa sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro - Legislazione delle opere pubbliche - Legislazione urbanistico-edilizia con particolare riferimento alla legge urbanistica fondamentale nazionale e successive modifiche ed integrazioni, agli interventi sull'edilizia esistente - La tutela dei beni di interesse collettivo - Organizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme sullo stato giuridico del personale della Polizia di Stato

SETTORI		PROVE SCRITTE	PROVA ORALE
P S I C O L O G I A	Direttore tecnico psicologo	1ª prova - Psicologia generale 2ª prova - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	Materie delle prove scritte - Psicologia sociale. Elementi di psicologia generale - Teoria e tecnica dell'indagine della personalità - Statistica psicosometrica - Metodologie e tecniche della ricerca psicologica e sociale - Normativa vigente in materia socio-assistenziale ed antinfortunistica - Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza - Norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato - Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale - Norme in materia di accesso alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato e di stato giuridico del personale della Polizia di Stato

18A05765

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2018, n. 112

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. (18G00135)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; **VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 17, comma 4-bis; **VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 4, 11, 14 e 15; **VISTO** il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, e in particolare l'articolo 2, comma 10, in base al quale i Ministeri provvedono ad adottare i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, conseguenti alle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal comma 1 del medesimo articolo; **VISTO** il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, comma 7, in base al quale i regolamenti di organizzazione dei Ministeri di cui all'articolo 2, comma 10, del predetto decreto-legge n. 95 del 2012 sono adottati entro il 31 dicembre 2013; **VISTO** il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, e in particolare l'articolo 12, comma 1-bis, che proroga al 31 dicembre 2018 il termine per l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno; **VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; **VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266; **VISTO** il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78; **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno; **CONSIDERATO** che, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, occorre procedere in termini rapidi alla riorganizzazione del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; **CONSIDERATO** altresì, che, nell'ambito della riorganizzazione del predetto Dipartimento della pubblica sicurezza, occorre adottare anche misure per realizzare una più efficace programmazione della spesa relativa all'Amministrazione della pubblica sicurezza, nonché per l'aggregazione e la centralizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi per le Forze di polizia, favorendo anche la gestione associata dei servizi strumentali; **CONSIDERATO** che il perseguimento dei predetti obiettivi richiede la modifica degli assetti di uffici dirigenziali di livello generale del Dipartimento della pubblica sicurezza; **RITENUTA** la necessità di anticipare gli

interventi di riorganizzazione strettamente finalizzati al raggiungimento dei citati obiettivi, nel quadro, comunque, della complessiva riorganizzazione del Ministero dell'interno prevista dall'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 13 del 2017; **SENTITE** le organizzazioni sindacali; **VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 febbraio 2018; **UDITO** il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del Governo in data 8 marzo 2018; **ACQUISITI** i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; **VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e dell'Economia e delle Finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche concernenti le Direzioni centrali e gli uffici di pari livello del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno.

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) e' abrogata;

b) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;».

2. Le competenze e le funzioni della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato, soppressa ai sensi del comma 1, lettera a), sono ripartite tra i seguenti uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno: Segreteria del Dipartimento, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale.

Art. 2
Norme transitorie e finali

1. Al fine di garantire l'indispensabile continuità nell'espletamento dei compiti e delle funzioni ad essa attribuiti, la Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica Sicurezza continua ad operare fino all'adozione dei provvedimenti organizzativi riguardanti gli uffici di livello dirigenziale non generale, conseguenti alle modifiche di cui all'articolo 1.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno provvede agli adempimenti di cui al presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 2 agosto 2018

SERGIO MATTARELLA	Presidente della Repubblica
GIUSEPPE CONTE	Presidente del Consiglio dei ministri
MATTEO SALVINI	Ministro dell'interno
GIULIA BUONGIORNO	Ministro per la pubblica amministrazione
GIOVANNI TRIA	Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: ALFONSO BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne n. 1992

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2018, n. 126

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». (18G00152)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a);

VISTA la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo periodo;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'articolo 1, comma 365, lettera c);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;

VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.240, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

VISTO il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

VISTA la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, recante istituzione di una Scuola di polizia economico-finanziaria;

VISTA la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

VISTA la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza;

VISTA la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza, nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

VISTO il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n.124 del 2015 statuisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,adottata nella riunione del 6 luglio 2018;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 luglio 2018;

UDITO il parere del Consiglio di Stato nella seduta del 6 settembre 2018;

ACQUISITI i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia.

Capo I
MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Art. 2.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1, lettera *c)* , prima delle parole «idoneità fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»;

b) all'articolo 6 -*bis* , comma 7, dopo le parole: «nonché i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità», sono inserite le seguenti: «, le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di formazione della graduatoria finale del corso»;

c) all'articolo 6 -*ter* , comma 1, alle lettere *a)* e *b)* , dopo le parole: «gli allievi» sono inserite le seguenti: «e gli agenti in prova»;

d) all'articolo 24 -*quater* , comma 1, lettera *b)* , dopo le parole: «mediante concorso, espletato» è inserita la seguente: «anche»;

e) all'articolo 27 -*bis* , comma 1, alla lettera *c)* , prima delle parole «idoneità fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»;

f) all'articolo 62, primo comma, le parole: «con qualifica inferiore a dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti: «con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate»;

g) all'articolo 64:

1) al primo comma, le lettere *a)* e *b)* , sono abrogate,e alla lettera *c)* , le parole: «per il commissario»,sono sostituite dalle seguenti: «per il commissario capo, il commissario» e le parole: «dal capo della polizia», sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio»;

2) al terzo comma, le parole: «Per il personale dei ruoli direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate»;

h) all'articolo 65, primo comma:

1) le lettere *a)* e *b)* , sono abrogate;

2) alla lettera *c)* , le parole: «per il commissario», sono sostituite dalle seguenti: «per il commissario capo,

il commissario»;
i) dopo l'articolo 66, è inserito il seguente:
«**Art. 66 *-bis*** *(*Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per i commissari capo*)* . — 1. A partire dalle valutazioni per l'anno 2018, il rapporto informativo del commissario capo è compilato dagli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto informativo del commissario e del vice commissario e ne segue la medesima procedura.»;
l) all'articolo 69, quarto comma, le parole «della carriera direttiva» sono sostituite con le seguenti: «con qualifica fino a vice questore»;
m) l'articolo 71, è sostituito dal seguente: «Art. 71 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti) . — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti e agli agenti scelti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;
n) all'articolo 72, il primo comma è sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;
o) all'articolo 73, il primo comma è sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;
p) l'articolo 74 è sostituto dal seguente: «Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari) . — 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;
q) all'articolo 75:
1) al primo comma, le parole: «del fatto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fatti*»;*
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.»;
3) al quarto comma le parole: «Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 e» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali,»;
4) al quinto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni.»;
r) dopo l'articolo 75 sono inseriti i seguenti:
«**Art. 75 *-bis*** *(*Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario*)* . – 1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti

criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato.

Art. 75 *-ter* *(*Armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento per attività di servizio*)* . – 1. Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.».

2. La «TABELLA A», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla «TABELLA 1», allegata al presente decreto.

3. Il comma 2 dell'articolo 3 *-bis* del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è abrogato.

Art. 3.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «*4 -bis* . Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;

b) all'articolo 20 *-quater* , comma 1:

1) alla lettera *a)* , le parole «che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica» sono soppresse;

2) alla lettera *b)* , dopo le parole: «mediante concorso, espletato» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria»;

c) all'articolo 22, le parole: «sostituto direttore tecnico » sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;

d) all'articolo 24:

1) al comma 5, le parole: «e di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «e di sostituto commissario tecnico»;

2) al comma 5 *-bis* , le parole: «ai sostituti direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ai sostituti commissari tecnici»;

e) all'articolo 25 *-quater* , comma 6, le parole: «, a domanda», sono soppresse;

f) all'articolo 31 *-quinquies* :

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a sostituto commissario tecnico»;

2) al comma 1, le parole: «alla qualifica di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica di sostituto commissario tecnico»;

g) all'articolo 44:

1) al primo comma le parole: «rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;

2) al quarto comma, dopo le parole: «Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte», sono inserite le seguenti: «da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o»;

2. La «*TABELLA A*» e la «*TABELLA B*», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalla «*TABELLA 2*» e dalla «*TABELLA 3*», allegate al presente decreto.

Art. 4.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* per il medico principale e il medico veterinario principale,

dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità;

2) la lettera *c)* è abrogata;

b) all'articolo 20, lettera *b)* , le parole: «*i medici e*»e le parole «*i medici veterinari* e» sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «*Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione centrale di sanità*.».

2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,n. 338, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 4» e dalla «TABELLA 5», allegate al presente decreto.

Art. 5.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

b) all'articolo 28, ai commi 3 e 3 -*bis* , le parole: «*settore supporto logistico*» sono sostituite dalle seguenti: «settore d*i* supporto logistico -amministrativo»;

c) alla tabella F, le parole: «Sostituto direttore tecnico » sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto commissario tecnico», le parole: «Maestro vice direttore – direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «Maestro vice direttore - Commissario capo tecnico» e le parole: «Direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario capo tecnico»;

d) alla Tabella G:

1) le parole: «Orchestrale Ispettore Tecnico Capo» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale Ispettore Capo Tecnico»;

2) le parole: «Orchestrale Ispettore Tecnico Superiore » sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale Ispettore Superiore Tecnico»;

3) le parole: «Orchestrale - I Livello» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale primo livello».

Art. 6.
Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso di assenza o impedimento.» sono aggiunte le seguenti: «Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza»;

b) all'articolo 2 -*bis* , le parole: «, riservato al personale del ruolo degli ispettori» sono soppresse;

c) all'articolo 3:

1) al comma 2:

1.1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale e specialistiche a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.»;

1.2 al secondo periodo, le parole: «sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270»;

2) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: «decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza » sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento del concorso,» sono soppresse;

3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza»;

d) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole «l'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «la Scuola Superiore di Polizia»;

2) al comma 3, le parole «dell'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «della Scuola Superiore di Polizia»;

3) al comma 8, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1, lettera *b)* , sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1 -*bis* »;

2) al comma 1, lettera *c)* , sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1 -*bis* »;

3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 -*bis* . I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.»;

f) all'articolo 5 -*bis* :

1) al comma 1, le parole: «del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, con un'età non superiore a trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2,», e le parole: «di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni, e l'ottanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'età non superiore a cinquantacinque anni.»;

2) al comma 3, dopo le parole: «il decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza»;

g) all'articolo 5 -ter , comma 6, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;

h) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1»;

i) alla rubrica del titolo II le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»;

l) all'articolo 29, comma 2, le parole: «direttore tecnico » sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico » e le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

m) all'articolo 30, comma 2, le parole: «fino a direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a commissario capo tecnico», e le parole: «Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici»*;*

n) all'articolo 31:

1) al comma 3:

1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto » sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e le parole: «sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale», sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento dei concorsi,» sono soppresse;

2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;

o) all'articolo 32:

1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «i commissari tecnici»;

2) al comma 4, le parole: «I direttori tecnici» sono sostitute dalle seguenti: «I commissari tecnici» e le parole: «di direttore tecnico principale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»;

p) all'articolo 33, comma 1, le parole: «nella qualifica di direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»;

q) alla rubrica del titolo III le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»;

r) all'articolo 45, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1 - ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.»;

s) all'articolo 46: 1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal regolamento»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento » e, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto del capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento del concorso,» sono soppresse;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

*«***2 -bis** . Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti.

Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "*ottimo*".»;

t) all'articolo 47, comma 1, le parole «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi» e le parole «, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulle basi di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» sono soppresse;

u) all'articolo 48, comma 1, le parole «non inferiore » sono sostituite dalle seguenti: «non superiore» e le parole: «con almeno tre e sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi»;

v) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «provvede» è inserita la seguente: «anche»;

z) all'articolo 59, comma 1, le parole «e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n) , del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonché della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale»;

aa) all'articolo 63, comma 1:

1) al secondo periodo, le parole «Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore,» sono soppresse e la parola «la» è sostituita dalla seguente: «La»;

2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima.».

Capo II
REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 7.
Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 629, comma 1, lettera *g)* , le parole «maresciallo aiutante per l'Arma dei carabinieri», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri»;

b) all'articolo 651 -*bis* :

1) al comma 1, lettera *c)* , le parole: «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti:«degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«*3.* I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)* , possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso.»;

c) all'articolo 664, comma 1, lettera *b)* :

1) le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;

2) la parola: «quarantesimo» è sostituita con: «quarantacinquesimo»;

d) all'articolo 664 -bis , comma 1, lettera b) , le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;

e) all'articolo 674, comma 3, la parola «-logistico» è soppressa;

f) all'articolo 684, comma 1, la parola «preferenziali » è soppressa;

g) all'articolo 685:

1) al comma 2, lettera *b)* , la parola «preferenziali» è soppressa;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»;

h) all'articolo 687, comma 2, le parole «dall'articolo 684» sono sostituite con le seguenti: «dagli articoli 684 e 685»;

i) all'articolo 692:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio al comando stazione territoriale per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.*»;*

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«**2 -bis** . I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono:

a) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

b) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.»;

3) al comma 6, le lettere *a)* ed e -*bis*) sono soppresse;

4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«*7.1*. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4, lettera *a)* , possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera *b)* , bandito nel medesimo anno solare.»;

l) all'articolo 707, al comma 1, lettera *b)* , la parola: «*s*uperiore» è sostituita con le seguenti: «di secondo grado»;

m) all'articolo 723, il comma 4 è soppresso;

n) all'articolo 775, al comma 3, le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;

o) all'articolo 778 al comma 1, lettera *d)* , le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;

p) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola «*allievo»* è soppressa;

q) all'articolo 847:

1) nella rubrica, la parola: «logistico» è soppressa;

2) al comma 1, la parola: «logistico» è soppressa;

r) all'articolo 1040, comma 1, lettera *c)* , la parola «logistico» è soppressa;

s) all'articolo 1051, comma 4, dopo le parole: «pubblicazione del quadro di avanzamento» sono aggiunte le seguenti «o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri»;

t) all'articolo 1056, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«**5 -bis** . La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o del Comandante generale per il ruolo appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 5.»;

u) all'articolo 1059, dopo il comma 7 *-bis* è aggiunto il seguente:

«**7 -ter** . La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.»;

v) all'articolo 1062, comma 6 *-bis* :

1) le parole: «primi marescialli» sono sostituite con la seguente: «luogotenenti»;

2) dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.»;

z) all'articolo 1231, comma 1, dopo le parole: «del ruolo normale», sono aggiunte le seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 651 -bis , comma 1, lettere a) e *c)* »;

aa) all'articolo 1294, comma 1, dopo le parole: «comando di stazione» è aggiunta la seguente: «territoriale»;

bb) all'articolo 1508, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*1 -bis* . Nel concorso per l'accesso alla banda dell'Arma dei carabinieri, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante.»;

cc) all'articolo 2196 *-ter* , il comma 4 è sostituito con il seguente:

«*4*. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651 -bis , inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»;

dd) all'articolo 2196 *-quater* , comma 1, le parole: «*non direttivi e non dirigenti» sono sostituite con le* seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori,»;

ee) all'articolo 2196 *-quinquies* , dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«*3 -bis* . Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 692 banditi fino all'anno 2021.

3 -ter . Nei concorsi di cui al comma 3 *-bis* , tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo.

3 -quater . L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;

ff) all'articolo 2206 -*ter* , comma 1, le parole «1° gennaio » sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre»;

gg) all'articolo 2212 -*ter* , comma 1, le parole: «*c -bis* » sono sostituite con la seguente: « b*)* »;

hh) all'articolo 2212 -*quinquies* :

1) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, può coordinare, con piena responsabilità, l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso ruolo, in caso di impedimento o assenza.»;

2) al comma 4, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti»;

3) il comma 5 è sostituito con il seguente:

«**5**. *Il personale del ruolo forestale dei periti può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.»*

4) al comma 5 -bis , le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti», le parole: «primo perito superiore » sono sostituite con le seguenti: «carica speciale», e le parole: «primi periti superiori», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti con qualifica di carica speciale»;

ii) all'articolo 2212 -*sexies* :

1) il comma 2 è sostituito con il seguente:

«**2**. Nell'esercizio delle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, può indirizzare e controllare l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento, con responsabilità per il risultato conseguito. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente al medesimo ruolo o al ruolo forestale dei periti, in caso di impedimento o assenza»;

2) al comma 3, le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori»;

3) il comma 3 -*bis* è sostituito con il seguente:

«**3 -*bis*** . Ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;

ll) all'articolo 2212 -*septies* :

1) al comma 2, le parole: «I collaboratori e i collaboratori capo», sono sostituite con le seguenti: «Gli appuntati e gli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori»;

2) il comma 2 -*bis* è sostituito con il seguente:

«**2 -*bis*** . Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;

mm) all'articolo 2212 -*octies* :

1) al comma 1, lettera g) , le parole «maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore»;

2) al comma 1, dopo la lettera *g)* è aggiunta la seguente:

«**g -bis**) *perito superiore scelto: luogotenente*.»;

3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto », sono sostituite con le seguenti: «primo perito superiore » e le parole «alla qualifica di luogotenente» sono sostituite con le seguenti: «al grado di luogotenente con qualifica di carica speciale.»;

nn) all'articolo 2212 -*duodecies* , al comma 5, le parole: «, un mese e ventiquattro giorni» sono sostituite con le seguenti: «e cinque mesi»;

oo) all'articolo 2212 -*terdecies* :

1) al comma 3, le parole: «in misura non superiore a 160 unità annue», sono sostituite con le seguenti: «equamente per ogni annualità»;

2) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«**4**. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 dell'articolo 800.»;

3) il comma 5 è sostituito con il seguente:

«**5**. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non può superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell'articolo 800.»;

pp) all'articolo 2212 -*quaterdecies* :

1) al comma 1, dopo le parole: «mediante concorso per titoli dai luogotenenti», sono aggiunte le seguenti: «dei ruoli degli Ispettori» e dopo le parole: «non inferiore a cinquanta anni» sono aggiunte le seguenti: «e non superiore a 59»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«**1 -*bis*** . Nel concorso di cui al comma 1, è prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori.»;

3) al comma 2, dopo le parole: «vincitori del concorso », sono aggiunte le seguenti: «, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale,»;

4) il comma 3 è abrogato;

qq) all'articolo 2214 -*quater* :

1) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«**14 -*bis*** . Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664 -*bis* , inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»;

2) il comma 24 è sostituito con il seguente:

«**24**. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;

3) dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:

«**24 -*bis*** . Il personale transitato ai sensi del comma 24:

a) è iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado già presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianità relativa pregressa;

b) frequenta un apposito corso secondo modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza;

c) al termine del corso è assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.»;

rr) all'articolo 2247 -*bis* :

1) al comma 8 -*bis* , le parole: «primo perito superiore » sono sostituite con le seguenti: «carica speciale» e le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

2) al comma 9 -bis , le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»;

3) al comma 10 -bis , le parole: «ai collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri»;

4) al comma 11, la lettera *l)* è sostituita con la seguente:

« **l***) un luogotenente o un brigadiere capo o un appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei rispettivi ruoli.»;*

ss) all'articolo 2247 -*undecies* :

1) nella rubrica, le parole: «perito superiore scelto » sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

2) al comma 1, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri», le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori»;

tt) all'articolo 2247 -*duodecies* :

1) nella rubrica, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

2) al comma 1, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

3) al comma 1, lettera a) , la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

4) al comma 1, lettera b) , la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

5) al comma 1, lettera b) , numero 1), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

6) al comma 1, lettera *b)* , numero 2), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

7) al comma 2, la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

uu) all'articolo 2252:

1) il comma 3 è sostituito con il seguente:

«**3**. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295 -bis , comma 3, per l'anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/32 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, per gli anni 2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13 della medesima dotazione organica e, per l'anno 2027, in misura non superiore a 1/18.»;

2) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«**9 *-bis*** . Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali.

9 *-ter* . I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonché, alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalità e i termini previsti dagli articoli *1295 -bis* , *1325 - bis* , *2247 -bis* , *2247 -decies* , *2247 -undecies* , *2253 -bis* e *2253 -ter* .»;

vv) all'articolo 2253 -*quater* :

1) al comma 10, lettera *b)* , le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»;

2) al comma 10, lettera b) , numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, già»;

3) al comma 10, lettera b) , numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, già»;

4) al comma 10, lettera b) , numero 4), la parola: «revisori» è sostituita con la seguente: «brigadieri»;

5) al comma 10, lettera b) , numero 5), la parola: «revisori» è sostituita con la seguente: «brigadieri.»;

zz) all'articolo 2253 -*quinquies* , sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica, le parole: «e di revisore capo qualifica speciale» sono soppresse;

2) al comma 4, lettera a) , numero 5), dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «e i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 22*53 -quater , comma 1*»;

3) al comma 4, lettera *b)* , numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»;

4) al comma 4, lettera b) , numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»;

5) al comma 4, lettera b) , numero 4), dopo le parole: «per l'anno 2020, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»;

6) al comma 4, lettera b) , numero 5), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

7) al comma 4, lettera b) , numero 6), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

8) al comma 4, lettera b) , numero 7), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

9) al comma 4, lettera b) , numero 8), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

aaa) all'articolo 2253 -*septies* :

1) nella rubrica, le parole: «e di collaboratore capo qualifica speciale» sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: «i collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «gli appuntati scelti, già collaboratori capo».

2. Il quadro I della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 6, 7 e 8, allegate al presente decreto.
3. Il quadro II della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 – quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 9 e 10 allegate al presente decreto.
4. Il quadro III (specchio A) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito, dal 2019, dalla tabella 4 - quadro III (specchio A) di cui alla tabella 11 allegata al presente decreto.
5. Il quadro III (specchi B e C) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi B e C) di cui alle tabelle 12 e 13 allegate al presente decreto.
6. Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 – quadro IX di cui alla tabella 14 allegata al presente decreto.
7. Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 – quadro X di cui alla tabella 15 allegata al presente decreto.
8. Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 – quadro XI di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.

Capo III
MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Art. 8.
Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 2 -*bis* , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;

2) al comma 2 -*ter* :

2.1) alla lettera *b)* , dopo le parole: «sanzioni penali » sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;

2.2) la lettera *c)* è abrogata;

3) dopo il comma 2 -*ter* è aggiunto il seguente: «2 -*ter* .1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2 -*ter* , la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2 -*ter* , ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2 -*bis* .»;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera f) , dopo la parola: «secondaria» sono aggiunte le seguenti: «di secondo grado » e le parole: «del diploma universitario» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea*»;*

c) all'articolo 9 -ter , comma 1, lettera b) , le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti:«dall'impiego»;

d) all'articolo 11, comma 1, lettera a) , le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

e) all'articolo 18:

1) al comma 3 -bis , è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;

2) al comma 3 -*ter* :

2.1) alla lettera *b)* , dopo le parole: «sanzioni penali » sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;

2.2) la lettera *c)* è abrogata;

3) dopo il comma 3 -ter è aggiunto il seguente: «3 -ter .1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3 -ter , la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3 -ter , ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3 -bis .»;

f) all'articolo 20, comma 1:

1) dopo le parole: «il personale» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione;»;

3) alla lettera e) , le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

g) all'articolo 21:

1) al comma 2, lettera *c)* , le parole: «, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo corrispondente a un quinto della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo *27*»;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -bis . La nomina a vincitore di concorso è revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b) , che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68 -bis . In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato è comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, è utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione è pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.»;

h) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «lettere a) e b) ,» sono inserite le seguenti: «se in servizio permanente,»;

i) all'articolo 28:

1) al comma 2:

1.1) alla lettera *c)* , le parole: «dai corsi per più di trenta giorni, anche se non continuativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quinto delle rispettive durate;»;

1.2) dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«**c -*bis***) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.»;

2) al comma 3, il primo periodo è soppresso e le parole: «I medesimi, peraltro,» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà»;

l) all'articolo 34:

1) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonché l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;

2) al comma 5 -*bis* :

2.1) alla lettera *b)* , dopo le parole: «sanzioni penali » sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;

2.2) la lettera *c)* è abrogata;

3) dopo il comma 5 -*bis* è aggiunto il seguente: «5 -*bis* .1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5 -*bis* , la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5 -*bis* , ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5.»;

m) all'articolo 35, comma 1, lettera *b)* :

1) al numero 1), dopo le parole: «brigadieri capo» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;

2) al numero 2), dopo le parole: «appuntati e finanzieri» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;

n) all'articolo 36:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a)* :

1.1.1.) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

«**4**) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;»;

1.1.2) al numero 7), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

1.1.3) dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«**7 -bis**) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo

del Corpo della guardia di finanza;»;

1.2) alla lettera *b)* , numero 4), dopo le parole: «o condannato ovvero» è aggiunta la seguente: «non»;

2) al comma 5, lettera *a)* :

2.1) al numero 1), la parola: «quadriennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

2.2) il numero 4) è sostituito dal seguente:

«**4**)non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;»;

2.3) al numero 6), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

2.4) dopo il numero 8) è inserito il seguente:

«**8 *-bis***) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;». Conseguentemente, al numero 8), è sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»;

3) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«**5 *-bis*** . Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)* .

5 *-ter* . I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *b)* .»

o) all'articolo 44:

1) al comma 3, le parole: «finali del corso» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio»;

2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«**3 *-bis*** . Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.

3 *-ter* . Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali.»;

3) al comma 4, le parole: «del primo e del secondo » sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun»;

4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4 *-bis* . Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo è nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso.

4 *-ter* . Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio è nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso.»;

4) al comma 6, dopo le parole: «comma 4» è soppressa la virgola «,» e le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

f) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente: «c *-bis*) nell'anno in cui è previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale.». Conseguentemente, alla lettera *c)* , è sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»;

g) all'articolo 30, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4 *-bis* . Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.»;

h) alla tabella 1:

1) alla colonna 4, denominata «Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta», la parola «6» in corrispondenza del grado di tenente colonnello è sostituita dalla seguente: «7».

Conseguentemente:

1.1) alla nota (f), le parole: «con 4 e 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 6 anni»;

1.2) alla nota (g), le parole: «6, 7 e 8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8 anni»;

2) alla colonna 6:

2.1) nell'intestazione, le parole: «in valutazione » sono sostituite dalle parole: «di valutazione»;

2.2) primo periodo, dopo le parole: «Tre anni di cui almeno due in comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse;

2.3) secondo periodo, dopo le parole: «Due anni di comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse;

3) alla colonna 7, denominata «Promozioni al grado superiore», le parole: «12» in corrispondenza del grado di tenente colonnello sono sostituite, nell'ordine, dalle seguenti: «15» e «9». Conseguentemente:

3.1) alla nota (i), la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2019»;

3.2) la nota (l) è sostituita dalla seguente: «Ciclo di due anni: 5 promozioni nel 1° anno, 4 promozioni

nel 2° anno»;

4) alle note (n) e (o), le parole: «, nell'ordine, delle vacanze disponibili nei singoli comparti e, a seguire,» sono soppresse;

5) alla nota (1), secondo alinea, le parole: «territoriale ovvero dal comando di reparto aeronavale» e la parola: «direttivi» sono soppresse;

6) alla nota (2), le parole: «territoriale o speciale» sono soppresse e dopo le parole: «qualora il comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale»;

7) alla nota (3), la parola: «territoriale» è sostituita
dalle seguenti: «di reparto»;

8) alla nota (4), dopo le parole: «in aggiunta al» sono inserite le seguenti: «periodo minimo di»;

i) alla tabella 4, alla colonna denominata «Organico », dopo la parola: «252» sono aggiunte le seguenti: «(**c -*bis***)». Conseguentemente nelle note, dopo la lettera (c), è aggiunta la seguente: «(c -*bis*) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.»;

l) alla tabella 5, colonna 3, la parola: «60» in corrispondenza del grado di sottotenente è soppressa.

Art. 10.
Altre modifiche normative

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Il Comandante generale è collocato in soprannumero agli organici. Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa è colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.»;

2) al quarto comma, le parole: «dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

b) l'articolo 12 è abrogato.

2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

a) all'articolo 2136, al comma 1:

1) la lettera « *b)* » è sostituita dalla seguente: « *b)* le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899»;

2) le lettere «g -*bis*)», «g -*ter*)», « *h)* » e « *i)* » sono abrogate;

3) dopo la lettera « *m)* » è aggiunta la seguente: «m -*bis*) l'articolo 923;»;

4) la lettera « *n)* » è sostituita dalla seguente: « *n)*gli articoli 931 e 932»;

5) dopo la lettera: « *o)* » è aggiunta la seguente: «o -*bis*) gli articoli 946, 957 e 960;»;

b) all'articolo 2140, comma 4, la parola: «trentaquattresimo » è sostituita dalla seguente: «trentasettesimo»;

c) all'articolo 2145, comma 2, dopo le parole: «Comandante generale» sono aggiunte le seguenti: «nonché il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79».

Capo IV
MODIFICHE ALLA REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Art. 11.
Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, le parole «tabelle di consegna » sono sostituite dalle seguenti «disposizioni di servizio»;

b) all'articolo 25, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«**4 *-bis*** . La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»;

c) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole «conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore,» sono inserite le seguenti «secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»;

d) all'articolo 46 *-bis* :

1) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole «con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario» ;

3) al comma 2, secondo e quarto periodo, dopo le parole «Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria» sono inserite le seguenti «o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità»;

e) all'articolo 47 *-bis* :

1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed centri per la giustizia minorile »;

2) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;

3) al comma 2, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti «commissario coordinatore penitenziario»;

4) al comma 3, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;

5) al comma 4, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti : «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»;

6) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«**4 *-bis*** . Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal dirigente competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

4 *-ter* . Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.»;

f) all'articolo 48 *-bis* :

1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni»;

2) al comma 1:

a) le parole: «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla qualifica di commissario capo»;

b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»;

c) dopo le parole: «direttore dell'istituto» sono inserite le seguenti: «o dal direttore del centro di giustizia minorile»;

d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;

3) al comma 2:

a) le parole: «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»;

b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»;

c) prima delle parole: «dal provveditore regionale competente» è inserita la seguente: «rispettivamente»;

d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;

e) dopo le parole: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «o capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità»;

g) all'articolo 51, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria»,e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti,» sono soppresse;

h) all'articolo 52, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, » sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione,» e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti» sono soppresse;

i) all'articolo 53, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità,» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»;

l) all'articolo 54, comma 3, le parole: «non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti».

Art. 12.

Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente: « *d)* ruoli dei funzionari tecnici»;

b) all'articolo 15, comma 2, lettera *e)* , le parole «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;

c) all'articolo 22 -*bis* :

1) la rubrica è sostituita dalla seguente : «Promozione a sostituto commissario tecnico»;

2) ai commi 1 e 3 le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;

d) all'articolo 24:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruolo dei funzionari tecnici»;

2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici » sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei funzionari tecnici»;

3) al comma 2 le lettere *b)* e *c)* sono sostituite dalle seguenti: « *b)* commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

c) commissario tecnico capo»;

4) al comma 2, la lettera d -*bis*) è sostituita dalla seguente: «d -*bis*) direttore tecnico superiore»;

e) all'articolo 25, commi 1 e 4 le parole: «ruoli dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli dei funzionari tecnici»;

f) all'articolo 26:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici»;

2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici » sono sostituite dalle seguenti: « ruolo dei funzionari tecnici»;

g) all'articolo 27:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici»;

2) ai commi 1 e 3 le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «commissari tecnici»;

3) al comma 3 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;

h) all'articolo 30, comma 1 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;

i) all'articolo 30 -*bis* :

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione
a direttore tecnico superiore»;

2) al comma 1 le parole: «direttore tecnico coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico superiore»;

l) all'articolo 32, commi 2 e 4, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: « funzionari tecnici»;

m) all'articolo 34, commi 1 e 6, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari tecnici»;

n) all'articolo 34, comma 5, le parole: «dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti».

2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 17» e dalla «TABELLA 18», allegate al presente decreto.

Art. 13.
Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 6:

1) le parole: «è ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «è ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori,»;

2) prima delle parole: «è riservato ai sostituti commissari» sono inserite le seguenti: «del contingente del ruolo degli ispettori »;

b) all'articolo 7, comma 7, le parole «, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse;

c) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«**1 *-bis*** . I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo»;

d) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole: «, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità » sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»;

2) al comma 3, le parole: «non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti».

Capo V
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 2017, N. 95

Art. 14.
Modifiche all'articolo 2 decreto legislativo 29 maggio2017, n. 95

1. All'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *b)* , è inserita la seguente: «b *-bis*) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere *a)* e *b)* , il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Ai concorsi di cui alla lettera *a)* , possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo ai concorsi già banditi, di cui alle lettere *a)* e *b)* , qualora per gli stessi concorsi tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;»;

b) alla lettera *c)* , dopo le parole: «alla data del 31 dicembre di ciascun anno,», sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla lettera *d)* per i posti disponibili al 31 dicembre 2017 destinati al concorso ivi previsto»;

c) alla lettera *d)* , dopo le parole: «riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *a)* del decreto n. 335 del 1982», sono inserite le seguenti: «nonché di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera *c)* » e dopo il primo periodo è inserito il seguente «Gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il secondo concorso di cui alla lettera *c)* , n.1).»;

d) dopo la lettera *d)* , sono inserite le seguenti:

«**d -*bis***) i vincitori del primo concorso di cui alla lettera *c)* , e del concorso di cui alla lettera *d)* , sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalità telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine:

1) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera *c)* , n. 1), rientranti nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017;

2) i vincitori del concorso di cui alla lettera *d)* ;

3) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera *c)* , n. 1), non rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera;

4) i vincitori del concorso per titoli di servizio ed esame della prima annualità di cui alla lettera *c)* , n. 2);

d -*ter*) i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera *c)* , sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalità di quello di cui alla lettera d -*bis*);

d -*quater*) le modalità attuative delle lettere d -*bis*) e d -*ter*), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera *d)* , ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento del corso di formazione;»;

e) alla lettera *n)* , dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché»;

f) alla lettera *t)* , n. 2), dopo le parole: «per la copertura delle altre 300 unità,» sono inserite le seguenti: «nonché di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista,» le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16» e le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi»;

g) alla lettera *u)* , dopo le parole «ivi previsto» sono inserite le seguenti: «e il dieci per cento dei posti è riservato al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatori del 7°, 8° e 8° -*bis* corso per vice ispettore, in possesso della laurea triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica prevista in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»;

h) la lettera *bb)* è sostituita dalla seguente: « *bb)* entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere *z)* e *aa)* , primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano già frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;»;

i) alla lettera *cc)* , sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109° corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi dalla data dell'inizio del corso. I commissari del 107°, 108° e 109° corso che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Per il 107° corso il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per il 108° corso e per il 109° corso il tirocinio operativo termina dopo sei mesi dalla data di inizio e, con le medesime decorrenze, i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000,assumono la qualifica di commissario capo;»;

l) alla lettera *ff)* :

1) al n. 2), le parole: «e si attribuisce per non più di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni»;

2) dopo il n. 2), è inserito il seguente: «2 *-bis*) per le promozioni a primo dirigente, nella fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee)* , primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al n. 2) è assegnato nella misura di punti 6 già dalla prima ammissione allo scrutinio. Lo stesso coefficiente, per le medesime promozioni, è assegnato, a regime, a tutti i vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, di punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore. Il medesimo coefficiente è assegnato, per le promozioni a dirigente superiore, ai primi dirigenti ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, con sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.»;

m) alla lettera *ii)* :

1) al n. 4), dopo le parole: «della carriera dei funzionari », sono inserite le seguenti: «, fermo restando che l'aliquota riservata al concorso interno non può superare il cinquanta per cento»;

2) dopo il n. 6) è inserito il seguente: «6 *-bis*) allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)* , del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi prevista;»;

3) al n. 7), le parole: «allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,», sono soppresse;

n) alla lettera *ll)* , è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale»;

o) dopo la lettera *mm)* , sono inserite le seguenti:

«**mm *-bis***) fermi restando i posti disponibili al 31 dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera *a)* , del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile 2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018, nonché, per i soli profili professionali del settore sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio delle professioni relative al settore sanitario che già presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

mm -ter) i vincitori dei concorsi di cui alle lettere *mm)* ed mm *-bis*), sono nominati vice ispettori tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all'articolo 25 *-ter* , comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi di formazione, svolti anche con modalità telematiche, hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

mm -quater) le modalità attuative di cui alle lettere mm *-bis*) e mm *-ter*), sono stabilite con il medesimo decreto di cui alla lettera *oo)* ;»;

p) alla lettera *nn)* , le parole: «vice direttore tecnico», «direttore tecnico», «direttore tecnico principale», sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «vice commissario tecnico», «commissario tecnico», «commissario capo tecnico»;

q) alla lettera *vv)* , dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonché»;

r) la lettera *iii)* è sostituita dalla seguente: « *iii)* entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere *ggg)* , secondo periodo, e *hhh)* , frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano già frequentato;»;

s) alla lettera *lll)* , le parole «i direttori tecnici capo» sono sostituite con le seguenti: «i direttori tecnici superiori », e le parole: «e nel ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei funzionari tecnici di Polizia»;

t) la lettera *rrr)* è sostituita dalla seguente: « *rrr)* entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere *ppp)* , secondo periodo, e *qqq)* , frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano già frequentato;»;

u) alla lettera *sss)* , le parole «i medici capo» sono sostituite con le seguenti: «i medici superiori» e le parole «e nel ruolo professionale dei sanitari» sono soppresse;

v) dopo la lettera *ttt)* è inserita la seguente:

«*ttt -bis*) al personale destinatario delle riserve di posti di cui all'articolo 46, comma 2 -*bis* , del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il primo concorso non si applica il limite di età ivi previsto e due posti per l'accesso alla qualifica di medico veterinario sono riservati al personale della Polizia di Stato, in possesso del previsto titolo di studio, con una esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;»;

z) dopo la lettera *vvv)* è inserita la seguente: «vvv -*bis*) «gli orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla qualifica di orchestrale primo livello;»;

aa) dopo la lettera aaaa), sono aggiunte le seguenti:

«**aaaa -bis**) entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 è bandito un concorso interno, per titoli, riservato al personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ai fini del transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e dell'assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico - amministrativo. Il transito è disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;

aaaa -ter) entro il 30 giugno 2019 è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;

aaaa -quater) entro il 30 giugno 2019, è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

aaaa -quinquies) con decreto del capo della polizia -direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative dei concorsi di cui alle lettere aaaa -*bis*), aaaa -*ter*) e aaaa -*quater*) e aaaa -*quinquies*), compresa l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, nonché la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa -*bis*);

aaaa -sexies) al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità determinate dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni, anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei concorsi di cui alle lettere *c)* , *d)* , *mm)* , mm -*bis*), *zzz)* , aaaa -*bis*), aaaa -*ter*) e aaaa -*quater*), nella fase transitoria non si applicano le disposizioni, previste dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato, che prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali.».

Art. 15.

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: «e agli articoli 3, comma 1, 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4»;

b) al comma 11, le parole: «regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400», sono sostituite dalle seguenti: «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza»;

c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«**13 -*bis*** . L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Fermo restando quando previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d *-bis*), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;

d) al comma 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo la parola: «transitorie» sono aggiunte le seguenti: «e finali»;

b) al comma 23, dopo le parole: «dall'articolo 35» sono aggiunte le seguenti: «e 37, comma 6,» e la parola: «ispettori» è sostituita dalle seguenti: «allievi marescialli»;

c) dopo il comma 23 all'ulteriore comma «23» la numerazione del medesimo è sostituita con la seguente: «24»;

d) al comma 30, dopo le parole: «sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, se in servizio permanente,» e le parole: «ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29,» sono soppresse;

e) al comma 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la formazione delle aliquote a partire dal 2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7 anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono inseriti nella prima aliquota di valutazione.»;

f) al comma 42, la parola: «terza» è sostituita dalla seguente: «quarta»;

g) al comma 47, lettera *b)* , dopo le parole: «1° luglio 2010» sono aggiunte le seguenti: «. Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, è incrementato di n. 1 unità»;

h) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*60 -bis* . Il personale del Corpo della guardia di finanza non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, da individuare compatibilmente con il grado rivestito e con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.

60 -ter . Entro il 31 dicembre 2019 è bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per il ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso al concorso è consentito, senza limiti di età, ai militari in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera *a)* , e 2, lettera *a)* , del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso è costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. I vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia di finanza e

prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente al grado di maresciallo ordinario.

60 -quater . Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera *b)* , del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.

Art. 17.

Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8:

1) alla lettera *b)* le parole «da attivare entro il 30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «da attivare entro il 30 ottobre 2019»;

2) dopo la lettera *b)* sono inserite le seguenti:

«*b -bis*) in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi all'anno 2017 il cui termine è fissato al 30 settembre 2019, con modalità, procedure e criteri analoghi a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente lettera *b)* del presente comma 8, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 16,comma 1, lettere *a)* e *b)* ;

b -ter) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere *a)* , *b)* e b *-bis* il corso di formazione professionale ha durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento.»;

b) al comma 14, alla lettera *b)* :

1) le parole «per una sola volta, per 50 posti» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola volta, per 80 posti» e le parole: «Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell' articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

2) alla lettera *c)* le parole «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi»;

c) dopo il comma 22, è inserito il seguente:

«*22 -bis* . Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)* , del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146»;

d) al comma 25, dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017»;

e) al comma 28, le parole «A decorrere dal primo gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023»;

f) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

«**32 -bis** . L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini della determinazione della posizione in ruolo si terrà conto della votazione riportata da ciascuno nella rispettiva graduatoria di fine corso. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.»;

g) dopo il comma 34 è inserito il seguente:

«*34 -bis* . Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo.».

2. Le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera *c)* , del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione professionale in atto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

Art. 18.

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo paragrafo, dopo le parole: «con più di diciotto anni» sono inserite le seguenti: «ovvero del vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni»;

b) al comma 4, la parola: «1820 *-bis* ,» è soppressa;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«*4 -bis* . A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianità di servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all'articolo 1810 *-bis* , comma 1, lettera *i)* , del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera *a)* , numero 9), del citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale»;

d) al comma 21, le parole: «apicale del ruolo di appartenenza » sono sostituite dalle seguenti: «di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza»;

e) al comma 26, le parole: «di cui all'articolo 1084», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084»;

f) dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:

«*27 -bis* . Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite per effetto dell'articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado in cui deve essere effettuata la promozione.»;

g) al comma 30, lettera *d)* , dopo la parola «articoli» è inserita la seguente: «11,».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 46, commi 5 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto il seguente periodo: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma.».

Art. 20.

Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2 -*bis* . A decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

Art. 21.

Modifiche alle tabelle allegate al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. Alla TABELLA G, allegata al decreto, le parole «Articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «Articolo 45».

Art. 22.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in 508.961 euro per l'anno 2018, in1.005.629 euro per l'anno 2019, in 923.613 euro per l'anno 2020, in 1.032.429 euro per l'anno 2021, in 789.425 euro per l'anno 2022, in 702.360 euro per l'anno 2023, in 723.419 euro per l'anno 2024, in 1.015.370 euro per l'anno 2025, in 816.467 euro per l'anno 2026, in 1.100.429 euro per l'anno 2027 e in 730.884 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli effetti indotti inclusi negli importi indicati al comma 1, derivanti dall'applicazione al personale delle Forze armate dell'articolo 18, comma 1, lettera *c)* , e definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano ad euro 277.874 per l'anno 2018, in euro 306.088 per l'anno 2019, in euro 156.567 per l'anno 2020 e in euro 40.682 per l'anno 2021.

3. Alle previsioni di spesa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*
BONGIORNO, *Ministro per la pubblica amministrazione*
TRIA, *Ministro dell'economia e delle finanze*
SALVINI, *Ministro dell'interno*
TRENTA, *Ministro della difesa*
BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE